

Darko Darovec

Auscultauerint cum notario

Notai e vicedomini istriani all'epoca
della Repubblica di Venezia



2007-2013 cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Nalozba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale
Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj

Darko Darovec

Auscultauerint cum notario

Notai e vicedomini istriani
all'epoca della Repubblica di Venezia

CAFO
SCAR
INA_

Darko Darovec,
Auscultauerint cum notario. Notai e vicedomini istriani all'epoca della Repubblica di Venezia

© 2015 Libreria Editrice Cafoscarina
ISBN: 978-88-7543-381-9

Comitato editoriale

Furio Bianco, Darjenka Mihelič, Luciano Pezzolo, Salvator Žitko

Redazione

Laura Amato, Eliana Biasiolo, Lia De Luca, Martino Ferrari Bravo

Traduzione

Irena Lampe

Supervisione linguistica

Marco Apollonio

Immagini

Per le informazioni inerenti le immagini si rimanda alle singole didascalie.

Progetto grafico e impaginazione

Libreria Editrice Cafoscarina srl

Tipografia

Legodigit srl Trento

Casa editrice

Libreria Editrice Cafoscarina srl

Tiratura

100

La presente pubblicazione è reperibile in formato elettronico all'indirizzo:

<http://www.voicesfromistria.eu>

Pubblicazione finanziata nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

This research was partially supported also by a Marie Curie Intra European Fellowship within the 7th European Community Framework Programme.

Il contenuto della presente pubblicazione non rispecchia necessariamente le posizioni ufficiali dell'Unione europea. La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione appartiene all'autore Darko Darovec.

Libreria Editrice Cafoscarina srl
Dorsoduro 3259, 30123 Venezia
www.cafoscarina.it

Prima edizione marzo 2015

a Vida & Zoja

Indice

| | |
|---|----|
| PREMESSA | 9 |
| INTRODUZIONE | 13 |
| I. ORIGINI DEL NOTARIATO | |
| Ruolo della scrittura nello sviluppo dei rapporti sociali dell'uomo | 19 |
| Definizione del notaio e della materia da lui trattata | 26 |
| <i>Tabelliones</i> romani e notai | 27 |
| Prime regole sulla stesura degli atti legali | 29 |
| Scrivani ecclesiastici | 31 |
| II. <i>FIDES PUBLICA</i> NELL'ALTO E BASSO MEDIOEVO | |
| Notariato bizantino o neolatino e longobardo | 32 |
| Notariato e legislazione dell'epoca franca | 35 |
| Formulari degli atti quale parte della fede pubblica | 40 |
| Contrassegno e sottoscrizione notarile, sigillo | 41 |
| <i>Charta, notitia, instrumentum e imbreviatura</i> | 43 |
| III. PRASSI DEL NOTARIATO IN ISTRIA FINO AL XIII SECOLO | |
| Struttura interna degli atti istriani fino al XIII secolo | 45 |
| Privilegi dei notai istriani | 50 |
| Il rito dell'investitura notarile | 55 |
| IV. <i>FIDES PUBLICA</i> DOPO IL XII SECOLO | |
| Nuovi (antichi) istituti del notariato: scuole e collegi | 71 |
| Cancellieri comunali | 77 |
| Memoriali bolognesi, vicedomini istriani ed esaminatori dalmati | 81 |
| V. VICEDOMINI E NOTAI NELL'ISTRIA NORD-OCCIDENTALE | |
| Origini dei vicedomini | 86 |
| Vicedomini quali autenticatori degli atti giuridici | 91 |

| | |
|--|-----|
| Ruolo sociale dei vicedomini | 97 |
| Elezioni dei vicedomini nel Maggior Consiglio cittadino | 103 |
| Collegio dei notai a Capodistria nel 1598 e influenza socio-economica sull'attività del notariato nell'Istria veneta | 106 |
| VI. MANSIONI DEI NOTAI E DEI VICEDOMINI | |
| Disposizioni statutarie relative alla stesura di atti da parte dei vicedomini e notai | 113 |
| Contratti | 119 |
| Titoli di debito | 129 |
| Testamenti | 134 |
| Inventari | 145 |
| Atti dotali (e matrimoniali) | 147 |
| Tariffario dei notai e vicedomini | 149 |
| VII. TENUTA, CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI LIBRI DEI NOTAI E VICEDOMINI | |
| Tenuta dei libri delle imbreviature degli atti giuridici | 164 |
| Libri degli atti dei vicedomini e libri notarili dei testamenti | 170 |
| Tenuta e conservazione dei libri relativi agli atti giuridici | 173 |
| Disposizioni del governo centrale relative alla tenuta dei libri notarili | 175 |
| EPILOGO | 183 |
| APPENDICI 1-4 | 191 |
| FONTI | 204 |
| BIBLIOGRAFIA | 207 |
| ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI | 220 |
| ELENCO DEGLI ACRONIMI | 221 |
| ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI | 222 |

PREMESSA

Il presente studio riprende e completa l'opera, pubblicata nel 1994, dal titolo *Notarjeva javna vera. Notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v obdobju Beneške republike (Fede pubblica del notaio: notai e vicedomini a Capodistria, Isola e Pirano all'epoca della Repubblica di Venezia)*, che fa parte della collezione Biblioteca Annales della Società Storica del Litorale di Capodistria. Per quanto riguarda i concetti fondamentali, questa riedizione non si differenzia nella sua sostanza, ma tiene conto del fatto che, nel frattempo, nella maggior parte dei paesi europei sono stati pubblicati numerosi studi di un certo rilievo che approfondiscono il tema del notariato, sulla cui base ho ritenuto di integrare la presente opera. Questa circostanza mi ha fornito l'opportunità di approfondire determinate conoscenze di carattere generale, confrontandole con altri contesti e nello stesso tempo di mettere maggiormente in rilievo le peculiarità procedurali e di funzionamento del notariato in diverse fattispecie giuridiche, secondo consuetudini e in aree diverse, il che vale soprattutto per l'aggiornamento del capitolo sul rito dell'investitura notarile.

I notai acquisirono un ruolo particolare in seguito al così detto rinascimento del diritto romano nel XII e XIII secolo – quale conseguenza dello sviluppo e della crescita economica e politica delle città della penisola italiana e delle aree mediterranee contermini, attraverso la creazione, avvenuta già nel XI secolo, delle prime scuole notarili, scuole che rappresentarono il nucleo attorno al quale si costituirono le università (Bologna 1150). Tali scuole contribuirono in modo determinante alla creazione di strutture di potere nelle città, con la formazione di categorie autonome di professionisti di notevole rilevanza nell'ambito delle scienze giuridiche costituite da giudici, avvocati, notai. Questo genere di professionisti assurse rapidamente ai vertici della scala sociale, benché la maggior parte di essi non fosse di nobili origini, soprattutto grazie alla responsabilità sociale e morale connessa alla propria attività.

La peculiarità del presente studio va ricercata nell'analisi dell'istituto dei vicedomini, formatosi nel XIII secolo, allo scopo di attestare la fede pubblica degli atti notarili nella prassi dell'istituto notarile in alcune città istriane nel

periodo dell'ascesa e dell'affermazione dell'autonomia delle città medievali, nel momento in cui – dal XII secolo in poi – iniziarono ad interferire in misura significativa a livello politico nella distribuzione del potere civile e religioso. Questo fatto trae origine da equiparabili istituti cittadini della costa adriatica, il che rafforza l'ipotesi che la prassi giuridica in campo notarile si sia trasferita dal centro di elaborazione culturale, teorica e pratica del notariato del tempo, Bologna, ancor prima che si consolidasse il dominio veneziano nell'area istriana. A Bologna, con le elaborazioni teoriche e pratiche di diritto, dovute soprattutto a Irnerio, Raniero e Rolandino, si raggiunse l'autonomia dell'esercizio notarile nella sua funzione fondante l'ordinamento giuridico cittadino. Ma analoghe istituzioni e organi di autogestione cittadina sorsero anche in altre città e località lungo la costa orientale dell'Adriatico, con specifiche caratteristiche, sia nella prassi delle funzioni pubbliche, sia nella denominazione stessa degli organi, il che dimostra il nesso stretto esistente a quei tempi fra le specificità delle tradizioni culturali di carattere generale e quelle di carattere locale.

Anche se, con la graduale espansione del dominio veneziano sulla penisola istriana, dalla fine del XIII secolo in poi, si registrarono dei cambiamenti nella prassi notarile cittadina, i vicedomini nelle principali città istriane (Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Pola e Trieste), quale speciale istituzione comunale, continuarono ad operare sino alla costituzione del Collegio Notarile di Capodistria (1598). Per il loro tramite, infatti, l'autorità cittadina attribuiva la fede pubblica agli atti notarili, indipendentemente dal fatto che numerosi notai avessero già acquisito il privilegio notarile con l'investitura da parte dei conti palatini, rappresentanti del potere imperiale. L'atto fondamentale del rito di conferimento della fede pubblica nelle città dotate di specifici vicedomini consisteva, da parte del notaio, nel leggere ad alta voce al vicedomino l'atto scritto, e uno dei due vicedomini, che prima ascoltava assieme al notaio (*auscultauerint cum notario*), registrava tale circostanza in calce all'atto notarile, accanto alla propria firma. Di per sé, questo atto ricorda da vicino l'antica tradizione romana, secondo cui i testimoni presenti assicuravano la fede pubblica agli atti dopo che il notaio (ovvero lo scrivano) ne leggeva ad alta voce il testo ai testimoni.

Il compito dei vicedomini non consisteva unicamente nel garantire la fede pubblica (comunale) degli atti notarili ma anche nel custodire e trascrivere le note (*imbreviature*) relative agli atti notarili in appositi registri custoditi presso l'amministrazione comunale cittadina. In Istria, grazie all'attività di questo ufficio, si sono conservati numerosi atti giuridici che rappresentano un patrimonio culturale immateriale e materiale eccezionalmente ricco, oltre a contribuire nella sostanza alla valorizzazione delle specificità del patrimonio e delle tradizioni culturali europee comuni.

Per questo motivo ho deciso di evidenziare anche nel titolo dell'opera il ruolo specifico dei vicedomini istriani nell'ambito del funzionamento del notariato, ruolo che si è conservato nella vita amministrativa cittadina ancora nella tarda età moderna.

È per me un grande onore che l'opera sia stata pubblicata in tre lingue (italiano, inglese, sloveno) dalle edizioni online della prestigiosa Università Ca' Foscari di Venezia e nell'ambito del Progetto strategico di cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia denominato »Shared Culture«, il cui coordinatore, per l'Università di Venezia, è il prof. Claudio Povolo, che ringrazio di cuore per la fattiva collaborazione fin qui fornitami.

Desidero inoltre ringraziare di cuore l'amico Claudio Povolo per essere riusciti, insieme, a realizzare un altro obiettivo del citato progetto, e cioè l'avvio del nuovo progetto di ricerca che trae origine anche dalle acquisizioni di quest'opera: »*FAIDA. Feud and blood feud between customary law and legal process in medieval and early modern Europe. The case of the Upper-Adriatic area*«. Si tratta di un progetto di ricerca finanziato a seguito del concorso relativo al VII Programma Quadro UE – Marie Curie, rivolto a ricercatori affermati, che sarà attuato negli anni 2015-2016 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, Dipartimento degli studi umanistici. Perciò, oltre che il mio supervisore, prof. Claudio Povolo e i suoi collaboratori, desidero ringraziare sentitamente anche l'Università Ca' Foscari di Venezia per aver accettato la mia candidatura e, in particolare, i dipendenti dell'Ufficio di Ricerca Internazionale con i quali collaboro con successo in entrambi i progetti.

Darko Darovec

Čentur, 28 giugno 2014

INTRODUZIONE

Nella vita quotidiana si parla molto di fonti storiche e del loro significato in relazione allo studio della civiltà umana, non solo dal punto di vista delle discipline storiche ma pure da quello di tutte le scienze umanistiche e sociali. A tal proposito non si accenna mai, o molto di rado, agli artefici di queste importanti testimonianze del passato, e cioè ai documenti relativi alle tradizioni e alla memoria del genere umano. Il presente saggio è dedicato proprio a loro, ovvero, in sintesi, a quanti lasciarono documentazione scritta, alle stesse loro opere, alle regole codificate o consuetudinarie ed alle norme giuridiche che andavano rispettate, quando, rispondendo ad esigenze contingenti, prendevano nota delle consuetudini e dei costumi dei nostri antenati. Il presente libro esamina le forme e lo sviluppo del notariato istriano. L'attenzione principale dello studio è concentrata sul periodo della dominazione della Repubblica Veneta nell'Istria (dalla fine del XIII alla fine del XVIII secolo) e con esso si conclude.

L'istituto del notariato è inscindibilmente collegato alla persona del notaio e alla sua attività, cioè alla stesura di atti giuridici. Mentre per gli storici e per le scienze sociologiche ed umanistiche, le scritture notarili sono una materia preziosissima di analisi, costituendo, soprattutto per il Medioevo e l'Era Moderna, una fonte di conoscenza dello sviluppo dell'uomo e rappresentano una vera e propria miniera di rapporti socio-economici e giuridici, lo studio dell'istituto del notariato e del notaio quale soggetto giuridico fornisce dimensioni aggiuntive nella ricerca non solo di negozi giuridico-civili ma anche di attività e manifestazioni fenomeniche di ogni genere di organismi giuridici e amministrativi.

Lo storico, il sociologo o l'etnologo sono di solito attratti soprattutto dal contenuto degli eventi (giuridici), il linguista è in cerca di una visione globale dello sviluppo della lingua e delle sue peculiarità, mentre il giurista è interessato agli aspetti giuridici, alle formule e alle leggi. E appunto gli aspetti giuridici sono al centro dell'attenzione nel primo capitolo, in cui viene fornita una descrizione dello sviluppo del notariato fino alla fine dell'antichità. E già in quest'epoca si pongono in evidenza le caratteristiche basilari dell'attività del notariato, e sorge l'interrogativo su quale fosse l'autorità che

conferiva al notaio la **fede pubblica** (*fides publica*) nella compilazione di atti giuridici, cioè la **fiducia del pubblico** ovvero la **pubblica fiducia** necessaria soprattutto all'autorevole conservazione del ricordo e all'autenticità dell'atto giuridico. Senza trascurare, al tempo stesso, l'importanza della procedura e delle formule che dovevano essere rispettate nella compilazione di un atto per conferirgli validità giuridica.

Di questo argomento si sono già occupati numerosi studiosi di storia del notariato e, visto che l'area considerata si trova al centro del vastissimo Impero Romano, è comprensibile che primeggino gli autori italiani (BRUSCHI, CENCETTI, COSTAMAGNA, DURANDO, LEICHT, LOMBARDO, PEDANI FABRIS, PERTILE, PIERGIOVANNI, PRATESI, SCHIAPARELLI, SOFFIETTI, TAMBA, VILLATA ecc.)¹, francesi (AUDISIO, BOÛARD, FAGGION, LEVY-BRUHL, TESSIER ecc.) e spagnoli (cfr. NOTARIADO PÚBLICO, 1986; PAPPAFAVA, 1983). Ma non poca attenzione vi hanno dedicato pure studiosi tedeschi (BRESSLAU, BRUNNER, REDLICH, STEINACHER ecc.).

I contributi di quest'ultimi, in particolare, trovano largo spazio nella trattazione dell'epoca cui è dedicato il secondo capitolo, quando i problemi della "fede pubblica" e della stesura degli atti giuridici si modificarono, nell'area dell'ex Impero Romano, in seguito alla trasformazione dell'assetto politico del continente europeo con la formazione degli stati germanici. In analogia a quello che era avvenuto nello stato romano all'inizio dello sviluppo del notariato, anche in quest'epoca è peculiare la grande importanza giuridica dei testimoni durante la stesura degli atti giuridici, a tal punto che, in confronto alla tarda antichità, il ruolo dei notai e del documento quale testimonianza del negozio giuridico perde d'importanza.

Gli istituti del notariato bizantino o neolatino (cfr. SARADI 1999), longobardo e franco, invece, avevano lasciato, proprio nelle principali regioni di transito della penisola istriana, tracce indelebili, descritte nel terzo capitolo. Oltre al Leicht (1910)², pure alcuni autori sloveni (KOS, 1956; VILFAN – OTOREPEC, 1962) hanno analizzato lo sviluppo della professione notarile in Istria

¹ Per la citazione dell'apparato critico scientifico è stato adottato il seguente criterio: la bibliografia o la fonte cui si fa riferimento, all'interno del testo viene citata fra parentesi con una nota che, nei richiami bibliografici e delle fonti, è scritta in grassetto. Per evitare il rinvio ad un numero eccessivo di note all'interno del testo, nella parentesi viene citato solamente il cognome dell'autore o la fonte, l'anno della pubblicazione e la pagina o il numero del documento o del capitolo in caso di atto legale; lo stesso criterio viene seguito nelle note in calce quando si richiama l'apparato critico soprattutto nell'intento di completare il contenuto del testo. È consigliabile comunque la consultazione dei due elenchi degli acronimi e delle abbreviazioni.

² Come la maggior parte delle specificità del ricco passato istriano, anche l'ufficio della vicedomineria fu menzionato per la prima volta dal Kandler (KANDLER 1846, 75-80; KANDLER 1861, 15-16). Il Degrassi ne parlò per la prima volta in relazione ai Podestà (DEGRASSI 1969,

fino alla fine del XII secolo, anche se entrambi i saggi sono stati pubblicati all'estero: il primo in tedesco, il secondo in francese. Nello studio di questo argomento spiccano, quali contributi insostituibili, alcune raccolte di fonti relative alla storia dell'Istria che rimangono rilevanti anche per i periodi successivi. In primo luogo, si tratta del *Codice Diplomatico Istriano* del Kandler, del *Chartularium* del De Franceschi, dei *Documenta* del Minotto, del *Thesaurus* del Bianchi e delle *Fonti per la storia degli sloveni nel Medioevo* del Kos. Le opere citate vanno a completare gli studi di altri autori slavi del Sud; fra questi vale la pena di ricordare l'opera del Kostrenčić (1930) che analizza anche l'odierna Croazia, dunque anche i territori dell'Istria, della Serbia e del Montenegro, dalle origini fino alla fine del XV secolo. Nel terzo capitolo si esamina il complesso degli elementi che conferivano fede pubblica agli atti giuridici e cioè, dal punto di vista del notaio, i requisiti necessari per l'esercizio della professione, e dal punto di vista del documento, oltre al corretto uso delle formule, anche il contrassegno e la sottoscrizione del notaio. Tali elementi vengono già ampiamente analizzati nei testi citati, ma è necessario ricordare anche i trattati del Novak (1952), Margetić (1971, 1973), Stipišić (1985) Grabavac (2008, 2011, 2013) e dello Zabbia (2013) e la bibliografia ivi contenuta. Per quanto riguarda l'istituto del notariato, la storiografia croata, e ancor più quella slovena, è piuttosto limitata in confronto a quella di altri paesi, benché le città del litorale dispongano d'archivi ricchi di questo tipo di documenti. Fra gli studiosi di atti notarili dell'odierna costa adriatica croata è doveroso citare il Čremošnik, lo Lulić e Zjačić, ma anche il Ljubić. In Slovenia, invece, sono stati pubblicati solamente nove libri notarili piranesi, curati dalla Mihelič (1984, 1986a, 2002, 2006, 2009). Una grande quantità e varietà di documenti notarili dell'Istria e del litorale croato sono stati presentati, già nel 1968, in un'esposizione curata con grande impegno da alcuni esperti dell'Archivio di Stato di Fiume, guidati da Danilo Klen, e in quell'occasione fu pubblicato pure un catalogo.

Non va, comunque, trascurato il fatto che all'interno della penisola balcanica il notariato non è conosciuto quanto nelle città del Litorale o, addirittura, non è conosciuto affatto, a seconda dell'ubicazione geografica e della distanza dalle regioni della penisola italiana, caratterizzate da notevoli flussi di traffico e commerciali. Sono stati soprattutto i fattori economici a determinare l'ascesa del notariato, avvenuta dopo "l'avvio" delle crociate da parte dei paesi europei e la reintroduzione dei rapporti di proprietà, notariato che ha avuto il proprio rilancio nel XII secolo grazie alla scuola bolognese di diritto romano. Di tale rilancio, alimentato dalla rinascita del diritto romano grazie al quale il notaio ha nuovamente acquisito il ruolo esclusivo e legalmen-

9-12) mentre gli autori sloveni trattarono i vicedomini soprattutto in relazione al notariato (PAHOR 1958b, 124-127; VILFAN 1961; MIHELIČ 1984; KOS 1994).

te riconosciuto di estensore di atti, tratta l'opera monografica in due parti intitolata *Notariato medievale bolognese* (NOTARIATO 1977), che è uno degli studi più autorevoli sulla storia del notariato. Ma, soprattutto, negli ultimi due decenni sono stati compiuti non pochi ulteriori studi sullo sviluppo del notariato nella penisola appenninica. Fra questi vanno ricordate le opere ovvero gli atti di Tamba (2002), Michetti (2004), Piergiovanni (2006, 2009), Soffietti (2006), Bruschi (2006), Lombardo (2013), Pedani Fabris (1996) ed altri, contenenti ricerche approfondite, complete di bibliografie, che confermano e chiariscono ulteriormente in particolare il significato del notariato medievale a tutti i livelli sociali.

Il quarto capitolo affronta il modo in cui il contesto economico e culturale ha influenzato, in Istria, lo sviluppo del notariato e degli istituti ad esso collegati, in un'epoca in cui, le città istriane, sotto l'influenza di quelle italiane, subiscono radicali cambiamenti anche nell'assetto interno di potere e s'affermano la borghesia e la nobiltà locale. È l'epoca in cui l'espansione delle attività commerciali rende possibile l'esercizio di un governo autonomo, per il quale il notariato piuttosto sviluppato fu indubbiamente di notevole sostegno. Per una concreta attuazione dell'"autogestione locale" fu, infatti, indispensabile poter contare su di una vasta cerchia di persone alfabetizzate e che, inoltre, conoscessero le basi della grammatica e del diritto. I notai si dimostrarono le persone più idonee per lo svolgimento d'incarichi a carattere burocratico e, almeno in origine, provenivano da classi sociali diverse e si aggregavano in specifiche corporazioni. Da questa categoria di persone venivano scelti pure i funzionari addetti ad impieghi pubblici statali e comunali. Proprio per lo sviluppo delle autonomie locali e per la vacanza di un'autorità centrale che conferisse l'investitura ed i privilegi notarili necessari all'esercizio della professione, oltre ai colleghi dei notai si formarono diverse, talvolta specifiche strutture intese a vigilare sull'attività notarile, soprattutto per impedire le contraffazioni degli atti giuridici. Di regola si trattava di notai impiegati negli uffici comunali (statali), regolarmente remunerati per quest'attività. La qual cosa si era consolidata a Bologna e nelle città attigue dove svolgevano questa funzione i notai dei così detti uffici dei *memoriali*; mentre in Dalmazia questa funzione di controllo veniva svolta dai cosiddetti *esaminatori* e in Istria dai *vicedomini* (cfr. BLOISE 1982, 45-50; IONA 1988, 96-108; ANTONI 1989, 319-335; ANTONI 1991, 151-177; MARGETIĆ 1973, 5-79; DAROVEC 1993, 1994, 2010b; MAFFEI 1999, 489-542).

L'intreccio e le varie forme di questi istituti vengono descritte nel quinto capitolo in cui, per lo studio dell'istituto dei vicedomini, vengono presi in considerazione soprattutto gli statuti civici istriani delle località in cui l'istituto era attivo. Inoltre, si è fatto riferimento alla bibliografia specializzata che, relativamente all'ufficio bolognese, è costituita per lo più dalle opere

del Tamba (1977, 1987, 1991, 2002). Per la Croazia e Dalmazia va citato il trattato del Margetić (1972) e la bibliografia ivi citata. Per i vicedomini triestini, il Blois (1982), la Iona (1988) e l'Antoni (1989, 1991). L'attività dei vicedomini piranesi, invece, oltre che dal Margetić (1971) è stata descritta in modo approfondito dal Pahor (1958b), ma soprattutto dal Darovec (1994, 2010b).

A proposito del quinto capitolo è necessario ricordare pure la bibliografia storica generale sulla Repubblica di Venezia in Istria. Essa fornisce, infatti, una panoramica delle vicende storiche istriane dell'epoca, illustrando lo sviluppo e i compiti dei vicedomini istriani in rapporto a quelli limitrofi. Così, nel citare la relativa bibliografia, primeggia l'opera del Bertoša (1986) mentre per i rapporti economici delle città istriane con quelle dell'entroterra alla luce delle vicende politiche è giusto citare il capitolo introduttivo dell'opera del Gestrin (1965) ma anche un'altra opera dello stesso autore sulla marineria nella Pirano del Medioevo (1978), che descrive in modo quanto mai efficace l'uso dei libri notarili, ma soprattutto di quelli dei vicedomini, fornendo così informazioni indispensabili per lo studio del passato non solo a livello delle località del litorale ma anche, in senso più generale, della vita economica europea e di altri aspetti della realtà. Limitatamente all'odierna Istria slovena è possibile reperire molta bibliografia utile anche nelle pagine iniziali dell'opera della Mihelič (1985) mentre l'opera *Razmislek (Riflessione)* (MIHELIČ 1986a) della stessa Autrice, che tratta della pubblicazione dei documenti d'archivio più antichi, non si sofferma esclusivamente sulle fonti d'archivio già pubblicate, ma anche sull'utilità di ampliare l'ambito delle pubblicazioni per i futuri studi sulla storia degli sloveni. L'opera del Darovec (1992), invece, pone l'accento sulle fonti pubblicate relativamente alla storia dell'Istria e sulla bibliografia d'archivio serbata nel PAK.

Le fonti storiche pubblicate, soprattutto gli statuti dei comuni istriani e la bibliografia d'archivio del PAK rappresentano, oltre alla bibliografia richiamata, la base dell'analisi contenuta nel sesto capitolo che si riferisce alle norme giuridiche relative all'esercizio della professione notarile e dei vicedomini, alle regole sulla compilazione degli atti giuridici nei comuni in esame, nonché ai compensi previsti per l'esercizio della professione notarile.

Nel settimo capitolo si descrive la tenuta, la conservazione e l'archiviazione dei libri notarili e quelli dei vicedomini, basandosi, oltre che su norme legislative contenute negli statuti civici, su ordinanze emesse dai competenti uffici centrali veneziani, e sullo studio della documentazione relativa ai notai e vicedomini dell'epoca nei comuni di Capodistria, Isola e Pirano. Per quanto riguarda Pirano, si sono conservati solo alcuni libri notarili del periodo che va dalla fine del XIII all'inizio del XIV secolo, e dalla fine del XVI in poi. Per i periodi restanti (1325-1656), si sono conservati 170 libri dei vicedomini e oltre 9.000 testamenti relativi al periodo dal 1298 al 1699 (PAK. PI. INVENTAR).

A Trieste si sono conservati 99 libri dei vicedomini per il periodo 1322-1731 (IONA, 1988, 97). All'inizio del XX secolo, l'archivio di Isola è stato colpito da un incendio e per questo motivo, per il periodo esaminato, sono disponibili, nell'ambito della documentazione d'archivio di Capodistria, solo 207 testamenti ed un libro dei vicedomini. Purtroppo, i numerosi libri notarili e dei vicedomini dell'antico comune capodistriano (527 u.a., di questi 34 libri dei vicedomini; MAJER, 1904) sono disponibili unicamente su microfilm presso l'Archivio di Stato a Trieste. Infatti, salvo il così detto IX gruppo con tutta la documentazione d'archivio delle confraternite e dei monasteri (MAJER, 1904) nonché alcuni altri frammenti (PAK, Documenti), tutta la documentazione d'archivio del comune di Capodistria è stata trasferita nel 1944 in Italia.

Dal punto di vista paleografico, il presente studio comprende solo la documentazione scritta in lingua latina ed italiana nella grafia romanica (dal IX al XII-XIII secolo), gotica (dal XIII al XV secolo) e umanistica (dal XV secolo in poi), benché sul territorio in esame compaia anche il glagolitico, lingua dell'antico popolo slavo, o meglio dell'antico popolo croato (ŠTEFANIĆ, 1956) che, salvo in qualche località dell'Istria (ŠTEFANIĆ, 1952), non ha avuto diffusione negli atti notarili. Atti tra cui è stato rinvenuto perfino un testamento vergato in caratteri e lingua ebraica (PAK. 84. busta 2, n. 103). Comunque, malgrado la pluralità d'idiomi è degno di nota il fatto che vengano rispettate le formule di rito come previsto dagli statuti civici e dalla prassi notarile in vigore.

Infine, come di consueto, l'epilogo contiene una riflessione riassuntiva sull'argomento trattato, sui quesiti affacciatisi nel corso della ricerca, nonché su future possibilità d'approfondimento della materia esaminata, soprattutto di carattere interdisciplinare.

I. ORIGINI DEL NOTARIATO

Nel momento in cui dagli accordi verbali si passò ai contratti scritti, il genere umano fece un importante passo in avanti verso la civilizzazione. Se è vero che la lingua parlata è inscindibilmente legata alla “cultura”, è altrettanto vero che la scrittura, seppure in maniera più mediata, è legata alla “civiltà”, alla cultura delle città e di strutture sociali complesse. La scrittura fornì gli strumenti con i quali le attività commerciali e amministrative poterono svilupparsi, e ciò ebbe una ricaduta diretta sulla definizione dei rapporti giuridici. Tuttavia, il cammino affinché l'atto scritto assumesse tutti i connotati che gli fecero acquisire fede pubblica e valore legale fu lungo. E durante questo percorso il ruolo principale venne svolto proprio dall'istituto del notariato.

Ruolo della scrittura nello sviluppo dei rapporti sociali dell'uomo

Pare che l'arte della scrittura scaturisca direttamente dalle relazioni peculiari, che s'instaurano con i fenomeni d'urbanizzazione, e sia fondamentale per la loro conservazione. Nessuna civiltà al mondo è riuscita a progredire sensibilmente o, perlomeno, a consolidarsi per un certo periodo, senza la scrittura.

Per giustificare una simile affermazione è necessario definire con precisione il significato del termine scrittura. È risaputo, infatti, che nelle comunità primitive vennero usati segni, simboli ed immagini che potrebbero essere considerati in prima approssimazione come scrittura; tuttavia, di per sé questi segni, simboli ed immagini non sono ancora scrittura: essi sono solamente delle illustrazioni che accompagnano un racconto ed il loro significato può essere compreso unicamente se si conosce il racconto. La scrittura, invece, ha inizio solo nel momento in cui un determinato segno esprime un piano fonologico nel cui ambito ciascun segno assume un valore fonetico.

Non c'è alcun dubbio che le immagini rappresentino la base di ogni sistema di scrittura, tuttavia l'espressione “**scrittura illustrata**” (pictografia) è di

per sé fuorviante³. Quest'affermazione non esclude la tesi che la scrittura si sia sviluppata proprio grazie all'uso di questi segni, simboli ed immagini. Infatti, non appena l'uomo iniziò a vivere in aggregazioni più numerose rispetto al gruppo familiare o tribale dell'era neolitica e non appena la produzione andò specializzandosi, il problema della **proprietà** divenne sempre più cruciale. Nelle famiglie o nelle tribù di un tempo, il capo veniva considerato dalle convenzioni della vita patriarcale l'unico proprietario di tutto ciò che apparteneva al gruppo: a qualche membro della comunità era concesso l'uso di alcuni specifici oggetti, ma sulla proprietà di base non vi era mai alcun dubbio. Quando i vari gruppi si unirono in nuove entità a formare aggregati urbani, si crearono commistioni di beni la cui proprietà poteva causare delle controversie. Divenne, quindi, evidente la necessità di uno strumento che attestasse il diritto di proprietà. E, in effetti, già agli albori dell'era del ferro appaiono sigilli personali incisi. Il coperchio dei contenitori necessari alla conservazione del raccolto oppure il nodo della corda con la quale veniva stretto un fardello di indumenti superflui, venivano spalmati di argilla sulla quale s'imprimeva il sigillo di riconoscimento del proprietario – il suo *vasm*. Tale sigillo non aveva alcun significato intrinseco. Poteva consistere in un'immagine – la figura di un cane oppure di una mucca – in un disegno ornamentale o, ancora, in alcune rette dotate di una particolare giacitura. Esso voleva esclusivamente ed incontrovertibilmente indicare la persona del proprietario e nessun altro. Perciò ogni proprietario di beni possedeva un proprio sigillo personale.

Poiché le prime forme di civilizzazione si realizzarono in città-stato, la divinità che vi si venerava era anche il padrone assoluto del territorio di pertinenza della città e delle relative coltivazioni. I raccolti delle coltivazioni divine erano, per questa ragione, custoditi nei templi e, quindi, erano i templi per primi ad aver bisogno di un simbolo d'identificazione in modo che i beni della divinità venissero preservati da possibili furti. Le derrate appartenevano alla divinità, non tanto per la sua persona, ma in forza dei suoi diritti di proprietà. Sull'impronta dei sigilli d'epoca antecedente alla comparsa della scrittura si possono distinguere immagini divine convenzionali universalmente riconosciute (il tempio, la porta principale della città, il sole, la luna, il serpente ecc.) e perciò il significato della pictografia era comprensibile a tutti, oltre ad essere di facile riproduzione.

Ora, mentre un piccolo proprietario poteva accontentarsi di un semplice segno che lo identificasse quale proprietario dei propri beni, ciò che apparteneva alla divinità era quantitativamente molto più consistente e richiede-

³ Cfr. GOODY, 1993, 21-35 e la bibliografia ivi citata. Goody descrive le pictografie come una specie di "scrittura mentale" oppure come sistemi di "ideogrammi".

va un controllo sistematico, costringendo i sacerdoti, cui era affidata la gestione dei beni divini, a tenerne una vera e propria contabilità, se volevano adempiere diligentemente i propri compiti. Accadde così che la scrittura si sviluppasse proprio nei templi e nelle attività correlate.

Anche nel nostro caso, le fasi iniziali furono piuttosto elementari. Si prendeva nota del numero dei bovini, degli ovini, dei recipienti di burro e dei contenitori di cereali e l'immagine di una pecora, della testa di una mucca, di una spiga di grano o di un pesce, accompagnata da uno o più punti o cerchi, forniva in dettaglio le informazioni necessarie – tanti ovini, tanti bovini, tanti cereali ecc. Siamo nell'ambito della così detta **scrittura logografica** caratteristica delle più antiche tavolette di argilla rinvenute ad Uruk (oggi Warka) ed a Jemdet Nasr in Mesopotamia (degli anni 3200-3100 a.C. circa – cfr. GOODY, 1993, 44-54). Si tratta di scritture di contenuto economico, fondamentali per la gestione dei templi. Del tutto simili sono le tavolette della Creta minoica (nonostante che a Creta, in epoca posteriore, il sistema di conteggio fosse di maggiore complessità), sulle quali venivano annotate le scorte del palazzo reale: tante scuri, tanti carri, tante misure di zafferano. Molti popoli raggiunsero questo livello e poi si fermarono – almeno per quel che riguarda la loro specifica evoluzione. Nelle situazioni in cui, invece, vi fu uno sviluppo fino alla comparsa della scrittura nel vero senso della parola, ciò avvenne poiché l'idea fu recepita dall'esperienza di altre popolazioni. Molti studiosi, a questo proposito, sono concordi nel ritenere che, in genere, le varie popolazioni adottarono il *concetto* di scrittura introdotto dai Sumeri⁴. In considerazione dell'enorme importanza di quest'invenzione ai fini dell'evoluzione del genere umano, è giustificato porsi il quesito del *perché* siano stati proprio i Sumeri a diffondere l'uso della scrittura piuttosto che qualche altro popolo dell'antichità. Se la vera scrittura ha inizio nel momento in cui subentra qualche indubbio elemento linguistico, ciò può avvenire soltanto quando i segni acquistano un valore **fonetico** e questo viene facilitato dalla particolare struttura della lingua sumera⁵. Ma sia la scrittura cuneiforme dei Sumeri che i geroglifici degli Egizi⁶ diedero la possibilità di rappresentare tanto la fonetica che il significato delle parole. Per questo motivo lo sviluppo della scrittura non va attribuito esclusivamente alle particolarità della lin-

⁴ La questione del primato della scrittura egiziana o sumera è lungi dall'essere risolta. Possiamo soltanto aggiungere che alla fine del quarto secolo venivano usate entrambe le scritture. Cfr. DIRINGER: *The Alphabet: A Key to the History of Mankind*, Londra, 1948, p. 58 sgg. cit. in ZGOD. ČLOV., I/2, p. 24 e 52, nota 20, cfr. pagg. 266-298.

⁵ Sulle caratteristiche e sullo sviluppo della lingua sumera cfr. ZGOD. ČLOV., I/2, pagg. 269-274.

⁶ *Geroglifico* dal greco *hieros* mondo, *glyphein* incidere; la "scrittura sacra" degli antichi Egizi (scrittura delle immagini), più tardi dei segni (VERBINC, 1982, 266). Cfr. STIPIŠIĆ, 1985, 27/8.

gua sumera, bensì anche al carattere del popolo e, in definitiva, alle modalità secondo cui i Sumeri sfruttarono questo strumento.

È noto, infatti, che, originariamente, gli Egizi si servivano della scrittura a fini religiosi e nelle attività produttive⁷ mentre la più antica scrittura di origine sumera serviva ad elencare merci per le transazioni commerciali e per le vendite di terreni ovvero per descrivere le loro caratteristiche e quelle dei relativi prodotti, degli attrezzi da lavoro e del bestiame. Infine, sono stati ritrovati anche alcuni testi scolastici, prova dell'esistenza di scuole per scrivani che, con tutta probabilità, facevano parte di scuole annesse ai templi, dedicate alla formazione di sacerdoti addetti alle attività amministrative (GOODY 1993, 48).

È vero, infatti, che i Sumeri svilupparono la scrittura all'interno dei luoghi di culto, ma lo fecero essenzialmente per esigenze strumentali, rappresentando la scrittura lo strumento più appropriato per gestire la complessa contabilità delle entrate del tempio. Essendo, infatti, la società sumera basata sull'artigianato e sul commercio, il compito primario cui doveva assolvere la scrittura era lo **sviluppo del commercio** (DRIVER 1976, 2-4).

I reperti archeologici rinvenuti nelle rovine delle città della Mesopotamia possono essere a grandi linee suddivisi in tre categorie: atti negoziali, editti reali e testi religiosi. La maggior parte delle tavolette appartiene, però, alla prima categoria.

Le tavolette degli atti negoziali, che comprendevano contratti, lettere, documenti relativi a compravendite, inventari ecc., servivano esclusivamente a scopi pratici. Per cui, non solo la scrittura fu strutturata in modo coerente alla necessità di trattare simili argomenti, ma lo stesso scriba non aveva alcuno stimolo a migliorarla o abbellirla: era uno strumento utile cui non era richiesto alcun abbellimento estetico. E non si trattava soltanto di mera conservazione ma anche d'interesse diretto a mantenere lo *status quo*, impedendo a terzi di assumere il controllo di quest'importante strumento di comunicazione. La scrittura era dominio esclusivo di una ristretta *élite* istruita di scribi che non si preoccupava minimamente di semplificarla, tanto da esibire di frequente la propria maestria con la moltiplicazione dei segni e dei significati⁸.

Un testo scritto, di rado occupava un'area estesa nei monumenti eretti in onore al sovrano; per il popolo, prevalentemente analfabeta, l'immagine

⁷ In Egitto, la scrittura compare contemporaneamente alla costituzione dello stato unico ed all'irrigazione sistematica. In realtà, la scrittura fu dapprima un mezzo per la diffusione delle regole, piuttosto che per l'annotazione dei pensieri. Essa fu indispensabile per l'organizzazione e per l'apparato normativo (cfr. LECLANT in ZGOD. ČLOV., 1/2, 297, nota 13).

⁸ Nonostante che agli scribi sumeri si presentasse l'occasione di un ulteriore sviluppo fonetico della scrittura. Cfr. GOODY, 1993, 51.

era molto più eloquente di una qualsiasi iscrizione e per questo motivo l'iscrizione veniva normalmente collocata in secondo piano. In ogni caso, la maggior parte delle iscrizioni dei monumenti non era destinata neppure alle *élite* alfabetizzate: era rivolta, principalmente, alla divinità. La statua del re si trovava nel tempio in segno di perpetua devozione alla divinità e l'iscrizione, che normalmente elencava gli atti di devozione del sovrano, non era un messaggio diretto al popolo e, di fatto, raramente era oggetto d'attenzione se non da parte di pochi sacerdoti. È intuibile che le iscrizioni dovessero essere incise ricorrendo al miglior magistero poiché rappresentavano un esempio di bella calligrafia ma, per le loro peculiarità, si trattava di iscrizioni a carattere riservato che non richiedevano elaborazioni particolarmente complesse ed ebbero un'influenza quasi impercettibile sulla scrittura di uso quotidiano. Per contro, quasi tutti i testi religiosi sono di epoche relativamente più recenti. I sacerdoti di epoche più remote si basavano su tradizioni orali, così come varie popolazioni e religioni tramandavano oralmente pure il catechismo, costringendo i discenti a memorizzare tutto ciò che veniva loro insegnato. I sacerdoti sumeri iniziarono a trascrivere i testi religiosi della civiltà più antica e, per quanto fosse di loro conoscenza, della sua storia, soltanto quando la loro lingua parlata iniziò a perdere d'importanza. È evidente che nella trascrizione dei testi religiosi la memoria fu di loro grande aiuto ma, per ciò che attiene la realtà storica, la confusione cronologica che regna negli elenchi dei loro sovrani deriva dalla scarsa disponibilità di documenti scritti.

Al tempo in cui la scrittura iniziò a svilupparsi, l'area geografica abitata dai Sumeri era rilevante e, grazie al commercio, il popolo sumero aveva contatti con altri popoli sia ad Oriente che ad Occidente. Proprio per il fatto che tale strumento fosse usato per scopi commerciali ed economici, venne adottato anche da altre popolazioni a contatto con i Sumeri, le quali, anche loro, avevano raggiunto un livello economico e culturale tale da poterne trarre vantaggio.

Nella stessa epoca si trovano in Iran tracce di sistemi di scrittura modificati ed adattati a specificità locali. Gli esempi più antichi, rinvenuti nella valle dell'Indo, risalgono al XXIV secolo a.C. mentre sono più incerte le origini della scrittura cinese⁹. Negli scambi commerciali con altre popolazioni, al contrario di quanto fecero gli Ariani dell'India settentrionale e gli Egizi, i Cinesi non presero in prestito dai Sumeri la forma, quanto il concetto di scrittura mentre, invece, con molta probabilità gli Egizi, con i loro geroglifi-

⁹ Cfr. ZGOD. ČLOV., 1/2, pagg. 276-284 e note 8-14. L'uso di questa scrittura si affermò nell'epoca in cui la maggior parte della steppa fra l'Asia occidentale e la Cina settentrionale si trovava sotto il dominio indoeuropeo (XV secolo a.C.), il che può far supporre che vi sia stato un possibile influsso indoeuropeo (GOODY, 1993, 53-54).

ci, influenzarono la scrittura cretese e quella degli Ittiti (nell'anno 2000 a.C. circa).

Gli Ittiti inventarono rapidamente un proprio sistema di geroglifici – si preoccuparono soprattutto che i segni fossero del tutto coerenti con la loro pronuncia. In questo modo, dalla scrittura fonetica passarono alla “**scrittura sillabale**” che è prodromica dell'alfabeto. L'**alfabeto** fu inventato dai Fenici (nell'anno 1500 a.C. circa); il suo vantaggio maggiore fu di permettere una facile memorizzazione dei segni, tanto che chiunque era in grado d'impararlo in poche settimane. Dall'alfabeto di quest'ingegnoso popolo di mercanti prende origine, oltre all'alfabeto ebreo ed arabo, pure quello greco¹⁰. I latini adottarono l'alfabeto greco e da questi, nel Medioevo, parallelamente alla diffusione del cristianesimo, anche tutti quei popoli che fondarono i propri stati nei territori dell'ex Impero Romano (NOVAK, 1952, 76).

Con lo sviluppo della scrittura sillabale e del commercio, crebbe la necessità di scrivani specializzati. I sacerdoti, che imparavano la scrittura nei templi, non bastarono per soddisfare alle richieste dell'amministrazione statale; quando poi anche gli analfabeti furono costretti a ricorrere all'aiuto di notai-amanuensi, oltre ai tradizionali scribi, si creò anche la categoria degli scrivani. Quest'ultimi dovevano necessariamente provenire da ceti abbienti, in quanto le persone di origini umili non avrebbero mai potuto permettersi l'onere di uno studio così prolungato, dovendo i futuri scrivani svolgere anche lunghi periodi di apprendistato. Per questo motivo, la loro abilità superava quella di qualsiasi altro prestatore d'opera e l'istruzione impartita allo scrivano era la chiave di volta per accedere a qualsiasi incarico pubblico.

Non siamo in possesso di dati precisi sull'organizzazione scolastica e sui metodi di studio usati dagli Egizi delle prime dinastie mentre – sulla base dei documenti relativi alle scuole istituite successivamente (VI secolo a.C.), le così dette “case della vita” – possiamo supporre che numerose scuole per scrivani esistessero già da tempo. Benché le scuole venissero frequentate solamente da maschi, anche le femmine svolgevano attività di scrivano. I maschi provenivano soprattutto dalle classi sociali più elevate, anche se l'istruzione non era di loro esclusiva pertinenza.

La componente colta della popolazione sumera e dell'antica Babilonia fu proporzionalmente più numerosa di quella egizia. Essa era costituita da scrivani “minori” e “maggiori”, da scrivani del tempio e da scrivani “reali” che operavano presso i palazzi reali, da scrivani governativi e da scrivani che si specializzavano in particolari categorie dell'attività amministrativa, da insegnanti e da notai pubblici: quest'ultimi particolarmente richiesti per il fatto

¹⁰ I Greci aggiunsero al proprio alfabeto, formatosi nell'anno 750 a.C. circa, particolari segni sostantivali sconosciuti ai Fenici e per questa ragione alcuni sostengono che l'alfabeto sia stato inventato dai Greci (cfr. GOODY, 1993, 57-70 e 78).

che in qualsiasi causa civile celebrata in tribunale era richiesta, per legge, l'esibizione di prove scritte di ogni accordo commerciale in un quadro di crescente sviluppo del commercio interno ed estero. È piuttosto verosimile che, oltre agli scrivani professionisti, ammontanti ormai a svariate migliaia, anche i commercianti acquisissero, per cultura personale, almeno una conoscenza sommaria della scrittura (cfr. ZGOD. ČLOV., I/2, 291-296).

La conoscenza della scrittura, verificata tramite un sistema di esami, diventò il criterio di valutazione per l'accesso ai ruoli superiori delle gerarchie statali, anche se non a quelli più elevati. La scrittura dominò il sistema socio-culturale anche in altri modi, non solo dal punto di vista amministrativo, ma anche da quello delle acquisizioni scientifiche e culturali.

Nel momento in cui i documenti scritti, pubblici e privati, iniziarono ad aver diffusione ed il numero delle opere letterarie aumentò, si cominciò a studiare il modo migliore per conservarle, raccogliendole in luoghi idonei.

Per prima cosa si presentò la necessità di conservare i contratti, le leggi e le disposizioni statali, gli atti amministrativi, le relazioni sui rapporti con l'estero, le cronache civili e religiose, le celebrazioni delle gesta reali, gli elenchi dei sacerdoti e dei funzionari pubblici ecc. Tutto ciò fu scritto su supporti relativamente resistenti nel tempo, custoditi nei palazzi reali oppure in appositi locali dei templi o, ancora, nelle sedi delle autorità ed assemblee cittadine.

Sono noti vari ritrovamenti di raccolte di questo tipo di documenti. In Egitto, i così detti archivi di Tell el-Amarna (del XIV secolo a.C.) contenevano la corrispondenza con le regioni sottomesse e con gli stati confinanti. A Creta sono venuti alla luce gli archivi dei palazzi minoici. Nell'impero degli Ittiti, invece, sono venuti alla luce gli archivi dei sovrani e delle città più importanti (ZGOD. ČLOV., II/1, 94-95).

In epoca più recente, furono erette delle vere e proprie biblioteche - o perlomeno istituite delle sezioni per la conservazione delle opere letterarie - che furono accorpate agli archivi. Oltre alle biblioteche assire, le più antiche sono quelle babilonesi. A queste seguirono istituzioni simili nelle capitali della Persia. Fra di loro la più nota è quella istituita a Persepoli, all'epoca di Dario I. Le prime raccolte di letteratura, vale a dire le prime biblioteche nel mondo greco furono probabilmente istituite nell'era dei tiranni, nel VI secolo a.C., al tempo di Policrate a Samos e dei Pisistratidi ad Atene.

Nello stesso tempo aumentava il numero degli archivi dove venivano custodite le copie di singoli atti tra privati. Si trattava, ad esempio, di documenti catastali, di compravendite immobiliari, di atti relativi alla libertà personale, di adozioni e di testamenti.

L'importanza dell'istruzione s'era elevata fino al punto che la scrittura di per sé stessa conferiva autenticità all'atto, con la conseguenza di trasformare

l'istituzione del notariato in un'attività del tutto autonoma sia per il moltiplicarsi degli atti tra privati che per il generale analfabetismo.

Definizione del notaio e della materia da lui trattata

Non c'è dubbio che l'istituto del notariato dipenda dall'attività del suo protagonista – il notaio. Il notaio è un pubblico ufficiale autorizzato dal potere costituito a redigere atti pubblici relativi a questioni giuridiche, ad autenticare firme, copie, traduzioni e simili, custodire moneta ed altri oggetti di valore ecc. Benché esso non sia un dipendente statale, i documenti da lui prodotti godono di valore legale, ivi incluse le sanzioni per infrazioni, essendo incaricato a svolgere, nell'esercizio della sua professione, determinate funzioni delegate dall'autorità costituita e, pertanto, da quest'ultima regolate. Egli diventa depositario di fiducia anche per il fatto di svolgere la propria attività in modo continuativo, ed i documenti da lui prodotti sono conservati anche dopo la sua morte.

Nelle epoche remote, soprattutto nel Medioevo, il notaio aveva un ruolo del tutto particolare, essendo in grado di scrivere e leggere e vantando un'approfondita conoscenza della legge e del diritto, in un panorama di diffuso analfabetismo. Si trattava di colui al quale i singoli, ma pure gli amministratori della giustizia, per la loro necessità di preservare diritti di proprietà o di altro genere, affidavano il compito di rendere testimonianza scritta degli accadimenti. In questo modo, con lo sviluppo generale del diritto e dei rapporti giuridici, il notaio diveniva garante della **fede pubblica** (*fides publica*) e, nel medesimo tempo, della veridicità degli atti da lui rogati, costituendosi indispensabile intermediario nella stipula di **atti pubblici e privati**.¹¹

Nel settore della scienza storica che studia gli atti del Medioevo (*diplomi*¹²) in quanto fonti storiche, analizzandone la loro provenienza, la forma esterna e l'articolazione interna, il modo in cui sono stati tramandati, stabilendone l'autenticità in base ad interpretazioni storiche e curandone le edizioni critiche (OTOREPEC, 1987, 266), settore della scienza storica definito usualmente con il termine di diplomatica, è consuetudine classificare gli atti in *pubblici* e *privati*. Sebbene nella maggior parte dei casi ambedue godano di fede pubblica (*fidem publicam*), i primi vengono emessi da autorità pubbliche indipendenti (imperatori, re, papi, duchi, città ed altri portatori di autorità centrale) mentre i secondi sono tutti gli altri documenti che fanno parte della sfera

¹¹ In tempi recenti, la questione della fede pubblica nei paesi europei del Mediterraneo occidentale, dall'era romana in poi, è stata approfondita negli atti PIERGIOVANNI, 2006.

¹² Dal greco *diploma*, foglio piegato in due, da *diploos*, doppio (VERBINC, 1982).

del diritto civile privato, redatti in uffici o cancellerie da soggetti delegati e secondo modalità regolamentate. Inoltre, gli atti pubblici si contraddistinguono per la forma ufficiale mentre quelli privati assumono una forma più corrente. Nelle epoche passate, tutti e due i tipi di atti venivano redatti dai notai: nel primo caso, quali funzionari degli uffici pubblici preposti, nel secondo caso, nell'esercizio della propria libera professione (STIPIŠIĆ, 1985, 159), tanto che per gli atti privati era entrato in uso il termine *atto notarile*. È noto che tali atti erano conosciuti già dagli Assiri e dai Babilonesi, dai Greci e dai Romani. Va da sé che gli atti fanno la loro apparizione solamente con l'alfabetizzazione, tant'è vero che gli slavi nella loro patria originaria non li conoscevano ed erano soliti stipulare semplici accordi verbali (*stipulatio verbalis*). Poiché la forma dell'atto medievale deriva da quella romana, di seguito ci occuperemo del suo sviluppo e dello sviluppo di atti giuridici privati medievali ad essa improntati.

Tabelliones romani e notai

Le prime norme giuridiche relative all'esercizio della professione notarile risalgono all'inizio del Medioevo ed appaiono nel codice dell'imperatore bizantino Giustiniano (527-565)¹³. Queste norme sono senza dubbio frutto di esperienze secolari, poiché le leggi si scrivono nel momento in cui certe azioni o consuetudini si consolidano nella pratica quotidiana.

Tuttavia, non sarebbe del tutto corretto affermare che i vari *scriba* ittiti ed egizi oppure i *tachigrafi* e *semiologi* greci, fra i quali c'erano anche donne, fossero i predecessori dei notai, in quanto gli scrivani africani erano solitamente, se non proprio i vertici, almeno alti funzionari pubblici mentre quelli greci si limitavano ad annotare con segni precisi ciò che veniva dettato loro dal padrone. Gli atti giuridici privati venivano per lo più stipulati verbalmente o per iscritto presso uffici pubblici delegati all'incombenza. A quei tempi non esisteva ancora un istituto apposito, separato dall'amministrazione pubblica, che avesse la funzione di garante della fede.

Nell'era della repubblica romana inizia a farsi luce un tipo di addetto con alcune peculiarità proprie dei successivi notai; si tratta del così detto **tabellio**

¹³ Nel 533, dopo la nota ribellione, chiamata *Nika* ("vinci"), Giustiniano, nell'intento di consolidare lo stato, si decise a rendere pubbliche le prime tre parti del proprio codice, chiamato *Corpus Iurium Civilium*, una delle più importanti raccolte di leggi romane che costituisce le fondamenta della legislazione moderna. Il *Corpus Iurium Civilium* era composto da: *Codex*, contenente le ordinanze dell'imperatore, *Digeste* o *Pandectae*, raccolta di pareri dei più autorevoli legali, ed *Institutiones*, contenente le nozioni di base della scienza del diritto. Più tardi, Giustiniano aggiunse alla raccolta anche le *Novellae Constitutiones*, cioè le leggi pubblicate durante il suo governo (CRACCO, 1992, 41); quest'ultime sono, nel nostro caso, le più interessanti.

(*tabellio*), che prendeva il nome dalle tavolette in cera su cui, dapprima come soggetto privato – originariamente si trattava in prevalenza di schiavi¹⁴ (greci) – annotava soprattutto atti giuridici privati (contratti di compravendita, donazioni, cambiali, testamenti ecc.). Ma in quei tempi il valore dell'atto scritto era minimo, in quanto si ricorreva ad esso unicamente per aiutare i testimoni a ricordare un determinato evento accaduto tra privati, nel caso in cui si adissero le vie legali, senza considerare che, *a fortiori*, un atto scritto costituiva pure la prova della presenza di testimoni durante la sua stesura. Con il trasferimento della capitale dell'Impero da Roma a Costantinopoli (nel 330), nel mondo ellenistico presso il quale un atto scritto produttivo di effetti giuridici era tenuto in maggior considerazione, l'originale dei contratti privati, inciso dai tabellioni, assumeva forza probativa oggettiva anche nell'Impero Romano (STIPIŠIĆ, 1985, 161).

I notai, in greco *basilicoi hypógraphoi* (βασιλικοὶ ὑπόγραφοί), invece, operavano nella cancelleria (*cancelleria*) dell'imperatore e si differenziavano dai tabellioni e dagli scrivani (*scribae*), essendo essi direttamente responsabili degli atti giuridici scritti da loro stessi. È evidente che, nell'era repubblicana, i loro compiti venivano espletati dai così detti *scribae librarii* o *questori* che, nell'era imperiale, erano divenuti obbligatori in tutte le cancellerie statali e municipali (COSTAMAGNA, 1975, 164).

I notai provenivano da ceti sociali elevati e spesso venivano indicati con l'aggettivo *vir clarissimus*; il loro compito era quello di controllare ed ordinare le scritture ed apporvi le note¹⁵ sul negozio giuridico sottostante allo specifico documento (COSTAMAGNA, 1975, 158/9). Nel suo codice, l'imperatore Giustiniano definisce i notai “giudici e archivisti” mentre Cassiodoro (VI secolo) li eleva perfino al di sopra dei giudici (SOMEDA, 1958, 17). In verità, i notai erano una sorta di amministratori e verbalizzatori di processi giudiziari e, nell'era degli imperatori, godevano di **fede pubblica** (*fides publica*).

Nell'epoca del tardo impero si afferma la *schola notariorum* che viene frequentata soprattutto dai *viri clarissimi* ed è diretta dal *primicerius notariorum*, che ha il compito di archiviare e conservare le scritture sia di carattere civile che militare, e viene sostituito dal *secundicerius notariorum*. I membri di questa scuola erano anche i tribuni ed i notai che nell'amministrazione statale potevano aspirare a funzioni di alto livello (SOMEDA, 1958, 15).

¹⁴ È noto il fenomeno degli schiavi greci – intellettuali nella società romana che li “affittava” per il miglioramento del proprio livello culturale. Si trattava in prevalenza di soldati o schiavi divenuti tali in quanto indebitatisi.

¹⁵ *Nota, notae* (= segno, marchio, annotazione, nota, appunto); da qui anche la radice etimologica latina della parola notaio (EGI, 617).

Prime regole sulla stesura degli atti legali

Quando, con lo sviluppo dei traffici e commerci ed in generale dei rapporti sociali, si diffuse l'uso di atti giuridici privati scritti, gli imperatori iniziarono ad emanare norme giuridiche per regolare quest'attività. I tabellioni acquisirono progressivamente lo status di funzionari pubblici accreditati. Erano organizzati in corporazioni i cui membri erano soggetti ad un'adeguata formazione e le corporazioni stesse erano oggetto di assidui controlli. Benché già ai tempi del giurista classico romano Ulpiano (170-228) fosse entrato in vigore una sorta di ordinamento della professione notarile e ci si accingesse ad introdurre l'interdizione dalla professione di soggetti non idonei e, nel periodo della massimizzazione dei prezzi introdotta da Diocleziano (inizio IV secolo), fossero state fissate le tariffe notarili nonché, nel V secolo, fossero state stabilite le ammende da comminare ai tabellioni che avessero redatto atti senza rispettare le norme giuridiche, siamo in grado di valutare l'attività dei tabellioni solo attraverso i codici di Giustiniano cui dovevano uniformarsi nella stesura degli atti privati (LEICHT, 1948, 51).

Un atto privato, redatto dal tabellione (*instrumentum publice confectum*)¹⁶, godeva di credibilità solamente se reso pubblico (*redactio in mundum*). L'atto veniva considerato pubblico quando il tabellione, su richiesta (*rogatio*) del cliente, lo redigeva in bozza (*scheda*), lo leggeva, ovvero lo faceva verificare ai contraenti (innanzitutto all'*auctor* che lo passava al *destinatario*¹⁷) ed almeno a tre testimoni che confermavano il proprio consenso apponendovi la firma (*traditio*). Solo allora il tabellione stilava l'atto, lo sottoscriveva e lo consegnava ai contraenti (*post traditam complevi et dedi*) nella forma definitiva e legalmente valida (*redactio in mundum*). In questo modo il sigillo iniziava a perdere la propria pluricentenaria funzione di convalida degli atti privati. Esso, infatti, garantiva la volontà dell'*auctor* fino all'esecuzione di un dato negozio giuridico ma, con lo sviluppo della pratica notarile, il sigillo era stato sostituito dai testimoni e dal notaio quale soggetto investito delle prerogative necessarie alla stesura di atti aventi validità giuridica, di modo che il sigillo non era praticamente più necessario se non per testi celebrativi. Proprio il gesto della consegna del documento ai contraenti per la verifica e la conferma (*traditio*) dell'atto giuridico concordato, era considerato l'azione di autenticazione fondamentale (*absolutio*) del contratto privato romano, in

¹⁶ Il termine *instrumentum*, che si affermò nuovamente dal XII secolo in poi, viene usato già nel codice di Giustiniano per tutti i tipi di atti giuridici privati (Novellae 73 c. 4).

¹⁷ *Auctor (concessor)* è il soggetto che svolge l'azione giuridica. Nel caso dell'atto pubblico si tratta del sovrano che con esso concede il beneficio o il privilegio mentre nell'atto privato si tratta del testatore, del venditore, del donatore ecc. *Destinatarius* è il soggetto cui il negozio giuridico è destinato, ad esempio il compratore (STIPIŠIĆ, 1985, 158).

cui tuttavia il tabellione recitava la parte del testimone privilegiato, ma dove l'atto, senza la presenza attiva delle due parti contraenti e dei testimoni, non aveva ancora alcuna forza probatoria (LEICHT, 1948, 52).

Ai fini della tutela degli atti giuridici si provvedeva anche in altri modi che hanno portato alla creazione di uffici specifici dedicati a tale scopo. Poiché i decreti di Giustiniano non attribuivano al tabellione quell'autorevolezza (*fides publica*) di cui più tardi, nel Medioevo, avrebbe goduto il notaio e cioè che in caso di smarrimento degli atti o di una causa legale egli potesse, in base alle proprie annotazioni (*scheda, nota, imbreviatura*), emettere copie autentiche (AMELOTTI, 1975, 41 sgg.), i contraenti ricorrevano ad istituzioni pubbliche a ciò delegate che avevano la facoltà di emettere copie autentiche (*ius acta conficiendi* o *ius gestorum*) (PRATESI, 1983, 761). Si trattava di uffici (*cancellerie*) che normalmente erano collocati presso il capo della provincia o, ancor più frequentemente, presso gli uffici municipali (*gesta municipalia*), dove i contraenti facevano trascrivere (*insinuatio*) di **propria volontà** l'atto giuridico privato (prestito, scambio, dono, dote ecc.) in speciali registri (*acta publica*) ivi custoditi¹⁸.

Queste procedure venivano supervisionate dagli *exceptores*, una sorta di cancellieri, la cui presenza, assieme a quella di tre *curiali* era, secondo un capitolo del codice dell'imperatore Valentiniano III (419-455), del tutto sufficiente per la trascrizione nei registri (LEICHT, 1948, 53). Ma, una delle condizioni di questa trascrizione era che venisse eseguita dal tabellione¹⁹, in quanto i contratti compilati da "semplici" scrivani non avevano alcun valore legale, tenuto conto di quanto previsto dal codice giustiniano nei confronti del creditore: *sciat quod in illius fide totum ipse suspendit* (LEICHT, 1948, 51). Il procedimento era evidentemente in linea con il concetto di fede pubblica di quel tempo, tanto che pure le scritture pubbliche (del sovrano) redatte nelle cancellerie governative dovevano essere verificate da alti funzionari chiamati *consentientes*.

Sotto il dominio bizantino (nell'esarcato di Ravenna, nell'Italia meridionale) la suddetta regola si era mantenuta per lungo tempo mentre nelle regioni passate sotto il dominio dei Longobardi si era creata una categoria di scrivani del tutto nuova.

¹⁸ Secondo quanto sancito da Giustiniano, erano soggetti al protocollo obbligatorio unicamente le donazioni del valore superiore a 500 solidi; Novellae 73, c. 7, cit. LEICHT, 1948, 52.

¹⁹ Il decreto di Giustiniano (Novellae 73, c. 4) definisce questo tipo di atto "*instrumentum publice confectum*".

Scrivani ecclesiastici

Nell'era degli imperatori romani (27 a.C. – 476 d.C.), anche presso le istituzioni ecclesiastiche erano apparsi uffici che inizialmente non avevano alcuna intenzione di inserirsi nel campo del diritto privato; più tardi essi diedero origine a istituzioni simili a quelle delle autorità laiche, soprattutto quando, dalla caduta dell'Impero Romano d'Occidente, i chierici iniziarono a svolgere il ruolo di scrivani principali di atti giuridici pubblici e privati.

Già attorno all'anno 100, il papa Clemente aveva inviato in sette regioni i *notarios fideles Ecclesiae* con il compito di raccogliere documenti sui martiri presso gli scrivani giudici, cioè presso i notai laici. A metà del III secolo venne istituito il *Collegio dei sette subdiaconi* che aveva il compito di vigilare sui notai ecclesiastici. Già allora i notai anziani autenticavano i testamenti, le donazioni, gli atti relativi alla libertà personale ecc. Dopo il noto editto milanese (nel 313), con cui l'imperatore Costantino parificò il Cristianesimo alle altre religioni, all'episcopato romano veniva riconosciuta la facoltà di rilasciare copia di qualsiasi tipo di atto pubblico o privato. Essi rinnovarono gli archivi, ne crearono di nuovi mentre la conservazione e la consultazione di scritture relative ai martiri ed all'amministrazione ecclesiastica erano affidate ai notai, chiamati anche *scrinarii* per le cassapanche dove custodivano le scritture, oppure *chartularii* per le loro raccolte di documenti (SOMEDA, 1958, 15).

A seguito delle invasioni degli Unni e dei Germani e, soprattutto, dopo la costituzione del Regno longobardo che, nella seconda metà del VI secolo, comprendeva la maggior parte della penisola italiana, al vacillare di tutto il sistema giuridico romano, i sacerdoti acquisirono il ruolo di principale forza intellettuale, tanto da ricoprire importanti incarichi nell'amministrazione stessa dello stato longobardo, divenendo tra l'altro i principali estensori degli atti giuridici pubblici e privati.

II. FIDES PUBLICA NELL'ALTO E BASSO MEDIOEVO

Sebbene alcuni studiosi del notariato e dell'attività notarile abbiano ritenuto di rinvenire alcune delle competenze peculiari dei notai medievali già nelle funzioni esercitate dai tabellioni romani²⁰, mentre altri siano giunti a ritrovarle perfino in quelle esercitate dall'*exceptor* (SCHIAPARELLI, 1932, 27 sgg.) che nell'epoca bizantina veniva chiamato anche *scriba civitatis*, soltanto la prassi e la legislazione affermatesi nell'epoca dello stato longobardo (VI-VIII secolo) e, soprattutto, dello stato franco (IX secolo), hanno fissato i tratti fondamentali di quest'importante istituzione giuridica che, peraltro, ha subito pure l'influenza dello sviluppo del notariato nelle regioni bizantine e, successivamente, in quelle neolatine.

Notariato bizantino o neolatino e longobardo

Con l'arrivo dei Longobardi nella pianura friulana (nel 568) e con l'instaurazione del Regno Italico (*Regnum Italicum*), possiamo individuare due indirizzi nello sviluppo del notariato che, proprio a causa della posizione della **penisola istriana**, ai confini dei due stati, sono estremamente importanti e caratteristici per lo sviluppo successivo della prassi notarile nella regione. Da una parte troviamo l'indirizzo **bizantino** o **neolatino** che prosegue la tradizione romana dei tabellioni (chiamati anche *curiali*, *scrinari* o *forenses*), organizzati in corporazioni esclusive (*artes* o *scholae*), riconosciute dall'autorità e capeggiate dal *primarius*, i cui membri godevano del privilegio d'essere gli unici detentori del diritto di redigere con fede pubblica atti giuridici privati. Con la ripetizione, di generazione in generazione, non solo delle formule giuridiche ma, addirittura, di grafismi specifici utilizzati nelle singole aree geografiche in cui l'attività dei tabellioni era svolta, si può sostenere che, in linea di massima, in queste regioni le procedure caratteristiche del tardo periodo romano non subirono modifiche.

²⁰ DURANDO, 1897, 24-60, e sotto certi aspetti perfino BRESSLAU, 1912, 590; cfr. COSTAMAGNA, 1975, 285.

Negli atti del periodo neolatino possiamo rintracciare una notevole attività degli *scribae civitatis*, del funzionario pubblico dell'amministrazione civica che, fra l'altro, aveva il compito di conservare i registri nei quali venivano protocollate le trascrizioni (*transscriptiones*) delle proprietà immobiliari. Di tali registri viene fatto cenno in una raccolta di codici ravennati (*capitolario*) della fine del IX secolo (LEICHT, 1948, 55) e senza dubbio erano serviti a rafforzare il valore dei contratti di trasferimento della proprietà di beni immobili. Non è da escludere che detti scrivani cittadini fossero i predecessori dei successivi cancellieri comunali (LEICHT, 1936, 974).

Nelle regioni soggette all'influenza bizantino-neolatina, la posizione del notaio era molto più influente che in quelle longobarde, poiché il suo ruolo di estensore di atti giuridici godeva di una fiducia pubblica maggiore rispetto a quella goduta dai contraenti o dai testimoni che, in un primo tempo, erano presenti alla stipula dell'atto giuridico in numero consistente (7-15) per ridursi col tempo (3-1). Così, ad esempio, già nel IX secolo i principi di Benevento disposero che tutti i documenti privati dovessero essere scritti da notai, pena la totale inefficacia (PERTILE, 1902, 293).

A Roma, i tabellioni anziani venivano sostituiti dagli *scriniarii sanctae Romanae Ecclesiae* che, a partire dall'XI secolo, avevano anche il compito di custodire, gestire ed emettere copie autentiche degli atti giuridici privati mentre, a Napoli, i *curiali* acquisivano gradualmente le caratteristiche di notai pubblici, in ciò supportati dal fatto che la loro organizzazione professionale vigilava sulla correttezza dell'esercizio della professione (STIPIŠIĆ, 1985, 161). Contemporaneamente si stava affermando la prassi e la legislazione **longobarda**. L'invasione dei Longobardi aveva provocato un'involuzione di molti settori della vita sociale e, tra i primi a risentirne, fu lo sviluppo delle istituzioni, nello specifico lo sviluppo dell'istituto notarile, essendo del tutto scomparsa l'istituzione dei tabellioni e dell'iscrizione dei documenti. Le autorità municipali, laddove si erano conservate, avevano perso l'autorità di un tempo mentre i nuovi detentori dell'autorità provenivano dall'esercito e dalle istituzioni ecclesiastiche.

Nello stato longobardo, i notai furono per lungo tempo soggetti privati, sia laici che religiosi, esercitando quest'ultimi espressamente nell'ambito delle istituzioni ecclesiastiche (*notarii ecclesiae*) ma non rifuggendo, se del caso, a stendere anche atti giuridici privati. Fra gli estensori degli atti giuridici privati longobardi, pubblicati dallo Schiaparelli (1933) nella raccolta *Codice Diplomatico Longobardo* assieme agli atti delle assemblee legislative (placiti²¹), riscontriamo, in questo periodo, 23 diversi modi di definire i compilatori di

²¹ Si tratta di arbitrati a livello statale; una raccolta di placiti nel Regno d'Italia è stata pubblicata dal Manaresi nel 1955.

documenti privati. Fra sacerdoti, diaconi, frati, vescovi, chierici, *lectori, viri devoti, viri clarissimi, amici, exceptores, nepoti, scriptori* ed altri, il termine più frequente è quello di notaio (59 volte su 175 casi) e precisamente “soltanto” notaio (*notarius*) oppure notaio accompagnato da aggettivazioni come *notarius regis, notarius regiae potestatis, notarius Ecclesiae, presbiter et notarius, subdiaconus et notarius* e *Clericus et notarius* (COSTAMAGNA, 1975, 157).

Perciò, la maggior parte degli studiosi del notariato ritiene che questi estensori fossero già autorizzati a stendere documenti dotati del requisito dell'autenticità, la qual cosa è deducibile dal contenuto degli atti che gli scrivani stendevano per volontà o su disposizione dei sovrani per i quali era superflua ogni ulteriore conferma della loro autorevolezza. Inoltre, per la posizione occupata nella società, si desume che facessero tutti parte dei vertici della scala sociale, normalmente con importanti funzioni nelle cancellerie statali mentre i religiosi godevano di per sé stessi dell'autorevolezza conferita loro dall'appartenenza ad un ordine religioso (COSTAMAGNA, 1975, 170). Nella legislazione longobarda, ai tempi del re Ratchis (nel 746), per gli estensori di atti giuridici privati si andò affermando il termine *scriba publicus* che godeva già di un certo grado di fede pubblica; fatto che, al contrario, non viene riscontrato per gli estensori nominati in precedenza.

Benché si siano conservati pochissimi documenti dell'epoca longobarda, Giorgio Costamagna sostiene che nella legislazione longobarda il termine *publicus* assume una particolare connotazione, poiché talvolta sta ad indicare anche un pubblico riscuotitore o perfino un giudice: da queste considerazioni si dovrebbe esser portati a ritenere che la qualifica di scrivano pubblico godesse di tutto il riconoscimento necessario (COSTAMAGNA, 1975, 163). Tuttavia, le sue argomentazioni secondo cui lo *scriba publicus*, in quanto estensore di atti giuridici privati, avrebbe tutte le caratteristiche del futuro notaio, non convincono Alessandro Pratesi che non ritiene lo *scriba publicus* ancora investito da una qualche autorità costituita, in nome della quale avrebbe dovuto godere del privilegio di omologare attendibilmente il negozio giuridico perfezionato (PRATESI, 1983, 763). Di per sé, il fatto che un notaio provvedesse alla stesura di un atto non rendeva ancora pubblico tale documento, restando il valore probatorio dell'atto ancora nelle mani dei contraenti e dei testimoni che, fino alla metà del IX secolo, erano presenti in gran numero fra i firmatari degli atti privati (7-15) (PRATESI, 1983, 764), ove gli analfabeti firmavano naturalmente con la tradizionale croce (*signa manum*).

Un'autenticità del tutto particolare veniva conferita al documento dalla prassi degli scrivani longobardi – universalmente riconosciuta – che consegnavano a ciascun contraente, indipendentemente dal loro numero, una copia autentica dell'atto giuridico. Tale consuetudine, persa più tardi nelle

regioni italiane, rimase in essere in quelle francesi, tanto che ne tenne conto perfino il codice napoleonico (LEICHT, 1948, 55).

Secondo il parere del Pratesi, solamente con l'era franca sarebbe iniziato lo sviluppo della professione notarile che, suffragata dalle disposizioni normative, dava la possibilità di operare con relativa autonomia, visto che la sottoscrizione dell'atto da parte del notaio garantiva la necessaria fede pubblica. Questa circostanza fu estremamente importante nel periodo dello sviluppo urbano, soprattutto dal XII secolo in poi, quando sullo scenario storico apparvero (nuovamente) città con amministrazione, economia e rapporti sociali specifici. In questa fase, proprio l'istituto del notariato ebbe uno dei ruoli più importanti, poiché è difficile immaginare l'evoluzione del diritto amministrativo comunale e la sua rilevanza nello sviluppo dell'Europa senza il supporto dell'attività autonoma dei notai.

Notariato e legislazione dell'epoca franca

Con la conquista dello stato longobardo (nel 774), i Franchi recepirono anche numerosi aspetti del diritto longobardo e li inserirono nella propria legislazione, assieme ad alcune particolarità del diritto germanico e di quello romano.

La caratteristica generale del diritto franco era la tendenza alla centralizzazione dell'amministrazione statale, cosa resa molto evidente dall'articolazione del loro sistema gerarchico feudale. In questo senso i Franchi intervennero pure nella riorganizzazione del notariato, elevandolo così ad una delle più importanti istituzioni amministrative del proprio Stato.

La prima celebre ordinanza franca che riguarda il notariato risale al 781, allorquando il sovrano impose ai propri rappresentanti di far redigere i loro atti giuridici da **notai** (MGH. CRF. I, 190). Carlo Magno consolidò il ruolo del notaio con un'ordinanza dell'803, disponendo che tanto gli *scabini* (giudici) che gli avvocati (amministratori, in questo caso, verosimilmente di proprietà laiche; cfr. COSTAMAGNA, 1975, 182) ed i notai dovessero essere eletti. La nomina (scritta) dei candidati nelle singole città veniva proposta da delegati (*missi*), figure intermedie fra il conte e l'autorità centrale (*ibidem*, 115). Alla richiamata ordinanza, oltre all'equiparazione tra notai, scabini e avvocati, si attribuisce pure il merito di aver introdotto una regolamentazione giuridica dello status in forza del quale i notai sarebbero intervenuti con credibilità in tutti gli atti giuridici.

L'ordinanza successiva dell'805, che si ricollega parzialmente alla precedente, imponendo a tutti i vescovi, abati e conti di essere affiancati da un notaio nell'esercizio delle proprie funzioni (MGH. CRF. I, 121), integra il dispositivo

della prima ordinanza e si collega pure al decreto ecclesiastico dell'800, vietando ai religiosi di redigere documenti giuridici per i laici (PERTILE, 1902, 293). In questo modo i notai laici acquisirono ancora maggior importanza. Nell'810, un'altra ordinanza si occupò dei religiosi, vietando al clero di redigere atti giuridici (*charta*) (*et nullus presbiter chartas scribat; ibidem*, 179).

Le norme giuridiche richiamate non devono far pensare, tuttavia, che in precedenza le strutture amministrative dei principali poteri civili e religiosi non si servissero di alcuno scrivano o notaio oppure che, in precedenza, i religiosi non stendessero atti giuridici, bensì che da allora in poi avrebbero avuto valore unicamente gli atti giuridici scritti da notai autorizzati alle bisogna dall'autorità centrale.

Sicché, il compito di conferire i privilegi notarili in nome del sovrano veniva affidato sia a **delegati** (*missi*) che a **conti palatini** (*comes palatinus*) dell'imperatore o del re, vale a dire ai giudici di corte dei re franchi, considerati come intermediari tra autorità locale e autorità centrale che, su suggerimento del vescovo, dell'abate, del conte o di altri notabili, nominavano il notaio. Ma solo a partire dalla fine del XII secolo, e soprattutto dagli anni Trenta del XIII secolo sono in numero crescente i notai, che s'identificavano con il proprio nome e con l'indicazione dell'autorità (*aule imperialis notarius, imperiali potestate notarius, imperiali auctoritate notarius, notarii auctoritate sacri Lateranensis palatii ecc.*) dalla quale traevano titolo per fregiarsi del **requisito della fede pubblica** (*fides publica*).

Un'ordinanza importante, che determinò un ulteriore progresso verso una maggior autonomia del ruolo notarile, è costituita dal capitolare di Lotario dell'832, riguardante il giuramento dei notai di non falsificare i documenti (*quod nullum scriptum falsum faciant; MGH. CRF. II, 62*), che li investiva di specifiche responsabilità giuridiche.

L'attività del notaio era inizialmente limitata al territorio posto sotto l'autorità del suo immediato dante causa mentre, in seguito, ottenuto il permesso dal medesimo, si poteva estendere anche ad altri territori, naturalmente soltanto se in possesso del privilegio dell'investitura notarile.

Benché i re franchi volessero con queste ordinanze centralizzare l'attività notarile, sottoponendola esclusivamente alla propria autorità, soprattutto con la frammentazione dei possedimenti feudali (dopo il X secolo), con lo sviluppo del commercio e dell'artigianato e la conseguente crescita di centri urbani, il diritto di concedere i privilegi notarili venne esteso anche ad altre autorità, nonostante il fatto che i conti palatini continuassero a mantenere questa prerogativa, almeno formalmente, ancora per molto tempo; nella Repubblica Veneta, ad esempio, fino al 1612, quando quest'ultima avvocò a sé tale diritto (LEGGI, 1683, 139).

La Chiesa, in un primo tempo, non volle rinunciare al privilegio della no-

mina dei notai (*potestas faciendi notarios*), acquisito già nell'epoca romana e conferito alle più elevate autorità ecclesiastiche. Il notaio, divenuto tale in seguito alla delega del papa romano, veniva chiamato *notarii auctoritate sacri Lateranensis palatii*.

Il privilegio del conferimento dell'autorità notarile venne in seguito esteso anche ad altri notabili, come ad esempio ai patriarchi di Aquileia (*Gregorii marchionis Istrie atque Carniole notarius*) oppure alla Repubblica Veneta (*ducali Venetiarum auctoritate notarius*) e addirittura ai vescovi e, infine, pure le città (*notarius civitatis*) poterono godere di questo diritto. Solitamente nelle città il notaio veniva nominato dal Maggior Consiglio su proposta del Minor Consiglio, mentre la durata della loro carica veniva stabilita con una delibera specifica (STIPIŠIĆ, 1985, 162).

Malgrado il fatto che la legislazione lo prevedesse, non veniva ancora indicata coerentemente l'autorità in nome della quale i notai stendevano l'atto giuridico. In particolare, all'inizio del IX secolo, i notai dipendevano dal proprio dante causa (conte, vescovo...) per l'esercizio delle loro funzioni e, come s'è visto, potevano esercitare la propria attività nel territorio posto sotto le dirette dipendenze dello stesso.

Secondo il diritto franco, dunque, pure loro erano "legati" al servizio del signore e per questo motivo, probabilmente, l'indicazione dell'autorità da cui traeva origine la loro investitura non era necessaria. Solamente più tardi, quando venne consentito l'esercizio dell'attività notarile anche su di un territorio più vasto, previo consenso del signore locale, e quando la graduale secolarizzazione²² dell'istituto del notariato, che in verità prese l'avvio già all'inizio del IX secolo ma in pratica, probabilmente a causa di circostanze oggettive legate alla carenza di scuole e all'analfabetismo, non si consolidò ancora per lungo tempo, divenne opportuno citare l'autorità che aveva conferito al notaio il privilegio notarile. Così, secondo le ricerche del Costamagna (1975, 197), solamente il 10% di tutti gli atti (conservatisi) stipulati fra privati nel IX secolo recano la sottoscrizione dei notai, quali scrivani, *Domini Imperatoris, Domini regis* o *Sacri Palatii*. Ma, nel periodo che va dalla fine del IX e tutto il X secolo, fra gli estensori di atti privati emerge una nuova figura, cioè quella dello *iudex et notarius* o *notarius et iudex*, come lo si usava definire dalla seconda metà del X secolo che, oltre al *notarius publicus* ed al *notarius et iudex ordinarius*, diventa molto comune nella vita cittadina.

Anche se le notizie sulla nascita ed il ruolo di questa categoria di notai sono ancora piuttosto confuse e, considerata la mancanza di documenti più anti-

²² In Istria, il primo notaio laico Iohannes compare a Parenzo nel 1030, mentre a Capodistria, nel 1072, esercita il notaio laico Basilius (DE VERGOTTINI, 1924, 77).

chi, possono essere più o meno incerte, la valutazione di questo fenomeno²³ data comunemente dagli studiosi è che, in certa maniera, sia servita soprattutto al consolidamento della funzione del notaio quale soggetto pubblico nella stipula di atti pubblici e privati. Originariamente, la qualifica di *iudex et notarius* compare proprio sugli atti pubblici, soprattutto su quelli dei collegi giudicanti o sui placiti. Il documento che tratta questi atti porta il nome di *notizia iudicati*. Da questo si deduce che il compito di stendere le delibere sarebbe stato affidato, in primis, al giudice che naturalmente aveva anche la qualifica di notaio. A questo punto si pone il quesito se tale personaggio fosse prima giudice e poi notaio, oppure principalmente un notaio che veniva in seguito investito dei compiti di giudice: infatti, è noto che anche quest'ultimi venivano nominati dall'autorità centrale e, più tardi, si sarebbero riuniti in corporazioni che, nel periodo dello sviluppo dei comuni, acquisirono grande autorevolezza alla stessa stregua delle corporazioni notarili (BETTO, 1981). Così, sia per i primi che per i secondi, già all'epoca dei Franchi esistevano scuole speciali le cui sedi vengono menzionate pure nel capitolare di Lotario dell'825: Pavia, Ivrea, Torino, Cremona, Firenze, Verona, Vicenza, Cividale (COSTAMAGNA, 1975, 196). Spesso gli *iudex et notarius*, oltre a svolgere il ruolo dello scrivano, sottoscrivendo l'atto, fungevano anche da testimoni e contribuivano a che l'atto assumesse maggior valore. Questa concentrazione di competenze in capo allo stesso soggetto contribuì al consolidamento del ruolo del notaio; agli inizi dell'XI secolo, fra gli estensori di atti, solamente il 10% erano "semplici" notai mentre tutti gli altri erano per lo più *notai e giudici*.

Lo sviluppo della prassi notarile può essere illustrato con due importanti e più volte citati documenti della storia locale dell'Istria. Ci si riferisce al placito del Risano²⁴ dell'804 circa ed al contratto fra Venezia e Capodistria del 932²⁵. Ambedue sono atti pubblici. Nel caso del placito del Risano, risalente all'epoca che va dall'VIII al X secolo in cui si faceva largo ricorso ai così detti placiti, benché si fosse affermata una formulazione specifica tale da rendere, per certi versi, delicato il confronto tra atto pubblico e atto privato, tuttavia lo status dell'estensore non differiva dallo status dell'estensore degli atti tra privati (SCHIAPIARELLI, 1932).

Il placito viene, infatti, sottoscritto da "*Pietro, peccatore, diacono della santa chiesa metropolitana di Aquileia, ho scritto questa impegnativa, secondo quanto ordi-*

²³ Della questione si occuparono soprattutto il Genuardi 1914, e l'Ebner, 1979, 85-140 (soprattutto pag. 123), ed anche il Costamagna con un commento più ampio, 1975, 187 e 197-201, nonché il Pratesi, 1983, 763-5.

²⁴ Cfr. l'approfondito saggio del ŽITKO, 1991 e 1992.

²⁵ Cfr. l'approfondito saggio del ŽITKO, 1993.

nato dal mio signore, santissimo patriarca Fortunato, dal nobile duca Giovanni, dai vescovi firmati sopra e dai notabili del popolo della regione istriana, e dopo la conferma dei testimoni l'ho autenticato.”²⁶ (BRATOŽ, 1989, 87).

La sottoscrizione del diacono Pietro attesta che egli non possiede ancora il titolo di notaio, benché dal testo sia possibile desumere che l'atto è stato scritto secondo quanto ordinato dal suo signore, il patriarca di Aquileia, dunque doveva quantomeno trattarsi di uno degli scrivani della sua cancelleria che veniva da questi riconosciuto quale persona degna di fede pubblica (*fides publica*). Pure il numero dei testimoni (7) richiama ancora tutte le peculiarità dell'atto longobardo²⁷ mentre un cambiamento evidente avviene nell'ambito della convalida del documento. Dopo che i contraenti (in questo caso anche i testimoni), come succedeva nell'epoca romana, si dichiaravano d'accordo su quanto stipulato e scritto (*traditio*), il tutto veniva convalidato (*roboratio*) anche dallo stesso diacono Pietro che qui ricopriva il ruolo di notaio. Negli atti longobardi, invece, il notaio, ovvero lo *scriba*, oltre agli altri testimoni, aveva unicamente il ruolo di *ego quod interfui*, cioè colui che è presente ma non colui che sottoscrive l'atto (PERTILE, 1983, 765).

L'ordinanza franca dell'anno 805 venne invece scrupolosamente rispettata dal **diacono e notaio** Gregorio (*Gregorius*) nel contratto fra Capodistria e Venezia, stipulato nel 932, che costituisce una sorta di atto di dedizione o quantomeno di sottomissione tributaria di Capodistria nei confronti di Venezia. L'atto in sé può essere considerato uno dei primi contratti fra le città istriane ed i veneziani che, alla fine del XIII secolo, ma formalmente e giuridicamente all'inizio del XV secolo, estesero per svariati secoli, il dominio di Venezia sulla maggior parte della penisola istriana.

L'ascesa della funzione di notaio in quest'epoca è resa evidente non solo dalla sottoscrizione *Ego Georgius dyacono et notarius per consensu popolorum scripsi atque firmaui*²⁸, dove il ruolo del notaio emerge soprattutto dall'uso del pronome “Io” (*Ego*)²⁹, ma pure per il fatto che l'atto sia stato compilato

²⁶ *Petrus peccator diaconus sanctae Aq[ui]leie[n]sis metropolitane ecclesiae ha[n]c repromissione[m] ex iussione domini mei Fortunati sa[n]ctissimi patriarchae seu Ioa[n]is gloriosi ducis uel sup[ra] sc. episcoporum[um] et primatu[m] populi provinciae Istriae scripsi et post roboratione[m] testiu[m] cartula[m] roborauit.*

²⁷ È interessante notare come nell'epoca dell'Impero Romano la struttura dell'atto, al contrario dello status del suo estensore, non cambiò in modo significativo, tanto che venne recepita sia dai Longobardi che dai Bizantini e, dopo di loro, dai Franchi. Un chiaro confronto viene fornito dal Costamagna, 1975, 211-221.

²⁸ La trascrizione e la traduzione del citato articolo (ŽITKO, 1993, 105-116) è opera di Darja Mihelič.

²⁹ Più tardi il formulario diviene di uso comune sui documenti notarili, ma è presente già negli atti dei tabellioni romani (COSTAMAGNA, 1975, 212).

da un notaio civico capodistriano, come si deduce da un atto redatto l'anno successivo (*Ego Georgius diaconus et notarius de civitate Justinopolim*), che per lo svolgimento dei propri compiti doveva essere nominato anche dall'autorità centrale, circostanza che normalmente in quel periodo non veniva menzionata in modo specifico.

Nell'era franca, il titolo di *notaio* quale estensore di atti giuridici privati si affermò definitivamente solo alla dissoluzione dello stato carolingio, visto che lo sviluppo dell'istituto notarile aveva conosciuto una stasi dalla metà del IX alla metà dell'XI secolo. Solo con la rinascita del diritto romano e con la fondazione di scuole notarili, dall'XI secolo in poi, l'istituto del notariato vide una decisa ascesa che trasformò l'atto notarile nel supporto fondamentale della vita commerciale e nella garanzia dell'attendibilità delle relative transazioni.

Formulari degli atti quale parte della fede pubblica

Fino ad ora ci s'è soffermati unicamente sul ruolo e sullo sviluppo della figura del notaio quale garante dell'unicità e dell'autenticità di un determinato atto giuridico. Tuttavia, nello sviluppo dell'istituto del notariato, per garantire la validità pubblica di un contratto perfezionato, anche la struttura ovvero le caratteristiche del documento hanno avuto da sempre la loro influenza.

Dal punto di vista della branca di ricerca storica chiamata "diplomatica", ai fini di uno studio critico dell'atto vengono prese in considerazione le caratteristiche **interne** ed **esterne**. Fra le caratteristiche interne vengono esaminate la struttura, la lingua e lo stile, mentre fra quelle esterne, la calligrafia, il supporto (il papiro, la pergamena, la carta), l'inchiostro, il sigillo e così via. Le caratteristiche elencate vengono considerate soprattutto nella verifica dell'autenticità dei singoli atti, in modo da poter valutare se, tenuto conto delle caratteristiche interne ed esterne e naturalmente sulla base di un'approfondita conoscenza delle vicende storiche, si tratti di un atto originale oppure di una contraffazione. Nel nostro caso, ci limiteremo solamente a quelle caratteristiche che già all'epoca della compilazione del documento gli conferivano carattere di autenticità e fede pubblica.

Fra le caratteristiche interne, quella principale è rappresentata dalla struttura dell'atto ottenuta dall'aggregazione di singole specifiche formule; fra quelle esterne la caratteristica principale proviene soprattutto dal sigillo e da contrassegni vari apposti dai presenti all'atto giuridico (il notaio, i contraenti, i testimoni) oltre che, per il passato, pure dal tipo di supporto utilizzato. Per esempio, gli statuti civici sancivano che la compilazione di un

determinato atto avvenisse unicamente su pergamena e che l'atto non avesse alcun valore giuridico se fosse stato scritto su carta; la stessa cosa valeva nelle cancellerie papali fino all'XI secolo per i documenti che non fossero stati scritti suapiro (STIPIŠIĆ, 1985, 155).

Fatto curioso è invece che, dall'epoca romana fino alla rivoluzione francese, ciò che meno si modifica è la **struttura interna** dell'atto che era in uso sia per gli atti pubblici che per quelli privati. La struttura di un atto si divide nella parte introduttiva o *protocollo*, nel *testo* centrale o *corpo* e nella conclusione o *escatocollo*. Il *protocollo* è solitamente composto dalle formule costituenti l'*invocatio*, l'*intitulatio*, l'*inscriptio* e la *salutatio*, che introducono gli attori principali dell'azione giuridica, mentre *invocatio* e *salutatio* sono dedicati all'omaggio agli dei. Il *testo* è composto dalle seguenti formule: *arengo*, *promulgatio*, *narratio* o *expositio*, *dispositio* e *clausulae finales*, fra queste la *sanctio*, l'ammenda prevista in caso d'inadempimento al contratto, e l'indicazione degli elementi che dimostrano l'autenticità e la validità legale (*corroboratio*). Essi servono per la descrizione dell'atto giuridico, delle circostanze antecedenti che hanno condotto ad esso, e per la sua risoluzione in caso di controversia in tribunale. L'*escatocollo* è normalmente composto dalle sottoscrizioni (*subscriptions*) e dai contrassegni (ad esempio una croce), dalla datazione (*data chronica*) e dall'indicazione del luogo (*data topica*) e talvolta anche da una breve formula detta *apprecatio* che esprime il desiderio dei presenti che l'atto giuridico si concluda positivamente (ad esempio *feliciter*). È necessario sottolineare che non tutti gli atti sono composti dalle formule citate e che spesso l'ordine delle stesse può cambiare (STIPIŠIĆ, 1985, 150-53).

Nell'indirizzo bizantino ovvero neolatino prese piede, quale formula conclusiva, la così detta **completio** che è normalmente costituita, oltre che dal contrassegno e della sottoscrizione del notaio, pure da formule del tipo *cartulam perfectam et completam absolvi* o *post tradita complevi et dedi*, il che dimostra chiaramente l'influsso della prassi notarile (dei tabellioni) dell'epoca tardo romana.

Contrassegno e sottoscrizione notarile, sigillo

Ai fini del presente studio, senza dubbio meritano adeguata attenzione il contrassegno e la sottoscrizione notarile. Lo sviluppo del notariato e della prassi notarile ha notevolmente accresciuto il valore della sottoscrizione notarile che, negli atti pubblici, assume carattere rafforzativo. Questo significa che, con la sottoscrizione ed il proprio contrassegno, il notaio autentica l'atto giuridico (*roborare* = rafforzare, rinvigorire, irrobustire), alla stessa stregua del sigillo negli atti pubblici.

Nondimeno il sigillo è quell'importante elemento integrante dell'atto che, nell'analisi diplomatica dei documenti giuridici, è necessario esaminare secondo i criteri di un'area specifica della ricerca storica, chiamata *sigillografia* o *sfragistica*, che studia appunto i sigilli.

Comunque sia, essendo il sigillo parte integrante degli atti pubblici o dei privilegi caratteristici della Slovenia centrale e non comparando negli atti del Litorale³⁰ che, con l'eccezione dei documenti statali (comunali), sono di norma atti notarili anche nel caso di documenti pubblici. Pertanto, non ci soffermeremo sulle particolarità del sigillo, limitandoci a rimandare alla vasta letteratura disponibile sull'argomento³¹.

La sottoscrizione notarile è composta da più elementi: il nome del notaio, il titolo ecclesiastico (se ne ha diritto), il nome del padre, la città natale, il nome del luogo dove esercita la professione, la dichiarazione di aver partecipato personalmente alla stipula del contratto (*praesens fui*), nonché di aver compilato l'atto su richiesta (*rogatus*) dei clienti, circostanza confermata dal suo usuale marchio (*meo solito signo signavi*).

La crescita dell'autorità notarile rendeva, infatti, secondario il ruolo dei clienti e dei testimoni. Gradualmente perfino la firma di quest'ultimi, che a causa dell'analfabetismo (*testes inlitterati*) il più delle volte consisteva in una croce (*signum manus*), perdeva valore, tanto che nell'atto venivano a malapena menzionati ed il rito della conferma da parte loro si riduceva alla sola posa delle mani sul documento (*manumissio*). Proprio per questo motivo, il valore della sottoscrizione notarile assumeva ancor maggiore autorevolezza e, in segno della sua autenticità, prendeva gradualmente piede l'abitudine e la necessità da parte dei notai di apporre, oltre alla propria sottoscrizione, anche il proprio contrassegno.

Il contrassegno notarile ha le sue origini già nell'XI secolo e si diffonde nel XII secolo con la comparsa di notai pubblici. Il più delle volte viene chiamato *signum notarile* o *signum tabellionis*, *signum tabellionatus*. Lo si può individuare nell'angolo sinistro superiore, ma spesso si trova nell'angolo sinistro inferiore dell'atto notarile.

I contrassegni notarili assunsero una molteplicità di forme poiché ciascun notaio possedeva il proprio contrassegno. Inizialmente si trattava di semplici croci che si distinguevano fra loro per dei trattini, per dei punti caratteristici o per altre semplici particolarità ma che, più tardi, si trasformarono talvolta

³⁰ Il sigillo di Pirano viene menzionato già nel 1228, mentre il più antico sigillo conservatosi della città di Capodistria, risalente al 1321, denota tutte le caratteristiche dei sigilli del XIII secolo (OTOREPEC, 1988, 225-231).

³¹ Una delle più complete raccolte di bibliografia sfragistica dei paesi europei è l'elenco contenuto nell'opera del Kittel, 1970, 466-509 mentre per l'Italia è l'opera del Bascapè, 1969. Per le regioni slovene cfr. Otorespec, 1988, 281-287.

in veri e propri rompicapi. Normalmente il contrassegno notarile comprende le iniziali del nome, foggiate con una piccola decorazione che contiene l'indicazione di qualche particolarità della famiglia o del nome o, comunque, qualche elemento peculiare di riconoscimento del singolo notaio.

Charta, notitia, instrumentum e imbreviatura

Poiché i documenti venivano smarriti o andavano distrutti con sempre maggior frequenza, nacque l'abitudine e nel contempo la necessità da parte dei notai di trascrivere l'oggetto (estratto - *imbreviatura*) dell'atto giuridico in specifici registri. Vi venivano trascritti la data, i testimoni, il luogo (se si trovavano a rogare in sede diversa) e l'oggetto dell'atto (giuridico). Dello stesso tipo sono pure i **libri notarili** più antichi ritrovati in Slovenia, scaturiti dalla penna del notaio di Pirano Domenico Petenari, risalenti alla fine del XIII ed all'inizio del XIV secolo. I suoi nove libri sono stati anche pubblicati assieme al necessario apparato critico (MIHELIC, 1984, 1986a, 2002, 2006, 2009).

È stato già detto che, nell'epoca degli imperatori romani, prima della stesura finale (*instrumentum*), i tabellioni annotavano l'atto giuridico privato in forma di bozza, chiamata *scheda*. La bozza non aveva alcun valore giuridico ma, in caso di smarrimento dell'originale, poteva servire come richiamo alla mente dei testimoni di un dato evento giuridico, dando con ciò la possibilità di redigere un nuovo atto.

Anche nell'epoca longobarda la *notizia*, come veniva chiamata la bozza notarile, non aveva ancora alcun valore rispetto all'atto (*chartula*) firmato dai contraenti e dai testimoni.

L'atto privato conservò il nome di *charta* ancora dopo il X secolo e ad esso venne molto spesso associata una specifica precisazione che definiva il tipo di negozio giuridico, ad esempio *charta venditionis*, *charta donationis*, *charta traditionis*, *charta recordationis* ecc. Nel XII secolo, con la riaffermazione del diritto romano, l'avvio di studi giuridici e la conseguente creazione di scuole per lo studio delle materie giuridiche, iniziò a ripresentarsi la definizione di *instrumentum publicum*, ripresa dall'antica terminologia romana. E questo divenne anche il nome più frequente per l'atto notarile.

La bozza, che spesso veniva vergata con una sorta di stenografia (segni tachimografici o note tironiane; Novak, 1952, 287), veniva scritta sul retro del futuro atto, perciò veniva chiamata anche *notitia dorsale* ovvero, dovendo i notai redigere un dato atto giuridico, le relative bozze venivano chiamate anche *rogationes*, a Roma *dictae*, a Genova *notulae*, mentre la *notitia* veniva chiamata anche *notitia brevis*, *breve recordationis*, *memoratorium*. Stante l'obbligo dei notai a consegnare sia le bozze che gli atti, con il tempo iniziarono ad adope-

rare a questo scopo dei foglietti (*breve*) specifici e più tardi anche dei registri (*protocolli*)³² nei quali annotavano la bozza degli atti giuridici, le così dette *imbreviature* che avevano lo stesso valore giuridico degli atti.

In altre parole, solo con questa complessa procedura, gli atti riacquistarono l'antico valore giuridico attribuito loro dai romani, mentre il notaio acquisì la fede pubblica fino al punto da assumere il ruolo della persona giuridicamente autorizzata a dare esecuzione all'atto giuridico concordato. Da quel momento fu sufficiente che il notaio menzionasse la presenza alla stipula dell'atto dell'attore e dei testimoni, ma il loro ruolo attivo nella stesura dell'atto non fu più necessario, fatto che, invece, costituiva in precedenza requisito essenziale sul piano giuridico, quando era necessaria la loro firma sugli atti: gli alfabetizzati con il nome completo, gli analfabeti con la croce (*signa manuum*) (COSTAMAGNA, 1977, 21).

Così, nell'epoca dello sviluppo dei comuni medievali, si andarono affermando i libri notarili delle imbreviature, e l'annotazione dei rapporti giuridici che ne derivavano – in aperto contrasto con il codice giustiniano – aveva lo stesso valore dell'atto pubblico originale e, come questo, godeva della fede pubblica. Rappresentava, cioè, la base sulla quale il notaio poteva in qualsivoglia momento ricostruire un nuovo atto valido. Ciò che in Italia divenne consuetudine comune dalla fine del XII secolo³³, dall'inizio del XIII secolo venne imposto come obbligo ai notai dagli statuti civici – anche di qua dall'Adriatico.

³² Essi venivano chiamati anche *vacchette* (dall'italiano vacca), essendo i libri prodotti in pergamena (LEICHT, 1948, 56).

³³ La prima menzione del libro notarile delle imbreviature venne rinvenuta a Genova, quando il famoso notaio locale Iohannes scriba, nel 1156, scrisse sull'atto di averlo copiato dal libro del proprio maestro defunto (COSTAMAGNA, 1977, 26).

III. PRASSI DEL NOTARIATO IN ISTRIA FINO AL XIII SECOLO

Un attento studio dell'uso delle formule ricorrenti negli atti giuridici, citate nel precedente capitolo, ci può rivelare a quale indirizzo della prassi notarile appartengano le procedure in uso presso una data regione. Così come chiaramente evidenziato da un noto storico italiano di diritto, molti formulari istriani dal IX alla fine del XII secolo, nel *protocollo* come nel *testo* e nell'*escatocollo*, si rifanno alle origini ed ai tradizionali orientamenti della prassi notarile del tardo periodo neolatino, con influenze longobarde e franche (LEICHT, 1910, 179-190).

Struttura interna degli atti istriani fino al XIII secolo

Il **protocollo** del più antico atto di diritto privato dell'Istria, il testamento dell'847 della suora triestina³⁴ Maru (CDI, *ad annum*) inizia con un'invocazione: *In nomine domini nostri Ihesu Christi* che compare di regola in quasi tutti gli atti privati ed in alcuni atti pubblici fino alla fine del XIII secolo. Questa invocazione è tipica di molti atti nell'Italia settentrionale. Più tardi, negli atti privati diviene usuale l'invocazione abbreviata *In Christi nomine. Amen. Anno Domini...*³⁵.

Negli atti pubblici, con inizio dal placito dell'anno 991 (CDI, *ad annum*) e poi in numerosi diplomi vescovili, si può trovare una formula d'invocazione diversa e precisamente *in nomine dei aeterni* mentre, fino al XIII secolo, si rinvia solamente in un atto, compilato a Capodistria nel 1072 (CDI, *ad annum*), la tipica formula veneta: *In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi*.

³⁴ In questo periodo ed almeno fino alla sottomissione della città agli Asburgo nel 1382, Trieste fa senza dubbio parte dell'Istria sia amministrativamente sia geograficamente. Ciò viene confermato anche dalle consuetudini giuridiche di questa città, poiché gli statuti triestini corrispondono in molti dettagli a quelli di altre città istriane, perciò, ai fini del confronto, di seguito si farà spesso riferimento ad essi.

³⁵ Cfr. PAK. 6. Comune di Capodistria. Documenti, e PAK. 84. Testamenti di Isola e Pirano (1390-1818).

Dall'inizio del XII secolo s'incontra la formula tipica dei patriarchi di Aquileia che gradualmente diventarono feudatari dell'Istria: *In nomine sanctae et individuae Trinitatis* mentre gli atti ecclesiastici contengono anche l'invocazione *in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amen* (CHART./I, n. 3).

Di regola, la formula della *datazione*, relativa sia alla data che al luogo, negli atti istriani viene posta dopo l'invocazione e sempre (dal IX al XII secolo) con l'indicazione di colui che regnava in Italia e non del suo omologo di Bisanzio, circostanza del tutto comprensibile per ragioni di competenza geopolitica. Dall'XI secolo in poi, per gli atti privati, si consolida l'uso di datarli secondo la formula *ab incarnatione*, usata nell'era franca ma tipica anche degli atti friulani e veneziani. Questa informazione indica che l'anno inizia il 25 marzo³⁶. Il fatto interessante è che *Actum*, la parola con cui inizia la datazione, negli atti istriani si ripete prima delle firme nell'escatocollo, la qual cosa è tipica per l'Istria ma, poiché si trova spesso immediatamente dopo la *sanzione*, viene assimilata a quanto riportato nei documenti ravennati e dalmati (LEICHT, 1910, 180, 184).

La caratteristica dell'atto giuridico privato dell'Istria, che anch'essa lo assomiglia alle più antiche peculiarità delle formulazioni notarili di origine neolatina-bizantina, è lo stile soggettivo della composizione del **testo**, cioè della parte principale dell'atto³⁷. La forma relativamente semplice dell'atto istriano o "carta" (*charta*), termine che nell'epoca longobarda si era affermato per indicare atti privati e si era conservato in Istria ancora per lungo tempo, fino a quando, nel XII secolo, ritornò d'attualità il termine "atto" (*instrumentum*), ha indotto il Leicht a compararla all'antica *scheda* che riassumeva solamente le circostanze principali dell'atto giuridico. La formula dell'*arenga*, ovvero il testo introduttivo di esortazione religiosa, che contiene una sorta di richiamo morale a tutela dell'accordo testé concluso inconferente in punto di diritto, compare raramente nell'atto notarile istriano.

Negli atti privati, la *promulgazione*, breve formula con cui viene reso pubblico il contenuto dell'atto, e la *narrazione* sono presenti solamente in alcuni singoli casi. È, invece, sempre presente la *disposizione* che, dal punto di vista giuridico, è la parte più importante del documento, poiché contiene l'oggetto materiale o figurativo dello scambio. Vale la pena ricordare che, solitamente, la dichiarazione dell'attore muta da città a città. La più frequente è la versione triestina che è presente già nel citato testamento dell'847: *Facio cartam de ereditate de parentibus meis*; in altri atti invece: *Facio chartam dona-*

³⁶ Un settore complementare della scienza storica – la *cronologia* – studia le diverse modalità secondo cui vengono fatti iniziare i vari calendari. Cfr. GROTEFEND, 1909, CAPPELLI, 1929 e STIPIŠIĆ, 1985, 194-8 e la bibliografia ivi citata.

³⁷ Per il notariato dalmato si considera essere a lungo mantenuto l'influenza principalmente bizantine; cfr. VOJE 2005, 73-76; BETTARINI, 2013, 113-119; SARADI, 1999.

tionis oppure *venditionis* [*de casa, ...*]. A Capodistria fanno la loro comparsa le seguenti formule: *Do, dono et concedo* (CDI, *ad annum* 1072) oppure *damus donamus atque a presenti die tradimus cartulam donationis* (CDI, *ad annum* 1135) ed a Muggia: *Trado cartulam venditionis et securitatis* (CDI, *ad annum* 1235). Al destinatario, invece, dalla metà dell'XI secolo è associata la formula *potestas habendi, tenendi, possidendi* e simili, che definisce il tipo di negozio e ricorda le tradizioni ravennate del VI secolo (LEICHT, 1910, 182).

A questo punto, sulla base della struttura dell'atto in uso nell'Italia settentrionale, alla *clausola finale* dovrebbe seguire la garanzia, *defensio*, in caso di cambiamento d'idea dell'alienante³⁸. Tuttavia, di norma, nei documenti istriani non se ne trova traccia.

È, inoltre, caratteristica la formula della *sanzione*, in altre parole della penale in caso d'inadempienza alle obbligazioni assunte. Il testamento istriano è simile a quello neolatino soprattutto per il modo in cui viene espressa la penale. Infatti, questa viene di norma fissata in termini pecuniari mentre per i testamenti longobardi è prevista semplicemente la duplicazione del valore dell'oggetto alienato. Così, nel già citato testamento dell'847, la suora Maru stabilisce una penale pari ad una libbra d'oro da infliggere a colui che si rifiutasse di riconoscere la donazione di 55 ceste (*cestras*) di olive all'abate Lupon residente a Sesto nel Friuli sud-occidentale (KOS, 1906, II, n. 137).

Negli atti fino al XII secolo, la sottoscrizione del notaio è spesso accompagnata dalla formula: *Ego N. complevi et absolvi*. Con essa si sottintendeva che tutte le operazioni necessarie per rendere l'atto valido erano state perfezionate. Tale formula s'incontra anche nel testamento triestino dell'847: *Propria manu mei scripsi et subscripsi et complevi et absolvi* come scrisse il notaio triestino, oltre al proprio nome e all'intitolazione *Dominicus clericus tabellio hujus sancte Tergestine ecclesie*. Nel suo studio sull'influenza di elementi neolatini e longobardi nello sviluppo del notariato istriano, il Leicht ritiene che questa formula abbia origini diverse, benché spesso sia presente negli atti giuridici longobardi e veneziani. Tuttavia, se torniamo al codice di Giustiniano della tarda antichità e, soprattutto, agli esempi della cancelleria ravennate del VI secolo (COSTAMAGNA, 1975, 212), la *completio* recita nel seguente modo: *Ego Severus forensis scriptor donationem perfectam et completam absolvi*. Dunque anche nella *completio* contenuta nel testamento triestino si coglie l'influenza diretta della tradizione del notariato neolatino o bizantino, indipendentemente dal fatto che il notaio sottoscrivesse con la qualifica di *tabellio* come riscontriamo in Istria ancora nel XV secolo (STAT. KOP., II/49).

Fino all'inizio del XIII secolo quando, ad esempio, negli atti giuridici istriani

³⁸ Nel nostro caso il termine *alienazione* si riferisce al significato giuridico del trasferimento del diritto (di proprietà) ad altra persona; alienare: cedere una parte del patrimonio (SSKJ, III, 325).

privati iniziarono progressivamente a scomparire i *signa manum* dei testimoni (CDI, *ad annum* 1202, 1209, 1219 Capodistria), come pure quelli dei contraenti la cui presenza è attestata unicamente dall'annotazione del notaio, accanto alla sottoscrizione del notaio di regola c'era pure la firma dell'attore. Fatto senza dubbio caratteristico dei documenti longobardi dal momento che già il re Ratchis aveva stabilito che, senza la firma dell'alienante, l'atto non poteva considerarsi concluso mentre, nelle regioni di tradizione neolatina, dove la sottoscrizione del notaio aveva sostituito le firme dei presenti, molto prima che nelle regioni di antica influenza longobarda, non v'è riscontro di tale circostanza.

Le firme dei testimoni e dei contraenti vennero sostituite, dunque, dal contrassegno del notaio stesso, a conferma della maggior autorevolezza acquisita dal rogante. Così, solamente con l'inizio del XIII secolo, in quella che è l'attuale Istria slovena, c'imbattiamo nel primo (1213) contrassegno notarile conosciuto, appartenente al notaio di Isola, Nicolaus (KOS, 1928, V, n. 206). Fino alla metà del XII secolo, nei restanti atti giuridici istriani a noi noti, oltre alla sottoscrizione del notaio si afferma nella *completio* la seguente formula: *Scripsi, complevi et firmavi*³⁹ mentre, dopo il 1135 (KOS, 1915, IV, n. 120), oltre alla frequente formula *cartulam manu mea propria scripsi*, è sempre più presente la formula: *Scripsi, (complevi), et (co)roboravi*, il che dimostra la sempre maggior diffusione dell'influenza veneziana anche nella compilazione degli atti giuridici (KOS, 1956, 57).

Benché gli atti pervenutici, del periodo fino alla fine del XII secolo, siano piuttosto scarsi, proprio sulla base delle formule menzionate siamo in grado di evidenziare alcune interessanti particolarità riguardanti la *completio*. In quell'epoca, infatti, la maggior parte dei notai sottoscrive in veste di notaio delle singole *civitas* o *castrum*, con la sola eccezione del testamento triestino dell'847 in cui il notaio sottoscrive in veste di notaio (*tabellio*) del vescovado triestino. Tuttavia, in considerazione della situazione in cui si trovava, all'epoca, la città di Trieste e, soprattutto, dopo il privilegio imperiale del 948 che conferiva alla città lo status di contea, attribuendo al vescovo il ruolo di massima autorità temporale oltre che religiosa, (DE VERGOTTINI, 1977, 1375 sgg.), lo stesso Dominicus, estensore del testamento, può essere considerato come una sorta di notaio civico⁴⁰.

È interessante osservare, inoltre, che fino alla fine del XII secolo nessuno dei notai dell'Istria nord-occidentale a noi noti si sia intitolato all'autorità dell'Imperatore, del Papa o ad altre minori, come invece divenne di uso comune dalla metà del XIII secolo, ma abbia sottoscritto unicamente in veste di

³⁹ Cfr. CDI, *ad annum* 933; KOS, *ad annum* 977 (n. 462), 1072 (n. 267).

⁴⁰ Cfr. APPENDICE 1.

notaio civico o semplicemente di notaio senza alcuna intitolazione⁴¹.

Se ne può dedurre che, inizialmente, l'autorità notarile non godesse di un particolare maggior riconoscimento se intitolata all'imperatore o al papa. Così, ad esempio, nel 1230, il notaio piranese Rantulfus risulta "solamente" notaio civico, dopo cinque anni notaio imperiale mentre, nel 1238, fa risalire la sua investitura al patriarca di Aquileia Bertoldo (1218-1251), il che indubbiamente denota la crescente influenza dei patriarchi di Aquileia anche nella prassi notarile in Istria e, al tempo stesso, sia la precedente non obbligatorietà di un'intitolatura quanto l'equipollenza fra i notai civici e imperiali. Solo successivamente, di norma, i notai istriani fanno risalire la propria investitura al patriarca, come dimostra l'APPENDICE 2 contenente l'elenco dei notai, fin qui conosciuti, attivi a Capodistria, Isola e Pirano nel XIII secolo. Tuttavia, i dati raccolti nell'APPENDICE 2, oltre all'eccezionale sviluppo del notariato nel XIII secolo, comprovano pure altri mutamenti nella prassi dell'attività notarile. Ci si riferisce in particolar modo all'affermarsi generalizzato della formula veneziana *scripsi, complevi et (co)roboravi* o, più tardi, con ancora maggiore frequenza soltanto della formula *scripsi et roboravi*, al posto della tipica formula istriana *scripsi et firmavi* apposta dopo la sottoscrizione del notaio. Sicché, almeno dalla seconda metà del XIII secolo cogliamo con relativa facilità la differenza fra notaio locale e quello "foresto" che ha esercitato la professione notarile a Capodistria, a Isola o a Pirano, poiché generalmente quest'ultimi non affiancano la propria sottoscrizione con l'intitolatura, come fanno i notai istriani, salvo alcune eccezioni (ad esempio, il notaio capodistriano Riccardus), ma usano la formula *...interfui et subscripsi* oppure *...rogatus scripsi* e simili⁴², il che senza dubbio dimostra una sorta di consuetudine o di prassi nell'espletamento dell'attività notarile nell'Istria nord-occidentale.

La maggior parte dei notai faceva uso di proprie formule di rito per la chiusura di un atto, invariate per quasi tutta la durata dell'attività. Così ad esempio, il notaio Facina sottoscrive in calce all'atto con la formula *Ego presbiter Facina auctoritate incliti domini Gregorii Istrie atque Carniole marchionis notarius, hiis omnibus interfui, rogatus scripsi et roboravi* (CHART./I, n. 110, 112, 111a), su tre atti aggiunge alla propria sottoscrizione pure la formula *ecclesie Piranensis* (CHART./I, 137, 145) o *ecclesie Pirani* (CHART./I, 111b), su un unico atto

⁴¹ Pure in altre località istriane s'intitolano notai imperiali o papali solo all'inizio del XIII secolo, come ad esempio, nel 1202, il notaio di Parenzo Jordanes (CDI, *ad annum*) mentre, invece, ancora nel 1191, il notaio di Parenzo sottoscrive *Ego Adam Diaconus et Notarius de Civitate Parentine* (CDI, *ad annum*). Osserviamo la stessa cosa a Pola mentre a Trieste incontriamo il primo notaio imperiale, il sacerdote Andreas, proprio nel 1202 (CDI, *ad annum*).

⁴² Scrisse così Bonaventura de Busdarino di Treviso o, nel 1283, Andreas Widonis de Çenso no o, ancora, nel 1298, Scotus de Scotis di Venezia (CHART., *ad annum*).

Piranensis (CHART./I, 104) mentre solo su un atto formula in modo diverso ma irrilevante *supradictis omnibus interfui...* (CHART./I, 103) la consueta nota di aver stilato l'atto giuridico su richiesta dei presenti. Nel 1261, invece, lo esegue su ordine del console comunale e lo ribadisce, di seguito alla propria sottoscrizione, con l'inciso *..., et de mandatu dominorum consulum scripsi et roboravi* (CHART./I, 104).

È probabile che spesso la formula di sottoscrizione in calce del notaio dipendesse anche dal committente; tuttavia, se dovessimo giudicare dalla prassi del già richiamato notaio capodistriano Riccardus, ciò non avviene necessariamente, firmandosi egli allo stesso modo sia sull'atto ordinatogli nel 1248 dall'arcidiacono capodistriano, come evidenziato nella sottoscrizione⁴³, sia sull'atto del 1252 relativo ad un "semplice" beneficio del capitolo piranese⁴⁴. Al contrario di quanto avveniva nelle epoche precedenti, fra i notai attivi nelle città menzionate, quelli di provenienza clericale sono sempre più rari. Essi sono soltanto il già citato sacerdote Facina, che esercitò in modo attivo nella seconda metà del XIII secolo; a Capodistria, Hanricus e Michael de Mari, e fra questi si potrebbe aggiungere, per il suo nome, anche Dominichinus, cancelliere del podestà piranese nel 1294. Ciò dimostra indubbiamente la sostanziale laicità di questa professione, fatto tipico anche di altri luoghi dell'Italia settentrionale, dotati di un notariato evoluto.

Benché le fonti principali del quadro appena delineato siano gli atti di Pirano (CHART./I), molti erano i notai presenti a Capodistria, il che dimostra che già allora la città svolgeva un importante ruolo sia nel traffico commerciale, soprattutto dal 1182, quando i veneziani le concessero il monopolio dell'esportazione del sale dall'Istria (CDI *ad annum*; cfr. DAROVEC, 1990, 35), sia nello sviluppo della prassi notarile.

Contemporaneamente, i notai citati testimoniano, nelle località prese in esame, l'allora eterogenea composizione etnica che senza dubbio non fu tipica solo della classe notarile. Infatti, fra di loro prevalgono nomi tedeschi, seguiti da nomi latini o italiani, e non mancano anche tre nomi slavi (Vitalis filius Menesclavi, Sclavionus de Pirano e Sclavono de Billono).

Privilegi dei notai istriani

Dopo che il diritto di conferimento dei privilegi notarili passò anche ad autorità minori dell'Impero, alcune città ricevettero il privilegio imperiale di nomina dei notai, come ad esempio Pavia nel 1191, Genova nel 1210, Lucca

⁴³ *"...et de mandato dicti domini arcidiaconi rogatus scripsi."* (CHART./I, n. 84).

⁴⁴ *"..., his omnibus interfui et rogatus scripsi."* (CHART./I, n. 86).

nel 1369 ecc. In altre località i notai venivano nominati dai conti palatini locali mentre evidentemente in altri casi, in accordo con lo sviluppo delle autonomie comunali e delle amministrazioni civiche indipendenti che garantiscono l'autenticità e la certezza giuridica, i notai acquisivano i relativi privilegi indipendentemente dalle autorità centrali (PERTILE, 1902, 296).

Nonostante che dal X secolo gli imperatori abbiano conferito alle località dell'Istria nord-occidentale privilegi piuttosto ampi, non ci sono notizie certe che fra questi ci fosse anche il diritto di nomina dei notai. Ma spesso l'indeterminatezza dei diplomi imperiali, che consentivano alle città di amministrarsi secondo proprie leggi e tradizioni locali, come ad esempio il privilegio dell'imperatore Ottone I del 968, confermato pure da suo figlio Ottone II nel 974 (CDI, *ad annum*), che permetteva addirittura ai capodistriani ed ai piranesi di gestire autonomamente la difesa del proprio territorio e l'amministrazione della giustizia, induce a pensare che, perlomeno ad alcune di queste località, fosse stata concessa la facoltà di creare dei notai civici. In particolare, se si accettassero le tesi del Leicht (1910, 186)⁴⁵ secondo cui nel notariato istriano rivive la tradizione bizantina degli scrivani civici (*scribae civitatis*) o degli *exceptores* romani, già descritti dal Bresslau (1889), prendendo ad esempio il notariato ravennate e quello dell'Italia meridionale, come addetti che avevano il pieno controllo delle scritture redatte nell'ambito cittadino, a tal punto che perfino gli scrivani ecclesiastici erano obbligati a far esaminare ed autenticare le proprie scritture prima di renderle pubbliche, potremmo concordare che anche i notai trovino una propria collocazione nello *ius familiaris* e nelle *consuetudines*, termini divenuti di uso corrente nel diritto consuetudinario relativo ai privilegi. Questo fatto potrebbe trovare ulteriore conferma dall'esempio di due affermati notai capodistriani del X secolo, Georgius e Rotepertus, che già allora si dichiaravano notai della città di Capodistria.

Almeno tre documenti testimoniano il fatto che fosse stato già affrontato il problema di chiarire quale fosse l'autorità, oltre quella civica, titolata a conferire il privilegio notarile ai notai istriani. In seguito al contenzioso sorto, nel 1201, fra il vescovo capodistriano e la badessa del monastero di S. Maria ad Aquileia, numerosi testimoni furono ascoltati dai giudici. Durante l'interrogatorio, alcuni confermarono l'origine dell'investitura dei notai, probabilmente per il contenuto degli atti oggetto del contenzioso. Così il sacerdote (capodistriano) Johannes, fra le altre cose, dichiarò sotto giuramento "che già da tempo ed ancor oggi Licofredo ed Almerico sono e vengono riconosciuti quali notai (*tabelliones*) (*capodistriani*; n.d.a.). Alla domanda da dove tragga tale conoscenza, egli risponde di essere stato presente nel monastero

⁴⁵ Cfr. KOS, 1956; VILFAN - OTOREPEC, 1962.

di S. Maria... quando essi vennero investiti dai privilegi notarili da parte del margravio Bertoldo.” (KOS, 1928, V, n. 9).

Simili dichiarazioni si possono rinvenire pure negli atti relativi al contenzioso sulla decima olearia fra i cittadini di Pirano ed il vescovo di Capodistria, Alderico. A quanto pare, il vescovo di Capodistria voleva impossessarsi della decima olearia di Pirano, destinata in usufrutto al capitolo di Pirano. Con l'accusa che i sacerdoti piranesi fossero in combutta coi cittadini di Pirano e li avessero istigati contro di lui, egli li aveva scomunicati ed in questo modo aveva cercato di ottenere la redditizia decima olearia. Questo fatto aveva talmente colpito i piranesi da indurli ad insorgere contro il vescovo di Capodistria, per salvaguardare il principio e gli interessi dei loro religiosi. La causa durò più di quattro anni, dal marzo 1201 all'ottobre 1205 (cfr. CHART./I, n. 11-65) e, con la frequente intercessione di papa Innocente III, venne dibattuta in diversi tribunali, da Venezia, Trieste, Muggia, Padova, fino a Ferrara dove si concluse a beneficio del capitolo di Pirano. Durante la causa, entrambe le parti si servirono di ogni appiglio per dimostrare i propri diritti.

Il 14 dicembre 1201, durante uno dei primi interrogatori (CHART./I, n. 22), il vescovo di Capodistria espresse il proprio dubbio sulla validità della procura esibita il 16 luglio 1201 dai notai piranesi Dominicus Iustu de Bona e Paponi de Ioane, nominati dal clero e dall'intero popolo piranese quali propri rappresentanti nel contenzioso contro di lui (CHART./I, n. 14) e, con ancor maggiore veemenza, contestò la procura del diacono Artuicum, scelto dal clero piranese quale difensore presso i rappresentanti papali nel contenzioso, riscritta anch'essa dal notaio Dominicus il 1° dicembre 1201 (CHART./I, n. 17). Il vescovo di Capodistria contestò a quest'ultimo la liceità dell'esercizio della professione notarile, affermando che non era stato confermato dalla competente autorità centrale e, per questo motivo, le sue deleghe non erano valide, come non erano valide le intercessioni dei rappresentanti piranesi presso gli ambasciatori del papa (il vescovo di Torcello, Leonardo, ed il capo della chiesa gradese, Stefano). Tuttavia, una serie di testimoni, fra questi anche il presbitero Venerio, sostennero che “...Dominicus è un notaio riconosciuto entro le mura di Pirano. A Pirano sono considerati degni di fede tutti i suoi atti relativi a contratti di vario genere, nonché tutti i suoi testamenti.” Inoltre, Venerio dichiarò “di essere stato presente al giuramento di Dominicus nel momento dell'investitura del titolo di notaio davanti al conte Bertoldo. Quest'ultimo ricevette l'autorità dal vescovo di Frisinga il quale, a sua volta, la ricevette dall'imperatore.” (KOS⁴⁶, 1928, V, n. 250).

Per l'argomento da noi trattato, è senza dubbio interessante la testimonian-

⁴⁶ M. Kos, che in base alle note del padre curò il quinto volume de *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku* (Fonti per la storia degli Sloveni nel Medioevo) collocò il fatto citato prima del 1216.

za successiva di Venerio che si riferisce al rito vero e proprio dell'investitura del privilegio notarile. Egli infatti sostenne che Dominicus era stato investito del titolo di notaio da Bertoldo con l'imposizione dell'orlo del suo mantello⁴⁷, investitura avvenuta davanti alla *Porta Domus* in presenza dei cittadini piranesi, del gastaldo Alberico e di altri notabili cittadini (CHART./I, n. 22:23/7). Il rito fu descritto in modo simile pure da Odolricus de Ripaldo, con la differenza che al posto del mantello parlò della pelliccia⁴⁸ mentre, invece, Petro de Imena vide un guanto con cui Dominicus sarebbe stato investito del titolo di notaio⁴⁹ da Bertoldo. Come dichiarato sotto giuramento da Iohannes ostiarius, questo fatto sarebbe avvenuto circa sei mesi prima (*ibidem*: 25/20). Un dubbio ancor più motivato sulla regolarità dell'investitura del privilegio notarile ci viene dalla testimonianza del vescovo di Capodistria, presbitero Pietro che "...ha dichiarato sotto giuramento che non si può sostenere con certezza che Dominicus sia notaio. Egli è stato nominato notaio da Bertoldo che non possiede questa facoltà." (KOS, 1928, V, n. 250; cfr. CHART./I, n. 23:32/19).

Di fatto, è difficile accertare di quale Bertoldo si trattasse (cfr. MIHELIČ, 2011a). In realtà, in quel periodo governava in Istria quale margravio Bertoldo, conte di Andechs, ma è poco probabile che si trattasse dello stesso Bertoldo della contesa di Pirano, poiché un margravio non avrebbe potuto ricevere il diritto di investitura dei privilegi notarili dal vescovo di Frisinga e ancor meno dal conte goriziano Mainardo che viene citato da alcuni testimoni (Walterius candelarius) quale intermediario fra il vescovo di Frisinga ed il conte (piranese) Bertoldo nel conferimento di questo privilegio (CHART./I, n. 22).

Anche gli altri testimoni piranesi assicurano che Bertoldo aveva ottenuto il privilegio dell'investitura notarile dal vescovo di Frisinga, ma le loro dichiarazioni non concordano nel precisare le relative mansioni a Pirano. Per la maggioranza egli è semplicemente conte, per altri invece conte di Pirano⁵⁰, per altri ancora conte del territorio e della città⁵¹, ma forse il più preciso è Venerio, il quale lo definisce podestà del luogo in nome del vescovo di Frisinga⁵². Nonostante che il primo podestà di Pirano, dal punto di vista dell'amministrazione comunale, venga citato già nel 1192 (CHART./I, LXV;

⁴⁷ *Et dictus comes investivit dictum Dominicum de tabellionatu cum lampulo mantelli, ...* (CHART./I, n. 22, 23/6; cfr. Lex. Lat., 639).

⁴⁸ *Et dicit quod fuit investitus per lampulum pellium Bertoldi.* (CHART./I, n. 22:29/3).

⁴⁹ *Dicit tamen quod investivit eum Bertoldus cum ciroteca.* (*ibidem*: 28/20).

⁵⁰ Secondo Tiso iudex de Pirano (*ibidem*: 26/9).

⁵¹ Albinus de Donada: *...Bertoldo comite terre, et de loco, ...* (*ibidem*, n. 23:31/28).

⁵² *...comite Bertoldo, qui est potestas illius loci per episcopum de Freisengo, ...* (*ibidem*, n. 22:23/3).

cfr. BENUSSI, 1924), probabilmente in questo caso si tratta “solamente” del sostituto dei vescovi di Frisinga che, nel 1062, ricevettero in feudo Pirano e Cittanova (CDI, *ad annum*) dal margravio Ulderico di Weimar ed, ancora nel 1201, fu riconosciuto loro il diritto d’investitura dei privilegi notarili a Pirano, trasferito a metà del XII secolo ai conti di Gorizia. Alcuni storici confermano l’opinione del Kandler, secondo cui nel caso del citato Bertoldo si trattava effettivamente di una sorta di conte della città (*burgravio*, dal tedesco *Burggraf*) (MORTEANI, 1886, 11).

Gli interrogatori da parte del Tribunale nella controversia sulla decima olearia dimostrano che evidentemente in precedenza, per lo svolgimento della propria attività, ai notai bastava essere riconosciuti dalla comunità cittadina mentre, all’epoca dell’affermazione dei comuni, dovevano essere confermati dall’autorità centrale, essendo infatti uno dei problemi della citata controversia anche la validità dell’attribuzione della fede pubblica dei notai che non erano stati confermati quali notai imperiali (*imperiali auctoritate*) o papali (*auctoritate sacri Lateranensis palatii*), regola applicata nel Sacro Romano Impero dal IX secolo in poi.

Mentre per gli atti dei notai capodistriani Almerico e Licofredo la fede pubblica non venne messa in discussione, in quanto confermati dal margravio Bertoldo, rimase in dubbio l’investitura del notaio piranese Dominicus, nominato dal conte Bertoldo. Ma, come si evince dallo sviluppo degli eventi successivi relativi alla decima olearia, successivamente l’autorità del notaio non venne più messa in discussione, il che significa che pure il “conte della città” Bertoldo poteva godere autorevolmente del diritto di conferire l’investitura notarile, in altre parole, già il fatto che il notaio venisse riconosciuto dalla comunità cittadina fu sufficiente perché i suoi atti godessero della fede pubblica (ZABBIA, 2013, 206-210).

Dallo svolgimento di questa causa è evidente il processo che si stava compiendo anche in altre regioni italiane confinanti e cioè che il diritto d’investitura dei privilegi notarili si stava trasferendo anche ad autorità minori. Prima di tutto sui conti palatini, poi sui vescovi e sui funzionari minori che inizialmente ricevevano il diritto alla nomina dei notai dall’imperatore o dal papa, ovvero dai loro rappresentanti, ma col tempo tale diritto si trasferiva per via ereditaria. Successivamente, invece, con lo sviluppo delle autonomie comunali, questo diritto poteva essere trasferito anche ai comuni (PERTILE, 1902, 295-297; FERRARA 1977, 56-57; PINI 2002, 1-20).

I figli ed i parenti dei notai avevano indubbiamente la precedenza nonché l’interesse d’esser investiti del privilegio notarile; la professione di notaio (*arte*) era regolata da ordinamenti che ne presidiavano il carattere corporativo e monopolistico, curando la preparazione dei propri membri a garanzia del livello della loro istruzione. A causa dei costi d’istruzione piuttosto con-

sistenti, i componenti della corporazione provenivano normalmente dai ceti sociali più elevati, fatto che appare comprensibile, poiché questa professione offriva anche la possibilità di miglioramento⁵³.

Il rito dell'investitura notarile

Anche il rito dell'investitura notarile testimonia del ruolo e dell'autorevolezza attribuiti ai notai. Così come avveniva per il conferimento del titolo di conte o cavaliere, anche i notai dovevano accettare l'investitura genuflessi davanti al conferitore, con la differenza che, in questo caso, al posto della spada venivano investiti "con la penna e calamaio" (*cum penna et calamario*) ed il novello notaio doveva giurare fedeltà, onestà e competenza. Quest'ultima veniva acquisita con la frequentazione per lo meno di un anno di una delle scuole di grammatica e diritto riconosciute mentre la conoscenza della professione notarile veniva confermata da un notaio esperto oppure, in epoca più tarda, da un priore delle corporazioni notarili (*collegi*) o, ancora, dai docenti delle scuole notarili che si erano diffuse nel XIII secolo, dopo la fondazione delle prime università in Italia.

Nel caso della già ricordata investitura del notaio piranese Domenico, nel 1201, si tratta senza dubbio di uno dei più antichi documenti disponibili relativo al rito dell'investitura notarile. Tuttavia, a prima vista si direbbe che il riferimento »*dictus comes investivit dictum Dominicum de tabellionatu cum lampulo mantelli*« sia inusuale, cioè che sia stato investito con l'orlo ovvero con un filo del mantello, poiché non corrisponde al rituale consolidato dell'investitura del notaio con la penna e il calamaio (*cum penna et calamario*) che viene più spesso menzionato dal XIII secolo in poi. Ancora nel XVIII secolo, il Du Cange, fra le 99 investiture descritte, chiama quella che occupa l'ottantaduesima posizione, relativa al rito dell'investitura notarile, l'investitura »*cum penna et calamario*«⁵⁴. Inoltre, secondo le fonti disponibili, parte integrante della cerimonia era anche lo schiaffo (*alapa*) che il candidato notaio riceveva nella cerimonia rituale.⁵⁵

Se, dunque, nel documento del 1201 risulta che il notaio piranese Domeni-

⁵³ Cfr. FASOLI, 1977 e la bibliografia ivi citata.

⁵⁴ DU CANGE 1733, 3, 1536: *CUM PENNA ET CALAMARIO investitos Tabeliones observat Rollandinus in Summa Notariae cap. 5. extremo; quod etiam habetur in Costituzione Ruperti Imp. an. 1401, apud Goldast. tom. 1. pag. 382. (cfr. ROLANDINO, 1546, 143v.-146v.)*

⁵⁵ Per confrontare le procedure dell'investitura notarile, vedi le pubblicazioni di studi e di documenti: SOMEDA 1956, 42-43; CORBO 1972; AIRALDI 1974, 178-315; PETTI BALBI 1974, 17-33; BRUNETTIN 2004, 221; TILATTI 2006, 135-136; DAROVEC 2007; LOMBARDO 2012, 241-259; ZABBIA 2013, 210-213. Sui riti dell'investitura notarile, cfr. DAROVEC 2014.

co fu investito »*cum lampulo mantelli*« e un simile esempio, più tardi, non viene più citato, non significa ancora che in quei tempi non fosse investito secondo il rito tradizionale bensì attesta un consolidamento graduale del rito dell'investitura notarile dalla fine del XII secolo, quando si formò il così detto rito medievale del conferimento dell'investitura in tutti i principali settori della vita sociale (cfr. KELLER, 1993). I documenti medievali forniscono scarse interpretazioni contraddittorie di riti simbolici e contengono poche descrizioni dettagliate dei riti dell'investitura. Dalla fine del XIII secolo, viene nei documenti di investitura dei notai spesso ricordato solamente l'atto specifico »... *cum penna et callamario legitime investivit* ...« (cfr. AIRALDI, 1974, 243-249), seguito da indicazioni sui doveri e sulle competenze derivanti dal giuramento che sono parte integrante dell'atto finale dell'investitura, cioè il contenuto giuridico-normativo del instrumento – cioè del privilegio notarile. In verità, per quanto concerne le investiture notarili, sono a disposizione alcune descrizioni già dalla seconda metà del XIII secolo, ma quelle più dettagliate risalgono alla seconda metà del XIV secolo.

Di seguito si esaminerà la descrizione dell'investitura del notaio in Friuli, nel 1396, così come viene trasmessa dal SOMEDA (1956, 42-43).

Il soggetto che desiderava essere nominato notaio, si presentava davanti al conte palatino ed alla presenza di testimoni lo supplicava umilmente di essere investito di questo privilegio. Se la sua richiesta veniva accolta, il conte lo nominava notaio nel seguente modo: "Lo nominava tenendo in mano la tavoletta e la penna e gli dava uno schiaffo in segno di ammonimento."⁵⁶

Dopodiché gli venivano elencati in dettaglio tutti gli atti che potevano essere compilati da un notaio riconosciuto: contratti, scritture giudiziarie, testamenti ed altri atti e scritture e gli veniva ricordato che le sue scritture acquisivano carattere pubblico.

A ciò seguiva il giuramento: "Giuro corporalmente sul Santo Vangelo che eserciterò l'ufficio di notario sempre giustamente, puramente, fedelmente e legalmente, ossia non comporrò scritture false, né falsi istrumenti, non altererò sulle carte bombagine e vecchie scritture, né raderò per sostituire altre espressioni. Non lederò i diritti delle chiese, degli ospitali, degli orfani, delle vedove e di altre miserabili persone, ma anzi con ogni mio potere proteggerò e difenderò. Giuro fedeltà al Sacro Impero e fedeltà ed onore al conte palatino e ad ognuno di sua famiglia. Se alcuno fosse stato contrario ed avesse cercato di defraudare e l'onore e la giurisdizione del conte palatino, ed io lo sapessi, sono tenuto a difenderlo con ogni mio potere e rivelare dovrò al medesimo la cosa, o in iscritto o a voce." (SOMEDA 1956, 43).

⁵⁶ «... *per pugilar:m et penna:m quos in sua mano tenebat eidem alapa : in signum memoriae inferendo investivit*» (SOMEDA, 1956, 42).

Alla fine, il conte palatino ordinava al notaio (di norma il maestro del candidato notaio) - che durante il rituale, oltre al pubblico, erano sempre presenti a questo tipo di cerimoniale anche con il ruolo di amministratori ed esperti legali - di registrare l'atto dell'investitura.

Gli studi del rito medievale dimostrano con chiarezza come queste investiture fossero parte di un più ampio concetto delle norme rituali del tempo che si sono formate secondo l'esempio del rito secolare di insediamento dei sovrani, il quale evidenzia una progressiva commistione di gesti rituali simbolici che, affondando le radici nelle antiche cerimonie civili e religiose, soprattutto dall'epoca carolingia-ottoniana, sono intrisi di simbolismi cristiani. Oltre al rito d'insediamento dei sovrani e dei vassalli, il cerimoniale dell'insediamento dei notai può essere paragonato al rito dell'investitura dei cavalieri, secondo quanto testimoniato dalle fonti dal XII secolo e dagli studi che, ad oggi, gli hanno dedicato non poca attenzione⁵⁷.

Per le investiture medievali è caratteristico che vi fosse presente il pubblico, ovvero testimoni designati in sua rappresentanza. Va da sé che il rito era dedicato proprio al pubblico, poiché in tutti gli esempi citati si trattava di conferimento di un servizio, di un ufficio pubblico. Per questo motivo il rito solenne non costituiva unicamente l'atto d'insediamento in una posizione ma anche la sua pubblicizzazione, l'atto di affidamento di una missione (divina), così come la teocrazia cristiana medievale riusciva ad interpretare ideologicamente ed, evidentemente, a concretare con il processo dell'investitura. Le Goff (1985, 387-394) ricorda come l'intero rituale dell'investitura sia stato descritto, all'inizio del XII secolo, da Galbert de Bruges notaio, monaco e cronista, che distinse tre fasi del rito simbolico di accesso al vassallaggio, così come erano distinte ed evidentemente anche percepite nel Medio Evo:⁵⁸

1. *Homagium* (omaggio, accettazione della fede, dono [divino])
2. *Fides* (fede, fedeltà, fiducia, giuramento)
3. *Investitura* (atto finale)

⁵⁷ L'impostazione metodologica secondo cui le forme cerimoniali delle istituzioni medievali possono essere chiarite unicamente comparandole a riti simili o affini, fu rilevata già dal Le Goff (1985, 399). Oltre a questo studio e quello dello Schmitt (2000), va qui menzionata anche l'analisi approfondita del gesto rituale del bacio della pace di Petkov (*Kiss of Peace*, 2003) nonché l'articolo sulla specificità dell'*homagium* del Roach (2012), tutti con un'ampia bibliografia di riferimento. Diverse interpretazioni ovvero rappresentazioni di investiture di cavalieri sono disponibili anche sul web, ad esempio *Investitura a cavaliere* (<https://www.youtube.com/watch?v=yA8Th-qggR0>; 27.04.2014). Sulla storia dei cavalieri cfr. FLORI 1998.

⁵⁸ In questa sede è possibile stabilire un parallelo con l'eccellente opera del Duby (1985) su come allora veniva formulato il concetto dei tre ordini: in particolare, a pagg. 353-359.

È necessario evidenziare che durante il cerimoniale venivano usati elementi simbolici a tre livelli: parole, gesti e oggetti.

Prima fase: *homagium*. Normalmente si attuava in due momenti. Il primo: verbale. Si trattava di solito di una dichiarazione, un impegno che esprimeva la volontà dell'intercessore di diventare uomo del signore, proprio come, nel battesimo, il nuovo cristiano, con la propria bocca o con la bocca del padrino, risponde a Dio che, per intercessione del sacerdote battezzante, gli aveva chiesto: "Vuoi diventare cristiano?" – "Sì, lo voglio", anche l'intercessore stipulava un patto che aveva sì carattere generale, ma tuttavia, fin dal primo stadio, vincolante nei confronti del suo signore. Il secondo momento completava la prima fase dell'accesso al vassallaggio: si trattava dell'*immixtio manuum*: il vassallo poneva le proprie mani giunte in quelle del signore che, a sua volta, copriva le mani del vassallo con le proprie. Si tratta del gesto dell'incontro, del mutuo contratto. Nell'*immixtio manuum* è chiaro che le mani che cingono appartengono a qualcuno di un livello superiore, esprime un gesto simbolico della sottomissione del vassallo al signore tuttavia, dall'altra parte, il gesto del signore contiene la promessa di aiuto, di protezione ma proprio questa promessa ne rivela la forza d'ordine superiore. Tale rituale delle mani è descritto già nei più antichi documenti, risalenti al VII secolo, relativi ai riti del vassallaggio (LE GOFF, 1985, 389, 403, 453). Va rilevato che, quello della mano, è uno dei più importanti aspetti del simbolismo medievale e universale, oltre al fatto che, nel caso del rito citato, s'instaura anche una reciprocità di gesti. Nella tradizione giuridica e nella terminologia romana, *manus* è una delle espressioni di *potestas*, del potere, nonché e soprattutto uno degli attributi principali del *pater familias*. Al simbolismo delle mani, soprattutto della mano di Dio Padre, così come creato dalla teocrazia carolingia e, dopo di essa, da quella ottoniana, è stata dedicata molta attenzione dallo Schmitt (2000, 101-146), il quale rileva il fatto che, in quei tempi, le vecchie forme verbali e gli esempi culturali assunsero a nuova vita al servizio di un'ideologia e di una concezione del potere di fatto molto diverse, nel momento in cui la mano di Dio Padre diventa, ad iniziare dall'iconografia, il simbolo della presenza divina ultraterrena e terrena.

Il gesto conclusivo dell'*homagium* rappresenta nello stesso tempo il passaggio alla seconda fase: giuramento di fede ovvero di fedeltà. Nella maggior parte dei casi la fede viene conferita con un oggetto religioso, di regola con la Bibbia o con una reliquia. Nel giuramento viene chiaramente espresso l'impegno personale nei confronti dell'investitore mentre il potere ecclesiastico lo garantisce, cosa che, quantomeno a livello simbolico, gli è sempre consentita proprio dal cerimoniale stesso (cfr. LE GOFF, 1985, 451).

Nel XII secolo, il giuramento del cavaliere e del notaio si diffondono, vengono ribaditi i contenuti etici e di giustizia nell'espletamento delle relative

funzioni, ma il senso etico e la giustizia si possono acquisire solamente attraverso un'adeguata istruzione.

Al giuramento fa seguito l'atto conclusivo, l'investitura. Ma pure questo avviene con modalità differenti a seconda del tipo d'investitura. Anche in questo caso si fa ricorso a tre categorie di elementi simbolici: parole, gesti e oggetti. Nel rito del vassallaggio feudale, si tratta di un gesto di grande valenza, del bacio della pace (cfr. PETKOV, 2003) che sigilla il contratto derivante dal giuramento. L'oggetto simbolico dell'investitura può essere d'ordine ecclesiastico ovvero religioso o profano; il Du Cange ne elenca addirittura 99 mentre il Le Goff li suddivide in tre categorie: simboli socio-economici, socio-culturali e socio-professionali, inserendo tra quest'ultimi anche la penna e il calamaio (*cum penna et calamario*), attribuendoli a professioni spirituali (LE GOFF, 1985, 396-397)⁵⁹.

Il rito dell'investitura notarile si concludeva di regola con il consegnamento della »penna et calamario« e con uno schiaffo (*alapa*), un gesto rituale rivolto al candidato quale (eterno) avvertimento e ammonimento al corretto svolgimento del mandato notarile; nel caso dell'investitura del notaio piranese, invece, questo gesto è rappresentato dall'investitura per mezzo di un indumento, o parte di esso, del medesimo significato simbolico. Il gesto è noto perlomeno già dalla tradizione rituale dell'epoca romana, con esso venivano liberati gli schiavi: ad esempio, il pretore romano toccava lo schiavo con un fuscello (*festuca*), una bacchetta o una parte dell'abito prima di lasciarlo libero. Nello stesso modo, nella tradizione romana, lo schiaffo sulla guancia (*alapa*) aveva il significato del gesto con cui i padroni liberavano gli schiavi. In entrambi i casi si tratta di un atto simbolico antico che precedeva la liberazione e che, altresì, caricava di responsabilità personale il loro agire e può essere inteso anche come una (rinnovata!) affermazione delle libere professioni (*artes liberales*).

Lo schiaffo può essere assimilato all'investitura dei cavalieri che, come gesto rituale, ricevevano un colpo sulla nuca (in francese, *colée*) mentre ai vassalli, come atto finale della prima fase del rito, cioè dell'*homagium*, era destinato un bacio (*osculum*) scambiato fra l'investito e l'investitore (LE GOFF, 1985, 391-2)⁶⁰.

Benché dunque lo schiaffo conservi alcuni significati simbolici dell'antichità, il simbolismo della mano assume, nel rito medievale cristiano, un nuovo

⁵⁹ Sono interessanti due elenchi di oggetti dell'investitura e di denominazioni in LE GOFF, 1985, 455-460, uno di M. Thévenin dell'epoca merovingio-carolingia, l'altro del Du Cange.

⁶⁰ Come sostiene Galbert de Bruges (1127), »dopo che le sue mani giunte si trovano nelle mani del signore che, a propria volta, le stringe, essi si uniscono con un bacio« (LE GOFF, 1985, 391).

significato: si tratta sempre della mano divina, esprime il rapporto fra Dio, l'investito e l'investitore (cfr. SCHMITT, 2000, 101-146).

Dalla seconda metà del XIII secolo, con l'introduzione del notariato e della prassi notarile, si fa sempre più uso dell'istrumento quale parte integrante dell'atto conclusivo. In seguito, l'istrumento viene usato unicamente come uno dei simboli anche per altre investiture (cfr. LE GOFF, 1985, 414).

Fino ad oggi, la letteratura scientifica ha dedicato poca attenzione al consolidarsi del rito dell'investitura notarile specialmente rispetto a quello dei cavalieri. Nondimeno, è evidente che al rito dell'investitura dei cavalieri è immediatamente seguito il rito di quella notarile: si potrebbe perfino sostenere la tesi che quest'ultimo si sia sviluppato contemporaneamente se non prima di quello dei cavalieri. È necessario ricordare che già Carlo Magno stabilì il giuramento per i notai che, tuttavia, in quei tempi erano dei chierici e dunque già consacrati in quell'ordine.

In questo studio non si può ignorare la funzione di giudice (*»iudex et notarius«* o *»notarius et iudex«*) attribuita ai notai almeno dal IX secolo, come già osservato nel capitolo **Notariato e legislazione dell'epoca franca**. All'inizio erano chierici, più precisamente monaci. In quei tempi, i monasteri erano delle istituzioni pedagogiche che, in base all'istruzione e all'educazione dei monaci, diffondevano l'istruzione a tutti i livelli sociali della comunità, assicurando di conseguenza la prestazione di servizi amministrativi adeguati. I monaci erano inoltre gli unici in grado di scrivere, ferrati in grammatica, teologia, legge e in altre discipline.

Durante tutto questo periodo, proprio i notai erano coloro che verbalizzavano e gestivano fedelmente tutte le attività rituali.⁶¹ Essi erano di regola monaci, e i monaci non si arrogavano soltanto il ruolo di interpreti e detentori della memoria collettiva bensì anche il primato nell'orientare i rapporti sociali, la morale, i valori. Infatti, nelle comunità dell'Alto Medioevo, i chierici erano ritenuti delle guide e degli interpreti ideologici; per questo motivo è giustificato ritenere che abbiano anche introdotto il principio della lettura dei riti (LE GOFF, 1985, 384), come già descritto in modo esemplare, fra gli altri, dallo Schmitt (2000, 33-100) e dal Duby (1985).

Dunque, attraverso il rituale si manifesta l'idealizzato immaginario collettivo e nello stesso tempo s'introducono anche modelli comportamentali, etici, norme, valori, legalità, poiché il rito ha un valore ordinativo, di legge e, nella società di allora, la legittimità era assicurata proprio dai cerimoniali rituali, soprattutto nelle chiese, nelle piazze cittadine o in altri luoghi pubblici (anche se in presenza di pochi testimoni), fatto che ha sempre avuto il significa-

⁶¹ Nell'immagine *Immixtio manuum* del IX secolo, fra i due attori è raffigurato un notaio che registra lo svolgersi del rituale.

to di proclamazione pubblica di coloro che detenevano il potere ovvero che erano posti a capo delle istituzioni. I riti avevano un ruolo mediatico ovvero di comunicazione con il pubblico (cfr. ALTHOFF et al., 2002).

I cerimoniali si sono consolidati anche nei monasteri, il che fa pensare a un certo tipo di struttura sociale, ad un insieme di convenzioni simboliche, venutosi a formare fra il VII e il IX secolo (LE GOFF, 1985, 432). Coacervo di convenzioni che si ritrova più tardi non solo nelle investiture dei vassalli, ma anche in quelle dei cavalieri e dei notai: si tratta di tre fasi del rito, come spiegato da Galbert de Bruges (monaco e notaio) nel 1127: *homagium*, *fides* ed *investitura*. Queste fasi si differenziano unicamente per gli oggetti e i gesti mentre il contesto ideologico rimane lo stesso. Col tempo e a seconda delle necessità sociali, anche gli oggetti e i gesti cambiano. Quando lo Schmitt illustra la figura dell'Evangelista Matteo, tratta dai Vangeli di Ebbone (prima metà del IX secolo, Francia settentrionale), Matteo protettore degli ufficiali amministrativi (e degli esattori delle tasse, ragionieri e banchieri), autore del primo vangelo degli Apostoli, chiarisce anche il senso della professione degli scrivani di allora e della loro missione: attraverso il corpo dell'Evangelista, gli oggetti che tiene in mano e le linee che si allungano nel paesaggio, s'instaura la comunicazione. L'inviato di Dio, l'angelo, anch'esso simbolo dell'Evangelista, riesce per vie complesse a trasformare il Verbo in parola scritta nel libro o sulla pergamena. La discreta comunicazione con Dio, che s'instaura fra la *penna* inarcata, intinta nel calamaio (*calamario*), e il rotolo di pergamena girato dall'altra parte e tenuto in mano dall'angelo, rappresenta la rivelazione della parola divina che non sottostà alle regole della scrittura umana. Di fatto, l'Evangelista Matteo scrive nel libro con la propria penna ma il libro è immacolato, le pagine sono bianche. Soltanto dopo aver estratto dal calamaio la penna, con la quale l'angelo comunica, i fogli verranno scritti. L'angelo è il testimone, l'ispiratore e l'intermediario fra Dio e l'Evangelista (cfr. SCHMITT, 2000, 111).

Ai notai viene aperta in questo modo la via verso il consacramento nella professione.

La raffigurazione dell'Evangelista Matteo si muove di pari passo con le raffigurazioni delle investiture dei sovrani nell'era carolingia, quando si consolida in modo evidente il rito medievale che, tuttavia, non si vuole definire di vassallaggio feudale, come da comune convinzione, bensì rito istituzionale. Inoltre, l'investitura non intende trasferire al vassallo la proprietà del signore, quanto piuttosto stabilire contrattualmente la gerarchia dei diritti e dei doveri (LE GOFF, 1985, 409). Infatti, con il rito si consolidano le istituzioni che, dall'XI secolo in poi, sono di fatto rappresentate sia dai cavalieri che dai notai. Ciò viene mirabilmente spiegato, nel 1027, dal monaco Adalberone di Laon, uno dei più importanti propugnatori o, meglio, divulgatori dello schema triadico, trifunzionale della società (cfr. DUBY, 1985): »I *bellatores*, oltre

agli *oratores* e ai *laboratores*, non si affermano unicamente attraverso il ruolo di soldati ma anche con le istituzioni, con gli trionfi, con simboli» (LE GOFF, 1985, 427).

Il periodo che va dalla fine del X all'inizio dell'XI secolo è l'epoca del così detto movimento ecclesiastico di pace e, in seguito alle mutazioni sociali, la struttura giuridico-amministrativa si trasforma, ma gli indirizzi sono nuovamente dati dai monaci. È verosimile la supposizione che proprio i monaci-notai avessero scelto la penna e il calamaio come (propria) icona simbolica dell'investitura. Con il consolidamento del diritto codificato, con il quale indubbiamente proprio i notai (soprattutto quelli bolognesi) fissavano le basi teoriche e pratiche della professione, nei secoli successivi la consuetudine del rito dell'investitura notarile si diffuse quale regola in tutto il continente europeo.

Dal punto di vista del notariato, i cambiamenti furono senza dubbio importanti e consistettero nello sviluppo delle città e nella creazione delle prime scuole, seguite nel XII secolo dalle università, che rendevano accessibile l'istruzione a una larga cerchia di persone, naturalmente se dotate di particolari capacità, predestinate dalla grazia divina ad adempiere alla missione. Ma le città, ancor più del dominio feudale, necessitavano di un apparato amministrativo efficace che, senza dubbio, non poteva essere garantito se non dai notai.

La novità più importante introdotta dalle città, e per prima da Bologna, fu l'obbligo di accertamento da parte del comune dell'istruzione del candidato notaio (cfr. FERRARA, 1977).

Così, a Bologna, negli anni Venti e Trenta del XIII secolo, fu approvata una serie di provvedimenti che crearono le strutture per la formazione e soprattutto le commissioni preposte alle prove d'ammissione (*officium examinatio-nis*) dei candidati notai, commissioni di cui facevano parte principalmente giudici comunali e notai. Solo dopo il superamento della verifica del grado di preparazione, il candidato poteva chiedere l'investitura e, per la precisione, prima di tutto quella comunale e poi, se necessario, anche quella imperiale o papale (FERRARA, 1977, 66, 78). Se, viceversa, il notaio era già in possesso di adeguato privilegio oppure la sua investitura veniva confermata da testimoni, per essere iscritto nel libro dei notai comunali (*Matricola*), introdotto nel 1219, egli doveva comunque superare un esame davanti a ufficiali comunali. Solo dopo l'iscrizione nella *Matricola*, i notai potevano esercitare la propria professione in città e nel territorio di pertinenza.

Per quanto riguarda Bologna, l'investitura notarile del comune veniva praticata già almeno nella seconda metà del XII secolo, benché non sia noto alcun privilegio imperiale o papale che conferisse al comune questo diritto, come ad esempio avveniva a Pavia e a Genova (cfr. FERRARA, 1977, 77). Ma, non

basta. Nel 1225, l'imperatore Federico, durante il conflitto con i bolognesi, proibì il conferimento dei privilegi notarili. Ciò nonostante i bolognesi non rispettarono il divieto e con loro norme statutarie definirono in modo ancor più puntuale l'esercizio del notariato, soprattutto le competenze del comune relative all'investitura. La città di Bologna sosteneva la legittimità della rivolta in base a leggi scritte che si fondavano su opere teoriche di diritto, dovute soprattutto a notai e a giudici, come ancora si firmava Ranieri da Perugia, e su di una importante novità che riguardava le città: l'organizzazione dell'istruzione e la verifica delle conoscenze in materia. Analogamente al candidato cavaliere che doveva innanzitutto esercitarsi nelle arti militari e istruirsi per la propria professione, così il candidato notaio doveva esercitarsi nella scrittura, nella grammatica, nel diritto ecc. nonché superare un esame relativo al suo grado di preparazione, prima di chiedere l'investitura. Le città ebbero un ruolo fondamentale proprio nell'emissione degli strumenti, poiché l'investitura notarile si codifica e così questa consuetudine viene consolidata e regolamentata. Questo risulta evidente anche dal fatto che, solo dagli anni Venti del XIII secolo, fanno la comparsa le sottoscrizioni dei notai seguite dal titolo *imperiali auctoritate notarius*, *Sacri palatii notarius*, *marchionis notarius*, *civitatis notarius*, ecc. mentre prima i notai sottoscrivevano i documenti solo in qualità di notai o notai riconosciuti da determinate comunità (cfr. APPENDICE 1 e 2). A parte il fatto che la sottoscrizione di documenti da parte dei notai definisce colui che è stato investito delle funzioni notarili e con ciò anche l'estensione territoriale delle sue competenze, tali sottoscrizioni testimoniano anche la standardizzazione della formula dell'investitura. Da allora, infatti, i notai sottoscrivono ogni documento pubblico sulla base del titolo conseguito con l'investitura.

Conseguentemente, si può ipotizzare che, nel XII secolo, il rituale dell'investitura non fosse del tutto uguale a quello del XIII secolo, benché è chiaro che in entrambi i periodi esso si doveva svolgere secondo lo schema di base del rito: *homagium*, *fides* e *investitura*. Anche sotto l'influenza delle città e delle loro necessità (amministrative e giudiziarie), indubbiamente il rituale subì notevoli modifiche per quanto riguarda la gestualità ovvero gli oggetti simbolici rituali.

Anche in questa sede si prende ad esempio Bologna. Già nel 1219, oltre all'istrumento, Ranieri pretende dai notai pure il rito pubblico dell'investitura mentre, nel XIII secolo, Bencivenne, con ogni probabilità alunno di Ranieri, riferisce come »il podestà di Bologna abbia solennemente investito un notaio con uno scettro (*baculum*) che teneva in mano«. ⁶² Ma, in questo caso, il

⁶² ... *dictus potestas de arte ac officio tabellionatus ipsum Iohannem sua auctoritate et communis Firmi cum quodam baculo quem habebat in manu solempniter investivit ... libere hoc officium exercendi*

citato scettro (*baculum*) può essere inteso in senso lato come oggetto o atto simbolico dell'investitura, similmente al termine *festuca* (bacchetta, pagliuzza), che significava il trasferimento del potere o della proprietà, così come è stato dimostrato dal Du Cange nel suo saggio sull'investitura.⁶³

Questo scettro (*baculum*) rappresentava forse, già allora, la penna e il calamaio? È probabile, perlomeno sulla scorta della citazione del Du Cange, secondo cui già Rolandino (a metà del XIII secolo), nella sua *Summa Notariae*, aveva annotato che i notai sono investiti »cum penna et calamario« (ROLANDINO, 1546, 143v.-146v.). Già nel 1266 a Perugia, il podestà di allora investì un notaio *cum penna et calamario* (LOMBARDO, 2012, 241). Indubbiamente, verso la fine del XIII secolo esistono già sufficienti testimonianze che, nel significato simbolico dello scettro usato nella procedura dell'investitura notarile, identificherebbero l'affermazione dell'uso della penna e del calamaio quali icone simboliche⁶⁴. Questi oggetti simbolici dell'investitura furono inizialmente di esclusivo dominio dei monaci (quale trasposizione ideale del primo Evangelista che trascrisse il Verbo di Dio), come testimonia la già menzionata immagine dell'Evangelista Matteo nei Vangeli di Ebbone (prima metà del IX secolo)⁶⁵ a simbolizzare il ricevimento del dono secolare – del *homagium* – che autorizza l'esercizio della professione. Ragion per cui questi oggetti appaiono in tutte le fasi del rito; infatti, l'investitore lo tiene in mano e lo consegna all'investito, quale segno dell'investitura, solo alla fine della cerimonia.

Tuttavia, mentre la penna e il calamaio si confermano icone simboliche (*baculum*) del rito dell'investitura notarile, rimane in uso, quale gesto dell'investitura, lo schiaffo (*alapa*) sia nel caso dell'investitura notarile da parte dei conti palatini, sia dei cavalieri lauretani e dei podestà cittadini. Si tratta di un gesto che simboleggia il dono divino e la consacrazione.

(FERRARA, 1997, 79). In ogni caso, Ferrara presume che si debba trattare di una innovazione nel processo dell'investitura notarile da parte del comune.

⁶³ DU CANGE, 1733, 1521: »... Addebatu hisce symbolis, *festuca* quae interdum *fustis* dicitur, *baculus*, *virga*, & c. cujus traditione, dominium rei pariter translatum crederetur: cum *baculus ac virga*, domini in suos ac res suas jus & potestatem denotet ...« Sulla *festuca* quale elemento simbolico della stipula del contratto, cioè dell'investitura, come pure sulla possibilità di recedere dall'impegno personale assunto ovvero sull'annullamento del contratto, *exfestucatio*, cfr. fra gli altri, LE GOFF, 1985, 411-418.

⁶⁴ Cfr. ZABBIA, 2013, 211; in generale, nei cerimoniali dell'investitura notarile, oltre alla penna e al calamaio, vengono menzionati quali oggetti simbolici anche la tavoletta e/o il rotolo in pergamena (documento) oppure qualche altro oggetto simbolico che richiami il tipo di bene o ufficio trasmesso (ad esempio, il *pendulo*); inoltre, comparivano anche l'anello e perfino il copricapo (*berretto*) (cfr. CORBO, 1972, 367; LOMBARDO, 2012, 241-259).

⁶⁵ Scene dell'Evangelista Matteo con l'angelo sono state dipinte da numerosi artisti di epoche diverse. Cfr. http://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_apostolo_ed_evangelista

Più tardi, all'istrumento – al privilegio scritto – si aggiunse, quale gesto dell'investitura, il bacio della pace (CORBO, 1972, 366-368; PETTI BALBI, 1974, 19-21; LOMBARDO, 2012, 241-259). Gesto che si afferma in modo palese nella maggior parte dei riti dell'investitura. Esso simboleggia l'accoglimento nella famiglia. Questo gesto ha un ruolo estremamente importante anche nel rito dell'istituzione della vendetta (*vindicta, vendetta, feud, fehde, faida, osveta, gjakmarrje*). Significa la fine dell'odio e della vendetta (di sangue) fra gli antagonisti, l'accoglimento nella famiglia ovvero la formazione di una famiglia allargata attraverso matrimoni fra eredi delle parti un tempo antagoniste, fatto che avrebbe assicurato la pace duratura (eterna) (cfr. PETKOV, 2003, 93-108).

Il caso dell'investitura del notaio piranese Domenico dimostra, fuor di ogni dubbio, che a quel tempo a Pirano il rito dell'investitura era già fortemente presente nell'immaginario collettivo, tanto da venir riconosciuto da tutti i testimoni per le caratteristiche del rituale e per il gesto (pubblico) conclusivo. Dal relativo documento, risalente al 1201, è possibile dedurre, sulla base di testimonianze scritte, la procedura del rito. Questa ne è la sintesi (vedi capitolo precedente). Il presbitero Venerio, primo testimone, assicura che il notaio piranese Domenico ha giurato, davanti alla *Porta Domus*, alla presenza dei cittadini di Pirano nonché di quella del gastaldo Alberico e di altri grandi cittadini di spicco, dopo che Bertoldo lo aveva investito notaio con l'orlo – il filo del mantello (militare), *»cum lampulo mantelli«*. Il secondo testimone, Odolrico de Ripaldo, conferma e menziona, quale oggetto con cui si effettua l'investitura, l'orlo – il filo della pelliccia *»per lampulum pellium«*. Il terzo testimone, Petro da Imena, invece, ha visto un guanto, *»ciroteca«*, con il quale Bertoldo ha investito Domenico notaio (CHART./I, n. 22:23/7). Tutti e tre i testimoni menzionano un oggetto secolare dell'investitura. Considerato che, nel rito dell'investitura, anche il guanto veniva usato per colpire leggermente sulla guancia, è lecito supporre che, nel cerimoniale dell'investitura, il conte-podestà Bertoldo avesse colpito leggermente Domenico sulla guancia con la parte che sporgeva dall'indumento. Sono così presenti sia l'oggetto sia il gesto dell'investitura. Dunque, nonostante che le testimonianze relative all'oggetto dell'investitura si differenzino fra loro, gli elementi ci sono tutti: il giuramento pubblico, che faceva seguito alla richiesta, l'oggetto e infine il gesto: *homagium, fides e investitura*.

Dunque si può confermare la tesi del Le Goff secondo cui la successione degli atti e dei gesti (*homagium, fides e investitura*) *»è necessariamente collegata e forma il rituale simbolico. È perfino lecito chiederci, se uno dei motivi per cui le descrizioni dei rituali sono sommarie, non stia nel desiderio più o meno cosciente di dimostrare senza digressioni che gli atti fondamentali siano accaduti proprio nelle tre fasi essenziali«* (LE GOFF, 1985, 406) *»L'investi-*

tura, assieme all'*homagium* e alla *fides*, compongono un insieme che non può essere disgiunto giuridicamente (e simbolicamente).« (LE GOFF, 1985, 417) Infatti, il Le Goff, nel suo studio sul rito simbolico relativo al vassallaggio, colloca fra i simboli socio-culturali (per lo più) equivalenti gesti simbolici consolidati, suddividendoli a loro volta in due sottogruppi, e precisamente gesti fisici (fra questi colloca il contatto e lo schiaffo) e gesti compiuti con indumenti (fra i quali include il contatto con il guanto, il berretto, il mantello e simili) (LE GOFF, 1985, 397), il che sta a significare che il notaio piranese fu investito, seppure *cum lampulo mantelli* (con il filo o con l'orlo del mantello), secondo il consueto rito normativo allora in vigore, radicato nell'immaginario collettivo dei piranesi. Il gesto pubblico dell'investitura notarile veniva dunque riconosciuto per l'antico gesto simbolico – la *festuca*, il che spiega alcune peculiarità locali e/o cronologiche del tempo ovvero una graduale formazione del rito dell'investitura notarile.

Difatti, mentre alla fine del XIII secolo, anche nell'investitura dei notai istriani fanno la loro comparsa la penna e il calamaio, oggetti dell'investitura (ZABBIA 2013, 210-213), ancora nel 1325 a Pirano, fu investito feudatario Bertoldo, figlio di Ioannis Cossa de Pirano, con l'orlo – il filo della tunica, »*cum lanchis suarum tunicarum*« (CHART. PIR. II/b, 306/5) e, nel 1328, Savarinus e Meynardus, genuflessi, furono legittimamente investiti con l'orlo – il filo del manto, »*cum lanco sui epithogii stantes genibus flexi legittime investivit*« (CHART. PIR. II/f, 182/18)⁶⁶. È evidente dunque che in questo caso si tratta effettivamente del gesto e dell'oggetto simbolico del rito d'investitura secondo le consuetudini locali.

È lecito concludere che, nel 1201, il notaio piranese Domenico fu investito in accordo con il rito simbolico consolidato: *homagium*, *fides* e *investitura*, salvo che gli oggetti ovvero i gesti dell'investitura erano ancora di carattere generale a confronto di quelli consolidatisi in loco per le investiture feudali. È certo che Domenico non possiede ancora l'istrumento – il privilegio. Per questo motivo, sotto il profilo della legittimità a esercitare nel contesto della comunità cittadina, garantiscono i testimoni. Non risulta neppure che il candidato notaio Domenico avesse affrontato alcuna prova di esame delle sue conoscenze sebbene, a quel tempo, il contenuto stesso del giuramento garantiva la necessaria competenza. In testimonianze piuttosto dettagliate non c'è traccia di alcun altro oggetto o gesto simbolico rituale, eccezion fatta per il giuramento e l'orlo – il filo del mantello. Tuttavia, il documento testimonia un fatto ulteriore: che l'investitura era stata effettuata dal podestà in nome della comunità cittadina. Infatti, per quanto possa essere dubbia

⁶⁶ Cfr. LEX LAT., *epithogium*, 413, *lampulum*, *lanchus*, 639-640. La radice linguistica di *lancus* è *lancea*, lancia, pilo; in ogni caso si tratta di un oggetto a punta.

l'autorità del conte Bertoldo nell'investitura di Domenico, non lo è affatto la sua autorità di conte – podestà, dunque di capo della città. Questo si evince soprattutto seguendo attentamente la testimonianza del presbitero Venerio, quando dice che «... Domenico è riconosciuto notaio nella cittadella di Pirano. Tutti i suoi documenti relativi a contratti di diversa natura e relativi a fatti diversi nonché tutti i suoi testamenti sono validi nella città di Pirano» e aggiunge »di essere stato presente, quando Domenico giurò da notaio alla presenza del gastaldo della città, dei cittadini e del conte Bertoldo che in questa città era podestà in nome del vescovo di Frisinga al quale, a sua volta, era stato conferito questo potere da parte dell'imperatore.«⁶⁷

Il documento attesta inoltre l'importanza delle comunità cittadine, comprese quelle minori con lo status di cittadella, che hanno conquistato il diritto dell'investitura notarile, benché limitatamente al proprio territorio. Si può rilevare altresì che, nel 1201, Domenico da Pirano non viene interpellato con altri titoli, il che testimonia la sua provenienza secolare. E proprio in questo fatto si trova il nocciolo del rito medievale dell'investitura, così come si è formato dalla metà del XII secolo. Il diritto all'investitura si era esteso anche fra i sudditi comuni.

Mentre fino all'anno 1000, oltre ai re, soltanto i vescovi e i conti vantavano il diritto dell'investitura in un ordine, dunque in un ufficio (*offitio*), dell'investitura nella missione di esercitare il potere per volontà di Cristo, a seguito di cambiamenti sociali, con il graduale processo di frantumazione feudale, con il così detto movimento ecclesiastico della pace, con le crociate, con lo sviluppo delle città e dell'economia, seguiti anche da modifiche nel sistema dei valori, i compiti e i doveri dei re furono all'improvviso caricati su tutti i loro rappresentanti, e precisamente, secondo Lancillotto (nel 1220 circa) »a coloro che valevano più della gente comune. Coloro che erano possenti e forti e di bell'aspetto e amabili e fedeli e coraggiosi e impavidi. Coloro che avevano il cuore e il corpo intriso di bontà [...]«. Ma questa delega non viene più da Dio ma dagli uomini; i cavalieri non vengono creati per volontà del Creatore ma sono una conseguenza di un contratto sociale, si è così di fronte a »una perfetta desacralizzazione« (DUBY, 1985, 366). La chiesa sceglie i cavalieri come propri guerrieri, difensori (della comunità), amministratori che potevano intervenire sul potere militare, mentre sceglie i notai come amministratori giudiziari, »capaci di fornire risposte concrete a chiunque volesse proteggere i propri interessi senza più

⁶⁷ «... tabellio est et pro tabellione habetur in Castro Pirano, et omnia instrumenta eius que ipse facit super contractibus et aliis negociis et testamenta autentica habetur in Castro Pirani; et hic testis fuit presens ubi et quando dictus Dominicus fecit iuramentum tabellionatus coram comite Bertoldo, qui est potestatem illius loci per episcopum de Frisingo, qui habuit hanc potestatem ab imperatore, et coram gastaldione et populo terre.» (CHART. PIR. I, m. 22)

ricorrere alle armi bensì alla legge», come si espresse Irnerio (1050-1130 circa), primo glossatore (BELLOMO, 2011, 71). Così avvenne anche per il rito.

Abbiamo visto come le investiture dei sovrani, dei feudatari, dei cavalieri e dei notai abbiano seguito un modello triadico (*homagium*, *fides* e *investitura*) risalente quanto meno al rinascimento carolingio-ottoniano; abbiamo visto come all'interno di ciascuna di queste fasi gli antichi gesti e simboli avessero acquisito un nuovo significato che, all'interno della struttura del rito, riflette la comunicazione con Dio. Nell'*homagium* si tratta di scambio di doni, di scelta e di accettazione della missione, ma della missione divina; la *fides* consiste nel giuramento che, in ogni caso viene fatto innanzitutto a Dio; l'*investitura*, invece, è il trasferimento delle competenze, ma delle competenze divine. Anche nel caso dello schiaffo, questo viene dato dalla mano divina per mezzo di un intercessore. Dunque, sebbene la maggior parte degli oggetti e dei gesti simbolici dell'*investitura* sia di origine secolare, la struttura del rito viene cristianizzata già prima della metà del XII secolo.

Il rito così costituitosi rappresenta anche la struttura di base del rituale stesso dal XIII secolo, con la particolarità che, a causa dei legittimi portatori delle istituzioni, prima cavalieri e notai, poi anche altre professioni strutturate in confraternite e corporazioni distinte, la gamma di specifici elementi e gesti simbolici si amplia: nulla di strano, tutti volevano (o dovevano) avere un proprio simbolo, i propri santi, similmente a numerosi ordini monastici che avevano adottato differenti simboli e gesti soprattutto dalla fine dell'XI secolo. In questo modo si soddisfacevano interpretazioni simboliche del clero, portando l'impronta dell'ideologia religiosa (cfr. SCHMITT, 2000, 161, 230).

Per questo motivo, a prima vista, il rito dell'*investitura* dei cavalieri e dei notai viene cristianizzato soltanto nel XIII secolo, come sostiene il Le Goff (1985, 451), e questa affermazione viene condivisa anche dallo Schmitt (2000, 230). Ma proprio lo studio dello Schmitt, soprattutto sulla base di svariati testi e materiale iconografico (tratti in prevalenza da collezioni monacali), illustra in modo molto chiaro lo sviluppo cronologico del rito medievale.⁶⁸ Perciò forse solo su questo punto, relativamente a quanto esposto, non posso concordare con il Le Goff quando sostiene che il rito feudale-vassallatico dell'*investitura* non ha nulla in comune con quello dei cavalieri che sarebbe stato già completamente cristianizzato (LE GOFF, 1985, 384, 451 e segg.)

La cristianizzazione degli oggetti e dei gesti simbolici avviene più che in passato e molto maggiore è l'enfasi sull'istruzione e sulle istanze morali, il che si

⁶⁸ È interessante il fatto che, soprattutto gli studi umanistici anglo-americani, che hanno a propria disposizione opere piuttosto approfondite sui riti, raramente citino l'opera del LE GOFF (1985) e ignorino quasi totalmente l'opera dello Schmitt (2000) (cfr. bibl. nel MUIR 2005, 12-14); pure il Roach (2012), nel suo recente rilevante saggio sull'*homagium*, cita il Le Goff ma non fa lo stesso con lo Schmitt.

evince dal giuramento. Tuttavia, la struttura triadica del rito dell'investitura non si è modificata. Nel caso dei notai, la penna e il calamaio, simbolo dell'Evangelista Matteo, acquisiscono importanza quali oggetti simbolici, tramite i quali la consacrazione divina con tutto il suo repertorio simbolico viene concessa a favore dei notai. Perlomeno fino al IX secolo, lo schiaffo si afferma quale simbolo del potere giudiziario, ma è altresì un gesto cristianizzato nel senso della mano divina (terrena). Tuttavia, questo gesto simbolico appare equivalente all'antica *festuca*, bacchetta, verga, così come evidentemente la consuetudine si era conservata ancora all'inizio del XIII secolo a Pirano.

Dunque, nel XIII secolo si verificano due importanti ampliamenti del rito dell'investitura notarile: l'istrumento e l'oggetto simbolico, *penna et calamarium*. Dal giuramento, trascritto in istrumento, si diffonde aria di tempi nuovi che si consolida, peraltro, soltanto nel XIII secolo: nell'istruzione e nelle nuove istanze sociali e morali. Sono di natura del tutto secolare anche gli oggetti simbolici legati all'attività professionale, *penna et calamarium*, ma sono carichi di significati simbolici di derivazione ecclesiastica.

Per le nuove istituzioni, soprattutto per quelle dei cavalieri e dei notai, più tardi per la nuova nobiltà, bisognava trovare collocazione ideologica nella religione. Mentre nel caso delle investiture feudali, cioè per la vecchia nobiltà, l'investitura avveniva ancora per il tramite di un intermediario - del loro signore - i rappresentanti delle nuove istituzioni venivano investiti con oggetti simbolici. In questo modo si voleva sottolineare la straordinarietà della missione divina che non viene concessa per il tramite dell'uomo bensì attraverso oggetti che richiamano simbolicamente il genere di attività. La missione concerne la comunità, fa parte del patrimonio culturale comune, è terrena, secolare, si basa sul successo del singolo ma nello stesso tempo è parte del Creato. »Il cerimoniale, così come lo si può immaginare dalle fonti, è un compromesso tra l'espressione di un'aristocrazia militare e quella di una gerarchia ecclesiastica«, sostiene lo Schmitt (2000, 230), ma in questo non si può ignorare il ruolo socio-economico fondamentale delle città. Ed è proprio l'istituzione del notariato, compreso il ricco patrimonio monastico, a render possibile il quadro giuridico dell'esistenza e dell'attività delle città. Si desidera far rilevare ancora una tendenza del rito e, naturalmente, di conseguenza della società. Gli oggetti simbolici *penna et calamarium* rappresentano per i notai anche l'ingresso - l'accoglimento nella famiglia (professionale). Pure nella vita dei cavalieri tutto ruota intorno alla famiglia (cfr. DUBY, 1985, 363-365). Anche nel rito dell'investitura notarile, quale atto conclusivo s'introduce gradualmente pure il **bacio della pace**⁶⁹. Questo gesto si affer-

⁶⁹ Il bacio della pace (*osculum pacis*), un bacio sulla bocca (*ore ad os*), non deve essere confuso con *osculum*, il bacio che nel rito feudale-vassallatico, ancora nel XII secolo significava il pas-

ma altresì nella consuetudine giuridica dell'istituto della vendetta (*vindicta, vengeance*) come atto conclusivo del rituale che conduce all'affratellamento, alla famiglia, e così alla pace eterna. Anche il rito dell'istituto della vendetta rivela la struttura triadica: *homagium, fides, investitura* – atto finale. In conformità al rito, dopo aver raggiunto l'accordo di pace, singoli membri delle parti antagoniste di fatto si congiungevano in matrimonio. Tuttavia, il rito dava anche la possibilità di rescindere il contratto, il così detto *exfestucatio*, circostanza rilevata già dal Bloch (1968). Perciò un'analisi più approfondita della problematica del rito medievale può fornire maggiori risposte alla questione della definizione delle controversie nella società dell'epoca, e soprattutto sulla sua organizzazione, sulla sua attività, sull'immaginario collettivo (cfr. ALTHOFF, 2002).

Così l'affratellamento e le confraternite divennero sinonimi di pacifica soluzione delle controversie nonché di riforme amministrative-strutturali. Oltre ai cavalieri e ai notai, anche le confraternite si mutarono in nuove istituzioni, un nuovo modo di organizzazione sociale e di divisione del lavoro. Con i propri rituali viene seguita la struttura di base del rito medievale, cambiano unicamente alcuni oggetti e gesti simbolici (caratteristici) (cfr. MUIR, 2005). La configurazione del rito è dunque presente in tutte le strutture sociali secolari. Se si abbraccia l'interessante ipotesi del Le Goff, secondo cui il **rito del matrimonio**, celebrato secondo la legge romana in vigore in quel tempo, era il fondamento delle rappresentazioni simboliche del rito medievale dell'investitura secolare (LE GOFF, 1985, 432, 449, 451, 455), è possibile pure constatare quanto tale rituale sia radicato anche nel nostro quotidiano.

Il rito medievale secolare cristiano è indubbiamente originale. Si è andato formando progressivamente sebbene sia possibile rintracciarne la struttura base perlomeno già dal VII secolo con l'*immixtio manuum* e con il bacio (*osculum*), probabilmente aggiuntosi più tardi. Questa originalità si manifesta anche nell'arte cristiana, basando la sua peculiarità proprio sul fatto »che nelle rappresentazioni umane avesse introdotto la trascendenza divina: fra l'VIII e l'XI secolo questa caratteristica si manifestò in modo particolarmente evidente« (SCHMITT, 2000, 111).

Alla creazione, alla diffusione e al perfezionamento del concetto, in concomitanza con i cambiamenti sociali, i notai hanno indubbiamente contribuito in modo considerevole, essendo presenti in veste di scrivani, amministratori ed esperti di diritto nella maggior parte dei cerimoniali.

saggio dall'*homagium* al *fides* (cfr. LE GOFF, 1985, 392), la conferma dell'accettazione del dono, della richiesta di accoglimento nella famiglia, e conclude l'atto della *immixtio manuum*.

IV. FIDES PUBLICA DOPO IL XII SECOLO

All'epoca della rapida espansione delle autonomie comunali dopo la decisiva vittoria della Lega dei Comuni sull'imperatore Federico Barbarossa, avvenuta a Legnano nel 1177, l'istituto del notariato acquisì nuove funzioni ed un ulteriore riconoscimento sociale accresciuto dallo sviluppo delle attività commerciali che imponeva forme contrattuali consolidate e, soprattutto, garantite. Il consolidarsi delle proprietà e della possibilità di trasferimento delle medesime sia agli eredi che ad altri soggetti fisici e giuridici contribuì, inoltre, ad affinare gli strumenti giuridici e la tutela dei contratti giuridico-civili nonché delle "ultime volontà".

Nuovi (antichi) istituti del notariato: scuole e collegi

Sebbene di norma i notai fossero nominati e, per ciò stesso, giuridicamente dipendenti dai notabili di corte, vale a dire dai conti palatini del Sacro Romano Impero o dalla Curia papale, non di rado abusarono delle proprie prerogative, spesso acquisite per rapporti di parentela o per altro tipo di legami, allo scopo di conseguire utilità personali, oppure, fatto ancor più grave, contraffecero determinati atti o li riscrissero falsificandoli, dietro ricompensa pecuniaria o perché così veniva loro ordinato da chi deteneva il potere. Durante la rapida espansione dei comuni, questi sentirono la necessità se non il dovere d'introdurre autonomamente forme di vigilanza sull'attività notarile a causa della lontananza e del disinteresse delle autorità centrali.

Come primo passo verso il controllo e la limitazione del numero dei notai privilegiati, le città istituirono scuole e prove d'esame per notai, organizzate inizialmente dall'amministrazione cittadina nell'ambito di specifici uffici⁷⁰ e, più tardi, nell'ambito di corporazioni notarili o *collegi*. Queste scuole notarili

⁷⁰ A Bologna, lo statuto del 1226 prescriveva esplicitamente che i giudici del Podestà dovessero sottoporre i candidati notai ad un esame dopo che, soprattutto per iniziativa di Ranieri da Perugia e a seguito del suo *»Ars Notariae«*, già nel 1219 era stata introdotta la Matricola nella quale venivano iscritti anche i notai confermati dalle autorità cittadine e che,

sono presenti in molte città dell'Italia settentrionale già dal XIII secolo. Spesso i loro membri non esercitavano neppure la professione notarile (Bologna, Verona, Treviso; TAMBA, 1977; SANCASSANI, 1987; BETTO, 1981), per cui queste corporazioni rappresentavano più che altro una sorta di associazione politica (TAMBA, 1991). In questo periodo, i collegi dei notai, oltre a promuovere la creazione delle prime università, influirono in maniera determinante sulla secolarizzazione della società. Con l'esercizio delle proprie funzioni, infatti, collaboravano direttamente con il potere e con la propria posizione ne determinavano perfino l'articolazione di vertice (LE GOFF, 1957, VI).

Per analogia, in questo periodo si sarebbero formate nelle principali località istriane speciali corporazioni (*collegio*) che avrebbero vigilato sulla nomina dei notai e sul corretto esercizio dell'attività notarile. Tuttavia, anche nelle regioni italiane soggette all'influsso della prassi notarile bizantina, ovvero neolatina, siffatti collegi si formarono soltanto nelle città più importanti mentre nei comuni minori non ne troviamo traccia, situazione che si presenta anche nelle città costiere dell'Istria, da Trieste fino a Pola. Inoltre, è evidente che in quest'area geografica, per lo meno fino alla fine del XVI secolo, esercitava un numero troppo esiguo di notai perché ci fosse l'interesse ad istituire un simile collegio. Solo successivamente, su iniziativa delle principali autorità veneziane, fu fondato un collegio notarile a Capodistria. Proprio per questo motivo, il comune era quell'istituzione che per il tramite dei cancellieri o di altre istituzioni civiche vigilava sulla correttezza dell'operato dei notai.

Per mezzo del controllo giuridico, le corporazioni dei notai garantivano il corretto svolgimento della professione, indipendentemente dal potere centrale. Esse si curavano dei propri membri, si amministravano attraverso propri statuti che venivano allineati a quelli civici, amministravano i beni ed i membri erano tenuti a contribuire al loro funzionamento con una quota d'iscrizione. Lo scopo principale era quello di gestire in autonomia tutte le problematiche notarili, fatto che, invece, non si riscontra nei collegi notarili di epoche successive: quest'ultimi venivano di solito istituiti dal potere centrale con funzioni di mero controllo dell'attività dei membri, come ad esempio il collegio dei notai capodistriani alla fine del XVI secolo.

Ciò nondimeno pare che nell'Istria veneta, fino all'avocazione di questo diritto avvenuta nella Repubblica di Venezia nel 1612 (cfr. PEDANI FABRIS, 1996), la funzione della nomina dei notai venisse esercitata dai rappresentanti dell'imperatore o del papa dietro esplicita autorizzazione, rappresentanti che erano anche nobili della città. In questo modo, il comune reperiva sul posto persone abilitate all'esercizio del diritto di nomina dei notai, come

soltanto su questa base, potevano esercitare la propria professione in città e nei dintorni. Cfr. FERRARA 1977, 52-71.

ad esempio i primi famosi conti palatini capodistriani della famiglia Carli che ricevettero questo privilegio a metà del XIV secolo. Naturalmente questo diritto, assieme al titolo di conte, si trasferiva per via ereditaria.

Un caso simile esiste anche a Pola, dove lo statuto civico del XIV secolo, ma prima ancora un documento del 1292, attesta che una famiglia polesana (Castropola) aveva ricevuto dai patriarchi di Aquileia (BENUSSI, 1923, 340) il privilegio della nomina dei notai (*tabellionatum*) e che nessuno in città e nei dintorni poteva svolgere questa professione senza esser stato prima presentato da un membro di tale famiglia all'assemblea cittadina (*arengo*) e, in questo modo, confermato nell'esercizio della professione. Così pure nessun atto privato aveva valore senza essere prima confermato (*roborata*) da uno dei membri di questa famiglia (PERTILE, 1902, 296).

Una simile consuetudine di conferimento dei privilegi notarili esisteva a Capodistria ancora nella seconda metà del XVI secolo, come ci viene puntualmente ricordato dal privilegio scritto nel 1574 dal notaio capodistriano Aloysio Grisoni nella piazza principale di Capodistria (*Platea Communis*), alla presenza di testimoni, e cioè del nobile (*nobilis*) Iohannes Baptista Gavardo e del signore (*dominus*) Vincenzo Metello, cittadini residenti a Capodistria. Nell'atto è riferito che Petrus, figlio del *portulano*⁷¹, signor Antonio Rosano, fatta richiesta al nobile signore (*nobilis vir dominus*) Aloysio Verzi, benemerito conte palatino, ricevette da quest'ultimo il privilegio notarile, naturalmente soltanto dopo aver giurato sul Santo Vangelo che avrebbe esercitato la professione notarile in modo fedele ed onesto. Solo dopo che la circostanza venne resa pubblica dal banditore cittadino (*preco*) e l'atto esposto al solito albo sulla piazza principale della città, Pietro poté iniziare a svolgere la propria attività⁷².

Quando, nel 1598, a Capodistria venne finalmente fondato il Collegio dei notai (*Collegio dei Nodari*), quest'ultimo assunse il compito di vigilare sulla pratica e sulla nomina dei notai, compito che veniva espletato in tutte le città dell'Istria veneta⁷³, come lo dimostra il libro dei verbali di questa istituzione giunto nelle nostre mani. Nel Collegio veniva nominata un'apposita commissione che aveva l'incarico di esaminare i candidati notai; ne facevano parte, oltre al podestà pro tempore nominato da Venezia, anche il capo del Collegio

⁷¹ Dalla prima metà del XIV secolo, i veneziani nominavano degli addetti specifici, chiamati *portulani*, incaricati a sorvegliare le importazioni ed esportazioni dei porti di Capodistria, vicino alla porta di S. Michele (all'epoca il più importante di Capodistria, posto nel punto in cui sorge l'odierno porto turistico), vicino a quella verso Isola e a Bossadruga;. Cfr. SENATO MISTI, 1888, 2. 6. 1342, 18. 12. 1345, 3. 1. "more veneto" 1348, 15. 9. 1357 ecc.).

⁷² AAMC, bob. 108, 41; MAJER, 1904, 74.

⁷³ AST. AAMC. Libri dei Consigli, Libro Consigli dei Nodari 1598-1737, bob. 709 (MAJER, 1904, n. 567).

– *priore*⁷⁴, i due vicedomini (nel collegio svolgevano la funzione di assessori) e quattro membri del collegio.

A questo punto sorge spontanea la domanda chi verificasse in precedenza l'idoneità del candidato all'esercizio della professione notarile, sapendo che per svolgere quest'attività era richiesta un'approfondita conoscenza dello scrivere unita a quella giuridica, perlomeno degli statuti civici.

Che si sappia, dall'inizio del XIV secolo, la più vicina scuola per notai sorgeva a Cividale, ma è probabile che vi venissero formati i docenti che poi insegnavano ai propri futuri colleghi. La via più breve per l'ottenimento del privilegio notarile era senza dubbio quella del praticantato presso uno dei già affermati "maestri" notai della città e proprio per questo motivo i figli o i parenti più stretti del notaio erano in posizione privilegiata. Va da sé che prima dovevano acquisire la conoscenza di base grammaticale, impartita loro da un insegnante cittadino.

A Capodistria, le prime testimonianze di un insegnante scolastico (*magister scholarum*), tale Bonifacio, risalgono già al 1186 (KOS, 1915, IV, 724), a Isola il *magister schole ac chori*, nel 1212, è Pietro (KOS, 1928, V, n. 195) mentre a Pirano, nel 1201, viene citato *Dominicus presbiter magister scholarum* (CHART./I, 22)⁷⁵. Nel 1248, il delegato piranese Marquardus promette all'arcidiacono di Capodistria la revoca dell'espulsione del *presbitero Facino, maestro di Pirano*. È da notare che questo documento era stato stilato dal *magister Riccardus Iustinopolitanus et incliti B[ertoldi] marchionis notarius* (CHART./I, n. 84), da non confondere con il notaio docente, ovvero insegnante di notariato, di Capodistria. Riccardus viene già citato a Capodistria in un documento del 1239 (KOS, 1928, V, n. 715).

Nel 1290, a Pirano fu fondata la prima scuola comunale laica dove l'insegnante (*rector et professor scholarum*) Albertinus era retribuito dal comune (PETRONIO, 1992, 239) mentre, ancor prima del 1352, quando perfino i veneziani accolsero con favore la notizia che le entrate del comune di Capodistria avrebbero consentito l'assunzione di "un insegnante scolastico che avrebbe amministrato le scuole capodistriane" con una retribuzione annua di 40 solidi grossi (SENATO MISTI, 1887, *ad annum*), a Capodistria erano già presenti insegnanti laici stabili ed esistevano pure accademie laiche (ČVRLJAK, 1992, 122 sgg.).

Dunque, i notai locali, praticanti nelle località dell'Istria nord-occidentale, avevano occasioni sufficienti per apprendere l'"arte". Inoltre, approcci più

⁷⁴ Il primo priore noto del Collegio dei notai di Capodistria fu Francesco del Tacco che, dopo la sua morte avvenuta nel 1614, venne sostituito da Piero Vida (AST. AAMC, bob. 709, fascicolo 206/7; MAJER, 1904, n. 567).

⁷⁵ Viene citato pure da V. Schmidt: Storia della scolarizzazione e della pedagogia in Slovenia 1, Lubiana 1963, 22 cit. in MIHELIČ, 1985, 17.

attuali e novità nel campo della pratica notarile provenienti dal resto del “mondo” venivano portati dai numerosi notai forestieri trasferitisi in queste città oppure chiamati dalle stesse autorità cittadine per dare il proprio contributo professionale o in genere la propria consulenza. Uno di questi fu il notaio (*sacri palatii*) Bonaventura de Bustasino di Treviso, invitato a Pirano nel 1274 dal Consiglio comunale per svolgere il ruolo di cancelliere comunale nonché per stilare atti, lettere, sentenze, registrare le entrate ed uscite del comune di Pirano nel libro del capitano, dietro compenso annuale di 50 piccole libre veneziane (CHART./I, 147). Il fatto risale al tempo di quella che fu, probabilmente, la fase più significativa dell’ascesa ed indipendenza del comune di Pirano quando, proprio in quell’anno, vennero scritti gli statuti della città (nuovamente o per la prima volta?).

I piranesi non furono, tuttavia, sempre fortunati nella scelta di notai “importati”, tanto che uno di loro fu condannato al taglio della mano destra. L’impressione fu tanto maggiore in quanto il notaio Michaelae de Parma, cittadino veneziano, era anche *magister*, dunque notaio docente. Egli, a causa della falsificazione di un atto, nel 1330 venne condannato al taglio della mano destra, come allora prevedevano per questo tipo di reato quasi tutti gli statuti civici locali, compresi quelli di regioni a noi più distanti (STAT. PIR., II/28). Non è dato sapere se la condanna sia stata eseguita, poiché il fatto era divenuto di pubblica ragione solamente con la pubblicazione dal testamento dell’imputato (CHART./II, 71) che, con questo mezzo, voleva tutelarsi da possibili conseguenze: molto spesso, infatti, questo tipo di punizione “di sangue” si concludeva con il decesso dell’imputato.

Per l’importanza delle annotazioni riportate nei libri notarili, gli statuti civici e gli statuti delle corporazioni dei notai ne prescrivevano la conservazione anche dopo la morte del notaio, giacché il valore giuridico delle scritture e la loro ininterrotta conservazione, oltre a conferire autorità al notaio, rappresentavano l’essenza stessa della fede pubblica (*fides publica*).

In certi casi venivano incaricati della conservazione dei libri notarili i parenti più prossimi del notaio, a condizione che esercitassero la professione. Numerosi sono gli esempi di questo genere nelle località istriane. A Pirano c’era, nel XIV secolo, la famiglia Caviani: al padre Francesco, subentrarono nella professione di notaio i figli Catarino e Marco; a Catarino successe il figlio Benedicto il quale trasmise la bottega ai propri due figli, Catarino e Marco, mentre al fratello Marco subentrò nella professione almeno il figlio Francisco (MIHELIČ, 1986b, 127-134). Nel XIV e XV secolo, è emblematica a Capodistria la famiglia dei notai Baysio⁷⁶, quivi trasferitasi da Venezia (MA-

⁷⁶ Cfr. il libro notarile di Baysinus de Baysio per gli anni 1386-1388 in PAK. 6. Documenti, u.a. 67. Oltre ai numerosi compiti affidatigli dal Comune, questo notaio fu, alla fine del XIV secolo, per diversi anni anche cancelliere comunale tanto che perfino il criterio di suddivisione dei

JER, 1904, n. 1-42), mentre i Lugnani sono dei veri e propri veterani della professione, essendo Gregorio e Ambrosio notai a Capodistria già nel 1186 (DE TOTTO, 1939, 118) mentre Lugnan Lugnani conclude la serie lasciandoci una magnifica raccolta di atti della fine del XVIII ed inizio del XIX secolo⁷⁷ (PAK. 85).

In altri casi, la conservazione degli atti notarili veniva demandata alla corporazione dei notai o, addirittura, a chi la presiedeva, ma per rilevare gli atti del notaio defunto gli amministratori della città o della regione potevano anche decidere di affidarli ad un altro notaio (PERTILE, 1902, 305) che di solito accettava di buon grado, poiché il fatto di rilevare gli atti altrui si traduceva in ulteriori guadagni, visto che ogni trascrizione dai libri notarili rappresentava per il richiedente un certo costo, stabilito dalla tariffa professionale. Nonostante che la circostanza di “ereditare” la professione notarile, nelle città dell'Istria nord-occidentale, fosse pratica relativamente consueta, anche sotto quest'aspetto va rilevato che i comuni esercitavano una notevole vigilanza sulla conservazione degli atti dei notai deceduti: a Pirano, entro tre giorni dalla scomparsa del notaio, i suoi atti dovevano essere trasferiti nell'“archivio civico”, precisamente nella sala (comunale) di S. Giorgio, patrono della città (STAT. PIR., VIII/35). Ad Isola, fino alla nomina di un archivist, avvenuta nel 1678, l'archivio civico veniva gestito dal cancelliere comunale (STAT. ISOLA, 1888, 158) mentre a Capodistria, dopo il 1651, gli eredi del notaio defunto erano tenuti a consegnare entro un mese gli atti notarili ai vicedomini che, a questo scopo, tenevano nel proprio ufficio un armadio speciale (*Armaro de protocolli de nodari morti*; STAT. KOP., V/149) anche se, sulla base dei libri notarili del 1346 e degli anni dal 1380 al 1437, conservati nella vicedomineria di Capodistria (VILFAN – OTOREPEC, 1962, 116; MAJER, 1904, 1-18), si può legittimamente ritenere che questa consuetudine fosse in vigore già da epoche ben più remote.

Nelle località e agglomerati urbani meno importanti, per la minor espansione del commercio e di altre attività generatrici di negozi giuridici, non si erano ancora, o non si formarono mai delle specifiche corporazioni di notai. Per giungere ai casi estremi di città quali Torino, Trento, Cagliari ecc. (PER-

compensi fra cancelliere comunale e podestà per la stesura di singoli atti (2/5 : 3/5), riportato nello statuto di Capodistria del 1423, si è conservato anche nelle epoche successive (STAT. KOP., III/8).

⁷⁷ Sulla successione nella professione notarile da padre in figlio è particolarmente eloquente anche l'APPENDICE 3 dove, ad esempio, è menzionato certo Appolonio Appolonio negli anni 1549-1694, Ponponio Ducaini dal 1518 al 1683, Pietro Paolo Zarotti dal 1541 al 1692 ecc., il che dimostra che negli anni citati si sono succeduti almeno quattro notai recanti lo stesso nome. In considerazione delle consuetudini di allora, in base alle quali i figli portavano lo stesso nome dei padri, possiamo ritenere che si siano succeduti membri appartenenti alla stessa famiglia.

TILE, 1902, 291) ove non si rinviene traccia di corporazioni notarili fino alla fine del XV e XVI secolo. In questi casi, l'attività notarile veniva assicurata da altre istituzioni.

Gli statuti civici delle città istriane, che iniziarono a comparire parallelamente allo sviluppo del diritto comunale nelle restanti città-stato dell'Italia settentrionale, prescrivevano ulteriori norme giuridiche per l'esercizio dell'attività notarile e per la vigilanza sulla stessa. Ma, prima di esaminarle in dettaglio, potremmo condensare le nostre considerazioni nella conclusione che l'istituto del notariato nelle città dell'Istria nord-occidentale ha radici profonde che risalgono almeno all'epoca tardo romana. Nella realtà, l'autorità civica, ovvero l'autorità comunale delle città dell'Istria nord-occidentale mantenne un ruolo determinante nell'assunzione, nella nomina e nella vigilanza dell'operato notarile, nonostante i sensibili mutamenti intervenuti, soprattutto per la rinascita del diritto romano dall'XI secolo in poi e per le importanti norme dell'"ultimo" glossatore bolognese Accursio (1182-1260), successivamente sviluppate da Rolandino de' Passeggeri (1236-1300) (TAMBA 2002), quando l'*instrumentum* romano subentrò nuovamente alla *charta* longobarda e l'autorità notarile divenne elemento principale per attribuire autorevolezza e visibilità alla stipula di atti giuridici.

Cancellieri comunali

È bene ricordare che l'istituto del notariato e gli istituti ad esso correlati, oggetto del presente studio, si sono sviluppati in misura compiuta solamente nell'area del Mediterraneo. In tutte le restanti località del continente, come ad esempio nell'entroterra della Slovenia, tali istituti non erano conosciuti in maniera così generalizzata e così consolidata. V'era stata un'epoca (soprattutto ai tempi dei Signori di Gorizia) in cui la figura del notaio era presente nelle località dell'entroterra sloveno ma non era nettamente distinta da quella dei vari scrivani che operavano quali dipendenti del signore locale o delle municipalità; in definitiva, comunque come impiegati pubblici. Le funzioni notarili venivano esercitate, in parte, anche in altre "luoghi attendibili" (*loca credibilia*), come ad esempio presso i capitoli ecclesiastici (VILFAN, 1961, 236).

In queste zone, quindi, le funzioni di notaio erano affidate a scrivani pubblici, fatto che in un certo periodo si verificò anche in alcune località istriane minori, ad esempio a Cittanova (STAT. CITT., I/20), nonostante che la città fosse sede vescovile. Gli statuti di Cittanova, come pure quelli di alcune altre località istriane, fissavano le tariffe notarili per la stesura dei vari atti giuridici privati, ma da quanto s'è detto è evidente che gli atti privati veniva-

no rogati da cancellieri comunali. In questo caso, tuttavia, la fede pubblica veniva conferita all'atto unicamente con la sottoscrizione del podestà pro tempore. In alcune altre località istriane minori, Montona, Grisignana, Pinguente, Umago, l'atto notarile godeva della fede pubblica senza l'autentica di alcun altro ufficio, mentre a Duecastelli, ad esempio, il cancelliere del luogo era tenuto ad aggiungere nell'atto la frase *in et super autentico libro regiminis Duorum Castrorum* (MARGETIĆ, 1971, 199). Anche a Fiume l'atto godeva della fede pubblica soltanto se trascritto nel libro del cancelliere comunale (*ibidem*, 208).

Gli esempi citati ci rendono edotti delle forme iniziali di vigilanza esercitata dall'amministrazione comunale sull'attività dei notai. Così, in alcune località istriane la funzione degli autenticatori cittadini (comunali) ed in generale la gestione di atti giudiziari, privati e giuridico-civili, veniva affidata ai **cancellieri**⁷⁸.

I cancellieri, i cui predecessori nelle città neolatine erano gli *exceptores*, strettamente collegati alla professione notarile, compaiono in Istria per lo meno dal XII secolo, innanzitutto presso le principali autorità cittadine, i **gastaldi** del patriarca di Aquileia. Essi si curavano in prevalenza del corretto svolgimento delle attività amministrative, senza dipendere dall'autorità ecclesiastica.

Più tardi, i cancellieri divennero i più stretti consiglieri e i segretari dei **consoli comunali** e poi dei **giudici**, ma esercitarono pure un notevole influsso sui **podestà** veneti, benché non potessero competere con i **cancellieri del podestà** che, eletti dal Maggior Consiglio di Venezia, venivano condotti in città dal podestà stesso. Gli obblighi ed i compiti dei cancellieri del podestà nella Repubblica Veneta sono stati magistralmente illustrati dal capodistriano Giovanni Tazio nella sua opera *L'istituzione del Cancelliere*, pubblicata a Venezia nel 1573⁷⁹. In specifiche circostanze, fissate dai singoli statuti civici, essi erano, fra l'altro, tenuti ad autenticare gli atti giuridici.

Tazio ammette che questa funzione consentiva notevoli possibilità di carriera a condizione che la persona dimostrasse la capacità d'eseguire l'attività notarile e giuridica in modo ineccepibile ma anche che possedesse una buona cultura generale. Che questi soggetti fossero realmente ben istruiti,

⁷⁸ Lo statuto di Parenzo del 1363, nel capitolo *De solutione cancelarij communis* (I/12) recita ... *et habere debeat cancelarius diebus iuridicis pro qualibet protestatione pro imbreviatura mezaninum unum, et pro autenticando ipsam seldos quator...* Mezzanino veniva chiamata l'antica moneta veneziana coniata ai tempi del Doge Francesco Dandolo intorno al 1330; valeva mezzo grosso o 16 denari (BOERIO, 1856, 415).

⁷⁹ Per l'informazione sull'esistenza di quest'opera, indispensabile per lo studio dell'ufficio del cancelliere del podestà nella Repubblica Veneta, desidero ringraziare sinceramente il prof. Claudio Povolo dell'Università di Venezia.

lo testimonia il cancelliere del podestà, Benedetto de Astulfis da Pola, che nel 1419, dopo aver assolto ai propri compiti, rimase per diversi anni a Isola come rettore della scuola locale (STAT. ISOLA, 1887, 159). Anche il cancelliere del podestà, qualche volta chiamato semplicemente notaio (STAT. PIR., 46-48, 693; STAT. ISOLA, 1889, 191 e nota 1), proprio come il suo diretto superiore, veniva retribuito in parte dal comune ed in parte dalla Repubblica Veneta (BMV. IT. VII 2216).

In Istria, i cancellieri comunali erano incaricati soprattutto di seguire regolarmente tutte le riunioni dei **Maggiori Consigli** cittadini, di collaborare attivamente alle elezioni dei loro componenti e di vigilare sulla regolarità delle votazioni. Ad Isola e Pirano venivano eletti fra i membri di ogni singolo Maggior Consiglio, ad Isola per la durata di un anno, mentre a Capodistria di quattro mesi. Così come i cancellieri erano tenuti a leggere mensilmente, nel corso di una riunione del Maggior Consiglio, il proprio capitolare, una sorta di giuramento contenente l'elenco dei propri compiti, dovevano preoccuparsi che la stessa cosa venisse fatta anche dagli altri funzionari comunali, procurando loro i capitolari per ogni singolo ufficio, trascritti su fogli di pergamena.

Fra le norme contenute nel capitolare dei cancellieri piranesi, si rilevano i seguenti obblighi, in vigore, peraltro, anche negli altri comuni dell'Istria: ogni mattina dovevano presentarsi dal podestà che era l'unico ad autorizzare l'emissione di documenti o lettere da parte dell'ufficio; dovevano esaminare con attenzione ogni lettera, cauzione e contratto pervenuti nel loro ufficio; dovevano consigliare il podestà ed i giudici su qualsiasi evento sopraggiunto, secondo coscienza e secondo quanto previsto dagli statuti; dovevano mantenere il segreto su tutte le dichiarazioni dei testimoni e sulle sentenze fino alla loro pubblicazione; dovevano registrare correttamente le entrate e le uscite del comune in un libro simile al libro tenuto per lo stesso fine dal cancelliere del podestà. Di norma dovevano registrare in un libro apposito tutti i beni mobili ed immobili censiti dagli **estimatori** (*extimatori*) **comunali**. Con quest'ultimi e con i **cataveri comunali** (*cathauerii comunis*) dovevano presenziare a tutti i pagamenti da parte dei camerari comunali, ed a conclusione del loro compito erano obbligati a consegnare ai **vicedomini** tutti i libri.

Come tutti gli altri funzionari comunali, i cancellieri non potevano allontanarsi dal territorio comunale senza il permesso del podestà, altrimenti erano soggetti al pagamento di un'ammenda. Per l'espletamento dell'incarico dovevano aver compiuto un'età minima (20 anni a Isola e Pirano, 25 a Capodistria) e, dal XV secolo in poi, per statuto veniva demandato loro l'incarico di tenere regolarmente i libri delle delibere del Maggior Consiglio cittadino (ad esempio, a Pirano nel 1475; STAT. PIR., 49). Queste disposizioni così tar-

de sorprendono ma, in Istria, in vari atti ed ordinanze si riscontrano spesso delle sfasature temporali nel portare a compimento i diversi compiti affidati alla competenza dei singoli uffici, pur alla presenza di una legislazione locale piuttosto puntuale, pertanto anche questo tipo di provvedimenti si possono ritenere piuttosto usuali.

Proprio in relazione alle modalità d'esercizio delle funzioni di cancelliere comunale c'imbattiamo in un decreto di un certo interesse, contenuto negli statuti capodistriani. Il 37° capitolo del IV libro recita infatti: "Chiunque venisse eletto cancelliere comunale dovrà dimostrare di essere in possesso del privilegio notarile o di avere le competenze necessarie", ed aggiunge che "d'ora in poi, non soltanto il cancelliere comunale ma tutti i funzionari comunali devono essere in possesso del privilegio notarile. E se colui che viene eletto a svolgere mansioni amministrative non si dimostrasse in grado di esercitare la professione per la quale ha ottenuto il privilegio notarile, dopo aver prestato giuramento sulla corretta esecuzione dei propri compiti, verrà punito dal podestà con un'ammenda di 10 libbre e la destituzione dalla funzione."

Questo capitolo degli statuti capodistriani attribuisce la massima attenzione all'attività notarile, alla quale peraltro era stato già dato notevole rilievo nonostante che il suo ruolo nel tempo fosse andato declinando, come emerge dall'esame degli organismi locali di rappresentanza. Così, ad esempio, s'è potuto appurare che, dal XIII al XV secolo, erano proprio i notai a venir spesso nominati ambasciatori della Serenissima per dirimere il contenzioso confinario in Istria, per la stipula di accordi fra stati, per la soluzione di conflitti fra comuni e via dicendo.

Con l'aumento del numero degli appartenenti a quest'"arte" (*ars notariis*), come veniva chiamata allora, e con il consolidarsi di una classe al potere refrattaria ad apporti esterni, i notai persero il proprio ruolo dominante di classe intellettuale laica anche se molti di loro riuscirono ad occupare, proprio grazie alla professione notarile, una posizione di rilievo nella gerarchia sociale.

Le peculiarità della fede pubblica notarile, cioè l'autenticazione, la custodia degli atti e la conseguente emissione di copia degli stessi, avevano influito sulla formazione di vari tipi di mansioni impiegate che spesso s'intrecciavano con l'attività degli uffici statali, circostanza che offriva ai notai la possibilità di passare dalle attività notarili a funzioni statali più o meno elevate⁸⁰.

⁸⁰ Sebbene sia difficile definire il tipo di abbigliamento indossato dai notai nei primi secoli d'attività, si può genericamente ritenere che fossero abbigliati come i cancellieri, gli avvocati o altri funzionari; ciò dimostra indirettamente la loro influenza ovvero l'intreccio delle funzioni pubbliche con la professione di notaio. Secondo alcuni documenti, nel XVIII secolo, il notaio vestiva nel seguente modo: parrucca color bruno in stile Luigi XIV, giacca, tonaca, pan-

Proprio nel rapporto fra notaio persona giuridica privato e notaio funzionario statale, ovvero nell'instaurarsi di un controllo pubblico (comunale) sull'attività notarile e sulle attività correlate, nel territorio dell'Istria nord-occidentale si manifestano alcune ulteriori forme peculiari di attività che possono essere a grandi linee confrontate con analoghe forme presenti nell'Italia settentrionale, soprattutto a Bologna, ed in Dalmazia.

Memoriali bolognesi, vicedomini istriani ed esaminatori dalmati

Una delle prime e più autorevoli scuole notarili, che innegabilmente ricevette impulso dalla fondazione dell'università, era sorta a Bologna (ANSELMINI, 1926; FERRARA, 1977) dove ben presto venne creato anche il Collegio dei notai. Ma a questa città è collegata anche un'altra istituzione, fondata nel 1265, il cui compito era soprattutto quello di impedire la contraffazione e di conservare la memoria del contenuto autentico dell'atto giuridico; istituzione che, peraltro, in altre città dell'Italia settentrionale venne strutturata in maniera non del tutto analoga. Nell'ambito di questa istituzione, addetti-notai retribuiti svolgevano la propria attività nell'Ufficio dei **memoriali**, così chiamato dai libri (*Liber memorialium* o *Memorialia communis*) in cui venivano trascritti gli estratti (*imbreviature*) dei contratti, in base ai quali venivano emesse, a richiesta, copie che godevano della totale fede pubblica. Nella loro attività, gli addetti dell'ufficio si servivano di strumenti idonei a rendere la ricerca degli atti richiesti più rapida, quali indici delle trascrizioni nei libri che i notai erano obbligati a custodire.

Ogni annotazione redatta dal notaio che, per contenuto e per ammontare della transazione (sopra le 20 libbre bolognesi), secondo l'opinione comune, si riteneva dovesse essere trascritta nel libro dei memoriali, prima della trascrizione ufficiale doveva essere letta da uno degli addetti-notai dell'ufficio (inizialmente due, poi fino ad otto) alla presenza del notaio che l'aveva redatta, dei contraenti e dei testimoni. Solo così l'atto giuridico, verificato in questo modo e trascritto nel libro, veniva ritenuto autentico (FRANCHINI; CESARINI-SFORZA; ORLANDELLI; TAMBA) e godeva di tutta la necessaria fede pubblica.

Eccettuato che nelle vicine Modena e Ferrara (SPAGGIARI, 207 sgg.), ma anche Ravenna e Mantova (TAMBA, 1987, 284), un simile ufficio non era conosciuto in altre località. A Venezia dove, come a Genova, a causa dello sviluppo delle attività commerciali, vennero fondate ben presto istituzioni simili agli archivi di stato, la custodia degli atti dei notai deceduti e l'emissione di copie

taloni neri; scarpe di pelle nera con fibbia in rame, cravatta bianca, bastone e portafogli. Sulla fibbia della cintura portava appeso il calamaio e la custodia per la penna (SOMEDA, 1956, 93).

su richiesta erano affidati a tre notai dell'Ufficio della *Cancellaria Inferior* (DA MOSTO, 219, 245; TAMBA, 1987, 251), mentre la fede pubblica, soprattutto per il trasferimento di immobili, veniva acquisita con la sottoscrizione degli atti da parte dei giudici della *Curia dell'Esaminador* (DA MOSTO, 92/3; ANTONI, 1989, 325). Quest'ultimi curavano, peraltro, soprattutto le pratiche di trasferimento di immobili dati in pegno e donati mentre il loro compito primario era l'autenticazione delle dichiarazioni dei testimoni nei contratti, piuttosto che l'autentica della fede pubblica degli atti notarili (MARGETIĆ, 1971, 205).

Nel mentre a Mantova, già nella metà del XIV secolo, iniziarono la consuetudine di trascrivere i contratti nei libri dei memoriali (TAMBA, 1987, 285/6), nella Repubblica Veneta furono istituiti uffici simili ai memoriali, chiamati *Uffici del Registro*: a Verona (nel 1407), a Vicenza (nel 1416), a Padova (nel 1420) e a Cologna Veneta (SANCISSANI, 1958). L'Ufficio del Registro si differenziava dall'Ufficio dei memoriali soprattutto per il fatto che i notai addetti copiavano integralmente il testo degli atti notarili in appositi libri, detti appunto registri.

Benché i citati comuni avessero dimostrato la necessità di istituire questo tipo di uffici, quest'ultimi fecero la loro comparsa solo dopo la conquista di dette località da parte dei veneziani. Ma già l'esistenza stessa dell'Ufficio del Registro, nonostante notevoli oscillazioni nelle modalità di gestione dovute anche alle numerose crisi politiche all'interno ed all'esterno delle realtà cittadine nonché alla complessità e lentezza del modo di lavorare, assicurava al comune un maggior grado di autonomia amministrativa a confronto di altri comuni veneti, fatto dimostrato soprattutto dall'esistenza dell'*Ufficio del Registro* a Cologna Veneta, piccola cittadina che, dopo la conquista dei veneziani (nel 1404), godeva della massima autonomia nella *Terraferma* veneziana.

Simile all'Ufficio dei memoriali, almeno per le principali modalità di autenticazione degli atti giuridici privati, è in Istria, nel XIII secolo, l'Ufficio dei *vicedomini* (*Ufficio della vicedomineria*), per quanto, a causa di circostanze specifiche della realtà istriana, competessero a tale ufficio, laddove esso esisteva (a Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Pola), anche altri compiti, soprattutto la vigilanza di tutti i documenti redatti dagli uffici comunali.

L'Ufficio dei vicedomini, oltre a tenere appositi libri (*registri*) nei quali, proprio come i notai bolognesi dell'Ufficio dei memoriali, veniva trascritto il sunto (*imbreviature*) dell'atto di trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili, teneva anche libri specifici per la registrazione di testamenti ed, ancora, registri riservati ai lasciti alle istituzioni ecclesiastiche. Inoltre, con la propria sottoscrizione, l'Ufficio dei vicedomini autenticava gli atti notarili, conferendo loro in questo modo la fede pubblica (*fides publica*) senza la quale gli atti giuridici non avevano alcun valore e, infine, certificava, con la

propria sottoscrizione apposta nei libri dei funzionari comunali, la conclusione positiva del mandato di quest'ultimi. Secondo le fonti e la bibliografia disponibili ad oggi, nessun ufficio comunale a noi noto svolgeva in Italia compiti analoghi a quelli svolti dall'Ufficio dei vicedomini.

Sempre nel XIII secolo, furono istituiti, in alcune zone del Litorale croato e della Dalmazia, uffici comunali del tutto simili, guidati dai così detti **esaminatori** (*examinatores*) (a Veglia, Arbe, Segna, Zara, Trau, Spalato, Lesina, Brazza) o **auditori** nel Litorale montenegrino (Cattaro, Budua) (MARGETIĆ, 1971, 194, 200), il cui numero cambiava a seconda dei singoli comuni, da uno (Arbe) fino a cinque (Spalato). Di regola venivano eletti dal Consiglio cittadino per un periodo assegnato ed il loro compito era di controllare ed autenticare gli atti notarili ma, anche, di vigilare sull'attività di alcuni uffici comunali. All'infuori di Spalato, dove l'esaminatore teneva nota nei diari comunali degli atti giuridici perfezionati (BRANDT, 1955, 182), normalmente non si conservavano appositi libri comunali (*imbreviature*) degli atti conclusi, a differenza di quanto avveniva nelle città istriane citate ed in alcune città italiane.

Alcuni singoli studiosi di diritto medievale hanno tentato di far chiarezza sui compiti degli esaminatori ed è interessante osservare come certe loro opinioni differiscano sostanzialmente. Alcuni sostengono trattarsi di meri strumenti di sfruttamento della popolazione (STROHAL, 1915, 328), altri che fossero degli interpreti degli atti giuridici (BARADA, 1946), altri che sostituissero il Collegio dei notai (ŠUFFLAY, 1904, 107), vigilando sia sugli aspetti formali che su quelli sostanziali dell'atto (KOSTRENČIĆ, 1930, 78), altri ancora che controllassero ed autenticassero gli atti (BRANDT, 1955, 182) in quanto funzionari posti a vigilare sulle modifiche del regime di proprietà degli immobili ed a tutelare i rapporti di proprietà (BEUC, 1954, 616 sgg.), comparabili con gli *auscultatori* istriani, chiamati dallo Stipišić (1954, 120) vicedomini⁸¹. Possiamo aggiungere anche l'opinione dell'Inchiestri (INCHIOSTRI, 1930, 78 sgg.) il quale sostiene che il loro compito di *ponere manum* su tutti i documenti ed estratti fosse soltanto di presa visione e controllo, piuttosto che di conferimento di fede pubblica, sostenendo che fossero una sorta di testimoni privilegiati. Il Margetić, invece, in un saggio (1972, 191-3) motiva la loro esistenza proprio col fatto che la sottoscrizione dell'atto notarile da parte dell'esaminatore garantiva la fede pubblica, con lo scopo principale di vigilare sulle modifiche relative al regime di proprietà (MARGETIĆ, 1971, 200).

⁸¹ Stipišić si riferisce alla formula della sottoscrizione dei vicedomini che, per imposizione degli statuti, erano obbligati, assieme al notaio, ad ascoltare la lettura di ogni atto (*Auscultatum per me...*), per cui prima l'atto veniva letto da uno dei due e l'altro confrontava il contenuto con il proprio testo e viceversa; STAT. PIR., 151, STAT. KOP., III/17; cfr. PAK. 6. Documenti, u.a. 27, 41, 66, 68 e illustrazione (sottoscrizione) in copertina.

Tuttavia, gli esaminatori non avevano il ruolo di autenticatori in tutti i comuni dalmati dove erano presenti, come ad esempio a Brazza e Lesina, dove questo compito spettava al podestà. A Cherso e Lågosta, dove gli esaminatori non esistevano affatto, gli atti relativi all'alienazione di immobili venivano autenticati dal principe, a Veglia dal duca, mentre a Ragusa questo compito veniva svolto da uno dei giudici (*...ut nullam cartam tabelii faciam sine iudice iurato, qui et testis sit.*). Così avveniva anche a Cattaro ed a Budua, nel Montenegro, fino all'introduzione dell'ufficio dell'auditore che, successivamente, assieme al giudice autenticava gli atti notarili, proprio come, altrove, facevano gli esaminatori, i principi, i duchi, i podestà ed in Istria i vicedomini (MARGETIĆ, 1971, 200). A questo punto dello studio si colloca anche il così detto **pristav** (*pristaldus*) che, per la denominazione della funzione, fa pensare indubbiamente a un'origine slava. Gli aggiunti appaiono nella seconda metà del XII secolo in Dalmazia, soprattutto a Zara e Spalato; si tratta di un preposto *ad hoc*, designato dal tribunale a conferire la fede pubblica agli atti notarili, ma non è un impiegato pubblico bensì tale facoltà gli viene concessa di regola per singoli casi concreti (MARGETIĆ, 1973, 36-40).

Nonostante la tesi comunemente accettata, secondo cui con l'evoluzione degli atti e dell'autorità notarile, dal XII e XIII secolo in poi, i notai avevano assunto il ruolo di principali detentori della fede pubblica (KOSTREŃIĆ, 1930, 1-4), in base a quanto sopra riferito possiamo ritenere che, soprattutto nel territorio della penisola italiana e lungo la costa adriatica, i comuni avessero (man)tenuto per sé il compito di vigilare sull'attività del notariato. Ciò avveniva – in concreto – attraverso la nascita e l'attività di uffici diversi che, in accordo con le necessità e le possibilità delle singole comunità, erano incaricati di esercitare una vigilanza giuridica sulla stipula degli atti notarili. Oltre alle competenze riservate alle maggiori cariche cittadine, ai podestà, ai principi (Cittanova, Brazza, Cherso, Veglia) e ai giudici (Ragusa, Cattaro, Budua), esistevano pure i seguenti uffici dotati di analoghe competenze:

- collegi dei notai (Bologna, Treviso...),
- archivi "statali" (Venezia, Genova),
- cancellieri comunali (Signorie) (Fiume, Parenzo, Duecastelli, Gorizia),
- notai dei memoriali (Bologna, Ferrara, Modena, Mantova, Ravenna),
- notai dell'Ufficio del Registro (Verona, Vicenza, Padova...),
- pristavus (Zara, Spalato),
- esaminatori (Veglia, Arbe, Segna, Zara, Trau, Spalato),
- auditori (Cattaro, Budua),
- vicedomini (Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Pola).

A nostro avviso, gli uffici elencati ebbero un ruolo estremamente importante per l'autonomia amministrativa dei comuni dell'epoca, ovvero furono isti-

tuiti proprio in funzione dell'esigenza di un'autonoma gestione dell'amministrazione civica; infatti, con l'autenticazione autonoma degli atti giuridici e con la conseguente affermazione di una specifica competenza nell'amministrazione del diritto civile, i comuni assunsero il ruolo di soggetti politici sostanzialmente equiparabili alle massime autorità del tempo: l'imperatore ed il papa. Nonostante che gli uffici sopra menzionati avessero sottratto ai notai il potere così importante d'autenticare gli atti giuridici perfezionati, quest'ultimi avevano guadagnato in credibilità, indispensabile in caso di cause giudiziarie, in quanto erano garantiti anche da un'altra o da una pluralità di persone degne di fiducia. Per questo motivo non si può affermare che tali uffici fossero stati istituiti per una sorta di sfiducia nei confronti dei notai e della loro professione, in quanto la maggioranza dei funzionari traeva ispirazione proprio dai notai locali che già per proprio conto collaboravano con le autorità. Nel nostro caso si tratta, piuttosto, della tendenza ad uno sviluppo dinamico delle tecniche giuridiche di tutela dei rapporti contrattuali. Normalmente gli uffici comunali specializzati nell'autenticazione di documenti si affermavano solamente in località dove la migrazione della popolazione e l'interscambio delle merci erano più intensi, come ad esempio in Istria. È naturale porsi la domanda, a questo punto, quali fossero le origini, quando e perché proprio in determinate città sorgessero gli uffici menzionati, visto che, dopo il XII secolo, nella maggior parte delle regioni si era affermata l'autorità dei notai fino al punto da garantire agli atti giuridici la necessaria fede pubblica già con la sola sottoscrizione e l'apposizione del contrassegno notarile.

V. VICEDOMINI E NOTAI NELL'ISTRIA NORD-OCCIDENTALE

L'autorità del notaio e la sua fede pubblica hanno indubbiamente acquisito, con le nuove istituzioni, una maggiore importanza. Si è già avuto modo di riflettere su alcune particolarità o similitudini nel modo di operare dei memoriali bolognesi, degli esaminatori dalmati e dei vicedomini istriani. Ma così come, perlomeno all'inizio, gli esaminatori dalmati presero ad esempio la magistratura veneta della *Curia dell'Esaminador*, istituita nel 1204 (DA MOSTO, 1937, 92), i vicedomini istriani trassero spunto da istituzioni similari dei patriarchi di Aquileia, mentre nella creazione dell'Ufficio dei memoriali gli avvocati bolognesi s'ispirarono alle vicine tradizioni bizantino-ravennate, adattandole gradualmente alle proprie esigenze.

È difficile credere che i memoriali bolognesi siano “nati” semplicemente con l'atto costitutivo del 1265, poiché l'uso dell'autenticazione per il tramite di altre autorità risaliva ad epoche precedenti. A questo proposito, vanno ricordate le *insinuazioni*⁸² romane, poi i registri ravennati degli immobili (*transscriptiones*), ma anche la pratica notarile dei Franchi che, oltre ai testimoni di un dato negozio giuridico, prevedeva la presenza di giudici-notai (*iudex et notarius*) che autenticavano l'atto con la propria sottoscrizione, svolgendo il ruolo di una sorta di testimoni privilegiati.

Origini dei vicedomini

L'Ufficio dei vicedomini risale alle origini dell'organizzazione ecclesiastica, naturalmente con forme del tutto diverse – nonostante l'identità del nome – rispetto a quelle assunte dall'istituto dei vicedomini istriani, incaricati dell'autenticazione di atti giuridici notarili e di altri documenti. Le istituzioni ecclesiastiche erano solite, infatti, affidare l'amministrazione delle proprietà materiali ad appositi incaricati che, in Occidente, assunsero il nome di vicedomini o visdomini. Dapprima, questi facevano parte del clero ma, dopo

⁸² È stato già il Franchini (1914, 96 sgg.) a richiamare l'attenzione sul collegamento ovvero sulla possibile origine dei libri memoriali bolognesi dalle *insinuazioni* romane.

il codice carolingio dell'809, non fu più sufficiente la nomina da parte del vescovo o degli abati ma vi dovevano partecipare anche i conti e – il popolo! (COSTAMAGNA, 1975, 184), regola applicata anche nella nomina degli avvocati ecclesiastici. Con il crescente sviluppo delle istituzioni ecclesiastiche, acquisirono importanza anche i vicedomini cui vennero progressivamente affidate non solo funzioni economiche ma anche giuridiche. Soprattutto dal X e dall'XI secolo in poi, quando in Italia l'istituto dei vicedomini passò nelle mani dell'aristocrazia laica, questi divennero uno dei motori della vita cittadina essendosi, nel frattempo, assicurata anche l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa (EI, 1937/35, 291).

I vicedomini svolgevano mansioni simili anche nei feudi secolari dei patriarchi di Aquileia in Friuli, in Istria e nella Carniola, soprattutto dopo che, nel 1208, gli imperatori tedeschi affidarono l'amministrazione civile di queste terre ai patriarchi. In realtà, i patriarchi di Aquileia, in quanto proprietari terrieri, erano già attivamente presenti in Istria almeno dal 1077, allorché esercitavano il potere per il tramite di propri amministratori laici, chiamati gastaldi, ma anche per il tramite di vicedomini, non trattandosi in genere di due funzioni affidate alla stessa persona, come dimostrato dal caso eclatante del vicedomino capodistriano Almerico. Egli, come tale si definisce nel 1145, nell'atto di assegnazione del podere di proprietà del patriarca di Aquileia al monastero di S. Cipriano, ubicato a Sermino presso Capodistria – assegnazione avvenuta nel dicembre dello stesso anno (KOS, 1915, IV, n. 208) – mentre, sull'atto del “giuramento di fedeltà” a Venezia, Almerico viene indicato, invece, quale gastaldo di Capodistria (KOS, 1915, IV, n. 209; cfr. DAROVEC, 1988, 405).

Giudicando dal significato del termine, nelle città del patriarcato di Aquileia, in Friuli ed in Istria, il vicedomino (= vice-signore, sostituto del signore) svolgeva sostanzialmente mansioni di sostituto del proprio signore, relative soprattutto all'autenticazione di atti giuridici civili e penali, nonché mansioni di vigilanza sulle attività di carattere finanziario. Così, ad esempio, nel 1231, il conte goriziano Marquard era vicedomino del patriarca di Aquileia e, allo stesso tempo, podestà a Pirano (CHART./I, n. 78) mentre a Muggia, di regola, il podestà cittadino veniva scelto, in altre parole confermato, oltre che dal comune, anche dal vicedomino di Aquileia⁸³.

Ma è interessante notare che l'istituto dei **visdomini**, quale organo di controllo finanziario, fa la sua comparsa nel XIII secolo anche a Venezia e i visdomini sono posti a capo delle principali istituzioni economiche. Fino all'ultimo scorcio del XIV secolo erano a capo del *Fondaco dei Tedeschi* tre visdomini.

⁸³ ...*potestatis electus a comuni Mugle et a domino patriarcha vel vicedomino...* (IONA, 1972, XXXVIII).

Con il titolo di visdomino si fregiavano anche i funzionari a capo dell'Ufficio della *Ternaria Vecchia* e *Ternaria Nuova* ed, ancora, i *Visdomini all'intrada e all'insida* che si curavano soprattutto della dogana marittima. A capo di uno dei reparti della milizia marittima erano i così detti *Visdomini alla Tana* (cfr. DA MOSTO, 147/8, 160, 189; CAPPELLETTI, 105-7, 116, 121/2; ZORDAN, 1971; PEDANI FABRIS, 1996a).

Funzione del tutto specifica ebbe il **vicedomino** carniolico che nella Carniola dove, nel XIV e XV secolo, quasi tutte le città erano rette da un margravio, amministrava le proprietà del signore della regione. Egli ebbe il duplice ruolo di amministratore e pubblico ufficiale ma, soprattutto, quello di sovrintendente alla vigilanza (VILFAN, 1961, 156).

Gli esempi citati fanno pensare ad un'unica origine comune della figura dei vicedomini che col passar del tempo formarono, in contesti geografici e politici diversi, uffici specifici ma sempre con mansioni amministrative e di vigilanza. Con lo sviluppo delle autonomie comunali e per l'incessante opposizione dei patriarchi di Aquileia all'autorità centrale, si manifestò la necessità di render indipendenti le funzioni dei vicedomini – con l'obiettivo di concludere il processo di emancipazione delle città istriane prima ancora dell'occupazione veneta – cui affidare il compito di autenticare e garantire, per conto dell'autorità comunale, gli atti giuridici perfezionati. In questo modo si venne a consolidare il diritto consuetudinario (*consuetudines*) e la validità in punto di diritto degli statuti civici esistenti all'epoca e, purtroppo, mai pervenutici (lo statuto di Capodistria viene citato già nel 1238; KOS, 1928, V, n. 696 e 715). Ciò premesso, i vicedomini traggono origine dalla tradizione di Aquileia solo di nome, poiché, soltanto nel XIV secolo, il patriarca nominò otto vicedomini per l'autenticazione degli atti presso i propri principali uffici di Aquileia, Udine, Gemona, Tolmezzo, Monfalcone, San Vito e Sacile (SOMEDA, 1958, 30).

Con il trasferimento delle competenze giuridiche, finanziarie e tributarie all'amministrazione comunale, avvenuto in Istria nel XIII secolo, si consolida la differenziazione dalle città friulane che, ancora nel XIV e fino all'inizio XV secolo, erano rimaste sotto il dominio del patriarca anziché sotto quello della Serenissima. Ne fa fede il fatto che ad Aquileia i vicedomini furono in realtà insediati ufficialmente soltanto nel 1366 (ANTONI, 1989, 322) e nel XVII secolo non vengono più citati negli *Statuti della Patria del Friuli* (1673) (MARGETIĆ, 1971, 200) né si rinviene più traccia di libri specifici tenuti da questi funzionari, responsabili dell'autenticazione degli atti notarili. Per questo motivo, l'affermazione di Pietro Kandler (KANDLER, 1846, 75-80) secondo cui i vicedomini istriani, con le loro mansioni di autenticazione di atti giuridici, trarrebbero origine dalla tradizione dei vicedomini di Aquileia (ANTONI, 1989, 322) sembrerebbe errata.

In base alle considerazioni precedenti sulle competenze delle massime autorità cittadine in fatto d'autenticazione degli atti notarili, viene spontaneo pensare che ai vicedomini di alcune città istriane siano state conferite queste mansioni all'epoca del decollo dell'organizzazione comunale verso la metà del XIII secolo, quando l'istituto era completamente nelle mani dell'aristocrazia locale. Inizialmente, i vicedomini operavano palesemente in sintonia con l'attività degli esaminatori delle regioni adriatiche orientali o venete nonché dei vicedomini di Aquileia per quel che concerneva la loro futura funzione di autenticazione ma, evidentemente, non ancora in sintonia con la pratica dei memoriali bolognesi. Infatti, secondo le fonti pervenuteci non è possibile dimostrare che già a quel tempo i vicedomini tenessero dei libri specifici dei beni immobili mentre, sulla scorta degli statuti adottati successivamente, si potrebbe dedurre che questo tipo di registro fosse conservato presso il cancelliere comunale⁸⁴.

È lecito, dunque, affermare che per questa funzione gli istriani abbiano preso ad esempio i bolognesi, i ravennati, i dalmati, i veneti o addirittura i friulani? Potremmo giungere a una conclusione di questo tipo quando si osservi che, nel XII e XIII secolo, ma soprattutto nel XIV secolo, tra le regioni appena menzionate esistevano rapporti piuttosto assidui, come dimostrato dal fatto che in questo periodo, a Capodistria – secondo l'eloquente saggio del G. De Totta sul patriziato capodistriano – si erano stabiliti membri di tre famiglie bolognesi, accolti ben presto fra la nobiltà cittadina (Manzuoli, Musella, Sereni). Insediamento che non ha nulla a che vedere con l'insediamento, attuato nella seconda metà del XVI secolo, di oltre un centinaio di famiglie bolognesi nel territorio di Pola (BERTOŠA, I/1986, 81 sgg.), come pure con il fatto che una borgata periferica capodistriana fosse chiamata “dei bolognesi”. Tuttavia, proprio questi due casi dimostrano i continui contatti di Bologna con l'Istria. D'altro canto sono noti i contatti commerciali di Pirano con Spalato (1192; CDI, *ad annum*), la frequenza con cui ci s'imbatte nel cognome istriano De Spalatis ed altri esempi del genere ed è, comunque, di qualche interesse la constatazione che, fra i primi vicedomini istriani c'erano anche dei notai di Ravenna che disorientano lo Stipišić a tal punto da fargli attribuire agli esaminatori unicamente il ruolo di controllori della liceità di negozi giuridici conclusi, e nello stesso tempo da farlo meravigliare che questo tipo di uffici non fossero istituiti pure altrove (STIPIŠIĆ, 1954, 123). In verità, già da tempo e salvo qualche breve parentesi (DAROVEC, 2010a), gli istriani erano amministrati dalle stesse autorità dei friulani pur essendo legati ai veneziani sul piano degli interessi commerciali, marittimi e difensivi (cfr. il contratto del 932; ŽITKO, 1993).

⁸⁴ Cfr. VI e VII capitolo.

In realtà, l'istituto dei vicedomini istriani risulta essere più simile all'istituto del memoriale bolognese per la tenuta di speciali libri di abbreviature che, per il modo e per l'importanza, sono del tutto simili ai libri delle abbreviature notarili. Nello stesso tempo, per il fatto d'autenticare atti giuridici, i vicedomini sono, quali funzionari comunali eletti dal Consiglio cittadino, affini agli esaminatori dalmati.

Se si considerano le principali vicende politiche che determinarono l'istituzione degli uffici in argomento, anche qui si possono notare alcune somiglianze tra le regioni esaminate. Nella seconda metà del XIII secolo, la Romagna passò dal dominio imperiale a quello papale (cfr. KOENING, 1986), l'Istria fu dilaniata da numerose lotte intestine, per la debolezza dei patriarchi di Aquileia, per i tentativi dei feudatari tedeschi di penetrare maggiormente nella regione, per lo sviluppo di alcune città istriane – innanzitutto di Capodistria – e, non ultimo, per la decisiva intromissione della Repubblica Veneta, mentre la Dalmazia era contesa da veneti, ungheresi, croati e bizantini. Sia in Romagna che in Istria ed in Dalmazia, approfittando di questi eventi caotici, le città consolidarono definitivamente la propria autonomia amministrativa. In altre parole, le autorità municipali sfruttarono la caoticità degli eventi per imprimere il segno della propria autorità sulla più vasta gamma di manifestazioni della vita sociale che allora, almeno formalmente, era ancora “collettiva”, determinando la progressiva esautorazione del potere centrale.

Nonostante l'omogeneità delle città dell'Istria nord-occidentale, si può ritenere che anche nello sviluppo della vicedomineria, come nella creazione di altri uffici comunali, nascessero forme peculiari distinte che, tuttavia, non escludevano un mutuo collegamento⁸⁵. Così, ad esempio, l'atto giuridico autentificato dai vicedomini di una data località aveva valore pure nella località vicina, benché l'oggetto non riguardasse la località di giurisdizione del vicedomino (STAT. PIR., 153).

È interessante pure il fatto che l'ufficio istriano dei vicedomini fosse attivo solamente a Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano e Pola. In altre località, anche importanti come ad esempio Parenzo, Rovigno, Cittanova ed altre ancora, non c'è traccia di questa figura. Ciò era dovuto, in primo luogo, al contesto economico, in quanto lo sviluppo del notariato è funzione dell'incremento dei traffici e del commercio mentre ai vicedomini competono, senza dubbio, funzioni superiori a quelle del notaio. Secondo alcuni storici, in queste ultime città i vicedomini non esistevano in quanto l'impronta

⁸⁵ Non va sottovalutata l'influenza di una forma di legislazione locale, citata già nell'XI secolo in relazione al margravio istriano Ulrico di Weimar (1040-1070) (CDI/I, a. 1060, n. 101; MARGETIĆ, 1985), e degli statuti istriani “su pagina singola” dei tempi del patriarca di Aquileia Bertoldo (1222) (THESAURUS, *ad annum*).

del dominio bizantino si era mantenuta più a lungo che nelle precedenti⁸⁶ e per questo motivo la tradizione giuridica romana, così caratteristica anche dell'attività notarile in Istria, si era conservata per un tempo maggiore (VILFAN – OTOREPEC, 1962, 107).

Vicedomini quali autenticatori degli atti giuridici

I vicedomini quali specifici autenticatori degli atti giuridici fanno la loro comparsa in Istria già all'inizio della seconda metà del XIII secolo. Dalle evidenze pervenuteci, i primi vicedomini con il ruolo di autenticatori di atti giuridici furono i piranesi Nicolò Petrogna ed Annoe Apollonio, nel 1258, allorché Bocca Senese rilasciò ad Aquileia una ricevuta per Waltram ed Absalone di Pirano (CHART./I, n. 101). Fino al 1280, questi due vicedomini erano spesso presenti alla stipula di vari atti giuridici piranesi. Autenticavano titoli di credito per somme consistenti (*ibidem*, n. 115), ricorsi per diritti di successione (*ibidem*, n. 127), autentiche di proprietà nel piranese, permessi per la creazione di saline (*ibidem*, n. 129, 155), contravvenzioni pecuniarie (*ibidem*, n. 153), contratti di compravendita (*ibidem*, n. 130 e 131). Sottoscrisero perfino l'atto relativo alla limitazione dei diritti giuridici del patriarca di Aquileia (*ibidem*, n. 133), le delibere comunali relative al pagamento delle spese degli ambasciatori comunali (*ambaxiatores*) (*ibidem*, n. 135 e 148) ed al pagamento degli artigiani per lavori eseguiti sugli immobili comunali (loggia) (*ibidem*, n. 140), le richieste di prestiti del comune e le restituzioni (*ibidem*, n. 150, 156), l'aumento della retribuzione del capitano (*ibidem*, n. 144), l'assunzione di impiegati comunali (*ibidem*, n. 147), gli accordi di pace fra gli irruenti piranesi e le popolazioni confinanti (*ibidem*, n. 142), le donazioni ai conventi (*ibidem*, n. 152), i testamenti (*ibidem*, n. 137) ecc., in una parola, su tutti i più importanti atti giuridici pubblici (comunali) e privati che, con la loro sottoscrizione, acquisivano un valore maggiore sia entro che fuori le mura della città.

A Pirano, le uniche eccezioni all'esercizio delle funzioni di vicedomino, negli anni fra il 1258 ed il 1280, quando la quasi totalità degli atti civili veniva autenticata dai vicedomini Nicola e Annoe, risalgono al 1274 allorché Almericus Fabellius e Mengotius, figlio di Marquard Cataldius, vengono nominati

⁸⁶ Soprattutto l'assenza dei rappresentanti del vescovado di Capodistria al placito del Risano, in territorio di Capodistria, dimostrerebbe che la città era ancora sotto il dominio bizantino, mentre il suo territorio ne era franco (DE FRANCESCHI, 1968). Il Capelli (1988, 360) cita perfino il periodo (789-887) in cui Capodistria, Pirano ed Umago si sarebbero trovate ancora sotto il dominio di Bisanzio.

vicedomini in occasione dell'approvazione dello statuto della città⁸⁷. È probabile che gli estensori dello statuto ovvero l'autorità comunale, in un'occasione così solenne come quella della promulgazione dello statuto civico, volesse dare maggiore rilievo all'evento, nominando vicedomini due persone autorevoli e di fiducia che, né in precedenza né successivamente, risultano aver ricoperto più questo ruolo.

Purtroppo gli atti di Capodistria, conservati nella vicedomineria, andarono distrutti nel 1380, nell'incendio del palazzo comunale scoppiato durante l'assalto alla città sferrato dai maggiori concorrenti e nemici dei veneti dell'epoca – i genovesi (GESTRIN, 1965, 9). Nel 1348, a seguito della rivolta di Capodistria contro i veneziani (PAHOR, 1953), gli statuti furono da questi revocati, per essere reintrodotti nel 1394 e nel 1423, benché nell'appendice all'inventario dell'antico archivio civico di Capodistria si rintracci notizia dell'esistenza degli statuti già nel 1380 (PAK. App., n. 106). Statuti che, però, giacciono purtroppo ancora depositati in qualche non meglio identificato archivio italiano⁸⁸. In conclusione, i primi vicedomini capodistriani vengono menzionati solamente in alcuni documenti piranesi: per la precisione nel 1261, quando a Capodistria i piranesi chiesero dei prestiti ad un certo Zorzetto di Padova. In questa circostanza sottoscrissero quali garanti i vicedomini Wecelus, che firmò al posto di Almerico, ammalato, e Iohannes (De Diethalmo)⁸⁹ (CHART./I, n. 105). Negli anni successivi, a Capodistria furono costantemente presenti i due vicedomini, Almerico e Iohannes, fino a tutto il 1279, allorquando il primo venne sostituito da Odolricus ed il secondo, nel 1287, da Benedictus (CHART./I, n. 157, 189). Ma ancora nel 1292, fra i testimoni della scomunica pronunciata il 17 febbraio dal vescovo di Capodistria Vitale nel corso della messa solenne per gli scomunicati del vescovado capodistriano, fu presente anche il *dominus Almericus de Boncandinis vicedominus* (*ibidem*, 212). È probabile che si fosse trattato dello stesso Almerico che, fino al 1279, aveva svolto regolarmente la funzione di vicedomino e, in quella circostanza, fosse stato reintegrato nella carica grazie all'incarico svolto in precedenza. A quei tempi, per la verità, questo fatto era consueto, come testimoniato dai funzionari istriani locopositi dell'era franca, dal momento che, ancora nel XII secolo, alcune casate nobili recavano nel cognome memoria delle mansioni esercitate dagli antenati (DE VERGOTTINI, 1934).

È evidente che i due vicedomini capodistriani avevano gli stessi compiti di quelli piranesi, con la differenza che si può trovare traccia della loro atti-

⁸⁷ PAK. Pl. Frammenti dello statuto di Pirano del 1274 nella trascrizione postuma.

⁸⁸ Relativamente alla questione dell'antico archivio civico di Capodistria, cfr. l'introduzione del presente saggio.

⁸⁹ DE TOTTO, 1939, 102, cita Iohannes de Diethalmo quale vicedomino soltanto nel 1264.

vità a Capodistria ancora durante i primi anni del dominio veneto quando, oltre ai due vicedomini citati, compaiono come vicedomini pure Domenico Lugnani nel 1314 (DE TOTTO, 1939, 118) ed Ambrogio Mettona nel 1318 (CHART./I, n. 119). I loro compiti ricordano da vicino quelli previsti più tardi negli statuti, incluso l'obbligo d'indicare il motivo di una possibile assenza⁹⁰, con l'eccezione della durata del loro mandato. Come si evince dal seguito, inizialmente i vicedomini, sia a Pirano che a Capodistria, svolgevano il proprio mandato per un periodo molto lungo, se non addirittura fino alla morte. È possibile che, a Pirano, proprio questa circostanza abbia portato, ancor prima dell'occupazione veneta (avvenuta nel 1283), alla cessazione dell'attività dei vicedomini in occasione della cessazione dell'attività di Annoe e di Nicola, dovuta al decesso di uno dei due o di entrambi o a qualche altro motivo a noi non noto. Negli atti piranesi vengono, infatti, citati questi due personaggi come notai molto prima d'esser nominati vicedomini e dai documenti risulta che nel 1280 avevano già raggiunto una rispettabile età. Proprio nel 1296, la prima ed ultima volta dopo il 1280, negli atti piranesi viene citato *Annoe Piranensis notarius incliti Gregorii marchionis Istrie* al quale era stato richiesto (*interfui rogatus*) di scrivere ed autenticare (*scripsi et roboravi*) un atto relativo al rinnovo dell'investitura feudale di Adalpero Ellia di Pirano sulla proprietà di Iohannes da Momiano (CHART./I, n. 222). Che si tratti del vicedomino presente già in precedenza lo confermerebbe la sua intitolazione di notaio del patriarca di Aquileia Gregorio (Montelonga). Quest'ultimo venne nominato patriarca nel 1251, dopo la morte di Bertoldo (della famiglia degli Andesch-Meranesi) e fu destituito nel 1267 per morire due anni dopo, nel 1269⁹¹, ed Annoe avrebbe iniziato ad esercitare la professione di notaio proprio durante il patriarcato di Gregorio.

Un dubbio sulle ipotesi avanzate relativamente alla cessazione dell'esercizio della vicedomineria potrebbe venire dal fatto che, a Pirano dall'anno successivo (1281) e fino al 1320⁹², venissero conservati i libri notarili delle imbreviature, tenuti successivamente dai vicedomini. A quel tempo, in Istria, era presente il docente notaio bolognese (!) Tomasino che probabilmente istruiva i notai di Venezia e dell'Istria sui nuovi criteri amministrativi di gestione comunale e degli atti giuridici privati, analogamente a quanto aveva fatto a Ragusa ed a Cattaro (1282) (VILFAN – OTOREPEC, 1962, 108). Non è da esclu-

⁹⁰ Il vicedomino capodistriano Almerico, sul documento stilato a Pirano il 19 maggio 1261, a causa della malattia venne sostituito, nelle sue funzioni di vicedomino, da Wecelus che annotò: *Ego Wecelus vicedominus subscripsi, absente Almerico nostro consorcio pro infirmitate* (CHART./I, n. 105).

⁹¹ Per eventi politici in quel periodo cfr. Greco, 1939 e Darovec, 1990, 35.

⁹² PAK. PI. INVENTAR, codici 1./1-17. Un altro libro notarile, contenente le registrazioni di prestiti, si è conservato anche per gli anni 1329-1333 (*ibidem* 24/10).

dere che Tomasino non sia stato anche a Pirano e che, dopo la sua partenza, fosse stata attivata la regolare gestione dei libri notarili che divennero pubblici alla stessa stregua di altre località italiane. È possibile che proprio per questo motivo i vicedomini, nella loro veste iniziale di puri e semplici autenticatori di atti giuridici, per qualche tempo, non siano stati più necessari. Il fatto che la prima stesura degli statuti piranesi sotto il dominio veneto, nel 1307, non citi l'Ufficio dei vicedomini, benché esistessero già da quasi 50 anni, fa ritenere ad alcuni studiosi che la loro figura fosse stata soppressa proprio dai veneziani nel momento in cui presero possesso delle città dell'Istria nord-occidentale (PAHOR, 1958b, 124). La qual cosa è comprensibile, se si considera che i vicedomini erano degli autenticatori ed i principali controllori dell'attività comunale nel suo complesso ed i veneziani non potevano certo lasciare queste funzioni a dei notabili locali. Le massime autorità civiche di provenienza veneta, nominate dal Maggior Consiglio di Venezia e fregiate dei titoli di *podestà*, *conte* (a Pola) o *podestà e capitano* (a Capodistria), recarono con sé impiegati di propria fiducia, come ad esempio i *vicari*⁹³, il cancelliere del *podestà* ed altri che, pure loro, si curavano della corretta gestione ed amministrazione degli affari cittadini (BENUSSI, 1887, 39).

L'ipotesi che l'ufficio del vicedomino a Pirano avesse cessato la propria attività tre anni prima dell'occupazione dei veneziani mentre a Capodistria, nonostante la carenza delle fonti, nei rari atti relativi a questa città si rintracciano citazioni di vicedomini fino al momento in cui l'esistenza del loro ufficio viene sancita dagli statuti istriani e, segnatamente, nel 1322 a Trieste (IONA, 1988; ANTONI, 1989, 1990) e nel 1332 a Pirano, confermerebbe che i veneziani, nella sottomissione delle città istriane, non avessero abolito l'ufficio dei vicedomini, là dove esistente. Anzi, sembrerebbe confermato il contrario. A Pola, dopo la conquista della città nel 1332, l'ufficio venne istituito ex-novo, essendo fino a quel momento autorizzati a conferire la fede pubblica unicamente i notabili locali, appartenenti alla famiglia Castropola (BENUSSI, 1923, 340/1).

Pare che i veneziani, dopo la conquista di alcune località istriane (Parenzo nel 1267, Capodistria e Isola nel 1279, Pirano nel 1283) fossero sostanzialmente favorevoli allo sviluppo di quest'istituto, se si considera che loro stessi, sui propri territori, si premurarono a conferire alle città conquistate anche l'amministrazione del territorio circostante, per interrompere così l'influsso delle autorità preesistenti. Cosa confermata dall'istituzione di Uffici del registro a Verona, Vicenza, Padova e Cologna Veneta, dopo la conquista veneziana.

⁹³ I vicari venivano chiamati anche *socius*; a Capodistria, inizialmente, ce n'erano addirittura due (cfr. per Capodistria BENUSSI, 1887, n. 7).

Inoltre, non va sottaciuto il fatto che, per le questioni amministrative, i veneziani si “esercitavano” nelle terre istriane in vista dei successivi ampliamenti territoriali che ebbero inizio con la conquista della *Terraferma* nei primi anni del XV secolo mentre, in precedenza, tendevano unicamente ad acquisire il controllo di singole località marittime lungo la costa adriatica, piuttosto che conquistare nuovi territori. Fatto confermato dall’esito delle votazioni del Maggior Consiglio, relative alla volontà degli abitanti di Parenzo, nel 1267, di passare sotto le insegne della Serenissima, esito che fu favorevole di stretta misura alle richieste dei parenzani (DE VERGOTTINI, II/1925, 21). In Istria, prima che nei territori occupati in *Terraferma*, i veneziani concessero all’amministrazione civica locale deleghe relativamente ampie, fondate sul diritto consuetudinario e sugli statuti civici, scritti e consolidati prima dell’instaurazione del loro dominio.

Nei propri mandati (*commissioni*⁹⁴), che erano una sorta d’elenco dei doveri cui dovevano adempiere i podestà, i veneziani statuivano di norma già nei capitoli iniziali che i rettori, durante il proprio governo nel reggimento assegnato, dovessero agire secondo gli ordini, gli statuti civici ed il locale diritto consuetudinario (*consuetudines*), citato già nei primi contratti delle città istriane con Venezia⁹⁵. L’imposizione delle consuetudini e delle leggi della Repubblica avvenne con gradualità anche per l’opposizione che, di tanto in tanto, incontravano ed, in taluni casi, fu così graduale che il processo non venne neppure percepito oppure i cambiamenti furono semplicemente conseguenza del generale sviluppo delle istituzioni.

È necessario peraltro ricordare che si sono conservati solamente sei capitoli della trascrizione della prima stesura degli statuti piranesi, trascrizione avvenuta nei secoli successivi (STAT. PIR., XXXVII sgg.) e fra questi non c’è traccia di decreti relativi ai vicedomini. Sia lo statuto di Capodistria che quello di Pirano (1261; CHART./I, n. 105) vengono citati in vari documenti già intorno alla metà del XIII secolo ma non ci sono pervenuti. Non si può, quindi, affermare con assoluta certezza che non contenessero decreti relativi ai vicedomini, basandosi unicamente sul fatto che non si trovano nella stesura degli statuti piranesi del 1307. Può darsi che in quel momento non se ne sentisse la necessità, avendo l’ufficio smesso di operare da tempo. E questo non è l’unico esempio, in quanto nella seconda metà del XIV secolo, cessò la sua attività anche l’ufficio dei vicedomini a Muggia (dal 1354 al 1403; IONA, 1972, LII) che fu sottoposta all’autorità del patriarca di Aquileia fino al 1420. Non si può affermare con sicurezza che non esistessero decreti ri-

⁹⁴ ASV. Comm. e Formulari; cfr. BENUSSI, 1887.

⁹⁵ Cfr. il contratto di Capodistria del 977 ma, ancor prima, l’atto del “Placito del Risano” (CDI/I, 111-126) ed il contratto con l’imperatore, nel 1035; DE VERGOTTINI, 1924, 77/8.

guardanti l'ufficio dei vicedomini a Capodistria dove, secondo notizie certe, questi erano presenti fino al 1332, data in cui troviamo traccia dei vicedomini negli statuti piranesi. Per quanto riguarda Trieste, benché i suoi statuti ed i vicedomini fossero stati soggetti a vicissitudini diverse, in quanto tutto il XIII secolo fu caratterizzato dalla lotta del comune contro l'autorità del vescovo, da una parte, ed il patriarca di Aquileia e i veneziani, dall'altra (DE VERGOTTINI, 1977, 1375 sgg.), la menzione dei vicedomini, risalente al 1322, non può essere considerata come data della creazione del relativo Ufficio, sebbene proprio in quell'anno inizi la serie dei libri dei vicedomini, custodita nell'Archivio Diplomatico di Trieste (IONA, 1988; ANTONI, 1989).

Ma è proprio il caso di Pirano, dove s'iniziarono a tenere i libri dei vicedomini almeno sette anni prima della definizione dei loro compiti nell'ambito della seconda stesura degli statuti (nel 1332) e dove l'espansione relativamente rapida della loro giurisdizione su altri uffici comunali preesistenti e su quelli di nuova istituzione, a dimostrare che, all'inizio della dominazione veneziana, ai vicedomini era consentito esercitare, con mandati più o meno ampi, ancor prima di venir inseriti negli statuti, per lo meno in quelli pervenutici. La qual cosa confermerebbe, in definitiva, il ricorso ad una sorta di diritto consuetudinario.

Dal momento che si sono conservati solamente i libri dei vicedomini della prima metà del XIV secolo o, meglio, i *Libri (rerum) mobilium et immobilium*, come venivano chiamati a Pirano – poiché di norma vi venivano trascritti solamente i dati principali dei contratti⁹⁶ – e poiché non vi sono altri documenti a confermare l'esistenza di tal genere di libri in epoche precedenti, è lecito supporre che i vicedomini, nell'intreccio di eventi ad oggi ancora sconosciuti, avessero rilevato la tenuta di registri solo all'epoca del dominio veneziano in Istria. Successivamente, la tenuta dei libri divenne uno degli incarichi più importanti e, da questo punto di vista, fu del tutto simile alle mansioni dei notai bolognesi dell'Ufficio dei memoriali. Il compito di trascrivere in libri appositi, custoditi nell'Ufficio della vicedomineria, gli estratti dei contratti di compravendita si conservò fino alla metà del XVII secolo; così a Pirano gli ultimi libri dei vicedomini risalgono al 1656 e al 1661 mentre, a Capodistria, l'ultimo libro riguarda gli anni dal 1650 al 1659⁹⁷.

Le ulteriori incombenze in capo ai vicedomini, risalenti all'epoca preveneta,

⁹⁶ Infatti, fra gli estratti dei contratti non di rado si possono riscontrare trascrizioni di decreti o delibere delle autorità veneziane o di altri uffici, significativi per il comune, che si riferivano all'attività ed alla vita cittadina. Cfr. PAK, PA. libri dei vicedomini (vedi INVENTAR).

⁹⁷ A Trieste si sono conservati 99 libri dei vicedomini per il periodo dal 1322 al 1731 (IONA, 1988, 97), a Pirano 170 libri per gli anni dal 1325 al 1656 (1661) (PAK. PI. INVENTAR) mentre a Capodistria, a causa del già ricordato incendio del 1380, si conservano dagli anni successivi e fino al 1710 solo 34 libri dei vicedomini (MAJER, 1904, fino al n. 190).

cioè la sottoscrizione e con ciò l'autentica nonché il controllo di ogni atto notarile e dei documenti degli altri uffici comunali sono rimasti, invece, in uso fino alla fine della Repubblica Veneta. Prova ne sia che, con la determinazione di Francesco Minotto del 12 luglio 1745, venne introdotto per i vicedomini un nuovo compito che ricorda da vicino la ormai scomparsa consuetudine dell'Istria veneta di tenuta dei libri dei vicedomini e precisamente la tenuta dei così detti Libri delle notificazioni (*Libro di notificazioni*) (LEGGI STAT., vol. IV, 93-97), una sorta di catasto nel quale venivano trascritti gli estratti degli atti privati: dai prestiti monetari, ai debiti, agli scambi fino, naturalmente, all'alienazione di beni mobili e immobili (PAK. 83).

Per questo motivo ci si chiede a ragione se nelle città dell'Istria occidentale non si possa parlare di due tipi di attività dei vicedomini e precisamente una di origine preveneta, assimilabile all'attività degli esaminatori dalmati, l'altra di origine veneta, assimilabile ad alcune delle consuetudini dei memoriali bolognesi, visto che gli insegnamenti della scuola notarile bolognese avevano avuto una larga diffusione anche a Venezia. Con l'intervento dei veneziani, la loro volontà di porre ordine e, al tempo stesso, di effettuare controlli con l'aiuto degli uffici comunali, l'istituto dei vicedomini si trasformò a tal punto da rappresentare uno dei principali organismi civici, non soltanto per tutte le questioni di diritto civile ma anche per il controllo dell'attività svolta dagli impiegati comunali come, in genere, dai funzionari veneti presenti nelle città.

A confronto dell'Ufficio dei memoriali bolognesi, l'Ufficio dei vicedomini istriani risulta essere in genere meno soggetto all'evoluzione ma, per assurdo, è proprio per questo motivo che i vicedomini mantengono nelle località istriane una posizione sociale relativamente importante mentre, a Bologna, già nella metà del XV secolo, l'Ufficio dei memoriali viene sostituito dall'Ufficio del Registro, simile all'ufficio introdotto nelle città venete di Terraferma per la conservazione delle imbreviature di atti privati e giuridico-civili.

Ruolo sociale dei vicedomini

In armonia con le esigenze dell'epoca e con la prassi amministrativa introdotta dai veneti nel XIV e XV secolo, i vicedomini delle città istriane incrementarono rapidamente la propria importanza, e la carica divenne una delle più elevate dell'amministrazione pubblica.

È possibile seguire l'ascesa dei vicedomini nella scala gerarchica comunale, nel XIV secolo, grazie agli statuti delle città dell'Istria nord-occidentale fin qui conservatisi, soprattutto grazie a quelli di Pirano e Trieste. Quest'ultimo, a causa della particolarità politica di questo territorio, richiede un'attenzio-

ne del tutto particolare rispetto alle città restanti mentre gli statuti di Isola e soprattutto di Capodistria, conservatisi nella loro forma definitiva del 1423, costituiscono l'elemento di riferimento per una certa fase di sviluppo dell'istituto dei vicedomini e, in certo qual senso, riassumono ed esauriscono l'evoluzione del diritto statutario civico dell'Istria nord-occidentale. Viceversa, negli statuti di Muggia il vicedomino (i vicedomini), fino al periodo della conquista veneziana (nel 1420), fanno la loro comparsa in modo piuttosto "timido", proprio come avvenne con l'introduzione dell'istituto dei vicedomini nei primi anni di predominio veneziano a Capodistria, Isola e Pirano.

Dopo la comparsa ufficiale negli statuti civici dei due vicedomini che vengono citati in un primo tempo soltanto nelle addizioni, e precisamente nel 1322 nelle addizioni agli statuti triestini del 1315 o del 1318⁹⁸, nel 1332 nelle addizioni agli statuti piranesi, nell'ultimo capitolo dell'ultimo libro (il X) nella versione custodita nell'*Archivio Diplomatico di Trieste* e pubblicata dal DE FRANCESCHI (1960) mentre nella versione custodita dall'Archivio regionale di Capodistria (STAT. PIR., 150-170) vengono citati già nel primo libro, subito dopo il portavoce comunale (*precones*), circa nel punto che viene da loro occupato anche nella stesura successiva degli statuti piranesi del 1358, cioè alla fine dell'elencazione dei più importanti funzionari comunali (I/16). Negli statuti triestini, già nella stesura successiva del 1350 (SZOMBATHELY, 1930), i vicedomini si collocano tra i più importanti funzionari comunali (STAT. TS., I/21-22), subito dopo gli estimatori e prima, ad esempio, dei controllori comunali (*proveditorum communis*), *iustitiani* e perfino degli avvocati. I primi statuti isolani a noi noti del 1360, invece, dedicano loro una vera e propria serie di decreti nel capitolo dal titolo "Qui inizia il capitolo sui vicedomini" (*Incomincia il Capitolo di Vice Domini*; STAT. ISOLA, III/75-82).

Con il passar del tempo, tutti i citati statuti furono sottoposti a numerose modifiche ed integrazioni che, in genere senza alcun ordine preciso, passavano a far parte integrante delle stesure successive (a Pirano ancora nel 1384, a Trieste nel 1365 e 1421; SZOMBATHELY, 1935) perciò, nel procedere a questi confronti è necessario tener conto della situazione piuttosto confusa delle nuove stesure e della conseguente difficoltà di avere l'esatta percezione dell'effettiva evoluzione dei compiti affidati a ciascun vicedomino, come dimostrato dagli statuti piranesi (STAT. PIR., LLVI).

Le precedenti osservazioni non sono applicabili agli statuti capodistriani che, a causa della rivolta contro i veneti nel 1348 (CESCA, 1882; PAHOR, 1953) e del ruolo particolare di questa città nell'ordinamento politico-giuridico dell'Istria veneta, furono riscritti soltanto nel 1423. In quest'occasione, dopo

⁹⁸ DE VERGOTTINI, 1924/II, 98 e TAMARO, 1924, 155 e 209-210, datano in modo differente questa prima stesura degli statuti triestini.

interminabili elucubrazioni e riflessioni per trovare soluzioni efficaci da inserire nel principale codice civico⁹⁹, vennero riversati negli statuti riscritti ex-novo sia il diritto consuetudinario che i decreti inclusi negli statuti e nelle norme giuridiche precedenti.

È interessante il fatto che alla città di Capodistria venne tolta completamente la competenza in materia di diritto penale, anche per le infrazioni minori, conferita al podestà e capitano veneziano pro tempore, il quale durante il giudizio doveva attenersi esclusivamente al codice penale veneziano (STAT. KOP., I/2), ignorando il diritto locale già consolidato, facoltà invece concessa dal legislatore ad altre città istriane sottoposte al dominio della Serenissima (STAT. PIR., II e III; STAT. ISOLA, I).

È così possibile individuare una specifica gerarchia di funzionari che a Capodistria ebbero ruoli ed influenze decisive: ai quattro giudici (*iudices*), eletti dal Maggior Consiglio cittadino per un periodo di quattro mesi con un compenso mensile di 6 libbre a testa, seguivano due *vicedomini*, nominati per un anno, con un compenso di 50 libbre per ogni mandato¹⁰⁰, seguiti da due estimatori (*extimatores*) senza compenso, dal cancelliere comunale con un compenso di quattro libbre e mezzo al mese, da quattro *iustitiani* con 40 solidi al mese, sei avvocati senza un compenso regolare, un controllore cittadino (*superstans interior*) ed uno mandamentale (*superstans exterior*), il primo con 27 ed il secondo con 50 solidi di compenso mensile. Nell'ambito della struttura amministrativa, le cariche citate possono essere considerate i principali livelli funzionali del comune.

Per Isola, invece, è disponibile soltanto un dato relativo al compenso dei vicedomini¹⁰¹, tuttavia è possibile constatare che l'ascesa dei vicedomini nella scala gerarchica dei funzionari municipali non è caratteristica solo di Capodistria. A Pirano, nel 1593 (STAT. PIR., 226), quando le retribuzioni vennero aumentate a tutto il personale municipale, nel libro paga, subito dopo i giudici con 25 libbre al mese, vengono i sindaci con 15 libbre, seguiti dai vicedomini con 10 libbre mensili. Un compenso leggermente superiore a quello dei vicedomini, secondo l'elenco delle cariche comunali piranesi, veniva dato solo ai *cancellieri degli esattori (cataueri)* (186 libbre annuali) che erano una sorta di intendenti comunali, e ai ragionieri del sale (*rasonato de sali*) (250 libbre annuali), fatto peculiare di Pirano, poiché, com'è noto, la produzione

⁹⁹ Nello STAT. KOP., V/1-2 sono pubblicati alcuni decreti del senato relativi alla nomina di vari sindaci incaricati di verificare i nascenti statuti capodistriani.

¹⁰⁰ Nel 1584, i vicedomini ricevevano 90 libbre all'anno; cfr. Relazione Giacomo Lion, AMSI 6, p. 405.

¹⁰¹ Ricevevano ciascuno 15 solidi all'anno, metà per ciascun semestre; cfr. Morteani in: STAT. ISOLA, AMSI IV, 157. Già allora (nel 1888) Morteani scopre che i libri dei vicedomini di Isola sono andati persi; *ibidem*.

del sale a Pirano, come pure a Chioggia, era posta sotto il monopolio della Repubblica di Venezia (HACQUET, 1990, 98 sgg.). È normale che i funzionari finanziari avessero una retribuzione relativamente più elevata ad evitare le distrazioni e la corruzione. Per lo stesso motivo anche i vicedomini ricevevano a parte un compenso per ogni registrazione nei loro libri o per le autenticazioni, e le competenze, dettagliate per attività, erano inserite negli statuti civici¹⁰².

La sicurezza di una retribuzione, il prestigio e la possibilità di un guadagno aggiuntivo influivano sicuramente sul fatto che singoli soggetti, ma anche intere famiglie, si adoprassero per mantenere una posizione di monopolio nella selezione per l'incarico di vicedomino. Ciò è evidente soprattutto ad Isola, la più piccola delle località istriane qui esaminate, dove, nel XVI secolo (dal 1514 al 1589), la carica di vicedomino venne attribuita alternativamente agli esponenti di quattro famiglie. E, in ogni caso, il monopolio esercitato da queste famiglie fu assolutamente "sproporzionato": per ben trentun volte questa funzione fu svolta da otto esponenti della famiglia Manzuoli¹⁰³, per diciotto volte da tre Coppoti¹⁰⁴, per cinque volte da Giacomo Egidio e per due volte da Vincenzo Chicco. Questo tipo di "imparzialità" non è riscontrabile a Capodistria e a Pirano: a giudicare dai libri dei vicedomini di Pirano, dall'inventario del Majer (MAJER, 1904, n. 2-533) e, non ultimo, dal censimento dei vicedomini capodistriani dal 1763 al 1820¹⁰⁵, si può constatare che gli esponenti della maggior parte delle famiglie nobili di queste due città¹⁰⁶ si alternavano alla carica di vicedomino.

¹⁰² Cfr. capitolo VI/Tariffario dei notai e vicedomini.

¹⁰³ Nicolò (tre volte), Marco (due volte), Balsamino (cinque volte), Giovanni (dieci volte), Francesco (cinque volte), Nicolò (due volte), Bartolomeo (due volte), Farzio (una volta); DEGRASSI, 1969, 11/12.

¹⁰⁴ Pietro, Giovanni, Nicolò; *ibidem*.

¹⁰⁵ Vengono elencati i seguenti vicedomini: Lodovico Tarsia, Antonio Gravisi, Giulio Vittori, Alvise Tarsia, Iseppo del Tacco, Giovanni Ambroso de Belli, Giovanni Battista Manzioli, Francesco Tarsia, Iseppo Bonzio, Lepido Gravisi, Girolamo Gravisi, Bon Vittor Vittori, Carlo Petronio, Antonio Gavardo, Bortolo Manzioli, Francesco del Tacco, Almerigotto Almerigotti, Girolamo Almerigotti, Pietro Zarotti, Filippo Almerigotti, Antonio del Tacco, Felice Brutti, Matteo Gravisi, Giacomo Almerigotti, Alessandro Gavardo, Mario Felice Brutti, Cristoforo de Belli, Pietro Borisi, Giacomo Sereni, Nicolò Baseggio, Giovanni Filippo Almerigotti, Nicolò Manzini, Elio Cristoforo Barbo, Alessandro Gravisi, Girolamo Gavardo, Zuanne Gavardo, Francesco Innocente Gavardo, Federico Gravisi, Giuseppe Lugnani, Basilio Baseggio, Giovanni Maria Bratti, Bortolo de Rin, Carlo Francesco Combi, Giovanni Manzini, Giulio Lugnani; AST. AAMC, bob. 669, MAJER, 1904, n. 528.

¹⁰⁶ Elenco delle famiglie che, nel 1431 e negli anni successivi, vennero accolte nel Consiglio cittadino di Capodistria; cfr. *Stampa Nobili di Capodistria*, p. 51/2. Fra questi c'è anche Luca Scribano: giudicando dal cognome, è probabile che egli stesso o i suoi antenati fossero scrivani ovvero notai.

Fra i funzionari comunali dell'Istria veneta, solo i **sindici** possono vantare un'ascesa repentina quanto quella dei vicedomini, sindici che nelle varie località iniziarono ad operare regolarmente solamente dai primi anni del XV secolo, gradualmente raggiunsero i giudici per rilevanza dei relativi incarichi, sorpassandoli successivamente, diventando così, dal XVI secolo, i più importanti funzionari comunali¹⁰⁷.

In epoca più recente, soprattutto i cancellieri dell'Ufficio dei sindici rilevarono alcuni compiti dei vicedomini come le autenticazioni dei registri finanziari, degli atti di competenza del comune, degli atti della cassa statale istituita a Capodistria dai veneziani per tutta l'Istria, sin dall'inizio del loro dominio (ASV. MAG. CONS., B. 9). A titolo d'esempio, nessun rettore veneziano, alla scadenza del proprio mandato, poteva spogliarsi delle proprie funzioni a favore del successore ed acquisirne di nuove senza aver sottoposto a degli specifici funzionari veneziani, detti *Segretari alle Voci* (ASV. VOCI), i resoconti finanziari relativi al reggimento uscente, autenticati (*fede*) dai cancellieri dei sindici¹⁰⁸ (LEGGI CRIM., 200 t.).

Va detto, tuttavia, che il decreto recante la norma appena richiamata fu emanato soltanto nel XVI secolo con lo scopo d'impedire le sempre più frequenti malversazioni dei rappresentanti veneti nelle regioni sottomesse, proprio nel periodo in cui i cancellieri dei sindici svolgevano le proprie funzioni già a pieno titolo. Per questo motivo non si può affermare che questo compito venisse svolto in precedenza dai vicedomini, benché in Istria, laddove l'istituto della vicedomineria era presente, rientrasse nei suoi compiti pure l'autenticazione di tutte le sentenze e disposizioni del podestà che non dovevano essere registrate o riportate nei loro libri.

Analogamente, i camerlenghi comunali e statali di Capodistria, alla scadenza del loro mandato, erano obbligati a sottoporre tutti i libri contabili per la verifica, l'autenticazione e la registrazione in appositi registri che, a tale scopo, venivano custoditi nella vicedomineria. Gli stessi obblighi gravavano a Isola e a Pirano sui cancellieri del podestà, sui cancellieri dell'Ufficio degli estimatori (*extimatori*) e sugli *iustitiani*. Pure i cancellieri dell'Ufficio danni (*damni dati*) ed i cancellieri degli esattori erano sottoposti al controllo dei vicedomini, più tardi a quello dei cancellieri del sindaco e della ragioneria municipale, ma i loro libri continuavano a esser conservati dai vicedomini

¹⁰⁷ STAT. KOP., V/11, 12; 1627, 18. aprile: *Habbiano la precedenza soura tutti, fuor che la Nobiltà Veneta*.

¹⁰⁸ Nella terminologia amministrativa veneta, il termine reggimento (*rezimento, reggimento*) indica un'unità amministrativa, di regola corrispondente al territorio del singolo comune dove venivano inviati i propri rappresentanti per l'esercizio dell'autorità, poiché il podestà veneto (o podestà e capitano, principe, ispettore) rappresentava l'autorità suprema non solo nelle questioni giuridiche ma anche in quelle militari (cfr. BOERIO, 1856, 573).

che custodivano anche i libri di altri uffici comunali, come i fondaci, il monte di pietà, l'amministrazione dei beni ecclesiastici (*procuratori*) ecc.; a queste disposizioni erano sottoposti pure i cancellieri comunali.

I vicedomini dovevano essere presenti, inoltre, a tutte le votazioni nel Maggior Consiglio cittadino e vigilare sul loro corretto svolgimento, custodire gli elenchi di tutti i podestà e funzionari comunali nonché avere cura di una delle tre (o due) chiavi della cassa comunale e del fondaco. A Isola, in assenza dei giudici o degli anziani (*anziani*), essi svolgevano pure la funzione di giudice per reati minori.

L'importanza dell'Ufficio della vicedomineria sta anche nel fatto che le loro botteghe si trovavano nelle vicinanze degli uffici dell'autorità centrale: a Pirano perfino nello stesso palazzo municipale, a Isola nell'edificio annesso al municipio, e così pure la vicedomineria a Capodistria. Qui il ricordo si è conservato ben dopo la Seconda Guerra Mondiale, benché il palazzo fosse andato distrutto già all'inizio del XVIII secolo, visto che i capodistriani chiamavano l'osteria, sorta al suo posto, "Da Vice"¹⁰⁹.

Tutto ciò attesta che i vicedomini, oltre a gestire le questioni giuridico-civili, avevano il controllo assoluto sull'attività complessiva del comune, sia in relazione alle decisioni di carattere politico che in relazione ai processi giudiziari, sia sull'attività finanziaria del comune in tutti gli ambiti, da quello statale (veneziano) a quello comunale, che sulla politica tributaria e sulle attività di altri organismi, sulla supervisione dell'attività di istituti commerciali e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici ecc. I vicedomini adempivano il proprio compito di garanti supremi degli atti giuridici cittadini custodendoli ed amministrandoli, assolvendo così alla funzione di una sorta di archivisti statali, come testimoniano in modo esplicito gli inventari dell'archivio di Pirano fin qui conservatisi, o meglio, della vicedomineria, come vengono denominati dai compilatori degli anni 1771, 1791 e 1814 (PAK. PI. Inventar).

Ma, ai fini di uno studio della storia del territorio istriano e delle regioni limitrofe, non è necessario sottolineare ulteriormente l'importanza di quest'istituto, poiché da quanto detto emerge chiaramente che i documenti quivi prodotti e giunti sino a noi, entravano nel merito di tutte le problematiche sociali e politiche della vita e delle attività della popolazione.

L'Ufficio dei vicedomini si conservò nell'Istria veneta ancora dopo la caduta della Repubblica (1797). Infatti, ancora nel 1820, queste funzioni erano svolte a Capodistria da Giulio Lugnani¹¹⁰ e, nello stesso anno, oltre al Lugnani, gli atti venivano autenticati anche da altri due vicedomini, Antonio Gavardo e

¹⁰⁹ Per questo dato ringrazio Marjan Rožac.

¹¹⁰ AST. AAMC. bob. 669, MAJER, 1904, n. 525.

Giovanni Manzini (PAK. 83. u.a. 10). A Trieste, invece, l'ufficio venne abolito già nel 1767 con le riforme di Maria Teresa (IONA, 1988, 99; ANTONI, 1989, 333).

Elezioni dei vicedomini nel Maggior Consiglio cittadino

A differenza delle località dell'entroterra, in tutte le località istriane del litorale operava un organo supremo cittadino, il Maggior Consiglio che in un primo tempo era chiamato semplicemente Consiglio (*consilio*). Era composto di regola da 100 (Isola) a 150 (Pirano) e oltre i 200 (Capodistria) membri, numero pressoché fisso e che di rado mutava. Tutti i membri erano di origini "nobili". Essi avevano la facoltà di partecipare al governo della città, godevano di elettorato attivo e passivo, diritto non certo condiviso con il resto della popolazione "comune"¹¹¹.

Esattamente come oggi, nemmeno in passato le tre località del Litorale sloveno esercitavano l'autorità ed effettuavano le elezioni con le stesse modalità. Infatti, presso di esse si affermarono due procedure predominanti che utilizzavano delle sfere (*ballote, balotas*) o dei biglietti (*breve, brevia, breviselum*). A Capodistria prevaleva la seconda modalità, ad Isola la combinazione delle due, mentre a Pirano prevaleva il sistema con le sfere. Ma come si svolgevano queste elezioni?

Ecco come viene descritta dallo statuto di Capodistria la procedura delle elezioni in questa città (STAT. KOP., III/1). Innanzitutto, tutti i membri del Consiglio (consiglieri - *consiliari*) apponevano la firma sul proprio biglietto in pergamena (*in brevisbus pergamenis*) e lo inserivano in una sorta di cappello (*bussulo*) in modo che non potesse esser riconosciuta la firma durante l'estrazione del biglietto. Il cancelliere comunale faceva la conta dei consiglieri convocati e preparava tanti biglietti bianchi (non scritti) (*tot brevia alba separata*), quanti erano i consiglieri presenti. Su questi biglietti bianchi scriveva le cariche impiegate da assegnare con l'elezione - ciascuna carica su un biglietto separato. I biglietti venivano inseriti in un altro cappello (*capellus*) oppure in una *bussola* in rete metallica. Poiché solitamente il numero dei consiglieri presenti era maggiore del numero delle cariche sottoposte a votazione, alcuni biglietti rimanevano bianchi.

Il podestà o qualcuno dei suoi sostituti introduceva la mano nel primo *capellus*, cioè quello contenente i nomi dei consiglieri presenti, ed estraeva un

¹¹¹ Le opere fondamentali che approfondiscono l'argomento dell'amministrazione civica sono i due trattati del De Vergottini (1924, 1926 e 1927), da confrontare con l'opera sui comuni dalmati del Mayer (1907) e, per quanto riguarda la vita dei comuni italiani, con il IV tomo della monumentale raccolta intitolata STORIA D'ITALIA (1981). Cfr. anche MIHELIČ, 2011b.

biglietto. Lo consegnava al cancelliere del comune o del podestà che leggeva ad alta voce il nome scritto sul biglietto. Il sorteggiato si presentava davanti al podestà ed introduceva la mano nella *bussola* contenente i biglietti con le cariche in votazione, estraeva un biglietto e lo consegnava ad uno dei giudici (*unus ex iudicibus*); se per caso veniva estratto un biglietto bianco, lo strappavano immediatamente ed il sorteggiato doveva tornare al proprio posto. Quest'azione veniva ripetuta fino a quando il sorteggiato non estraeva il biglietto con su scritto l'incarico impiegatizio; solo allora egli poteva proporre un dato candidato per una data funzione, il quale veniva o confermato o bocciato dal podestà. Questo tipo di votazione era ripetuto fino a quando non venivano eletti tutti i funzionari per tutte le funzioni previste.

Al sorteggiato era vietato proporre se stesso come pure il proprio padre, fratello, figlio o altro parente prossimo; la parentela (padre-figlio; fratello-fratello) veniva a Capodistria verificata secondo le leggi e le consuetudini veneziane. Il sorteggiato doveva pure accertarsi che nello stesso ufficio non venissero impiegate due (o più) persone legate da vincoli di parentela stretta. Se, viceversa, la persona proposta non aveva diritto ad accedere all'incarico perché incaricato di altra funzione oppure perché nell'espletamento dei propri compiti aveva commesso degli illeciti, il proponente era tenuto a pagare una penale.

Anche lo statuto di Isola descrive in vari punti (STAT. ISOLA, III/1-10) le modalità di elezione dei funzionari municipali per mezzo di biglietti o sfere, anche se non allo stesso modo dello statuto di Capodistria o di Pirano; inoltre, sottolinea in modo esplicito gli obblighi tributari – oggi li definiremmo tasse – che i nobili di Isola erano tenuti ad assolvere se volevano partecipare al governo.

Lo statuto di Pirano descrive in modo chiaro un'altra procedura usata per le votazioni – per mezzo di sfere. Nel cappello venivano messe tante sfere argentate quanti erano i consiglieri presenti e, frammiste a queste, tante sfere dorate quanti funzionari dovevano esser eletti, ad esempio quattro sfere dorate per quattro incarichi di giudice. Allorché i consiglieri si avvicinavano al cappello, ciascuno estraeva una sfera ed i quattro che estraevano le sfere dorate avevano il diritto di proporre un candidato. Prima di formulare la propria proposta, i consiglieri avevano l'obbligo di giurare che avrebbero proposto soltanto candidati meritevoli, dopodiché si presentavano davanti al podestà ed ai giudici uscenti e proponevano ciascuno un candidato per la data funzione (PAHOR, 1958b, 111). I macellai (*becharius*), gli osti (*tabernarius*), i panettieri (*panicolus*) ed i locandieri (*hospitator*) non potevano essere eletti alla carica di giudice, pena il pagamento al comune di dieci libbre, regola in vigore in tutte e tre le località¹¹².

¹¹² Nello statuto del 1358, a Pirano era fatto divieto ai membri del Maggiore Consiglio di

In epoca più recente, a causa della corruzione dilagante, questo sistema venne integrato dalla votazione di tutti i membri del Consiglio, cioè dal così detto “ballottaggio” effettuato ricorrendo ad un’urna elettorale (*bossoli*) dove i consiglieri inserivano le sfere contenenti il voto favorevole, contrario o astenuto. Il candidato era confermato solamente se conseguiva la maggioranza dei voti. Con questo sistema, a Capodistria, venivano eletti tutti i principali funzionari municipali e cioè i quattro giudici, i due vicedomini, i due estimatori, lo scrivano comunale, i sei avvocati, il supervisore delle strade pubbliche e degli edifici in città ed il supervisore di quelli fuori porta. Le stesse o simili mansioni, magari chiamate con nomi diversi, esistevano nell’organico municipale delle altre due città, assieme a svariate altre, per la cui assegnazione si procedeva con votazione e successiva conferma oppure dietro indicazione di commissioni appositamente istituite.

Poiché questo tipo di cariche amministrative portavano un notevole profitto, si poteva ricoprire un dato incarico solo per quattro mesi, con il divieto di ricoprire lo stesso incarico prima che fosse passato un anno. A Capodistria, l’unica eccezione era rappresentata dai due vicedomini comunali che svolgevano il proprio incarico per un anno. Entrambi i vicedomini venivano eletti dal Maggior Consiglio all’inizio dell’anno, un mese prima della cessazione del mandato dei vicedomini in carica. Colui che, fra i due, prendeva più voti, veniva confermato anche per l’anno successivo, mentre si metteva ai voti, per l’anno seguente, il secondo seggio secondo le modalità adottate per la nomina dei funzionari. Il vicedomino che durante la votazione prendeva meno voti oppure rifiutava l’incarico, non poteva essere eletto per lo stesso incarico nei due anni successivi (STAT. KOP., III/17) e, in caso di rifiuto, era obbligato a pagare un’ammenda di 25 libbre (STAT. KOP., III/2). Nel 1660, fu introdotta una nuova regola per l’elezione dei vicedomini; uno dei vicedomini veniva eletto con la sfera dorata ogni 1° settembre, mentre il secondo ogni 1° dicembre, per la durata di un anno e con il divieto di svolgere la stessa funzione (*contumaccia*) per i successivi due anni (STAT. KOP., V/154).

A Isola, lo statuto del 1360 prevedeva che i vicedomini venissero eletti ogni 1° maggio (STAT. ISOLA, III/75) e che venisse loro riconosciuto un compenso di 15 solidi grossi (pari a 24 libbre) (*grossi quindese de denari grossi Venetiani*) in due rate annuali (STAT. ISOLA, III/76). Ogni mercoledì e venerdì dovevano tenere la bottega aperta tutto il giorno (STAT. ISOLA, III/78) e, dal 1678, la durata del loro mandato era stata estesa a due anni (STAT. ISOLA, 1888, 157).

svolgere il mestiere di macellaio, il che indubbiamente determinò uno dei provvedimenti successivi finalizzato alla “cessazione” di questo massimo organo di rappresentanza comunale, o meglio, fece emergere l’esigenza della creazione di una “vera” nobiltà cittadina. Cfr. STAT. PIR., LVI.

Anche a Pirano, nel 1527, la durata del mandato dei vicedomini subì una modifica e cioè il candidato che prendeva il maggior numero di voti durava in carica per 18 mesi, mentre l'altro solamente per un anno (STAT. PIR., 174). Non c'è dubbio che con questo tipo di disposizioni si voleva garantire la continuità delle funzioni di vicedomino.

Nei comuni delle città istriane, i vicedomini facevano parte del Consiglio comunale e per lo svolgimento del proprio mandato dovevano avere l'età minima prescritta e cioè: a Capodistria e Pirano, 25 anni; a Isola, 20 anni (ove era consentito di diventar membri del Maggior Consiglio già all'età di 15 anni, mentre in altre località solo a 20). A Trieste, per la carica di vicedomino bisognava aver compiuto 30 anni (ANTONI, 1991, 155).

Indubbiamente anche la procedura della nomina, ovvero dell'elezione dei vicedomini, dimostra l'importanza che veniva attribuita a questa carica. Tra tutti gli uffici di autenticazione presi in esame, soltanto i vicedomini istriani e gli esaminatori dalmati venivano eletti fra i nobili cittadini in modo solenne nell'ambito del Maggior Consiglio cittadino, mentre, ad esempio, per l'ufficio bolognese dei memoriali, i notai venivano scelti nei quartieri e non era affatto necessario che appartenessero al ceto dei patrizi cittadini.

Collegio dei notai a Capodistria nel 1598 e influenza socio-economica sul notariato nell'Istria veneta

Oltre alle mansioni già esaminate, i vicedomini avevano il ruolo specifico di principali controllori comunali non solo di tutti gli atti giuridici ma, in base ad ampie deleghe, anche di tutti i settori della vita sociale, fatto che conferiva loro un prestigio ed una veste notevolmente più importanti rispetto ai notai bolognesi dell'Ufficio dei memoriali.

In entrambi i casi, si faceva ricorso a modalità prestabilite e del tutto simili nella tenuta dei libri delle imbreviature, con note introduttive che specificavano il nome del notaio estensore del memoriale, ovvero del vicedomino, libro che a Bologna veniva tenuto da ciascun notaio separatamente (ASB. Memoriali) mentre di norma i vicedomini trascrivevano gli atti nello stesso libro dei propri predecessori.

Trieste si differenzia per una particolarità interessante: alla morte del testatore, il testamento nella sua integrità e non solo per riassunto veniva trascritto nel libro dei testamenti, tenuto dai vicedomini separatamente rispetto al libro dei "contratti" (atti) ed a quello delle cause civili. All'inizio del libro, oltre alla nota che precisava trattarsi del libro dei testamenti di tal comune, all'epoca in cui era insediato il talaltro podestà, venivano inseriti anche i nomi di entrambi i vicedomini in carica pro tempore. Mentre, nel

libro dei “contratti” veniva inserito soltanto il nome del vicedomino che stilava gli atti ogni qual volta che ne era richiesto, ed il suo collega (*socius*) si limitava, con la propria sottoscrizione, ad autenticare ulteriormente l’atto (BLOISE, 1982, 49).

La gestione dei libri dei vicedomini capodistriani fu molto diversa ed in certi momenti perfino incoerente rispetto a quella dei piranesi. Mentre i vicedomini di Pirano, già nel 1375 (PAK. PI. Libri dei vicedomini, *ad annum*), iniziarono a tenere l’indice alfabetico per ciascun libro, nonostante che di fatto questa prassi venne imposta solamente dallo statuto del 1384 (STAT. PIR., 168), i vicedomini capodistriani, ancora nella prima metà del XV secolo, scrivevano le loro imbreviature direttamente su singoli fogli che solo successivamente rilegavano in libri. Questo è il motivo per cui, di frequente, gli atti non sono inseriti in ordine cronologico ma iniziano, ad esempio, con l’anno 1401 e finiscono con l’anno 1397 e, poiché alcuni vicedomini capodistriani ordinavano le proprie scritture mensilmente, gli atti riferentisi ad anni e addirittura a mesi differenti venivano mescolati fra loro senza alcun ordine cronologico¹¹³. Tale gestione così “disordinata” dei vicedomini capodistriani viene confermata anche dai frammenti di libri che si sono conservati nell’archivio di Capodistria. È singolare, invece, il fatto che proprio a cavallo del XV secolo, dunque prima della comparsa negli statuti capodistriani (nel 1423), l’ufficio fosse gestito dai vicedomini Leazarus de Ponzello e Simone de Victoris (PAK. 6. Archivio municipale, u.a. 59-65), e fosse rimasto in pratica nelle mani di questi due vicedomini per tre decenni, probabilmente in seguito ai severi provvedimenti delle autorità veneziane, emanati dopo la rivolta di Capodistria del 1348.

Il fatto che l’inserimento delle singole trascrizioni non seguisse l’ordine cronologico è comprensibile, poiché normalmente i contraenti avevano 15 giorni di tempo¹¹⁴ per la notifica dell’iscrizione nel libro dei vicedomini, i quali a loro volta avevano dai 30 ai 60 giorni di tempo per la registrazione della trascrizione. Una simile confusione di anni e di mesi nelle trascrizioni dimostra l’incoerenza e la scarsa attenzione con cui veniva svolto questo compito, in altre parole la scarsa serietà professionale dei vicedomini capodistriani. Non si può affermare altrettanto per i vicedomini piranesi e ancor meno per i notai bolognesi degli Uffici dei memoriali.

Le condizioni generali di un dato paese trovano rispondenza nello sviluppo delle sue istituzioni. Così, a metà del XV secolo, l’Ufficio bolognese dei me-

¹¹³ Cfr. AST. AAMC. bob. 3-16. Per i libri dei vicedomini di Pirano, invece, è caratteristico il fatto che venissero tenuti secondo l’ordine cronologico delle iscrizioni degli atti giuridici; cfr. PAK. PI. Libri dei vicedomini.

¹¹⁴ A Pola, come a Bologna, la notifica della trascrizione dell’atto giuridico dal vicedomino doveva avvenire entro 48 ore (BENUSSI, 1923, 342).

moriali si trasformò nell'Ufficio del Registro, perdendo l'importante ruolo, conquistato durante la propria esistenza, di principale ufficio comunale per l'autenticazione ed il rilascio di atti giuridici privati. Al contrario, i vicedomini, in un ruolo più o meno modificato, mantennero il proprio incarico anche dopo la caduta della Repubblica Veneta (1797), fatto che va collegato alle condizioni socioeconomiche generali dell'Istria, da collocarsi ad un livello molto più basso della Romagna. Qui il contesto naturale e la centralità rispetto ad eventi, per quei tempi, di rilevanza internazionale ebbero effetti molto più positivi sia per lo sviluppo sia per il livello culturale della popolazione, sia per la crescita economica che, viceversa, in Istria subiva una regressione. Secondo alcuni dati, l'Istria contava nell'epoca romana circa 500.000 abitanti, nel XIII secolo ne contava 130.000 (COMBI, 1859), nel XV secolo, a causa delle pestilenze, delle guerre e dei sempre maggiori balzelli imposti dai veneziani, la popolazione dell'Istria veneta non superava i 90.000 abitanti (BERTOŠA, 1978, 201-215; ERCEG, 1980).

L'eccezionale spopolamento e l'emarginazione, ovvero la distanza dalle principali rotte commerciali e culturali mondiali dovuta al monopolio esercitato dai veneziani a danno dell'Istria e degli istriani, proprio quando la regione non di rado veniva utilizzata dai veneti per trasferirvi i propri esiliati (*banditi*) nonché per misurarsi con la sempre più potente monarchia asburgica nella penisola balcanica, non potevano che spingere l'Istria e la sua popolazione ad un ancor maggiore ripiegamento su se stessa e sui propri problemi che (apparentemente) cercava di risolvere con un più pronunciato radicamento alle tradizioni e alle superstizioni per cui poteva far comodo qualsiasi *foresto* (immigrato) del momento sul quale rovesciare la propria rabbia e la propria insoddisfazione (cfr. BERTOŠA, 1986, 5-79). Queste circostanze indubbiamente influirono sul mancato sviluppo dei singoli istituti comunali che per molto tempo ancora permasero in una situazione d'isolamento e di carenza di risorse.

Il parallelo tra lo sviluppo o, meglio, tra il destino del notariato e le vicende della penisola istriana potrebbe non essere il più appropriato ma in questo contesto è senz'altro eloquente.

Mentre nel corso del XIII secolo, in terra istriana ci fu una vera e propria fioritura di centri urbani e d'amministrazioni municipali con uffici simili a quelli delle altre località italiane che portò, ad esempio, alla comparsa dei vicedomini contemporaneamente all'Ufficio dei memoriali bolognesi, a testimoniare la ramificazione della contrattualistica, dell'attività commerciale nonché delle attività correlate, all'instaurazione di rapporti economici con le città adriatiche prossime e remote, e portò anche alla creazione delle prime scuole affidate a notai docenti (a Capodistria nel 1186), nell'epoca successiva si può notare unicamente il declino del commercio che sopravvisse

grazie a scambi di scarso rilievo, limitati alle regioni austriache dell'entroterra. La frequente creazione di vari istituti professionali e la loro ancor più frequente cessazione rappresenta una costante della vita quotidiana istriana, poiché per il loro funzionamento gli istriani dipesero sempre dalla buona disposizione delle autorità veneziane e dalla loro disponibilità a retrocedere determinate imposte (*dazio*) altrimenti destinate alla (auto)difesa militare della regione.

Così, fino alla fine del XVI secolo, nonostante il costante impegno delle autorità locali per una sistematica scolarizzazione della gioventù e le numerose "importazioni" di notai, nell'Istria veneta non venne fondata la corporazione dei notai (*Collegio dei notai*), come invece accadde nella maggior parte delle città italiane limitrofe, senza dubbio conseguenza anche dello sviluppo dell'Ufficio dei vicedomini che, oltre agli statuti civici, controllavano l'attività di questa categoria di "artigiani".

Ma in Istria si possono notare anche ulteriori particolarità che, in questa regione, derivano dallo sviluppo di un diverso tipo di relazioni sociali, se non altro per la sua posizione geografica che la pone alla convergenza del mondo germanico, neolatino e slavo. Questa commistione di culture non traspare soltanto dall'architettura, dalle consuetudini, dalle norme giuridiche, dal fatto che i notai fossero di origine neolatina, germanica, slava, nonché greca¹¹⁵, ma anche da come in pratica veniva esercitata l'autorità.

Nel 1598 a Capodistria, in occasione della fondazione del Collegio dei notai, i consiglieri comunali ebbero a lamentarsi della scarsa correttezza del notariato che, nell'affrontare questioni giuridico-civili, avrebbe prodotto un grave danno a tutta la popolazione (STAT. KOP., V/158). Ma quel che rileva è la constatazione degli stessi consiglieri che, a Capodistria, i privilegi notarili venivano ancora conferiti dai conti e precisamente dai conti palatini del Sacro Romano Impero che a Capodistria erano rappresentati dalle famiglie Carli (dal 1348), Sabini (dal 1423), Verzi (dal 1457) Tarsia (dal 1478), Petronio (nel XV secolo) e Scampicchio (dal 1563) (POLI, 1968). Per questo motivo il *Collegio delle Biave*¹¹⁶ avrebbe, assieme ai *dottori*, fondato il **Collegio dei notai**

¹¹⁵ Ad esempio, nel 1072 a Capodistria il notaio Basilius (cfr. APPENDICE 1).

¹¹⁶ Un simile ufficio, che provvedeva soprattutto al sostentamento della città, operava anche a Pirano. La sua funzione principale è quella suggerita dalla sua stessa denominazione, poiché *biave* o *biade* nella terminologia veneta significa cereali in generale (cfr. BOERIO, 1856, 79). Inoltre, non di rado riceveva in esame varie bozze di leggi e vi venivano discusse molte questioni decisive per un indisturbato funzionamento del comune (cfr. MAJER, 1904, Libri dei consigli). Perciò è ragionevole considerarlo come uno degli organi più importanti in queste città, subito dopo il Maggiore Consiglio (cfr. VENTURINI, 1903). Anche a Venezia operò un ufficio dallo stesso nome (DA MOSTO, 1937).

(*Collegio dei notai*) di cui facevano parte 12 notai già attivi ed esperti¹¹⁷ e, da allora, i privilegi notarili vennero conferiti solamente dal Collegio dei notai anche se previo proposta dei conti.

Sebbene successivamente fosse stata avanzata la richiesta che il Collegio dei notai di Capodistria fosse composto da 20 notai¹¹⁸, richiesta dapprima accolta dalle autorità veneziane¹¹⁹, nel 1758 la corporazione capodistriana dei notai – che con le proprie mansioni si era espansa su tutta la parte della penisola istriana posta sotto il dominio veneziano e che era capeggiata dal podestà assistito da due consiglieri (*consiglieri*) della Corte d'Appello capodistriana – quest'ultima fondata nel 1584 (LEGGI, 1683, I/1) – si ridusse nuovamente a 12 componenti, mentre a Umago e nel suo territorio esercitavano due notai, a Cittanova tre, a Duecastelli due, a Buie tre, a Momiano due, a Montona quattro, a Valle due, a Portole due, a Rovigno otto, a Isola due, a Muggia quattro, a Pirano quattro, ad Albona sei, a Dignano sei, a Pola sei, a Parenzo quattro, a Visinada due, a San Lorenzo due ed a Raspo ovvero Pinguento quattro¹²⁰. Secondo quanto previsto dal decreto costitutivo del 1598, a tutti i rimanenti notai era consentito svolgere le mansioni di vicedomini, di cancellieri comunali, di cancellieri dei sindaci e di cancellieri dell'Ufficio danni (*damni dati*). Con questi provvedimenti fu definitivamente chiuso il cerchio dei notai ufficialmente attivi, poiché solamente i notai così confermati, membri dei Consigli comunali, in altre parole appartenenti alla nobiltà cittadina, potevano esercitare la professione notarile in tutte le località poste sotto il dominio veneziano, a condizione che documentassero la propria investitura al podestà di ogni singola località. Quanto fossero osservate tali disposizioni lo dimostra l'elenco dei notai contenuto nell'APPENDICE 3, dove fra gli estensori di testamenti sono citati prevalentemente notai capodistriani, rappresentanti di nobili famiglie cittadine. I pochi che non ne facevano parte avevano redatto testamenti prima della creazione del Collegio oppure avevano steso qualche singolo testamento in occasione di una breve sosta in città, esercitando la professione di notaio in quanto nobiluomini di qualche altra città

¹¹⁷ Questi erano: Anselmo Bratti, Girolamo Gavardo, Francesco del Tacco, Francesco Zarotti, Piero Teoffaneo, Appollonio Appollonio, Pier Paolo Zarotti, Lodovico Loschi, Domenico Almerigotto, Pellegrin Spataris, Fabio Sereni e Giovanni Battista Grisoni. AST. AAMC, bob. n. 709, MAJER, 1904, n. 567, p. 202. Fra i membri del collegio dei notai elencati, non appaiono, tra i compilatori di testamenti, Francesco Zarotti e Domenico Almerigotto; cfr. tabella dei notai nell'APPENDICE 3.

¹¹⁸ Il 26 marzo 1598, sono stati eletti nel Collegio dei notai ancora i seguenti otto notai: Tomaso Rimito, Iseppo Bratti, Cesare Gravisi, Nicolò Vida, Piero Vida, Ambrosio Vida de qm Nicolò, Ottaviano Gavardo e Giovanni Battista Ingaldeo. *Ibidem*, cfr. STAT. KOP., V/159.

¹¹⁹ Giacomo Zane, Proveditor General, 1609; STAT. KOP., V/160.

¹²⁰ AST. AAMC, bob. n. 669, MAJER, 1904, n. 528.

veneta. L'unica eccezione è rappresentata forse da Giovanni Battista Angiari che non era un nobile capodistriano ma che, dal 1605 al 1631, aveva stilato il maggior numero di testamenti e al quale era succeduto, dal 1645 al 1671, il figlio che portava lo stesso suo nome¹²¹.

Nel caso delle altre località istriane, invece, appare evidente la volontà di interrompere la tradizione del conferimento dei privilegi da parte di conti "stranieri", fatto particolarmente gradito all'autorità veneziana almeno dal 1567 (LEGGI, 1683, 1612, 5 ottobre, 138-139), allorché fu emesso un decreto che proibì l'esercizio della professione di notaio senza la conferma del Senato veneto e del Gran Cancelliere (*Cancelliere Grande*) ed impose che tutti i notai attivi nel territorio veneziano dovessero intitolarsi all'autorità veneziana (*Veneta auctoritate notarius*; LEGGI, 1683, 1612, 12 gennaio, 139-140).

Comunque, è innegabile che, fino alla fondazione del Collegio, avvenuta il 24 febbraio 1598, i notai istriani e tutto l'apparato dell'amministrazione civica a loro collegato si basarono sui privilegi concessi da sovrani "stranieri". Non solo: il notaio Ottaviano Gavardo, appartenente ad un'antica famiglia nobile di Capodistria, figlio del defunto Allexandro, cittadino di Capodistria, che il 26 marzo 1598 fu accolto, assieme ad altri 20 membri, nel Collegio dei notai¹²², l'11 giugno 1597, dunque meno di sei mesi prima dell'istituzione del Collegio dei notai, affiancò il proprio contrassegno e la sottoscrizione sui documenti con l'intitolazione *Publicus Imperiali Auctoritate Notarius*, fatto abbastanza comprensibile per quei tempi. Ma ancora nel 1601 e fino al 1615 arrivò ad un compromesso, con se stesso o con l'autorità veneziana (?), intitolandosi *Publicus Imperiali Collegijs spectabilis Civitatis Justinopolis Authoritatibus Notarius* e soltanto su di un atto, datato 19 novembre 1620, si "sottomise", intitolandosi *Publicus Veneta, Collegijs huius spectabilis Civitatis Authoritatibus Notarius*¹²³. Dunque, è corretto affermare che, sebbene il divieto veneziano del 1567 d'intitolarsi ad autorità straniera nell'autenticazione di documenti notarili e di un ulteriore divieto del 1612, il caso di Ottaviano Gavardo sia stato un caso fortuito? Oppure si tratta unicamente dell'affievolimento dell'autorità veneziana? O, piuttosto, di un'esplicita ricerca di possibilità d'appoggio da parte di autorità diverse e con questo un implicito rifiuto dell'autorità del momento, benché questa fosse radicata in territorio istriano già da più di tre secoli? Fatto sì è che l'attestazione »in nome dell'autorità imperiale« gli permetteva l'emissione di documenti validi in tutto l'Impero, facoltà cui evidentemente non volle rinunciare così facilmente.

Lo stesso processo si colloca nell'era dell'»indipendenza« dei poteri locali/

¹²¹ Per i membri del Consiglio comunale capodistriano cfr. STAMPA, 51/2 e DE TOTTO, 1937.

¹²² AST. AAMC, bob. n. 709, MAJER, 1904, n. 567.

¹²³ AST. AAMC, bob. n. 125, MAJER, 1904, n. 84.

regionali. Così come le città, dal XIII secolo in poi, s'ingerirono nell'attività notarile con propri impiegati ed organi ai quali dovevano sottomettersi tutti i notai attivi nella singola città, indipendentemente dal fatto che già avessero il privilegio notarile in nome dell'autorità imperiale, dal XVI secolo in poi, le singole unità amministrative regionali, che più tardi si trasformarono anche in stati indipendenti, come ad esempio il ducato (dux) di Savoia, vietarono ai conti palatini la facoltà di investire i notai senza il permesso del duca (SOFFIETTI 2006, 98-102). In realtà, la Repubblica Veneta aderì a questo processo piuttosto tardi, nella seconda metà del XVI secolo (PEDANI FABRIS 1996), quando s'iniziarono a costituire i collegi notarili regionali, come ad esempio quello istriano a Capodistria, collegi che concedevano i privilegi notarili indipendentemente dalle autorità imperiali. Quest'ultimi erano riconosciuti su tutto il territorio della Repubblica Veneta.

Nel 1545, ai tempi di Paolo III, perfino lo Stato Pontificio istituì il Collegio dei cavalieri lauretani che ebbe il »privilegio di creare *notarios seu tabelliones*« (CORBO 1972, 366). Con questo processo, in tutto l'Impero romano (*per totum Romanum Imperium*) gradualmente venne meno la medievale »*iura regalia*«¹²⁴ imperiale della nomina di notai e di giudici. Ciò nonostante, ad esempio, a Perugia, nel 1670, si conferiscono investiture notarili da parte dei conti palatini, in nome dell'Imperatore (LOMBARDO 2012, 238-239), e nel 1698, l'Imperatore Leopoldo I d'Asburgo, quale ricompensa per la difesa di Vienna (1683) e per altri meriti di carattere militare nel corso delle guerre contro i Turchi, elevò la famiglia nobile italiana Odescalchi a conti palatini, con la competenza di »*ubique locorum notarios et iudices ordinarios creandi, et per pennam et calamarium (prout moris est) investiendi*« (CORBO 1972, 368).

Ma già in quel periodo si profilava la formazione di entità statali dell'Evo Moderno che erano riuscite a svincolarsi dalla stretta del Sacro Romano Impero, e proprio il notariato fu alla base del loro funzionamento amministrativo autonomo.

¹²⁴ Lombardo (2012, 238) cita il parere del Liva (1979, 150) e dell'Ercole (1911, 317-320), secondo cui, l'investitura medievale dei notai rientrava nella »*iura reservata*« imperiale, di qui il diritto di nomina dei notai è nelle competenze unicamente dell'Imperatore o dei suoi rappresentanti designati (conti palatini). Anche a Roma, la maggior parte dei notai fu nominata dai conti palatini imperiali (CORBO 1972, 367-368; LOMBARDO 2012, 241-259).

VI. MANSIONI DEI NOTAI E DEI VICEDOMINI

In generale, l'organizzazione corporativa dell'istituto notarile conferiva ai notai numerosi compiti ed obblighi. Il principio fondamentale era l'obbligo di rispondere ad ogni richiesta (richiesti = *rogati*) di compilazione di un atto notarile (STAT. ISOLA, III/78) ed in caso di trasgressione erano previste sanzioni. Nell'eventualità che il notaio non rispondesse alla richiesta di rogare un testamento, fatte salve le assenze giustificate, gli statuti civici di Capodistria e Pirano (STAT. PIR., 500) fissavano un'ammenda di 25 libbre, e quello di Isola 100 solidi (STAT. ISOLA, II/18). La stessa ammenda valeva per quei notai che non avessero riunito tutti i soggetti, non avessero letto in loro presenza, in forma riservata, il contenuto della bozza (*breve*) del testamento e non avessero richiesto la loro approvazione (STAT. KOP., II/49). Oltre a ciò, un altro obbligo fondamentale era che il notaio accertasse l'identità di tutti i soggetti citati nell'atto giuridico.

Disposizioni statutarie relative alla stesura di atti da parte dei vicedomini e notai

In verità, gli statuti prevedevano diversi casi in cui veniva proibito ai notai di svolgere determinate funzioni. Una di queste disposizioni dello statuto capodistriano, che senza dubbio risale all'antichità, proibiva, ad esempio, la tratta di esseri umani (cristiani). In nessun caso un notaio poteva permettersi di redigere un documento relativo alla vendita di un cristiano ad un altro cristiano; in caso contrario, sia il notaio che il compratore avrebbero dovuto pagare al comune la significativa ammenda di 100 libbre. Se il compratore fosse stato uno straniero, al suo arrivo in territorio capodistriano, gli sarebbero stati confiscati tutti gli averi trovati addosso o, comunque, posseduti nel territorio di competenza del comune e sarebbe stato bandito per sempre dal territorio di Capodistria; oltre al pagamento dell'ammenda, la stessa sorte sarebbe toccata pure al notaio (STAT. KOP., I/16).

La penale più cospicua veniva naturalmente inflitta per la falsificazione di atti. Nei capitoli precedenti è già stato citato il maestro notaio piranese che,

a causa di un falso documentale, era stato condannato all'amputazione della mano destra, pena che veniva comminata a tutti coloro che si rendessero rei di aver falsificato dei documenti. Tuttavia, a Pirano ci si rese conto che tali pene erano eccessive, perciò, negli statuti del 1384, si dispose che chiunque avesse redatto un documento falso o l'avesse contraffatto, avrebbe dovuto pagare un'ammenda di 50 libbre ed il documento non avrebbe avuto alcuna validità (STAT. PIR., 600). Invece, gli statuti di Isola seguono una via di mezzo nella determinazione dell'entità della pena per il falso in atti che viene diviso in due livelli: per la falsificazione di documenti del valore inferiore a 50 libbre era prevista un'ammenda di 60 libbre e la perdita della fiducia pubblica, inoltre, il notaio reo della falsificazione veniva bandito fino a che non avesse provveduto al pagamento dell'ammenda. Nel caso di falsificazioni di documenti del valore superiore a 50 libbre, al notaio veniva tagliata la mano destra e non poteva più godere della fede pubblica (STAT. ISOLA, I/85). Al contrario, gli statuti di Capodistria non fissano alcun genere di pena, non certo perché questo tipo di reati non si verificassero, ma perché non è possibile trovarne traccia poiché, perlomeno dalla rivolta del 1348, la giurisdizione penale era di totale competenza del podestà veneziano, essendo soggetta al potere che rappresentava la suprema autorità in tutte le questioni giuridiche e militari e che giudicava attenendosi rigorosamente alle leggi di Venezia (STAT. KOP., I/2).

Viceversa, se il notaio veniva denunciato per aver compilato un atto presumibilmente falso ma in seguito veniva dimostrata la sua innocenza, per il denunciante era prevista un'ammenda pari al doppio del valore del documento (STAT. PIR., II/31). Per altri casi di denunce false, il denunciante pagava un'ammenda pari al valore dell'atto (STAT. PIR., II/30). In verità, successivamente, a Pirano per casi simili le pene vennero ridotte al valore del negozio giuridico, ed in seguito un successivo decreto stabilì che la decisione sull'ammontare della pena era riservata al podestà pro tempore (STAT. PIR., 273).

Sono degni di menzione anche i decreti che vietano ai notai la stesura di atti riguardanti giochi d'azzardo. Mentre a Capodistria i giochi d'azzardo erano vietati in assoluto ed i trasgressori erano tenuti a pagare una multa in caso di trasgressione, ad Isola erano permessi fino ad un massimo di 5 solidi; a Pirano era consentito unicamente il gioco *ad tabulas* ovvero *ad tabellas*. Il fatto che i cittadini giocassero spesso d'azzardo lo prova il divieto ai notai di compilare lettere cambiali riportanti il debito conseguito al gioco, cambiali che, in ogni caso, non avevano alcun valore (MIHELIČ, 1992, 103-107).

Per l'autenticità degli atti giuridici privati perfezionati, oltre alla funzione degli autenticatori, cioè dei contraenti, dei testimoni, del notaio e dei vice-domini, avevano notevole importanza le modalità stesse di redazione degli atti.

Nella trascrizione dei dati essenziali del protocollo, i notai dovevano fare particolare attenzione a non abbreviare l'anno, l'indizione, il giorno ed il luogo del negozio giuridico (STAT. PIR., VIII/30), come pure l'importo contrattuale ed altri dati (STAT. KOP., III/19), pena 40 solidi a Pirano e Isola (STAT. ISOLA, II/100) e addirittura 10 libbre a Capodistria, da versare nelle casse comunali. Non era permesso intercalare tra le righe del documento ad evitare che vi si potessero apportare aggiunte a piacere. Quest'ultima prescrizione fu inserita solamente negli statuti di Isola e Pirano, adottati nel XIV secolo, dopo che s'era andata consolidando la trascrizione degli atti su ampi fogli di pergamena a righe orizzontali tracciate con una sorta di matita, e fu tolta dagli statuti capodistriani del XV secolo.

Rispetto ad altre zone, dove l'istituto del notariato era conosciuto ed affermato, nell'Istria nord-occidentale vigevano anche norme specifiche riferite proprio ai vicedomini.

Il mansionario dei vicedomini definiva in dettaglio le funzioni dell'ufficio, anche se negli statuti delle città istriane lo si deduce, in linea di massima, dai capitoli riguardanti l'attività degli altri uffici municipali – particolare questo che è stato ancora poco sviscerato dagli studi, peraltro ancora non molto sviluppati sull'argomento (PAHOR, 1958b, BLOISE, 1985, IONA, 1988, ANTONI, 1989, 1991).

Se i vicedomini non svolgevano le proprie funzioni correttamente, venivano sottoposti, rispetto ai notai, ad ulteriori sanzioni che potevano giungere fino alla revoca dell'incarico. Così, ad esempio, i due vicedomini di Isola dovevano pagare un'ammenda di 20 solidi, ogni volta che avessero lasciato entrare qualche estraneo in vicedomineria senza il permesso del podestà. La stessa ammenda era prevista per ogni giornata d'assenza dal territorio del comune senza l'autorizzazione del podestà. A Pirano, veniva comminata una sanzione di 10 solidi nel caso in cui l'atto giuridico non venisse trascritto entro 30 giorni (a Capodistria entro 60 giorni), ed ancora, a Capodistria 25 libbre se l'amministratore ecclesiastico non veniva informato dell'assegnazione di beni alla Chiesa.

Val la pena di ricordare che, nei casi di falso documentale, non era prescritta alcuna sanzione a carico dei vicedomini, come invece avveniva per i notai. Ci si chiede se ciò fosse dovuto alla grande fiducia riposta nei vicedomini oppure al fatto che i legislatori non ipotizzassero nemmeno quest'eventualità. Dall'altro canto verrebbe da pensare che, almeno in teoria, la contraffazione non fosse possibile grazie al sistema con cui gli atti venivano conservati: infatti, il secondo esemplare dell'abbreviatura dell'atto giuridico, identico alla trascrizione nei libri dei vicedomini, veniva serbato dal notaio e perfino la modifica più insignificante sarebbe dovuta risultare in entrambi i libri.

A Capodistria, i due vicedomini dovevano trovarsi nella propria bottega ogni

giorno, dalla mattina presto a mezzogiorno e dalle tre del pomeriggio fino a sera e oltre, se necessario, in modo da essere sempre a disposizione nell'eventualità di dover redigere atti giuridici. Essi, entrambi o uno soltanto, avevano il permesso di lasciare la bottega solo per impegni urgenti presso la colonna del giudizio (*ad stangam iuris*) e, sempre previo il permesso del podestà, potevano recarsi fuori comune per impegni personali o di lavoro, ma solo uno per volta ed una sola volta per settimana, eccezion fatta per il periodo della vendemmia quando venivano concessi loro due giorni di assenza. In caso di assenza ingiustificata veniva detratto dalla retribuzione l'importo corrispondente e, in caso di assenza superiore ai due mesi, l'incarico di vicedomino veniva revocato. Inoltre, se i due mesi venivano interrotti da uno o due giorni di presenza, per poi assentarsi nuovamente, i vicedomini venivano sollevati dall'incarico, i loro nomi venivano inseriti in appositi libri e rischiavano pure di essere condotti in giudizio davanti al podestà. In quanto importanti funzionari civici potevano, anzi, avevano l'obbligo di partecipare ai funerali dei notabili cittadini ma ne potevano anche esser esonerati (STAT. KOP., III/17)¹²⁵.

Ai vicedomini era fatto divieto di rivelare a terzi, in pubblico o in privato, il contenuto dei vari atti conservati nella vicedomineria, eccezion fatta per gli atti che li riguardavano e con il permesso e la delega del podestà. Per ogni trasgressione a questa disposizione era prevista una sanzione di 100 solidi da dividersi tra il comune ed il denunciante. Il denunciante poteva essere chiunque e percepiva metà dell'importo della sanzione nel caso in cui la sua denuncia si fosse rivelata fondata. Durante l'espletamento dell'incarico, i due vicedomini non potevano ricoprire la carica di amministratori o avvocati di terzi, come pure non era permesso loro di esercitare la professione di notaio.

Almeno uno dei vicedomini doveva esser reperibile, sia di giorno che di notte, per la stesura dei testamenti da parte dei notai, ed il loro compito era quello di sincerarsi della corretta impostazione dell'atto.

Tutti i contratti fra capodistriani, fra capodistriani e stranieri e fra stranieri dovevano essere prima di tutto compilati e sottoscritti dal notaio. Successivamente, tutti gli attori del negozio giuridico si presentavano davanti ai vicedomini (o davanti ad uno di loro due) e in loro presenza (o di uno di loro) leggevano l'atto. Se d'accordo con il contenuto, i due vicedomini (o uno di loro) dovevano autenticare l'atto, trascrivere nei propri registri l'anno, l'indizione, i nomi dei testimoni, i nomi dei debitori e dei creditori, l'importo dovuto ed il termine di pagamento inserito nel documento. Dopo la registrazione nei libri dei vicedomini, almeno uno dei due vicedomini, assieme

¹²⁵ Cfr. per Pirano, PAHOR, 1958, 124-127; per Isola, STAT. ISOLA, III/77.

al notaio, doveva “riascoltare” (*auscultare*) il contenuto dell’atto e cioè, prima leggeva, ad esempio, il vicedomino ed il notaio verificava sulle proprie note e viceversa mentre entrambi i vicedomini dovevano confermare di aver riascoltato la lettura del documento alla presenza del notaio.¹²⁶ Se per disattenzione nella compilazione (*in abbreviatione*) era stato commesso qualche errore da parte del notaio, uno dei vicedomini, o tutti e due, alla presenza di tutti i soggetti dell’atto giuridico compilato dal notaio, correggeva la svista o l’errore. Nel riportare la correzione (nel libro dei vicedomini), il vicedomino doveva apporre la propria sottoscrizione. Questa procedura veniva usata anche per i contratti di compravendita, per la loro pubblicazione, per le contestazioni, le donazioni ecc.

Ogni contratto stipulato fuori dal territorio capodistriano, quando uno o tutti e due i contraenti provenivano da Capodistria, entro tre giorni dal loro rientro in città doveva essere sottoposto ai due vicedomini che, se la stesura era stata eseguita da notai di buona fama ed alla presenza di testimoni affidabili, dovevano procedere alla trascrizione con la stessa procedura, altrimenti potevano andare incontro ad una sanzione di 25 libbre da versare al comune. Se qualcuno, uomo o donna, sul letto di morte o in caso di malattia, confessava davanti ad un vicedomino, ad un notaio e a dei testimoni, un atto illecito o un debito, la confessione doveva essere autenticata nella vicedomineria, indipendentemente dal fatto che al momento della confessione l’atto non fosse stato autenticato e che la confessione fosse stata resa prima del testamento o dopo di esso.

Entro due mesi tutti, indipendentemente se uomo o donna, erano tenuti a ritirare l’atto (*instrumentum*) che era stato presentato alla vicedomineria per la trascrizione, pena la sanzione di 10 solidi da pagare a ciascuno dei vicedomini. Naturalmente, anche i vicedomini avevano l’obbligo di trascrivere i documenti entro un determinato periodo di tempo, pena identica sanzione. Ambedue i vicedomini dovevano sottoscrivere tutti gli atti, a prescindere dal contenuto, e precisamente, sottoscriveva per primo colui che lo riceveva, seguito dal collega. Solo in caso di assenza di uno dei due, con il permesso del podestà l’atto poteva esser sottoscritto da uno solo dei due vicedomini, ma con la menzione del motivo per cui il collega non era presente alla trascrizione dell’atto giuridico.

Nella vicedomineria comunale i vicedomini erano tenuti a conservare pure uno specifico quaderno in pergamena (*quaternum carte brigamine*) destinato agli immobili dei non residenti, nel quale scrivevano il valore delle proprietà acquistate, i nomi dei compratori e venditori stranieri, allo scopo di far

¹²⁶ »Et hijs scriptis unus uicedominorum adminus teneatur cum notario illa auscultare et ambo scribant uicedomini quod auscultauerint cum notario instrumenta ipsa« (STAT. KOP. III/17, 137).

pagare ai compratori stranieri determinati tributi destinati al comune: solitamente questi corrispondevano a 40 solidi su cento libbre (pari al 2% della transazione)¹²⁷.

Un altro quaderno in pergamena doveva essere tenuto per la trascrizione di tutti i lasciti alle istituzioni di beneficenza (*ad pias causas*) donati dal testatore per la salvezza della propria anima. In questo quaderno, acquistato dal comune di Capodistria e custodito nella vicedomineria, il notaio, immediatamente dopo la pubblicazione (dopo la morte del testatore) del testamento da lui medesimo stilato, annotava tutte le donazioni destinate ad istituzioni di beneficenza, pena la sanzione di 100 solidi. I vicedomini erano tenuti a richiamare costantemente l'attenzione del notaio su quest'obbligo, pena la suddetta sanzione (STAT. KOP., III/17).

I vicedomini erano obbligati a custodire ordinatamente tutti gli atti relativi a testamenti, inventari, scambi, doti e divisioni di beni, così da impedire al notaio ogni possibile manomissione.

Già sei anni dopo la pubblicazione degli statuti, il comune di Capodistria emanava nuovi provvedimenti relativi alle modalità di trascrizione dei beni delle istituzioni di beneficenza nei libri dei vicedomini. Il 25 aprile 1429, presso la nuova loggia di Capodistria, al suono della campana ed al richiamo del banditore civico (*ad sonum campane voce preconea*), si riunirono 59 consiglieri civici ed il podestà e capitano di Capodistria Marco Memo che, dopo essersi consultato con i giudici cittadini Andrea Grisoni, Bertonio de Facina, Bastiano de Tarsia e Ioannis de Ingaldeo, propose ai consiglieri la seguente delibera, approvata a grande maggioranza (con un voto contrario e due astenuti - *non sinceris*): "Per evitare scorrettezze nell'assegnazione del lascito del testatore, destinato ad istituzioni di beneficenza, ai bisognosi ed alle istituzioni ecclesiastiche, si statuisce che i due vicedomini, eletti a questo incarico pro tempore, entro tre mesi dalla morte del testatore siano tenuti a scrivere in un apposito libro tutti i lasciti destinati alle citate istituzioni. Essi devono scrivere in modo preciso l'ammontare ed il destinatario del lascito, rispettando la decisione del testatore; se ciò non fosse stato espresso nel testamento, essi sono tenuti, entro il suddetto termine, ad informarne il priore dell'ospizio di San Nazario a Capodistria (*priori Hospitalis Sancti Nazarij de Iustinopoli*). Nel caso in cui l'incombenza non venisse adempiuta entro il termine di cui sopra, dovranno pagare al destinatario una sanzione di 2 solidi per ogni libbra di valore del lascito del testatore; viceversa, riscuoteranno lo stesso importo per le trascrizioni eseguite entro il termine fissato." (STAT. KOP., V/8).

¹²⁷ Nel XIX capitolo del VII libro dello statuto di Pirano e nell'addizione alla sua stesura del 1384 si legge che l'indicazione *soldos quadraginta pro centenario* veniva espressa in rapporto alla libbra.

Pare, dunque, che tutte le trascrizioni dei lasciti finissero in mano dei vicedomini, forse perché i notai svolgevano questo compito in modo non sufficientemente accurato o, ancor più verosimilmente, perché volevano trasferire questa delicata funzione alla competenza del comune, sotto la vigilanza del principale ufficio comunale. In ogni caso, è un vero peccato che questi specifici libri dei vicedomini, dedicati per statuto ai lasciti per scopi di beneficenza, non ci siano pervenuti.

A Isola, entro 15 giorni dalla morte del testatore, i vicedomini dovevano trasmettere ai camerari della chiesa di San Mauro tutti i lasciti destinati alle chiese di Isola, pena la sanzione di 40 solidi. È singolare la circostanza che questa norma sia stata sancita già nel 1338, quando per la prima volta vengono citati i vicedomini a Isola (STAT. ISOLA, III/80). Nonostante il fatto che gli statuti piranesi non prevedessero l'obbligo della tenuta da parte dei vicedomini di particolari libri per la trascrizione dei lasciti ad istituzioni di beneficenza, obbligavano la tenuta di libri particolari per trascrizioni di altro genere, ad esempio, per la registrazione dei bisognosi, per gli atti dotali, donazioni, vendite, scambi, divisioni o alienazioni di immobili di altro tipo, come pure per atti relativi a debiti e a beni mobili. Le trascrizioni dovevano avvenire entro 15 giorni dalla conclusione del negozio (STAT. PIR., 159-160). Purtroppo, i relativi libri non si sono conservati sino ad oggi ad eccezione dei citati libri dei beni mobili ed immobili (*Libri mobilium et immobilium*). Circostanza che fa pensare che i vicedomini tenessero regolarmente solamente quest'ultimi, nei quali, oltre ai testamenti, agli atti dotali, alle investiture ed agli inventari, trascrivessero anche tutte le altre abbreviature degli atti notarili.

Contratti

Negli statuti istriani del Medioevo sono citati vari tipi di atti giuridici privati rogati da notai. Si tratta soprattutto di contratti relativi a beni mobili ed immobili, testamenti ovvero verbali di ultime volontà, contratti relativi a matrimoni, investiture feudali, assegnazioni di doti, inventari per la tutela dei minori bisognosi ecc.

I **contratti**, come avviene ancora oggi, riguardavano una gamma vastissima di forme d'alienazione di beni, soprattutto immobili. La cosa migliore è riportare direttamente la suddivisione dei contratti adottata a quei tempi. Il capodistriano Giovanni Tazio, nella citata opera sui compiti attribuiti ai cancellieri del podestà, distingue i contratti veri e propri da accordi di altro genere. Alla prima categoria appartengono i contratti d'acquisto, di vendita, di locazione, d'appalto, di prestito, d'investimento, d'indebitamento, di pegno

ovvero di fideiussione e di costituzione societaria. Fanno parte della seconda categoria accordi occasionali sullo scambio di beni, promesse di determinati servizi ecc. Dunque, il concetto del contratto è estremamente vasto e può essere applicato a vari tipi di negozio. Esso collega tre elementi principali: persone, cose ed obbligazioni (TAZIO, 1573, 15).

Secondo gli statuti di Capodistria e Isola, le obbligazioni potevano essere sia scritte che verbali ovvero espresse per mezzo dei così detti accordi basati sulla stretta di mano (*spalmatione*). Gli statuti di Isola riconoscevano lo stesso valore a tutte e due le forme di obbligazione (STAT. ISOLA, II/71) mentre gli statuti di Capodistria, nel relativo capitolo (II/38), consideravano valido un contratto unicamente se scritto. “Tuttavia, se un affare si dovesse concludere con la sola stretta di mano (*spalmaverit*)”, prosegue il legislatore, “l’accordo deve essere rispettato da ambo le parti e se il compratore o il venditore si rifiutasse di onorarlo, dovrà pagare un’ammenda pari a 100 solidi, dove una metà deve essere destinata al comune e l’altra metà alla parte che ha rispettato l’accordo. Dopo il pagamento dell’ammenda, l’accordo cessa di avere alcun valore.” Poiché le norme in vigore ad Isola erano analoghe a quelle di Capodistria, il Margetić ritiene che il decreto isolano rifletta un analogo provvedimento capodistriano, all’epoca in cui la stretta di mano rappresentava l’espressione principale del diritto capodistriano e addirittura di quello istriano, visto che una simile consuetudine si ritrova anche in altri comuni della penisola (MARGETIĆ, 1993, XXI sgg.). In realtà, lo statuto di Capodistria limitava il valore di questo decreto poiché non solo esisteva la possibilità di concludere un contratto con un atto notarile, ma anche perché le parti potevano rinunciare al contratto verbale con il semplice pagamento dell’ammenda.

Pertanto, il capitolo sopra richiamato era d’ostacolo allo sviluppo successivo di negozi giuridici e, nonostante ancora oggi siano di uso quotidiano i contratti verbali, quelli scritti, purché stipulati alla presenza di notai e da questi autenticati, hanno sempre avuto maggior efficacia degli altri. Lo dimostra in modo esplicito il capitolo relativo ai frazionamenti di beni immobili, in cui viene innanzitutto esaminata la procedura della risoluzione giudiziaria in caso di controversia, e poi viene stabilito che, pro futuro, i contratti di frazionamento di proprietà, sia entro che fuori dalle mura di Capodistria, siano validi solo se stipulati davanti a (due o tre) testimoni affidabili e dietro giuramento. Colui che non avesse rispettato l’accordo così intervenuto, avrebbe dovuto pagare una sanzione di 5 libbre¹²⁸ ed il frazionamento sarebbe stato nullo. Ed inoltre, entro 15 giorni, i contraenti erano tenuti a far redigere un

¹²⁸ 1 libbra = 20 solidi, dunque 5 libbre = 100 solidi. Vedi MIHELIČ, 1985, 28, prospetto dei rapporti fra le diverse unità di moneta nella Repubblica Veneta.

atto relativo a questo negozio giuridico e a farlo trascrivere dai vicedomini, pena la sanzione citata (STAT. KOP., II/30). Nello stesso modo, lo statuto di Capodistria (II/79) stabilisce la nullità di qualsiasi accordo relativo alla costituzione di società (*socida*), sia fra capodistriani sia fra forestieri, stipulato in assenza di un atto pubblico (*publicum instrumentum*).

I casi citati illustrano in modo eloquente quale ruolo i legislatori intendessero attribuire all'atto notarile e contemporaneamente illustrano il rafforzamento assieme ad altre figure professionali della posizione e dell'autorevolezza del notaio quale estensore di atti e della scrittura privata quale atto giuridico.

Nell'esercizio della professione, i notai erano tenuti alla maggior sollecitudine possibile. A Capodistria erano tenuti a rilasciare ai contraenti una copia del documento ufficiale entro 15 giorni dalla stipula del contratto (STAT. KOP., III/20), a Isola entro 12 giorni (STAT. ISOLA, II/98), a Pirano inizialmente entro un mese (STAT. PIR., VIII/29) e, dopo l'adozione dello Statuto del 1384, entro 15 giorni, pena una sanzione di 20 solidi da versare al comune per ciascun atto non perfezionato nei termini, sanzione aumentata successivamente fino a 100 solidi (STAT. PIR., 599). Analogamente, lo stesso committente era tenuto a rispettare questi termini per ritirare il documento e saldare il notaio.

Prima di iniziare a stendere l'atto, il notaio aveva il compito di scrivere sul proprio quaderno, generalmente nello stesso luogo della stipula del contratto, in forma sintetica (*abreviare*), l'essenza del negozio giuridico, leggerla assieme ai contraenti ed ai testimoni, per accertarsi del loro assenso (STAT. PIR., VIII/29; STAT. ISOLA, II/98). L'addizione agli statuti di Pirano del 1428 elenca puntualmente i motivi per cui non erano sufficienti le trascrizioni dei vicedomini ma era necessario che pure il notaio tenesse un proprio libro: un incendio, un furto tanto dei suoi libri che di quelli dei vicedomini (STAT. PIR., 269-270). In seguito a questa norma si riprese l'uso di trascrivere gli estratti in registri specifici, consuetudine che andò a perdersi, sostengono i consiglieri. È lecito, tuttavia, ritenere che la norma fosse stata introdotta anche per mettere un ulteriore freno alle contraffazioni; non senza motivo, infatti, l'addizione è contenuta nel capitolo sulla contraffazione degli atti notarili (STAT. PIR., II/28).

Solo dopo aver letto il riassunto del negozio giuridico agli attori e dopo il loro assenso, il notaio poteva esigere metà del pagamento secondo la tariffa relativa alla specifica tipologia di atto. L'altra metà gli veniva saldata alla consegna del documento redatto in forma ufficiale (STAT. PIR., VIII/29; STAT. ISOLA, II/98). A quei tempi, a Pirano, la stesura di un atto o di una lettera cambiabile del valore inferiore a 10 libbre aveva un costo di 14 denari piccoli mentre, se superiore a questo valore, 1 grosso (pari a 32 denari pic-

coli); la trascrizione del testamento (*imbreviatura*), 1 solido (pari a 12 denari piccoli); la pubblicazione, 8 solidi (STAT. PIR., VIII/32). Dopo la redazione degli statuti del 1332, il costo dell'atto relativo alla compravendita o di altro atto di alienazione di beni, era di 4 solidi; la pubblicazione per mezzo del banditore comunale, 2 grossi (pari a 5,34 solidi); l'*imbreviatura* dei testamenti, 20 denari piccoli; la pubblicazione dopo la morte del testatore, 3 grossi (STAT. PIR., 597). Qualora non rispettasse il tariffario, il notaio era soggetto ad un'ammenda di 100 solidi, da dividere a metà fra il comune ed il committente dell'atto; nel caso di atti particolarmente estesi o di valore elevato, le possibili controversie venivano trattate dal podestà che decideva l'ammontare dell'ammenda (STAT. PIR., 599). Quando, nel 1428, a Pirano venne nuovamente introdotto l'obbligo della tenuta di libri notarili, venne definita la tariffa per l'*imbreviatura* dell'atto e cioè 1 grosso (STAT. PIR., 598). A Capodistria vigeva ancora la prassi secondo cui il notaio, prima della pubblicazione del documento, era obbligato a rileggerlo davanti ai contraenti e nel caso in cui essi non lo approvassero e si appellassero al podestà con la richiesta di qualche modifica, il notaio avrebbe dovuto inserirla durante la trascrizione, raddoppiando la tariffa; la qual cosa non valeva per modifiche relative alla trascrizione del testamento o dei codicilli (STAT. KOP., III/20).

Ma con questo, l'iter dell'atto giuridico non era ancora perfezionato. Entro 15 giorni dalla firma del contratto, i contraenti ed i testimoni, assieme al notaio, dovevano recarsi dai due vicedomini; in caso di assenza di uno dei due, l'altro doveva motivare l'assenza per iscritto. Uno dei due vicedomini doveva leggere ancora una volta ad alta voce l'atto o il riassunto del notaio (*imbreviatura*) a tutti gli attori del negozio giuridico, se necessario doveva spiegarlo ed infine, dopo che tutti l'avevano approvato, trascriverlo nel suo apposito quaderno (STAT. KOP., III/17; STAT. ISOLA, III/78; STAT. PIR., 151). Prima ancora, però, per ogni contratto di compravendita, donazione, debito conseguente ad operazioni commerciali, alienazione di diritti su qualche proprietà o acquisizione di beni mobili o immobili, i due vicedomini (o uno solo) dovevano far giurare alle parti che l'atto rispondeva ad una situazione reale e che non fosse falso o contraffatto. Inoltre, le parti erano tenute a giurare reciprocamente l'estraneità a raggiri o abusi. In caso di accertamento di non conformità anche di una parte sola del contratto oppure di rifiuto al giuramento di una sola o di ambedue le parti, i vicedomini erano obbligati a non accettare il contratto e dunque a non trascriverlo (STAT. PIR., 154, 166). Durante la stipula di atti notarili, secondo quanto previsto dagli statuti, il notaio ed i vicedomini dovevano più volte richiedere agli attori del negozio giuridico il giuramento sugli atti giuridici perfezionati. Circostanza intesa soprattutto ad impedire contratti fittizi o falsi documentali, frequenti in caso di cambiali e di negozi di compravendita per i quali i contraenti dove-

vano giurare sull'esattezza del prezzo convenuto. Le sanzioni previste per lo spergiuro erano, infatti, piuttosto cospicue e pari a 25 libbre. A Pirano, ad esempio, al soggetto che non fosse in possesso del danaro richiesto, veniva tagliata la narice destra. Chiunque avesse giurato il falso, veniva messo alla berlina ed il suo nome inserito nel libro degli spergiuri, in modo che rimanesse traccia per sempre e nessuno si fidasse più di lui. La sanzione doveva essere comunque pagata, altrimenti lo spergiuro veniva bandito fino all'estinzione del debito. Venivano puniti con un'ammenda pure tutti coloro che istigavano allo spergiuro (STAT. PIR., II/29).

Se i contraenti non presentavano l'atto ai due vicedomini entro il termine prestabilito dei 15 giorni, quest'ultimi non erano più tenuti ad accettarlo senza il permesso del podestà. "E se qualcuno, per truffare il creditore, lasciasse il territorio di Isola", recita lo statuto isolano riferendosi alla fattispecie (STAT. ISOLA, II/99), "oppure, pur rimanendovi, per due o tre volte di seguito non rispondesse al sollecito, il creditore potrebbe far trascrivere il documento alla presenza del podestà." In un simile caso, il podestà convocava il notaio che aveva rogato l'atto ed i testimoni e, dopo essersi accertato della veridicità dell'atto interrogando i convenuti, prendeva la decisione che gli sembrava più opportuna, tenuto conto delle norme giuridiche in materia. Colui che cercava di evitare la procedura dei vicedomini veniva punito con un'ammenda di 40 solidi da versare nelle casse del comune.

Nel caso in cui una delle parti non avesse aderito all'invito della controparte a legalizzare il contratto dai vicedomini, gli statuti piranesi stabilivano un'ammenda di 40 solidi per la parte inadempiente ed il vicedomino poteva trascrivere l'atto solo dopo averne dato informazione al podestà. Ma, le addizioni al capitolo relativo ai vicedomini, contenute nelle stesure successive degli statuti piranesi degli anni 1358 e 1384, dimostrano un ulteriore mutamento d'indirizzo del diritto in materia. Se una delle parti lasciava inaspettatamente la città e non tornava nel termine stabilito, in base alle norme piranesi, era tenuta a pagare una maggior sanzione di 3 libbre (pari a 60 solidi). A Pirano, tuttavia, era previsto che la parte assente potesse nominare un delegato (*procuratorem*), in altre parole un sostituto legale, che rappresentava la parte durante la legalizzazione del contratto. La procura doveva essere emessa simultaneamente all'atto notarile o con la conferma del cancelliere del podestà. Conteneva il nome del soggetto e del procuratore e doveva descrivere in modo chiaro l'oggetto dell'atto destinato ad esser legalizzato. Nella procura doveva essere segnata la data esatta ed il nome del notaio che avrebbe stilato il documento destinato alla trascrizione (STAT. PIR., 161).

Per alcuni tipi di contratti, soprattutto per quelli relativi all'acquisto e alla vendita d'immobili, ai fini dell'autenticazione dell'atto, oltre alla trascrizione era necessario un ulteriore adempimento. Infatti, nel diritto istriano si era

consolidata, nei casi di alienazione di immobili, la consuetudine di un'iniziativa spontanea volta a tutelare specificatamente il **diritto di prelazione** dei parenti ed il loro diritto ad impugnare il contratto di compravendita basato su di esso. A Capodistria il diritto di prelazione, secondo l'esempio degli statuti veneziani dell'epoca del Doge Jacopo Tiepolo (1242), venne esteso pure ai vicini, ovvero ai confinanti, ed a coloro che in qualche modo conducevano l'immobile in questione (STAT. KOP., II/37) mentre a Muggia e Isola questo diritto fu riservato esclusivamente ai parenti e a Pirano fu riconosciuto anche ai parenti della moglie¹²⁹.

Gli statuti di Capodistria prescrivevano, in caso di compravendita d'immobili, che il venditore avvertisse i parenti aventi diritto di prelazione, i quali avevano la facoltà di avvalersene. Comunque, dopo il perfezionamento del contratto di compravendita, il compratore era tenuto a comunicare la notizia per mezzo di bando pubblico. I bandi pubblici avevano uno scopo ben preciso e cioè di agevolare il compito del venditore e del compratore nonché di introdurre nelle transazioni immobiliari la certezza giuridica. Per cui, anche dall'esame di queste norme emergono distintamente vari indirizzi giuridici nell'attività dei comuni istriani. Il diritto di prelazione venne, infatti, introdotto a Bisanzio nel X secolo, allorquando si dispose che il venditore informasse preventivamente gli aventi diritto delle proprie intenzioni mentre la pratica dei bandi pubblici venne introdotta successivamente ed era di origine veneziana.

A questo punto è opportuno citare ancora una particolarità del diritto istriano che conferiva il diritto di proprietà anche all'appaltatore dell'oggetto appaltato che ne poteva godere i frutti e che lo poteva perfino alienare mentre il soggetto appaltante rimaneva proprietario del terreno nel senso di aver diritto ad una parte del raccolto. Conseguentemente diviene più facile comprendere la norma dello statuto capodistriano che imponeva a chiunque intendesse vendere, alienare o dare in affitto un terreno, a lungo o a breve termine (*curucongium*), in cambio di un corrispettivo in denaro, la stipula del relativo contratto di compravendita, di alienazione o di affitto. In difetto, era obbligato a pagare una sanzione di 25 libbre, da destinarsi metà al comune e metà al proprietario (*dominus*) (STAT. KOP., II/28). A Isola, invece, per casi simili, allorquando il proprietario del terreno fosse stato il comune, veniva vietata la stipula di contratti di alienazione o di affitto che, senza la preventiva trascrizione nel registro dei terreni comunali, non sarebbero stati ritenuti validi, anche se resi pubblici tramite il bando o tramite altre forme di pubblicità, pena, una sanzione pari ad un terzo dell'intero valore del terreno oggetto del contratto, inflitta tanto al notaio che al venditore. A

¹²⁹ Per eredità familiari cfr. MARGETIĆ, 1993, XXXVIII–XLVII.

colui che avesse denunciato il fatto veniva riconosciuto un premio pari ad un terzo della sanzione mentre il comune percepiva i restanti due terzi (STAT. ISOLA, II/110).

Non è intenzione di questo saggio approfondire i dettagli dell'istituto giuridico della prelazione¹³⁰; ciò che interessa sono i compiti dei notai e vicedomini nella stesura di contratti di compravendita di beni **immobili**. Dopo la compilazione del contratto secondo la procedura sopra descritta, il compratore era tenuto a rendere la citata compravendita di pubblica ragione entro 15 giorni, di domenica presso i gradini del campanile (*ad scalas campanillis*), rispettando l'uso locale, recita lo statuto di Capodistria (II/37). Il bando doveva altresì essere citato nell'atto, pena una sanzione di 25 libbre piccole da pagare al comune.

Il notaio che avesse compilato un atto di compravendita o qualsiasi altro genere di alienazione o un'ipoteca di qualsiasi bene immobile, che era urgente rendere di pubblica ragione, era tenuto a trascriverlo entro 15 giorni ed autenticarlo entro un mese dal bando stesso. Durante il bando pubblico, il notaio era tenuto in modo dettagliato il millesimo giorno dopo il bando a scrivere su un foglio di carta (*cedula*) il compratore, il venditore, l'oggetto o il bene in vendita, il contratto che contiene l'oggetto della vendita, i confinanti di tutti e quattro i lati e ciascuno separatamente per la propria parte, nonché il prezzo del citato oggetto o bene, così come riportato nella conferma del bando. Questo avviso veniva affisso dal notaio nella cattedrale di Capodistria, nello spazio adibito a questo scopo e vi doveva rimanere fino alla decorrenza della pubblica ragione. Ogni domenica durante il periodo previsto per l'affissione dell'avviso, il notaio doveva recarsi nella cattedrale e verificare che il citato foglio fosse ancora al proprio posto. In caso di rimozione del foglio, il notaio era obbligato a riscriverlo, pena 5 libbre piccole da pagare al comune, ma su decisione del podestà l'ammontare dell'ammenda poteva essere anche modificato. Chiunque per frode o per malvagità avesse rimosso o fatto rimuovere il suddetto avviso, avrebbe dovuto pagare una sanzione pari a 50 libbre piccole – metà di quest'importo andava al comune e metà a colui che sporgeva denuncia, purché quest'ultima corrispondesse alla realtà. Se il reo non fosse stato in grado di pagare, avrebbe dovuto rimanere accanto alla colonna infame per l'intera domenica.

Questa è indubbiamente un'altra particolarità del sistema giuridico di Capodistria, poiché in altre località istriane, su richiesta del compratore, il negozio della vendita veniva reso di pubblica ragione dal banditore comunale (*preco*); si tratta delle cosiddette *cridae*. La durata di affissione del bando si

¹³⁰ Per il diritto di prelazione sugli immobili cfr. LEICHT, 1949, 77-86 e STAT. KOP., 1993, XXIII e II/37.

differenziava da località a località: per quattro domeniche di fila a Trieste, a Dignano erano sufficienti tre, a Umago due, a Pirano, Muggia, Isola, Duecastelli, Pinguente, Portole, Pola a Rovigno era sufficiente una sola domenica (STAT. KOP., 1993, XXXVII).

Alla stessa stregua delle vendite, dovevano essere rese di pubblica ragione le donazioni oppure gli scambi di beni immobili, in modo che il parente o il confinante (indipendentemente dal sesso) potesse rivendicare il possesso del bene entro trenta giorni dal bando (STAT. KOP., II/37). Inoltre, dal 1550 a Capodistria, a colui che poteva vantare il diritto di prelazione venne concessa la facoltà di ricorrere entro un anno dal bando di vendita, nel caso in cui fosse stato assente dalla città nel periodo d'affissione del bando. Trascorso questo termine, non avrebbe più potuto contestare la vendita (STAT. KOP., V/10). Se l'atto non conteneva l'indicazione del valore della donazione, dello scambio o dell'alienazione, l'immobile in questione doveva essere stimato da due persone di fiducia scelte dal podestà. A quel punto i due vicedomini dovevano giurare al compratore, al venditore, agli attori dello scambio o, in generale, agli alienanti ed a coloro che ricevevano il bene alienato, che il contenuto del contratto fosse equo e corrispondente alla realtà.

Inoltre, nei tre anni successivi al bando, a nessun beneficiante del bene immobile era consentito di venderlo, affittarlo o alienarlo, pena una sanzione pari a 25 libbre piccole da pagare al comune. Trascorsi i tre anni, il beneficiante era libero di affittare, cedere in dote o assegnare nelle proprie ultime volontà a chicchessia l'immobile in questione. A nessuno straniero, che abitava fuori dal territorio di Capodistria, era consentito di entrare in possesso di beni venduti o alienati in altro modo, ubicati a Capodistria o nel suo territorio, ricorrendo all'interposizione di un proprio parente o confinante, a meno che non volesse trasferirsi a Capodistria o nel suo territorio entro un anno dal bando, altrimenti l'acquisizione sarebbe stata ritenuta nulla (STAT. KOP., II/37).

Relativamente alle alienazioni di beni immobili, il diritto istriano contemplava, oltre a quanto appena visto, anche un interessante istituto che si ricollega al concetto di proprietà dell'epoca, ben diverso dall'attuale. La proprietà era costituita dall'insieme dei diritti e dei privilegi attribuiti dal diritto romano post-classico, dai commentatori (glossatori) e dai sistemi giuridici medievali di altre regioni europee. L'istituto giuridico contemplato dal diritto istriano è il **diritto di usucapione**¹³¹ (*usucapio*) che, in quanto diritto reale, apparteneva a colui che coltivava il terreno o ne beneficiava in altro modo (*quiete in laborerio et in gaudimento*; STAT. PIR., VI/21) per un certo periodo, senza doverne rispondere ad alcuno (*sine litis clamore*; STAT. KOP.,

¹³¹ Per i diritti di usucapione MARGETIĆ, 1983, 39-71.

II/21) e senza dover pagare tributi, affitti o altri oneri (*sine reddito et ficto dato alicui*; STAT. PIR., VI/21), che avrebbero fatto emergere formalmente la proprietà di terzi.

A Capodistria, il termine per la maturazione del diritto di usucapione era di 10 anni se a danno dell'ex proprietario capodistriano, e 15 anni se si trattava di uno straniero residente a Capodistria (STAT. KOP., II/21, 22). A Isola, i termini erano differenti, cioè rispettivamente 15 e 20 anni (STAT. ISOLA, II/86) mentre a Pirano vigeva il termine dei 15 anni di detenzione per ottenere il diritto di proprietà, così come avveniva nel comune di Muggia (IONA, 1972, IV/12).

I problemi giuridici nascevano nel momento in cui, alla scadenza del periodo di maturazione del diritto, era necessario affermare e dimostrare i diritti sia da parte dell'usucapiente che da quella dell'usucapito, ovvero del proprietario effettivo. Lo statuto di Capodistria sanciva che, in caso di contenzioso, ambedue le parti dovessero esibire le prove della sussistenza dei propri diritti sul bene (STAT. KOP., II/25). A Trieste, ad esempio, il nuovo proprietario perdeva la causa se l'ex-proprietario riusciva a dimostrare di essere stato, precedentemente, proprietario egli stesso per almeno 15 anni ed un giorno (STAT. TS., 1315, III/25).

A Capodistria, l'usucapiente era obbligato a giurare di non essere stato a conoscenza del fatto che si trattasse di proprietà di terzi (STAT. KOP., II/22) mentre a Pirano non c'è traccia di un simile obbligo. Per questo motivo, già nel 1384, nella nuova redazione degli statuti piranesi, per impedire irregolarità in questo genere di acquisizioni d'immobili, il comune decretò che entro il termine indicato nel capitolato dei vicedomini (15 giorni) ogni acquirente, unitamente ai suoi confinanti (*laterani*), facesse trascrivere il documento dai vicedomini, pena un'ammenda particolarmente cospicua, a dar retta al testo dello statuto, pari a 10 solidi per libbra, che corrispondeva al 50% del valore del bene immobile acquisito (STAT. PIR., 451). A questo punto si rendeva necessaria la stesura di un atto notarile e la sua autenticazione da parte dei vicedomini, obbligo che, considerato quanto sopra, valeva certamente anche a Capodistria e a Isola.

Ma, come avviene di solito, nella realtà i fatti si svolgevano diversamente, come si deduce dalla circostanza che, nel 1449, viene imposto al camerlengo di Capodistria di pretendere dai capodistriani la dimostrazione documentale della proprietà della casa, del mulino, del terreno ecc. Infatti, avveniva che molti capodistriani, proprietari di beni immobili da più di 25 anni, li vendessero senza esibire alcun atto di proprietà, con conseguenti notevoli liti, disguidi e perfino scandali. Il camerlengo, allora si trattava del *Nob. Sapientibus Vir Nicolao Valaresso* (STAT. KOP., V/18, 19), non doveva di propria iniziativa modificare o aggiungere assolutamente nulla agli atti custoditi nella propria bottega (STAT. KOP., V/88), pena "una punizione tale da essere da

esempio ad altri” (STAT. KOP., V/19). Ma nuovamente, nel 1651, su iniziativa dei sindaci di Capodistria che si erano lamentati del generale disordine in cui giacevano gli uffici pubblici, la situazione fu presa in esame dall’inquisitore istriano Gerolamo Bragadin. Fra le altre cose, a coloro che erano sospettati di appropriazione indebita di beni immobili fu imposto di esibire, entro un mese, prova della proprietà dei beni posseduti: se in questo lasso di tempo si fossero trasferiti volontariamente, sarebbero stati sollevati dal giudizio di usurpazione; in caso contrario sarebbero stati giudicati penalmente ed i beni immobili nonché il raccolto sarebbero stati requisiti loro (STAT. KOP., V/149, t. 19).

Più volte, nel presente saggio, s’è rilevata la diversità dei trattamenti riservati agli stranieri presenti nei comuni istriani; non erano considerati stranieri solamente i cittadini di altre regioni, cioè quelle non venete: a Capodistria, erano considerati forestieri pure i piranesi o gli isolani e, viceversa, i capodistriani erano considerati forestieri a Pirano e a Isola ecc. È altresì interessante la procedura per l’acquisizione dello status di abitante o di cittadino di un dato comune, dunque dello status di non forestiero: per lo status di abitante, il requisito era di aver abitato nel comune o nei dintorni permanentemente per almeno un anno, assieme all’assicurazione di volervi abitare ancora per lungo tempo; per lo status di cittadino, il requisito era, oltre al buon nome ed al consenso generale, almeno 20 anni di residenza. Inoltre, vi erano anche delle posizioni intermedie, i cosiddetti *vicini*, che in cambio della residenza definitiva o almeno temporanea prolungata, ricevevano dei terreni da coltivare¹³².

I comuni istriani erano molto attenti che i beni immobili nell’ambito del comune non finissero in mano straniera. Così, a nessun cittadino o vicino di Pirano, perfino a coloro che avessero risieduto a Pirano già da un anno, era concesso di dare, donare, impegnare, indebitarsi, stipulare un contratto o firmare una cambiale oppure alienare qualsiasi cosa ad uno straniero che lo avesse denunciato e avesse vinto la causa, pena l’ammenda di 25 libbre da pagare al comune, oppure l’espulsione (*viginti quinque librarum denariorum componendarum comuni pro banno*; STAT. PIR., VI/13).

Ciò valeva anche per colui che avesse ceduto un debito ad uno straniero (STAT. PIR., VI/14). Le cambiali erano, infatti, una delle forme più usate per concludere le transazioni private, circostanza chiaramente documentata dai più antichi libri notarili piranesi fin qui conservatisi, in cui nella maggior parte dei casi è presente proprio questo tipo di atto privato (cfr. MIHELIČ, 1984, 1986).

¹³² Un profilo di massima delle singole fasi del conseguimento dello status di “locale” è stato fornito dalla Iona (1972, L-LII), prendendo lo spunto dagli statuti di Muggia che fanno pensare addirittura a consuetudini più antiche.

Titoli di debito

Anche a quel tempo, i debiti erano, in fondo, una delle forme principali della quotidianità sociale, in relazione ai quali proprio le scritture notarili, i libri contabili, i *cyrographi*¹³³ o, più in generale, le scritture di proprio pugno avevano un ruolo fondamentale per definire il debito. In verità, le cambiali dimostrano un eccezionale sviluppo di traffici e commerci da parte dei cittadini dell'epoca, che avvenivano non solo con scambi materiali bensì anche con l'emissione di cambiali (*preceptis*) o di titoli di debito (*instrumentis debiti*) (GESTRIN, 1965, 123 sgg.). Per gli intenti del presente studio, le cambiali sono di particolare interesse soprattutto per il fatto che, sia i legislatori istriani sia quelli veneti, hanno dedicato loro una notevole attenzione, evidentemente a causa della frequenza e delicatezza delle problematiche connesse.

Le cambiali si differenziavano da altre forme contrattuali anche per il fatto che i notai non potevano applicare un'ammenda superiore ad un terzo della somma pattuita per inadempienza. In particolare, a Pirano, in caso di un'ammenda superiore, tanto il notaio quanto il committente dell'atto avrebbe pagato una penale di 10 libbre ciascuno (STAT. PIR., 597). È molto probabile che facesse riferimento a questa norma il divieto, rivolto di frequente ai notai, di redigere atti falsi e fittizi (STAT. PIR., 273) o in duplice versione, cioè una versione ufficiale ed una effettiva, circostanza frequente soprattutto nel caso dei contratti relativi a prestiti fruttiferi (STAT. ISOLA, I/87; LEGGI, 1683, 131-134). È noto, infatti, che, secondo il diritto canonico, qualsiasi tipo di interesse, anche quello in natura, era vietato, sebbene col tempo gli stessi comuni avessero iniziato a chiedere prestiti fruttiferi e nel proprio ambito, dal XIV secolo in poi, concedessero ai creditori vari privilegi (STAT. KOP., II/76). Creditori che, in un primo tempo, erano rappresentati da banchieri fiorentini ed in seguito da banchieri ebrei (PERŠIČ, 1977 e 1984). Il divieto imposto dal diritto canonico non escludeva tuttavia che, in Europa, alcuni ordini monastici, ai tempi in cui la concessione di prestiti, ovvero l'usura (*fenratio*), come veniva chiamata in termini ufficiali, era severamente proibita, concedessero prestiti in denaro o in altri beni in cambio di interessi elevati, camuffati contabilizzando prestiti d'importo maggiorato (cfr. KULIŠER, 1959, 429; DAROVEC, 1991, 73).

Nessuna cambiale era valida se non vi veniva scritta la frase “nelle cui mani

¹³³ Il nome di *chirographum* o *cyrographum* viene dato al documento scritto in doppio sullo stesso foglio di pergamena. Le due copie di testo erano divise da parole, lettere o fregi di vario tipo e venivano separate con un taglio retto, ondulato o dentato, in modo che il taglio passasse sopra le parole, le lettere o lo stesso fregio. Ciascun soggetto riceveva una copia. In caso di controversia, l'autenticità delle copie veniva dimostrata unendo i due originali; se le lettere o i fregi combaciavano, l'autenticità era accertata. Questi fregi, che normalmente avevano un andamento sinuoso, si chiamavano chirografi (STIPIŠIČ, 1985, 152).

è stato consegnato” (*in cui manu comparuerit*) e se il creditore ovvero il procuratore non era citato (STAT. KOP., II/82). Quindi, questa norma capodistriana fa capire che la cambiale trasferibile ovvero la girata cambiaria non era permessa, il che dimostra una mentalità ancora decisamente medievale. Tuttavia, già nel XV secolo, le cambiali potevano essere, a volontà del creditore, girate a terzi già nel momento dell’emissione, così che la cambiale veniva emessa da subito a nome del creditore al quale il prestito sarebbe stato restituito direttamente dal debitore finale. In questo modo le cambiali venivano, come altri valori, liberamente donate, cedute, date in pegno o vendute, in una parola, alienate, a condizione che venissero emesse da un concittadino (GESTRIN, 1965, 123-130).

Nessun atto relativo ad un debito su beni mobili conservava la propria validità se non veniva rinnovato dopo 10 anni dalla sottoscrizione (STAT. KOP., II/65; STAT. ISOLA, II/76; STAT. PIR., V/23), il che rappresentava una delle numerose forme di tutela dei debitori e dei beni mobili. Questa regola valeva anche per i testamenti e per gli atti dotali di beni mobili. Salvo che, per valori inferiori a 50 libbre non era necessario stipulare un contratto, bensì era sufficiente confermare il debito alla presenza di due testimoni. Chiunque avesse negato in Tribunale l’esistenza del debito, qualora ne fosse stata accertata l’effettiva esistenza, sarebbe stato costretto a pagare una somma pari al doppio del debito stesso. In caso di morte del debitore, la testimonianza aveva valore unicamente se riconosciuta dal podestà, regola in vigore sia per i residenti sia per gli stranieri (STAT. KOP., II/12). Dunque, anche in questo caso, il valore giuridico dell’atto scritto era molto maggiore dell’accordo verbale, anche se intervenuto alla presenza di testimoni.

Poiché la legislazione capodistriana è in questo senso la più completa, di seguito si esamineranno anche altre norme in vigore in questa città.

Se i creditori, in rapporto con i cittadini, erano stranieri residenti comunque a Capodistria, erano obbligati a rinnovare la cambiale dopo 15 anni; se, invece, risiedevano fuori dal territorio cittadino, potevano rinnovarla dopo 20 anni (STAT. KOP., II/67). La stessa validità era giuridicamente attribuita alle documentazioni del debitore, ma nel momento del pagamento doveva essere redatto un atto notarile o un documento attestante tale negozio giuridico, redatto dal cancelliere in base alle testimonianze. Se, invece, fossero state presentate le documentazioni del debitore dopo il suo decesso, avrebbero avuto lo stesso valore del documento pubblico (STAT. KOP., II/63).

Prima della scadenza dei 10 ovvero 15 e 20 anni dall’emissione della cambiale, il creditore doveva presentarsi dal notaio che aveva compilato la cambiale e, previa autorizzazione del podestà, richiedere la compilazione di un nuovo documento, se intendeva prolungare ancora la durata dell’obbligazione, naturalmente solo nel caso in cui il debitore non avesse ancora regolato il

debito. Poteva anche accadere che il notaio, che aveva redatto il documento, fosse morto o si fosse trasferito in un'altra città; allora il creditore o chiunque volesse l'emissione di un nuovo documento, doveva seguire la seguente procedura: innanzitutto, il richiedente si presentava dal podestà e dimostrava per mezzo del documento originale, ovvero con l'atto notarile o con un manoscritto, di aver diritto alla richiesta, altrimenti non avrebbe potuto neppure accedere alla vicedomineria dove veniva custodita la trascrizione protocollata del relativo atto giuridico. Poi doveva giurare che nella vicedomineria avrebbe richiesto unicamente l'atto che lo riguardava e null'altro; sul rispetto di quest'impegno doveva vigilare pure il podestà. Se si fosse dimostrato che le informazioni erano state usate per altri scopi, il richiedente sarebbe stato tenuto a pagare una sanzione pari a 25 libbre (STAT. KOP., II/103). Successivamente il richiedente si rivolgeva al cancelliere del podestà o a qualsiasi notaio che, in base all'abbreviatura dei vicedomini, compilava, al posto del notaio deceduto o trasferitosi, un nuovo atto. Tuttavia, tali abbreviature in forma pubblica avevano valore unicamente se autenticate anche dal podestà (STAT. KOP., II/104).

Naturalmente, il creditore aveva diritto di richiedere il pagamento del debito ancor prima del rinnovo dell'effetto cambiario, ammesso che questi fossero gli accordi con il debitore. Con l'esibizione dell'effetto cambiario, il creditore aveva il diritto di richiedere al podestà di poter intentare causa al debitore, consegnandogli la cambiale (STAT. KOP., II/84). A questo punto, il banditore comunale (*preco*) convocava per tre giorni consecutivi il debitore o i debitori ed andava a cercarli a domicilio (STAT. KOP., II/63). Dopo che il debitore si presentava davanti al podestà, quest'ultimo giudicava secondo le leggi vigenti e le consuetudini locali.

Al posto di denaro, il debitore poteva dare in pegno beni mobili o immobili che venivano valutati dagli estimatori comunali (*extimatori*) (STAT. KOP., III/14; STAT. ISOLA, II/83; STAT. PIR., I/7) per evitare che il valore dei beni impegnati fosse inferiore all'ammontare del debito. Che questa regola fosse di frequente disattesa emerge dal fatto che Venezia doveva richiamare spesso i propri rappresentanti affinché usassero maggior attenzione nel controllo del comportamento dei creditori (LEGGI, 1683, 134-136), minacciando severe punizioni.

Capitava che di tanto in tanto i podestà smarrissero gli effetti che i creditori affidavano loro al momento della denuncia, altrimenti non sarebbe esistita la norma secondo cui il podestà, in questa circostanza, doveva garantire al creditore l'emissione di un nuovo documento autenticato. La conferma della sua esistenza era solitamente rappresentata dall'annuncio datone dal banditore *super scalas comunis*, il che significa che ne veniva tenuta puntuale evidenza.

Se, invece, il creditore avesse smarrito il documento non ancora autenticato (*porrectum in iure* = trascritto dai vicedomini?), il podestà non poteva emettere un nuovo documento autenticato senza il consenso del debitore. L'emissione di un nuovo effetto era possibile solo in seguito all'ammissione del debito da parte del debitore, il che faceva riacquistare validità alla cambiale (STAT. KOP., II/84).

Non appena il debitore estingueva il debito, il creditore era tenuto a cancellare (*cancelata*), dunque annullare l'effetto cambiario. In caso d'inadempienza era tenuto a pagare al comune una sanzione pari a 50 libbre (STAT. KOP., II/88).

Qualora nel periodo dell'eventuale rinnovo della cambiale i banditori comunali non fossero riusciti a rintracciare in città i debitori, il podestà, dopo essersi assicurato che il banditore per tre volte aveva cercato di rintracciarli, ordinava al proprio cancelliere di rinnovare l'effetto che aveva, in definitiva, lo stesso valore che se il debitore fosse stato reperito. Gli effetti rinnovati, assieme a quelli scaduti, dovevano essere consegnati ai due vicedomini, o ad uno di loro, che dovevano accettarli, cioè trascriverli (STAT. KOP., II/65).

Se il debitore non rispondeva alle tre successive convocazioni in Tribunale, sulla base della documentazione disponibile, il podestà poteva autorizzare il creditore ad esigere il pagamento del debito (STAT. KOP., II/87). Il creditore doveva recarsi dal notaio e dal cancelliere comunale che, in base alla cambiale, dovevano individuare il debitore principale ed il suo garante, altrimenti veniva loro comminata una sanzione pari a 10 libbre. In caso d'irreperibilità del debitore principale, la responsabilità ricadeva sul suo garante (STAT. KOP., II/86) che doveva dare in pegno all'ufficio comunale dell'estimo beni mobili o immobili del debitore o propri; quest'ultimi venivano stimati e, se necessario, messi all'asta (STAT. KOP., III/14). In nessun caso era permesso di pignorare beni per un valore superiore a quello del debito; in tal caso il creditore era tenuto a restituirli, oltre che a pagare una sanzione (LEGGI, 1683, 134-6).

È noto che, ai fini della restituzione dei debiti, i creditori usavano pure altri metodi, tanto che un decreto del provveditore veneziano (*proveditor*) Giulio Contarini, datato 1626, vieta la consuetudine, divenuta d'uso comune in alcune località dell'Istria, di sigillare la casa del debitore in modo tale da non permettergli più di uscire se si fosse trovato all'interno o di entrare se si fosse trovato all'esterno, altrimenti sarebbe stato aggredito in pubblico. In questo modo la sua proprietà veniva lasciata alla mercé della folla inferocita, "circostanza contraria ai nostri principi", commenta il provveditore veneziano ed emana la norma che termina con le seguenti parole: "È fatto divieto sigillare nel modo descritto la casa a chicchessia, foss'egli un debitore recidivo, pena una sanzione pari a 100 ducati al rettore, sei mesi di carcere

al cancelliere e al *cavaliere* o al funzionario che avesse messo in atto il provvedimento, tre obbligatori colpi di frusta. Chiunque si trovasse con la casa sigillata, ha il diritto di togliere i sigilli senza incorrere in alcuna sanzione.” (STAT. KOP., V/148).

Era già capitato più volte, che i veneziani fossero dovuti intervenire in questa delicata materia giuridica con il vigore della legge, al fine di tutelare i debitori di fronte all'eccessiva violenza dei creditori che danneggiava anche lo sviluppo economico generale. Così, nel 1461, relativamente al pagamento del debito, fu vietato ai creditori di pignorare ai debitori gli attrezzi di lavoro, il bestiame, soprattutto i buoi (*animalia bouina*) ed i cavalli; inoltre, nel 1475, fu vietato pure il pignoramento dei letti di proprietà del debitore (LEGGI, 1683, 134-6). In Istria, ai provveditori veniva altresì vietato di emettere condanne di espulsione¹³⁴ per debiti, pena la sanzione di 100 ducati da dividere equamente fra il Magistrato capodistriano¹³⁵ ed il Monte di Pietà¹³⁶. Alla stessa sanzione erano sottoposti i cancellieri del podestà in caso di ricorso avverso all'espulsione, oltre alla destituzione a vita dalla carica (LEGGI, 1683, 35).

In verità, i debitori erano ricercati sia dai creditori che dai propri garanti e dai funzionari del podestà, ricerca che veniva sospesa durante le principali festività comunali. Nel caso in cui il debitore ufficialmente ricercato fosse apparso in pubblico durante le festività, secondo quanto sancito dallo statuto di Capodistria, poteva essere condotto davanti al podestà che aveva la facoltà di farlo incarcerare se il debitore non fosse stato in grado di presentare una garanzia, e di trattenerlo fino all'estinzione del debito o al raggiungimento di un accordo con il creditore. Il periodo di carcerazione dipendeva dalla volontà del podestà incaricato di provvedere in questi casi (STAT. KOP., II/64). Per questo motivo, nel 1557, i veneziani deliberarono il divieto di perseguire i debitori durante la settimana precedente e quella successiva a Natale. La stessa norma valeva per la Pasqua (LEGGI, 1683, 135).

Suscitano interesse pure i casi di debiti a carico di nuclei familiari nel quadro del già citato diritto ereditario istriano. Qualora, prima del matrimonio, il marito o la moglie si fosse indebitato, il coniuge restante non sarebbe stato costretto a risponderne. Parimenti, il coniuge non sarebbe stato obbligato ad accollarsi i debiti contratti dal partner senza il proprio benessere. Infatti, in

¹³⁴ Cfr. BERTOŠA, 1986 e 1989 per la crudeltà della condanna all'espulsione dal paese o addirittura dal territorio della Repubblica Veneta e sui relativi premi.

¹³⁵ Si tratta della Corte d'appello di secondo grado, istituita dai veneziani a Capodistria nel 1584 per tutta l'Istria veneta; cfr. PAHOR, 1958.

¹³⁶ Istituito nel 1550 sia come Monte di Pietà che come Cassa dei prestiti, e fu di breve durata; l'istituto fu nuovamente aperto nel 1608 (STAT. KOP., V/108-111). Cfr. DAROVEC 2004, 91-174.

caso di morte di uno dei due coniugi, l'altro coniuge era obbligato ad estinguere il debito unicamente se contratto e trascritto alla presenza di entrambi oppure riconosciuto davanti a testimoni (STAT. KOP., II/69, 70).

Testamenti

Il testamento è senza dubbio uno dei cardini del diritto privato, poiché incide sulla ripartizione del patrimonio familiare dopo la morte dei proprietari. Il diritto romano classico aveva conosciuto molte forme articolate di testamento, ma soltanto con i sovrani germanici si era affermata la successione, in seguito all'unione matrimoniale, per linea maschile e secondo il principio della primogenitura. I testamenti vengono reintrodotti in Italia nuovamente nel XII secolo (GRANDI, 1981, 148-9) e, quale strumento giuridico di trasferimento dell'eredità, si diffondono naturalmente anche in Istria dove, però, questo tipo di atto era in qualche modo ancora presente, se si pensa al testamento dell'847 della suora triestina Maru.

Nel frattempo, si era consolidato il ricorso a quella che i giuristi chiamano donazione *pro anima* ovvero successione contrattuale. Essa integrava la successione conseguente all'unione matrimoniale ed aveva soprattutto il carattere di lascito di beneficenza. Nel XII e XIII secolo, con la reintroduzione del testamento non si conservarono più le caratteristiche del testamento romano ma si affermarono simultaneamente sia la forma matrimoniale sia quella testamentaria, non contemplate dal diritto romano. Così, anche nel caso della successione testamentaria giuridica, venivano tenuti in considerazione gli eredi legittimi mentre la donazione destinata "alla salvezza dell'anima" fu sostituita dal testamento. Da questo momento, nei testamenti sono presenti, oltre alle disposizioni relative agli eredi legittimi, anche i legati che provvedono alla distribuzione di parte del patrimonio del testatore ai parenti lontani, alle figlie con dote, alla servitù ecc., ma sono regolarmente presenti anche lasciti di beneficenza ad istituzioni ecclesiastiche, confraternite ed ordini monastici, disposti per la salvezza dell'anima ed esortazioni di vario genere a carattere religioso.

I testamenti si dividono principalmente in quattro tipi: pubblici, segreti, olografi e verbali.

Il **testamento pubblico** era a quel tempo il più diffuso. Veniva formato alla presenza di un notaio che prendeva nota delle volontà del testatore e nel contempo verificava che queste fossero in linea con gli statuti locali. Immediatamente dopo la stesura seguiva la pubblicazione alla presenza di tre-sette testimoni (a Pirano ne erano sufficienti due) che, nelle epoche precedenti, firmavano in calce al testo mentre dall'affermazione del notariato (ed

in Istria già dall'epoca dei vicedomini) era sufficiente che, oltre al notaio, sottoscrivessero l'atto anche i due vicedomini.

Il **testamento segreto** veniva consegnato sigillato al notaio o ai due vicedomini che in questo modo non potevano conoscere il suo contenuto fino alla morte del testatore, quando il notaio lo rendeva pubblico alla presenza di eredi e testimoni.

Il **testamento olografo** è un documento manoscritto dal testatore; in questo caso era prevista la presenza del notaio solo nel momento della pubblicazione, vale a dire dopo la morte del testatore.

Il **testamento verbale** veniva espresso dal testatore alla presenza di due testimoni che, in forma sintetica, lo comunicavano ad una persona alfabeta la quale lo stilava su un foglio (*breve*). I testimoni erano garanti della fede pubblica delle ultime volontà del testatore (cfr. BESTA, 1961; GRANDI, 1981, 150). Sebbene la storia del diritto riconosce tutte le citate modalità di compilazione dei testamenti che si possono riscontrare anche nelle località dell'Istria nord-occidentale, quelli usati più frequentemente in quest'area, come anche nella maggior parte delle regioni veneziane (FERRO, 1781, 258-260), erano la forma pubblica, che nel gergo viene chiamata verbale (*testamentum nuncupativum sine scriptis*), ed il così detto testamento *in scriptis*, scritto dal testatore o da altro soggetto alfabeta e consegnato al notaio alla presenza di un certo numero di testimoni. Per quest'ultimo si era affermato il termine *testamentum secretum* e di solito era corredato di timbro dell'ufficio o della parrocchia competente (PAK. 84. u.a. 1 e 2; STAT. PIR., VII/16).

In aggiunta al testamento si ricorreva anche al codicillo, vale a dire un'appendice del testamento che non poteva mai essere usata per rettificare la linea di successione (STAT. KOP., II/51) ma serviva per completare o modificare alcune volontà espresse dal testatore nel testamento.

Di seguito sono riportati i soggetti che, secondo il celebre Giovanni Tazio, non potevano essere testatori. Essi sono:

- i maschi sotto i 14 anni e le femmine sotto i 12 anni, non essendo a quest'età ancora maturi (ecco perché *testa - mente*);
- i figli ancorché autorizzati dal padre, salvo in caso di beni separati; il diritto si riferiva all'autorità del padre ovvero, in Istria, anche a quella della madre;
- gli scialacquatori;
- i sordomuti, salvo quelli che lo erano dalla nascita poiché, se sono diventati tali in seguito ad un incidente, significa che, a condizione che sappiano leggere e scrivere, sono soltanto sordi e dunque in grado di disporre delle proprie volontà;
- i servi, in quanto non possono detenere beni; le leggi parlano chiaro: chi

non possiede la propria libertà, non è neppure padrone della propria volontà¹³⁷;

- le suore;
- i sacerdoti;
- i condannati a morte, salvo se in possesso dell'autorizzazione del giudice;
- gli eretici¹³⁸.

Nella stesura dei testamenti, i notai dovevano prestare particolare attenzione alle volontà del testatore che dovevano essere in accordo con le leggi e le consuetudini locali. Il diritto successorio cambiava da luogo a luogo, sebbene quello più affermato fosse il diritto familiare (*patria potestas*), ossia il principio paterno della distribuzione del patrimonio. In Istria, il diritto successorio aveva subito l'influenza di quello germanico ed era assai diverso rispetto agli altri paesi, in quanto il patrimonio apportato in famiglia dal padre o dal marito veniva ereditato dai figli ovvero dai parenti diretti del padre mentre il patrimonio apportato dalla madre o dalla moglie, veniva ereditato dai parenti diretti della stessa. In Istria, la comunione del patrimonio, dove marito e moglie sono proprietari paritetici di un loro patrimonio comune, proprio come "fratello e sorella" (*ut frater et soror*)¹³⁹, denota una serie di analogie sorprendenti con la *quarta* longobarda e la *tertia* franca, e soprattutto con alcune peculiarità del diritto franco del XII secolo. È altresì evidente che la legge sul matrimonio secondo l'uso istriano fosse influenzata dalla così detta *medietas* che si rinviene anche nei documenti del XII secolo a Ravenna, Padova ecc., pur differenziandosi dal diritto bizantino (MARGETIĆ, 1983, 85-99 e 279 sgg.; KAMBIČ, 2010). Ciò valeva naturalmente nel caso in cui i coniugi avessero contratto il matrimonio all'uso istriano o, nelle zone nord-occidentali, all'uso "muggesano", "capodistriano", "isolano", "piranese" o "umagheso", il che dimostra un originario radicamento di questo tipo di matrimonio nella nostra regione, che poi si diffuse anche in altre zone dell'Istria. Se, invece, l'unione fosse stata celebrata secondo usi diversi, ad esempio all'uso "veneziano", come effettivamente avvenne alcune volte, i coniugi sarebbero stati tenuti a far rogare un atto notarile (STAT. ISOLA, II/2;

¹³⁷ Ciò non era valido per i servitori i cui testamenti sono reperibili a Venezia e si riferiscono anche a persone dell'Istria. Cfr. ASV. Sezione notarile. TESTAMENTI, u.a. 574, 542.

¹³⁸ TAZIO, 1573, 20-26.

¹³⁹ Il "matrimonio all'uso istriano" (*secundum consuetudinem provincie Histriae*), come veniva chiamato il rito del vincolo coniugale in Istria, ovvero "all'uso muggesano", "all'uso capodistriano", "all'uso isolano", "all'uso piranese" ed "all'uso umagheso", fa intuire che questo istituto si fosse sviluppato dapprima nell'Istria nord-occidentale, per poi diffondersi anche nelle zone più meridionali (cfr. STAT. KOP., 1993, XLII).

STAT. PIR., VII/11), poiché in questo caso l'eredità avrebbe seguito le consuetudini dell'unione matrimoniale scelta.

Qualora il defunto non avesse lasciato alcun testamento, secondo la procedura descritta, tutti i figli erano eredi ad egual diritto; ciò avveniva pure nel caso in cui il testatore o la testatrice non avesse inserito nel testamento la formula *aliquid in benedictione et contentu* (STAT. KOP., II/52) o *in contentu et benedictione* (STAT. PIR., VII/14), sul significato della quale sia il notaio che il vicedomino avevano il dovere di richiamare l'attenzione dei testatori. Con essa il testatore escludeva dall'asse ereditario il figlio indipendente, gratificandolo con un modesto dono o quota del patrimonio, di solito perché il figlio in questione era già stato liquidato con la dote o con altri beni mobili o immobili. A Capodistria e Pirano, l'oggetto di tale lascito non veniva specificato; a Trieste e Rovigno, questa formula significava un'esigua somma di denaro. A Pola e Parenzo, se il testatore voleva escludere dall'eredità il figlio emancipato, era tenuto a lasciargli un moggio di frumento ed uno di orzo. È così che il diritto istriano, al contrario del codice giustiniano, di fatto sottraeva a certi discendenti il diritto alla quota ereditaria legittima (MARGETIĆ, 1993, XLIII sgg.).

Comunque sia, in questo trattato ci si limiterà ad esaminare la prassi della stesura di un testamento e della sua pubblicazione dopo la morte del testatore. Ecco come lo statuto di Capodistria specifica le regole di comportamento per l'accettazione di un testamento *segreto* (STAT. KOP., II/50):

“Con le seguenti norme si vuole dare ai cittadini la possibilità di ripartire liberamente il proprio patrimonio secondo la propria volontà, stendendo il testamento manoscritto: se un notaio venisse interpellato da terzi per ascoltare dei testimoni sulla stesura di un qualche testamento e se il testatore, invece, gli mostrasse un foglio, custodito o meno in una scatola, sigillato o meno, che dichiarasse trattarsi del proprio ultimo testamento, prima di accettare il compenso, il notaio, alla presenza di uno dei vicedomini, deve chiedere al testatore se detto foglio è stato scritto di suo pugno; solo in caso di risposta affermativa, il notaio può accettare il testamento e scrivere sul foglio stesso o sul testamento il nome del testatore, il giorno della consegna ed il millesimo giorno da questa data, tutto ciò alla presenza del testatore, del vicedomino e di almeno tre testimoni, chiamati dal testatore, i cui nomi devono essere scritti sul testamento.

Il testamento avrà valore dopo la morte del testatore, a condizione che queste siano le sue ultime volontà da considerare e rispettare in qualsiasi evenienza. Se, invece, il testatore dichiarasse di aver scritto personalmente il citato foglio e successivamente si dovesse dimostrare che ciò non corrisponde a verità, il citato foglio non può essere considerato un testamento; parimenti esso non può avere alcun valore se non è stato espresso in forma scritta.

Se dopo la morte di una persona si dovesse rinvenire un foglio, scritto di suo pugno, che assomiglia ad un testamento, e se qualcuno avesse la pretesa che questo foglio venisse autenticato come un *breviario*, detto foglio deve essere consegnato al podestà al quale almeno tre testimoni affidabili, dopo aver confermato che è stato scritto dal defunto, devono richiedere la trascrizione del *breviario*. Per tre domeniche di seguito, esso deve essere notificato pubblicamente dai gradini del campanile. Solo allora il *breviario* può essere riconosciuto quale testamento del defunto e, dopo che tutte le suddette persone hanno espresso il proprio parere, convalidato dai testimoni.

Chiunque volesse opporsi o contestare la trascrizione del documento in questione, si presenti dal podestà entro trenta giorni. Se dopo il compimento di un attento esame dovessero sorgere delle contestazioni ed il podestà accertasse che il citato *breviario* è stato confermato correttamente ed è attendibile, lo riconferma ed il *breviario* acquisisce, a tutti gli effetti, valore di testamento e di ultime volontà del defunto, salvo che si accerti, dopo la morte del testatore, che, ancora in vita, abbia reso testamento per le vie legali, in questo caso il testamento toglie al *breviario* ogni valore. Con la presente norma si decreta che i *breviari* debbano essere trascritti entro tre mesi dalla morte del defunto, in caso questa avvenisse a Capodistria o nel suo territorio, e sei mesi se, invece, avvenisse esternamente alle mura cittadine. Alla scadenza dei citati termini, i *breviari* non hanno più alcun valore in assoluto.” (STAT. KOP., II/50).

A Pirano erano più solleciti, poiché in casi analoghi erano obbligati a presentare ai due vicedomini le ultime volontà del testatore entro 15 giorni, se moriva a Pirano, e 30 giorni, se moriva esternamente alle mura cittadine (STAT. PIR., VII/16).

Nel caso del testamento *pubblico* si procedeva diversamente. Esso si formava in presenza di un notaio di fiducia che, su richiesta del testatore, lo trascriveva su di un proprio foglio “in sintonia con le consuetudini conservatesi ad oggi”, alla presenza di uno dei vicedomini o di un rappresentante nominato dal podestà al posto del vicedomino, e come minimo di tre testimoni (STAT. KOP., II/50). A Isola, durante la dettatura del testamento pubblico doveva essere presente, oltre al notaio e al vicedomino, anche un giudice nominato dal podestà, ma se chiamato alla compilazione dell’atto nottetempo, poteva recarvisi anche senza la sua delega (STAT. ISOLA, II/15). Dovevano essere presenti anche come minimo quattro testimoni. In caso di assenza del vicedomino, il podestà agiva secondo la prassi in uso a Capodistria (PAK. 84., u.a.). A Pirano erano sufficienti due testimoni ed il giudice era presente solo se necessario (STA. PIR., 501-2).

Il notaio che compilava il testamento, sotto giuramento e prima di percepire il compenso, era tenuto a leggere il contenuto del documento al testatore ed

al vicedomino mentre a Isola anche al giudice. Se il testatore si dichiarava soddisfatto, il notaio faceva venire tre (rispettivamente quattro o due) testimoni di fiducia e, alla presenza del testatore, del vicedomino e dei citati testimoni “e di nessun altro”, leggeva e rendeva pubblico il testamento nella sua integrità. Solo allora poteva accettare il compenso, com’era consuetudine per i notai.

La procedura era vigilata dal vicedomino che era presente alla dettatura del testamento. Egli aveva la facoltà d’infliggere un’ammenda a discrezione, nel modo a suo giudizio più appropriato, a chiunque partecipasse alla stesura del testamento senza averne il diritto, dato che, oltre ai soggetti citati, non potevano essere presenti altre persone che, in tal caso, sarebbero state invitate ad andarsene. L’ammenda veniva comminata dal podestà a coloro che infrangevano le regole o a coloro che non volevano attenersi alla prassi; metà dell’ammenda andava divisa fra il vicedomino ed il notaio, l’altra metà competeva al comune.

Al vicedomino, al notaio ed ai testimoni, presenti alla stesura del testamento, era fatto divieto di renderlo pubblico o di mostrarlo a terzi prima della morte del testatore. A Capodistria, tutti i testamenti venivano senza indugio consegnati e conservati nella vicedomineria del comune, in una specifica cassetta (*capsa*) dotata di due serrature in metallo e tre chiavi uguali; uno dei giudici, nominato dal vicedomino e che non doveva essere in relazione di parentela con nessuno di loro, provvedeva a fissare la chiave esternamente alla cassetta con una saldatura di ferro mentre le altre due chiavi della serratura interna venivano custodite dai due vicedomini, una a testa (STAT. KOP., II/50).

Nel caso in cui il testamento non fosse stato scritto e redatto nel modo riportato sopra, non avrebbe avuto alcun valore giuridico e non sarebbe neppure stato considerato tale.

Al testatore non era permesso, di sua volontà, di togliere il testamento dalla cassetta e di modificarlo anche solo in parte, di correggerlo, di aggiungere o togliere parti del testo o in qualsiasi modo riscriverlo e redigerlo secondo i propri desideri fino alla sua morte (STAT. KOP., II/50). Se successivamente alla stesura avesse avuto dei ripensamenti e avesse voluto cambiare i legati o i lasciti, avrebbe potuto stilare un codicillo in cui, però, non avrebbe potuto cambiare l’erede principale (STAT. KOP., II/51). Se la modifica avesse riguardato la persona dell’erede principale, doveva compilare un nuovo testamento, anche questo pubblico, tutte le volte che avesse voluto, fermo restando che quello valido sarebbe stato sempre e soltanto l’ultimo (STAT. PIR., VII/15; STAT. ISOLA, II/18). Ogni volta che nella vicedomineria veniva consegnato un testamento, i vicedomini dovevano accertarsi che non vi fosse già custodito un testamento di data anteriore; in tal caso, come prescritto

dalla legislazione, quello precedente veniva stracciato e vi rimaneva depositato soltanto quello più recente (STAT. PIR., 166). Nonostante le prescrizioni, in un libro notarile pervenutoci si trova anche l'esempio di un notaio che nel testamento aveva cancellato una riga dopo l'altra (*ibidem*, n. 36), con l'eccezione soltanto di alcune, per poi riscriverlo completamente (MIHELIC, 1986, n. 630).

Così come, in vicedomineria, si teneva un quaderno speciale riservato agli atti dotali, agli inventari dei beni degli orfani, ai frazionamenti e alle modifiche delle proprietà, se ne teneva uno anche per la registrazione dei testamenti e codicilli, nel quale le informazioni venivano scritte dal notaio che aveva compilato il testamento, come testimonia l'addizione allo statuto del 1367 (STAT. PIR., 172). Verosimilmente, a questa disposizione si riferiscono i libri piranesi delle registrazioni di testamenti ricopiati più tardi e ad oggi conservatisi, nei quali si registravano i nomi dei testatori in ordine alfabetico, separatamente dalle testatrici. Era importante pure l'anno in cui i testamenti erano stati compilati. Gli elenchi sia dei testatori che delle testatrici si conservavano in duplice copia (PAK. PI. Inventar, n. 22).

Nel caso in cui un capodistriano avesse fatto stendere il testamento fuori porta, in Istria o in Friuli, a Venezia o in qualsiasi luogo della Marca Trevigiana (*in tota Marchia Trevisana*), ed ivi fosse deceduto, entro tre mesi dalla sua morte era fatto obbligo di presentare il testamento al podestà di Capodistria; se il decesso fosse avvenuto in luoghi ancor più distanti, il termine veniva esteso a sei mesi, altrimenti il documento non aveva più alcun valore. Successivamente, il podestà valutava, soprattutto in base alla fiducia da lui riposta nel notaio che aveva compilato il testamento, se questo fosse legittimo e appropriato (STAT. KOP., II/50).

Per le testatrici vigeva una prassi diversa. A Pirano, ad esempio, doveva essere sempre compilato, con l'autorizzazione del marito, un testamento pubblico alla presenza di almeno un vicedomino, del parente maschio più prossimo e di due o più testimoni, e doveva essere scritto da un notaio civico. Nel caso in cui il parente si rifiutasse di presenziare alla compilazione delle ultime volontà della testatrice, o non potesse o venisse trattenuto per altri motivi, al posto suo il podestà nominava un delegato (STAT. PIR., VII/9, 501-2) che solitamente era il giudice comunale (PAK. PI. Testamenti).

Fatte salve alcune particolarità della procedura testamentaria, la compilazione di questo tipo di atto giuridico non differiva molto da un comune all'altro. A Capodistria, ad esempio, si era conservata la consuetudine secondo cui, per ogni tipo di atto privato, già nell'introduzione del documento veniva indicata la tipologia dell'atto *Instrumentum investitionis... o Instrumentum venditionis...*, *Instrumentum cessionis...* ecc., solo dopo seguiva l'anno del Signore (*Sub anno domini...*) oppure l'anno della sua nascita (*Anno a nativitate*

domini...), più di rado *Anno ab incarnationis domini...*, e ancor più di rado altre formule rivelatrici dei vari stili (cfr. STIPIŠIĆ, 1985, 194). Sempre a Capodistria, i testamenti venivano scritti come indicato nel seguente esempio risalente al 1348 (PAK. 6. Scritture, u.a. 68, f. 22):

Testamentum scriptum per me Nicoletum de Alexio de Justinopolis. Sub anno domini millesimo trecentesimo quadrigesimo octauo, Indictione prima, die decimo octauo mensis July. Actum Justinopolim sub palatio comunis. Presentis Petro Nicolay de Ingalpero, Constantino diaconis notarius, Nicolao de Bertulis, Stefano de Rodaldo, et Antaclo olim ser Dominici Lugnani testibus ad hoc uocatis et rogatis et aliis.

Soltanto dopo questa parte introduttiva, separata dal protocollo con la formula *Coram domino...* o *Coram provido viro domino...* ecc., seguiva la menzione del vicedomino (in questo caso Laudadeo de Dominico) presente alla stipulazione del contratto, del testatore (Ser Bernardus de Adalpero), il contenuto del testamento e alla fine la sottoscrizione del secondo vicedomino (Benedictus Bembo), con la dichiarazione di aver riascoltato (*auscultavi*) la lettura del testamento assieme al notaio ed al cancelliere comunale del momento (Ambrosius Masoris), come previsto dalla delega del podestà.

Nella parte iniziale del testamento, il notaio descriveva i caratteri fisici e mentali del testatore (o della testatrice), poiché se quest'ultimo (ultima) non fosse "capace di intendere e volere" (*sanus mente, intellectu et sensu*), il testamento non poteva e non doveva essere valido. Inoltre, il notaio descriveva pure il suo stato di salute fisica. Non di rado la parte iniziale conteneva pure un'invocazione del testatore e cioè, poiché la sua vita stava volgendo al termine e poiché "non c'è cosa più certa del fatto che nessuno può evitare la morte e l'unica cosa incerta è l'ora del suo arrivo" (*..., et quod nil est certius morte, et nil incertius mortis hora...*; PAK. PI. Testamenti, n. 2087)¹⁴⁰, il testatore, affidando la propria anima a Dio, aveva deciso di pronunciare le proprie ultime volontà.

All'introduzione seguiva il criterio di suddivisione del patrimonio, iniziando con gli istituti ecclesiastici ai quali il testatore lasciava somme di denaro o beni limitati, commissionando spesso messe per la salvezza della propria anima. Questa parte è facilmente riconoscibile dalla formula *In primis* o soltanto *Primis*. Subito dopo, con la formula *Item dimisit*, ricordava i propri parenti vicini o lontani ed i propri figli emancipati, ai quali destinava lasciti modesti con la formula *in benedictione et contentu* e, soltanto alla fine del testo, dopo la nomina dell'esecutore testamentario (*Commissarios*), citava l'e-

¹⁴⁰ La citata formula è ancor più frequente nei testamenti successivi; così, ad esempio, recita in italiano: "...essendo che l'cosa alcuna non sia più certa che li deve venire et occorere che la morte, ne poi cosa più incerta, che l'hora di essa morte."; PAK. 84., u.a. 2, 107).

rede universale (*universalem heredem*). Spesso nei testamenti veniva inserita anche la sanzione (come si è già potuto notare nel testamento dell'847 della suora triestina Maru), stabilita dal testatore nella convinzione che le sue volontà fossero giuste ed eque. Un caso simile è anche il citato testamento capodistriano del 1348.

Il seguente testamento, dettato dalla signora Bella e risalente al 1479, compendia le peculiarità dei testamenti di Isola (PAK. 84., u.a. 10¹⁴¹):

Christi nomine amen. Anno Domini milesimo quadragesimo septuagesimo nono, Indictione duodecima, die uero vigesimo nono octobris. Actum Insule in domo habitacionis infrascripti testatoris presentes ser Almerico condam ser Gasparini de Hectore iudice misso a Spectabili domino Christoforo Ferro dignitissimo Insule potestate ad hoc presens testamentum conficiendum, ac coram ser Guielmo de Bergamo in loco Vicedomini absentis, et domina Agata eius propinqua, et ser Christoforo de Perentino vice propinqui, ac ser Bartholomeo de Bergamo, ser Andrea de Catelano, Georgio condam Onofrij de Pirano ac ser Martino Magno etc. ad hec vocatis ac ore proprio infrascripte testatricis rogatis.

Oltre al delegato del podestà la cui presenza, in occasione della stesura del testamento, era obbligatoria solo a Isola, sono presenti anche due parenti della testatrice; si presume che il secondo parente (*vice propinqui*) sia presente solo perché il primo è una donna, Agata. Al posto del vicedomino è presente Guielmo de Bergamo, nonché quattro testimoni. In verità ci sorprende il numero dei presenti: due provengono addirittura dalla città veneta di Bergamo, un parente viene da Parenzo e l'altro testimone da Pirano, la qual cosa attesta i frequenti contatti della cittadina istriana con queste località. Al citato protocollo segue un'espressione tipica di Isola che divide il testo dal protocollo anche visivamente:

Ibique¹⁴² e continua domina Bella uxor Martini Cristofori sensu mente loquella ac intellectu sana, licet corpore languens, timens ab intestato decedere, per hoc presens nuncupatuum testamentum sine scriptis facere procurauit dispositionem omnium suorum bonorum in hunc modum.

È interessante la constatazione del notaio che, nonostante le precarie condizioni di salute della testatrice, essa è sana di mente ed in grado di dettare il testamento; se così non fosse stato, avrebbero dovuto rinunciare alla formalizzazione dello stesso. Dopo l'introduzione, la testatrice affida la propria

¹⁴¹ Secondo RUSSIGNAN, 1987, n. 11.

¹⁴² A questo punto del documento, il testamento capodistriano fa uso della formula *Coram*, dunque "con", cioè con il vicedomino (a Isola, nel protocollo quest'ultimo viene citato congiuntamente ai testimoni), per poi continuare con la formula isolana. Cfr. AST. AAMC., 1-526 anche per periodi più recenti.

anima a Dio (*Imprimis animam suam recomisit omnipotenti Deo et toti Curiae celesti*), seguono le disposizioni, ovvero le ultime volontà che iniziano con la formula *Item dimisit* per ogni disposizione. Come prima cosa la testatrice chiede che si provveda alla sua anima con la celebrazione di messe nella chiesa di San Gregorio, da pagarsi con il ricavato della vendita di una sua veste ricevuta in dote dal padre Domenico da Portole di Isola. Di seguito, al fratello Nadalino, alla sorella Antonia ed alla zia Agata lascia in egual misura tre vigneti con orto annesso ubicati nei dintorni di Umago. Alla sorella Antonia lascia, inoltre, una veste bianca (*vestiduram blancam*), una in lino (*linteamen*) e due camicie (*camiseas*) mentre con la zia Agata si sdebita lasciandole una pelliccia (*pelipiam*), un lenzuolo (*lenzoletum*) ed una camicia nera (*unum camisotum nigris*). Quali esecutori (*commissarios*) del testamento nomina il marito Martino nonché Guielmus de Bergamo. Quale erede principale *In omnibus autem et singulis bonis suis ac iuribus tam presentibus quam futuris* nomina il marito Martino. In calce al testamento, come di consueto staccato dal contenuto dello stesso, sottoscrive *Ego Johannes Vitalis filius Antonij de Pirano publicus Imperiali auctoritate notarius ac iudex ordinarius his omnibus interfui ac rogatus scripsi*.

Per quanto riguarda 70 testamenti isolani del periodo dal 1391 al 1580 (PAK. 84., u.a. 1), e altri 138 risalenti al periodo 1550-1650 (PAK. 84., u.a. 2), la maggior parte inizia con l'invocazione *In Christi nomine amen* oppure più di rado *In nomine Christi*. Esistono solo due testamenti che non contengono la citata invocazione: uno di un ebreo (PAK. 84., u.a. 2, n. 103) e l'altro compilato dal notaio della curia apostolica, Cesare de Signorinis, cittadino romano e temporaneamente residente a Isola. Egli utilizza l'invocazione *In nomine sancte et individue Trinitatis amen* (PAK. 84., u.a. 1, n. 27¹⁴³).

A Pirano, le parti principali del testamento si susseguivano secondo l'ordine descritto, tuttavia anche qui incontriamo alcune peculiarità rispetto al testamento capodistriano ed isolano. La maggior parte dei testamenti iniziava con l'invocazione *In Christi nomine amen*, nei testi latini, invece, iniziava con le iniziali greche di Cristo, *XPI*, esattamente come in quelli isolani. Al contrario dei testamenti isolani, quelli piranesi iniziavano, in linea di massima, con la citazione del vicedomino e con la parola *Coram* (in presenza di, davanti a; cfr. PAK. PI. Testamenti, n. 2452, 2591 ecc.), come i testamenti capodistriani, e solo raramente il testo o il contenuto del testamento iniziava con la parola *Ibique* (*ibidem*, n. 2087), come ad Isola, ma si distingue dagli altri due per il fatto che non c'è una divisione visibile fra il protocollo ed il testo, prassi in uso nelle altre due località. Inoltre, la sottoscrizione del notaio, in calce al testamento, è staccata dalla parte conclusiva in modo quasi eccessivo. Per la verità, questa consuetudine è seguita anche ad Isola ma con una spaziatura

¹⁴³ Russignan, 1986, 77, la riferisce al numero progressivo 31.

minore. Viceversa, a Capodistria il notaio viene citato già all'inizio del testamento, proprio nel punto in cui, nelle altre due località, viene inserita la *invocationem divinam* (nominativo *Invocatio divina*).

Le caratteristiche appena evidenziate testimoniano senza alcun dubbio dell'esistenza di pratiche diverse o, si potrebbe addirittura dire, di scuole notarili che insegnano modi diversi di redazione dei testamenti e degli altri atti. Gli atti capodistriani in genere iniziano, ad esempio, abitualmente senza *invocationis divinae* che ad Isola e a Pirano, invece, è sempre presente. Tuttavia, è necessario sottolineare che nella vicedomineria si sono conservate quasi esclusivamente le *breviature* dei testamenti, dunque le registrazioni scritte dai notai o da altri soggetti abilitati alle trascrizioni prima della morte del testatore, fatto confermato da numerose correzioni marginali dei testamenti piranesi. Per questo motivo non si può affermare con certezza quale fosse l'aspetto effettivo del testamento originale, ma questo fatto rafforza maggiormente l'ipotesi che nelle singole località, a distanza di secoli, si siano conservate invariate le consuetudini di compilazione dei testamenti. In altre parole, poiché tutti i notai redigevano gli atti secondo modalità simili, è lecito ritenere che, per la stesura di un atto di questo genere, in ogni singola località esistesse un'unica regola (non scritta) o perfino un'unica scuola.

Conseguentemente, sorprende soprattutto il fatto che, in linea di massima, questa regola fosse rispettata anche da estensori "privati" di testamenti, cioè da coloro che erano alfabetizzati ma non erano notai, ciò nondimeno erano autorizzati a compilare testamenti validi. La caratteristica più evidente di questi testamenti è indubbiamente la lingua usata, poiché fra gli atti pervenuti di questo tipo, anche i più antichi sono scritti nella lingua colloquiale, dunque nella lingua del testatore. Così si presentano i testamenti custoditi nella vicedomineria piranese (ora PAK. PI.) e alcuni di questi sono pure stati pubblicati (TESTAMENTI, 1887, 389-394). Per contro, i notai scrivevano i testamenti in latino, seppure molto spesso in un latino approssimato, fino all'ordinanza del 1531, emessa dalle autorità veneziane, che sancì l'obbligo della stesura dei testamenti nella lingua del testatore (PERTILE, 1902, 306).

Un'altra particolarità sono i luoghi dove i testatori dettano il testamento che i notai non mancano di citare. Come nel caso di altri atti, i testamenti potevano essere dettati davanti al palazzo municipale (*in platea communis, sub palatio communis*), in vari quartieri cittadini (*in Porta Domo, in Bussardaga* ecc.), nei villaggi (*uilla Corte*), a casa del notaio o in qualsiasi altra parte, ma per la particolare natura di questi documenti, visto che il testatore si preoccupava del testamento solo nel momento in cui sentiva avvicinarsi l'ultima ora, la maggior parte dei testamenti veniva dettata a casa del testatore (*in domo habitationis infrascripti testatoris*).

I testamenti, peraltro, non venivano dettati unicamente sul letto di morte

ma anche in numerose altre circostanze, come in occasione della partenza per una guerra o per un pellegrinaggio (*pasaço*). Così Sglogna, *uxor Marini de Antignana laborator*, il 15 novembre 1390, prima della partenza per il pellegrinaggio a Roma alla volta della chiesa di San Pietro e Paolo, dettò a Pirano il proprio testamento “a causa delle insidie che avrebbero potuto colpirla durante il viaggio” (PAK. PI., Testamenti, n. 2284). Oltre alle solite donazioni alle istituzioni ecclesiastiche ed ai parenti, i testatori lasciavano i beni anche ad altri soggetti, come, ad esempio, nel 1390 Petrus, figlio del defunto Almerico de Petrogna di Pirano, si ricordò dei poveri a Isola e lasciò loro tre ducati l’anno (*ibidem*, n. 2285). In quei tempi, diversi testatori lasciavano modeste somme destinate alle crociate; altri ancora, per evitare liti dopo la loro morte, destinavano una parte dei beni per ripianare eventuali debiti contratti in vita e dimenticati (*pro male ablatis incertis*) ecc.¹⁴⁴.

In ogni caso, i testamenti rappresentano una fonte inesauribile d’informazioni sulla vita quotidiana della popolazione all’epoca della Repubblica Veneta e successivamente, e ciò non soltanto a livello locale ma anche in senso più lato nel Mediterraneo e nell’Europa continentale. Infatti, come si evince dai modesti esempi citati, è proprio in queste aree che le popolazioni si stabilizzavano e si radicavano per periodi significativi.

Inventari

Ai testamenti erano collegati pure gli *inventari*, cioè i documenti relativi ad eredità di beni destinate agli orfani non emancipati. In questo senso, le norme di legge più complete sono quelle degli statuti capodistriani, anche per quanto riguarda il mantenimento di bambini orfani (STAT. KOP., II/54-59). Secondo gli statuti capodistriani, erano ritenuti tali tutte le femmine sotto i 14 anni ed i maschi sotto i 15 anni, per i quali erano stati nominati dei tutori, ma che fino al compimento dei 20 anni non potevano disporre liberamente dei lasciti, salvo in caso di matrimonio. Benché dal 1423 venissero considerati maggiorenni tutti i capodistriani sopra i 14 anni e le capodistriane sopra i 13 anni, dopo aver consultato i parenti, i maschi potevano sposarsi a 15 anni e le femmine a 13 (STAT. KOP., II/57). Evidentemente i piranesi si ritenevano più maturi dei capodistriani, poiché le femmine potevano prendere marito già a 12 anni ed i maschi potevano ammogliarsi a 14 anni. Le femmine venivano considerate intellettualmente mature e responsabili delle proprie azioni all’età di 15 anni mentre i maschi a 18, età in cui veniva loro permesso di alienare liberamente i propri beni immobili (MIHELIC, 1991, 99).

¹⁴⁴ Cfr. PAK. PI., Testamenti, n. 2088, 2281.

In caso di morte della madre, la tutela dei figli passava al padre, salvo nel caso in cui, con il proprio testamento, la madre non avesse personalmente nominato un tutore diverso, indipendentemente se parente o meno (STAT. KOP., II/54; STAT. ISOLA, II/87; STAT. PIR., 470-471). Analogamente, in caso di morte del padre (del marito), diventava tutrice dei propri figli la madre, salvo indicazione diversa del padre. Tuttavia, la tutela veniva affidata alla madre solamente se, da vedova, avesse condotto una vita irreprensibile. Infatti, se fosse stata accusata direttamente dal podestà di tenere una condotta di vita riprovevole oppure se fosse stata ritenuta una scialacquatrice e una cattiva amministratrice del patrimonio familiare, la tutela veniva affidata ad altra persona più idonea (STAT. KOP., II/55).

Se, alla morte dei genitori, il figlio fosse rimasto senza un tutore, questi sarebbe stato nominato dal podestà scegliendo il parente più idoneo e in grado di offrire le migliori garanzie per la tutela del minore. Ma, se il podestà avesse avuto dei dubbi sulla persona cui affidare la tutela, aveva la facoltà di riunire per un consulto i giudici (*iudices*), due parenti degli orfani, uno dei due vicedomini ed il procuratore della cattedrale di Capodistria, per scegliere, sulla base dell'esito del consulto ed entro otto giorni, un altro parente ritenuto più idoneo che avesse offerto garanzie sufficienti, anche se dette garanzie fossero state inferiori a quelle offerte dal parente precedente. Lo stesso criterio veniva seguito quando i genitori di figli non ancora maggiorenni morivano senza lasciare un testamento (STAT. KOP., II/55). I figli potevano avere anche due o più tutori, uno per i lasciti da parte del padre ed un altro per quelli da parte della madre. Se uno dei tutori fosse deceduto prima che il minore fosse diventato maggiorenne, poteva essere sostituito dall'altro tutore, a meno che non fosse statuito diversamente dal testamento o da un suo codicillo (STAT. KOP., II/59).

Entro 30 giorni dalla conferma della tutela, il tutore era obbligato a far registrare (*abreuiari*) tutti i beni dei propri tutelati; contemporaneamente doveva far redigere dal notaio ulteriori due elenchi ovvero inventari autenticati, di cui una copia registrata dal vicedomino veniva consegnata ai francescani di Capodistria (*Frates minores*) e l'altra veniva trattenuta dal vicedomino stesso (STAT. KOP., II/57).

Prima ancora che l'inventario venisse compilato, due parenti del minore, nominati dal podestà, facevano una stima di tutti i beni del tutelato che venivano inseriti nell'inventario; se il tutore non fosse stato d'accordo sui valori di perizia, i parenti del tutelato avrebbero proceduto alla vendita all'asta dei beni sulla piazza principale di Capodistria (*in platea communis*) ed il denaro ricavato sarebbe stato inserito nell'inventario. Il notaio che redigeva quest'elenco doveva, pena un'ammenda di 25 libbre, registrare la data esatta dell'accettazione della tutela, ammesso che questa fosse a lui nota, nonché

la data di morte del defunto, in quanto il tutore era obbligato a restituire al tutelato, emancipato sia economicamente che per il raggiungimento della maggior età, i suoi beni nel mese e nella settimana in cui aveva ricevuto la tutela (STAT. KOP., II/58).

Gli immobili dei tutelati non potevano essere alienati neppure per il mantenimento del tutelato stesso, a meno che l'alienazione non fosse autorizzata dal podestà dopo essersi consultato con due parenti del minore; solo nel caso in cui il minore versasse in precarie condizioni di salute, dopo il compimento del suo quattordicesimo anno, gli era consentito di rendere testamento dopo essersi consultato con i propri parenti e, nel caso non ne avesse, con il permesso del podestà. Il tutelato aveva la facoltà di richiedere al tutore un rendiconto del patrimonio amministrato fino a dieci anni dopo il raggiungimento della maggior età; dopo questo termine, il tutore non era tenuto a dare più alcuna spiegazione a chicchessia (STAT. KOP., II/57).

La formula introduttiva degli inventari non si differenzia molto da quella degli altri atti e testamenti, salvo che in questo caso, al posto dei testimoni, presenziano due parenti. Alcuni inventari sono immediatamente riconoscibili per la loro forma esteriore: al protocollo segue normalmente un testo più o meno lungo, con allegato il valore di ogni singolo bene espresso in numerario. Eccetto che per quest'elenco, gli inventari sono simili agli atti dotali, soprattutto quando si tratta di un cospicuo numero di beni destinati alla dote.

Atti dotali (e matrimoniali)

Instrumentum dotis (et matrimonij) è la prima delle formule degli atti capodistriani di questo tipo (PAK. 6. Documenti). Anche questo atto giuridico concerne il trasferimento di un patrimonio (normalmente) ai parenti più prossimi e più in particolare di discendenza in linea femminile in caso di matrimonio; sebbene nell'addizione dello statuto piranese del 1532 venga categoricamente vietata la donazione della dote ai discendenti maschi (STAT. PIR., 488-490), il divieto denota proprio l'esistenza di una simile consuetudine.

Naturalmente, l'istituto della dote venne introdotto nel sistema ereditario per tutelare il primato maschile, cioè del capo famiglia, e, al tempo stesso, per evitare che la proprietà andasse frazionata fra più eredi, il che avrebbe potuto condurre alla povertà come potrebbero dissertare ampiamente entrando in dettaglio gli storici dell'economia, i sociologi o i giuristi e perfino gli etnologi. Com'è noto, nell'Istria medievale, agli effetti del diritto matrimoniale ed ereditario in vigore (MARGETIĆ, 1983, 85-99), le femmine poteva-

no ereditare nella stessa misura dei maschi, benché quest'ultimi godessero di una posizione di privilegio. Perciò l'istituto della dote significava la liquidazione della quota ereditaria. Se in famiglia c'erano due o più figlie senza fratelli, di frequente una di loro ereditava tutto il patrimonio e l'altra veniva liquidata con una dote e con la formula *in benedictione et contentu*, come, ad esempio, nel 1516 aveva disposto nel proprio testamento Justina, vedova di Ser Nicola di Capodistria. Questa aveva diseredato la figlia Coleta, moglie di Ser Antonio de Coradini, con la suddetta formula e con otto ducati, uno all'anno. L'esclusione dall'eredità era stata motivata con la già rilevante dote andata alla diseredata mentre la seconda figlia Maria, moglie del notaio docente Joannis Pauli Cordonis, era stata nominata erede universale ed al figlio di lei, Philip, cioè al proprio nipote, la testatrice aveva lasciato una casa a Capodistria nel quartiere di *Porta nova*, dove aveva abitato tale Michael Columbus (PAK. 6. Documenti, u.a. 27, foglio 1). Forse perché Maria aveva avuto un figlio maschio?

L'introduzione al secondo libro degli statuti isolani illustra in modo molto eloquente non solo come venisse controllato il corretto svolgimento dell'iter testamentario e di stipula di matrimoni ma anche quello dell'assegnazione della dote. Per evitare scandali ed altre spiacevoli liti, che sarebbero potuti sorgere fra gli isolani a causa dell'assegnazione della dote, negli statuti viene stabilito e decretato che, nel celebrare un'unione matrimoniale, nel caso in cui i nubendi volessero redigere un atto dotale o matrimoniale (*matrimonium*), il notaio convochi sia lo sposo che la sposa, nonché i vicedomini ed i testimoni (STAT. ISOLA, II/a). Su richiesta degli sposi, il notaio redige una nota ed il vicedomino, alla presenza dei soggetti in essa citati, ha il dovere di leggerla e verificare l'intervenuto accordo di tutti, da coronare con una generale stretta di mano (STAT. ISOLA, III/78).

Con l'atto dotale o matrimoniale (*instrumentum matrimonij et doctis*) i coniugi decidevano la condivisione del patrimonio, dunque la sua comproprietà, regolando in questo modo il rapporto matrimoniale. Come rilevato dal Margetić, il problema delle origini di quest'istituto giuridico non è di facile risoluzione. Indubbiamente si ha a che fare con influenze giuridiche di provenienza bizantina, longobarda, franca ma anche slava; tuttavia la *medietas*, ovvero sia l'atto con cui il marito cede alla moglie metà del proprio patrimonio presente e futuro, compare già nel XII secolo negli atti redatti a Ravenna, Padova, Reggio, Cremona e soprattutto a Bologna. Tant'è vero che il famoso studioso del notariato, Ranierio di Peruggia, nella sua opera *Ars notariae* lo definisce *Rogatio donationis propter nuptias secundum usum Bononie*, sebbene secondo altri si tratta della popolazione che visse nel rispetto delle leggi romane (postclassiche) (MARGETIĆ, 1993, XL-II).

Come si è già potuto constatare, nel XII e XIII secolo, la Romagna, Ravenna e l'Istria erano caratterizzate da molte affinità di carattere politico, economico e giuridico. Soprattutto, nell'Istria nord-occidentale si era affermato il fenomeno della condivisione dei beni fra coniugi, per questo motivo fra i documenti d'archivio è possibile reperire numerosi esempi di atti matrimoniali e dotali in cui, con la citata *medietas*, il marito conferisce alla moglie metà dei propri beni in cambio di metà dote della moglie.

Un simile caso ci viene esemplificato dall'*Instrumentum matrimonij et doctis*, compilato nel 1382 a Capodistria dal notaio Colautij Bembo alla presenza del vicedomino capodistriano Benedicto Bembo e di altri testimoni. L'atto si riferisce all'unione matrimoniale tra Bruni, figlia del defunto Ser Vitalis Bruti, ed Antonius, figlio del defunto Jacobi de Johannis Caniso. Dopo aver messo per iscritto la loro decisione di unirsi in matrimonio, dove Bruni partecipa con la propria dote costituita da beni mobili e immobili ubicati entro la cinta muraria di Capodistria e nel suo territorio, il notaio elenca gli immobili dello sposo ceduti in comproprietà. Si tratta di quattro vigneti nel capodistriano, dettagliatamente descritti dal notaio uno per uno assieme alle proprietà confinanti. Ogni attribuzione ed ogni descrizione iniziava con la formula *Item medietatem unius vinee*. Non meno interessante è pure la parte conclusiva, dove viene sottolineato che la decisione di conferimento è in accordo con la consuetudine matrimoniale (*matrimonium*) in uso presso la città di Capodistria chiamata *sicut frater et soror*. Colui che avesse contravvenuto a questo principio avrebbe dovuto pagare alla controparte un'ammenda pari a 1.000 libbre (PAK. 6. Documenti, u.a. 68, foglio 26).

Tariffario dei notai e vicedomini

Se si dovesse giudicare unicamente dai numerosi libri notarili e da quelli dei vicedomini fin qui conservatisi, sarebbe d'obbligo ritenere che, nell'Istria nord-occidentale, i notai ed i vicedomini fossero molto indaffarati. Oltre a quelli citati, ai vicedomini venivano assegnati anche altri compiti che assicuravano un corrispondente incremento del loro reddito, a differenza dei notai che, per la propria sopravvivenza, potevano contare esclusivamente sull'onorario che percepivano per la stesura di ogni singolo atto.

Le tariffe delle prestazioni notarili erano regolate dagli statuti civici, ma i notai erano comunque obbligati ad esporle nelle loro botteghe; a Muggia addirittura sotto la pena di 20 solidi (IONA, 1972, II/3). Sebbene le retribuzioni di quasi tutti i dipendenti comunali subissero un lento ma costante incremento, questo era inferiore alla svalutazione della moneta ed era comunque inferiore all'incremento delle parcelle per la compilazione di atti notarili.

Non è escluso che questa circostanza fosse dovuta al fatto che, nonostante le condizioni economiche non fossero floride, la necessità di redigere atti giuridici aumentava e dava ai notai buone possibilità di condurre una vita tutt'altro che modesta.

L'ammontare del reddito del notaio dipendeva, di fatto, anche dalla piazza dove esercitava la professione: per la stesura e la trascrizione di atti giuridici, i vicedomini, ad esempio, guadagnavano di più a Capodistria, un po' meno a Pirano e ancor meno a Isola. Naturalmente, anche in questo caso va tenuta presente la legge di mercato della domanda e dell'offerta unitamente alla circostanza che, dopo mutamenti più o meno importanti conseguenti ad epidemie, la città di Capodistria, nella seconda metà del XVI secolo, contasse circa 5.000 abitanti – mentre la popolazione rurale dell'entroterra fosse aumentata fino a raggiungere le 9.700 unità (ERCEG, 1980, 235/6) – ma, per comprendere compiutamente le differenze dei compensi dei notai e dei vicedomini va considerato soprattutto il fatto che, dopo il conseguimento dello status di centro amministrativo dell'Istria veneta, Capodistria primeggiasse per numero di abitanti, posizionandosi davanti alle altre città sia per le attività commerciali che per quotidiane necessità amministrative mentre Isola, con i suoi 2.000 abitanti circa, era la più piccola e economicamente meno importante delle tre.

Un lettore acuto si potrebbe chiedere, a questo punto, per quale motivo, per la stipula di atti, i contraenti non si recassero nelle località finitime, risparmiando così ragguardevoli somme di denaro, la qual cosa avrebbe, tra l'altro, portato verosimilmente ad un livellamento degli onorari notarili, soprattutto perché, come è già stato notato, gli atti registrati dai vicedomini avevano valore anche nelle altre località. Tuttavia, poiché ogni atto stipulato fuori porta doveva essere autenticato dal podestà locale e registrato anche dal suo cancelliere o da quello comunale, addebitando i relativi compensi in base ad un proprio speciale tariffario¹⁴⁵, la compilazione degli atti in città diverse dalla propria non aveva un tornaconto economico, considerati gli inevitabili costi aggiuntivi. Per di più, esisteva il "rischio" che il podestà si rifiutasse di autenticare l'atto (STAT. KOP., II/42).

Comunque sia, le tariffe più antiche dei notai e dei vicedomini fin qui conservate sono quelle del comune di Pirano. Secondo la redazione degli statuti di Pirano del 1307, per la trascrizione dell'*imbreviatura* di un testamento il notaio metteva in conto 1 solido, per la trascrizione nell'atto pubblico, invece, 8 solidi. In caso di richiesta di una somma maggiore, il notaio avrebbe rischiato di pagare una multa di 100 solidi, di cui la metà destinata al comune

¹⁴⁵ A Capodistria, ad esempio, in questi casi si dovevano pagare ulteriori 6 solidi (STAT. KOP., III/8).

e l'altra metà al committente. Per la compilazione di atti ed obbligazioni del valore inferiore a 10 libbre, il notaio chiedeva 14 denari piccoli, sopra le 10 libbre, invece, 1 grosso (pari a 32 denari piccoli) (STAT. PIR., VIII/32).

Gli statuti del 1332 prescrivono il pagamento di 20 denari piccoli (pari a 1 solido e 8 denari piccoli) per l'imbreviatura di un testamento, 3 grossi (pari a 8,01 solidi) per la sua pubblicazione dopo la morte del testatore mentre la compilazione di un atto dotale costava al committente 2 grossi¹⁴⁶. Per ciascun inventario il notaio riceveva 3 grossi, per l'atto attestante un debito del valore massimo di 25 libbre, 1 solido; se superiore a quest'importo, 1 grosso. Per la redazione di un contratto di compravendita, di scambio o di qualsiasi altro atto di alienazione della proprietà e per atti simili (*instrumenta similia*) il committente doveva pagare 4 solidi, se era necessaria la pubblicazione (*cri-da*), 2 grossi (pari a 5,34 solidi) (STAT. PIR., 597-8). Oltre a ciò, la redazione degli statuti del 1382 prescrive anche che il notaio può chiedere 1 grosso per ciascuna imbreviatura (*ibidem*, 598); in precedenza vigeva la regola che, fatti salvi i testamenti, metà dell'importo previsto dal tariffario per le imbreviature fosse pagata subito e l'altra metà nel momento in cui fosse stato redatto l'atto pubblico (dal 1382 in poi entro 15 giorni, prima entro un mese; *ibidem*, 599) (*ibidem*, VIII/29).

Dalla tabella si evince che, nel periodo preso in considerazione, l'onorario del notaio per la stesura dell'imbreviatura testamentaria era aumentato mentre il costo della stesura di un testamento autenticato era rimasto invariato. Ciò era dovuto al fatto che il notaio doveva citare nell'imbreviatura del testamento anche i legati, il lascito e l'erede principale, il che poteva significare in certi casi una trascrizione di notevole lunghezza. Le tariffe per la compilazione di un atto di compravendita e dotale, nonché dell'inventario erano aumentate mentre il costo per la compilazione di un effetto cambiario era sensibilmente diminuito, in primo luogo perché il primo limite della tariffa si era elevato a 25 libbre, sebbene questa decisione si possa probabilmente collegare al fatto che il testo di questo tipo di atti giuridici fosse ancora relativamente breve e che questo tipo di documento fosse sempre più frequente. I vicedomini ricorrevano ad un proprio tariffario per le proprie prestazioni, ovvero per la registrazione degli atti giuridici nei propri libri. In base all'addizione del capitolo sui vicedomini, contenuta nel X libro della redazione degli statuti del 1332, conservato nell'Archivio Regionale di Capodistria, la presenza dei vicedomini durante la compilazione dei testamenti e la relativa sottoscrizione era remunerata con 20 denari piccoli; per ciascun atto del valore massimo di 10 libbre, 2 denari piccoli; se superiore a quest'importo,

¹⁴⁶ Per le equivalenze monetarie dell'epoca, cfr. HOCQUET, 1990, 565-566; DAROVEC 2004, 65-79.

4 denari piccoli (STAT. PIR., 156) mentre per l'abbreviatura dell'atto in un libro speciale riceveva 12 denari piccoli (*ibidem*, 154) solo il vicedomino che espletava il compito, sebbene entrambi i vicedomini avessero l'obbligo di sottoscrivere il documento (*ibidem*, 173). Uno dei due vicedomini doveva, di concerto con il cancelliere del podestà o con quello del Tribunale (*cancellario curie*), trascrivere le testimonianze relative alle modifiche o alle autentiche della proprietà di determinati possedimenti o immobili. L'onorario per questa attività era di 6 denari piccoli (*ibidem*, 156).

| tipo di atto | Anno | | |
|---|------------------------|--------------------------|----------|
| | 1307 | 1332 | 1384 |
| abbreviatura del testamento | 1 solido | 20 denari | |
| Testamento | 8 solidi | 3 grossi (8 solidi) | |
| atto dotale | | 2 grossi | |
| Inventario | | 3 grossi | |
| atto: - fino a 10 libbre - oltre a 10 libbre - pubblicazione | 14 denari 32 denari | 4 solidi 2 grossi | |
| lettera cambiale: - fino a 10 libbre - oltre a 10 libbre - fino a 25 libbre - oltre a 25 libbre | 14 denari 32 denari | 1 solido 1 grosso | |
| Imbreviatura | | | 1 grosso |

Tabella 1: Tariffario dei servizi notarili a Pirano nel XIV secolo (STAT. PIR., 595-599).

La redazione successiva degli statuti del 1358 fissava la tariffa di 4 solidi per ciascun testamento o codicillo; per l'inventario, 6 solidi; per l'atto dotale, 2 solidi; per ogni registrazione di alienazione di immobili, 2 solidi; per i beni mobili, 1 solido, che è la stessa tariffa che il committente doveva pagare per la lettera cambiaria (STAT. PIR., 169). In quest'occasione venne pure fissata la tariffa dei vicedomini per la registrazione delle stime immobiliari eseguite dallo *iusstitiar* comunale¹⁴⁷; il loro compenso era pari ad 1 solido per la stima di immobili da 100 a 400 libbre; sopra questo valore il vicedomino non poteva chiedere più di 4 solidi (*ibidem*, 173).

A Pirano, col passare degli anni, la componente fissa della retribuzione dei vicedomini aumentava proporzionalmente all'aumento degli incarichi remunerati. Così nel 1332, i due vicedomini ricevevano ciascuno un compenso anticipato di 20 libbre all'anno in due rate semestrali (STAT. PIR., 156); nel 1367, il compenso era aumentato a 32 libbre (*ibidem*, 173); nella redazione degli statuti del 1384 era salito a 50 libbre e nel 1593 addirittura a 120 libbre (*ibidem*, 170).

I compensi dei notai e vicedomini isolani erano considerevolmente più bassi. In un primo tempo era stato statuito (STAT. ISOLA, II/20) che per i testamenti, inventari, atti dotali o matrimoniali il notaio chiedesse un compenso pari a quello richiesto per gli altri atti (*instrumentum*). Se però non fosse stato possibile arrivare ad un accordo con il cliente, recita quello stesso statuto, a definire la tariffa e vigilare sul pagamento avrebbe provveduto il podestà. Dagli statuti isolani non è dato sapere quale dovesse essere la tariffa dei notai per la compilazione di un atto; purtroppo tale informazione non è reperibile neppure nei rimanenti pochi documenti relativi a questo comune nei tempi della Repubblica di Venezia¹⁴⁸.

È possibile tentare una stima delle tariffe prendendo ad esempio quelle dei vicedomini che praticavano la professione a Pirano, sebbene in linea di massima fossero la metà di quelle notarili. In effetti, il tariffario del 1651 applicato in tutta l'Istria veneta, pubblicato nel quinto libro degli statuti capodistriani, "legalizza" tale rapporto (STAT. KOP., V, pagg. 279-280; cfr. TABELLA 3).

¹⁴⁷ A Capodistria, il compito della stima degli immobili alienati era affidato ad appositi funzionari, così detti *extimatori* (estimatori), che avevano anche il compito di valutare danni, beni mobili ed immobili venduti all'asta ecc.; gli *iusstitiari*, invece, erano una sorta di ispettori commerciali ed erano incaricati di vigilare regolarmente su tutti i produttori e commercianti di articoli alimentari (pescatori, panettieri, macellai, fruttivendoli ecc.); essi svolgevano questo compito anche a Pirano, benché pare che, perlomeno in principio, i due uffici, l'*extimario* ed il *iusstitiario*, fossero uniti in uno solo (STAT. PIR., I/7, VI/16), pur distinguendoli con due nomi diversi (cfr. *ibidem*, 842, 844).

¹⁴⁸ Si sono ad oggi conservati 207 testamenti (PAK. 84.) e 1 f. con 7 u.a. (cfr. BEZEK, 1977, 29-30).

Intorno al 1360 a Isola, per ciascuna imbreviatura di testamento, di atto dotale, inventario o donazione, il vicedomino riceveva 12 denari piccoli e 16 denari piccoli per la registrazione di atti notarili autenticati. Tuttavia, soprattutto questo capitolo, il LXXVIII, del terzo libro dello statuto isolano che, oltre a delineare le mansioni dei vicedomini, fissa i relativi onorari, è scritto in modo estremamente confuso: risulta, infatti, difficile capire se i due vicedomini ricevessero 12 denari piccoli solo per la nota sul foglio e poi altri 16 per la trascrizione, in altre parole, per la trascrizione dell'atto notarile nei libri dei vicedomini in forma di imbreviatura, nonché per la loro sottoscrizione sugli atti notarili autenticati, oppure ricevessero (ovvero ricevesse) 12 denari piccoli per l'imbreviatura ed altri 4 per la sottoscrizione sugli atti pubblici notarili. Tant'è vero che nel prosieguo di questo capitolo dello statuto di Isola si legge che, per ogni trascrizione di testamento, atto dotale, inventario e donazione, i vicedomini ricevono 16 denari piccoli, la qual cosa in verità corrisponde al tariffario dei vicedomini piranesi del 1332, secondo cui quest'ultimi riscuotevano 12 denari piccoli per ciascuna imbreviatura, altri 2 denari piccoli per la verifica e la sottoscrizione degli atti notarili sotto il valore di 10 libbre mentre per gli atti di maggior valore, 4 denari piccoli. Tale imprecisione, che si riferisce soprattutto agli onorari dei vicedomini per la registrazione degli atti giuridici, non viene chiarita neppure dalla tariffa indicata per gli atti di compravendita, per le lettere cambiali, per le locazioni ed altri atti di alienazione, secondo cui i vicedomini avrebbero dovuto chiedere un compenso di 2 denari piccoli per gli atti del valore massimo di 10 libbre, e sopra questo valore, 4 denari piccoli. Ma poiché lo stesso rapporto vale per la registrazione di scritture e ordinanze di carattere giudiziario che i vicedomini non dovevano registrare nei propri libri, è addirittura lecito pensare che a quel tempo i vicedomini isolani non tenessero ancora dei libri speciali per la registrazione di alienazioni di beni mobili ed immobili, ma solo per i testamenti, per gli atti dotali e per gli inventari, dato che sono menzionate alcune trascrizioni di quest'ultimi *nelli quaderni delli V. Domini* (STAT. ISOLA, III/78). Dunque, non è errato ritenere che i vicedomini piranesi e capodistriani esercitassero la propria professione su modelli pre-veneziani.

Ci sono anche altre circostanze che potrebbero rafforzare tale supposizione. Sebbene i vicedomini vengano citati a Isola per la prima volta nel 1338, proprio in occasione della prima redazione a noi nota dello statuto (STAT. ISOLA, III/80), pare certo che a quel tempo la gestione di uno speciale registro comunale delle proprietà isolate (STAT. ISOLA, III/82) fosse affidata al camerlengo comunale (STAT. ISOLA, II/96). Ma in generale, per i testamenti vigeva un ordinamento speciale: a Trieste, ad esempio, ancor prima dell'introduzione ufficiale dell'istituto dei vicedomini, già con gli statuti del 1315

(1318) furono istituiti, in una fase sperimentale della creazione di un sistema di controllo e di garanzia delle strutture comunali sugli atti privati, i *duo viri super testamentis* incaricati di custodire *unum suum specialem quaternum in quo scribantur omnia testamenta que deinceps fient* (STAT. TS., 1315, IV/7; cit. in ANTONI, 1989, 327). Inoltre, una simile attenzione per i testamenti si rinviene unicamente nell'attività dei vicedomini triestini che, dopo il 1550, subirono una sensibile riduzione delle relative competenze, fatto percepibile in particolar modo dopo il 1732, quando viene interrotta la tenuta dei libri dei vicedomini. Per questo motivo, nel caso delle ultime volontà, mantennero le regole preesistenti fino all'abolizione dell'ufficio avvenuta nel 1765 (ANTONI, 1989, 333).

Se è vero che gli estensori dei primi statuti a noi noti avvolgessero i vicedomini isolani nel mistero, ciò non si può certo sostenere per la versione ufficiale degli statuti capodistriani del 1423. Ed è proprio questo il motivo per cui si registra un notevole aumento delle tariffe relative alla professione dei vicedomini e di conseguenza probabilmente anche dei notai. Ciò potrebbe in parte attribuirsi alle frequenti svalutazioni della moneta e all'introduzione, nel 1284, del ducato d'oro nella Repubblica di Venezia allorquando, soprattutto nel XIV secolo, vennero introdotti in successione sistemi monetari differenti fino a quando, nel 1472, entrò in vigore il rapporto di cambio 1:124 fra il ducato d'oro ed il solido dei denari piccoli (vale a dire, 1 ducato pari a 6 libbre e 4 solidi di denari piccoli), anche se il nuovo rapporto di cambio ebbe l'effetto di danneggiare la libbra¹⁴⁹. In parte questa notevole differenza di prezzo dei servizi era dovuta al fatto che Capodistria era il fulcro del commercio ed il riferimento amministrativo di tutta l'Istria veneta di allora. Proviamo dunque ad analizzare le tariffe dei vicedomini capodistriani secondo gli statuti sopra richiamati. Se la compilazione del testamento si svolgeva di giorno, i vicedomini per la loro presenza ricevevano 8 solidi, di notte 20, e 4 solidi per la sola registrazione avvenuta in vicedomineria, dopo la morte del testatore e dopo la lettura del testamento, redatto dal notaio, in vicedomineria e davanti ai testimoni. Nel caso di un testamento molto esteso, la tariffa veniva stabilita dal podestà. Per gli atti dotali veniva chiesto lo stesso compenso previsto per i testamenti, 4 solidi venivano richiesti anche per tutti gli altri atti mentre per la lettera cambiale sotto le 100 libbre, soltanto 2 solidi.

¹⁴⁹ Cfr. HOCQUET, 1990, 614-6 per l'ampia bibliografia su questo argomento, benché per il presente saggio sia significativo soprattutto il rapporto fra libbra, solido dei denari piccoli e piccolo scodellato, che nel corso dei secoli non mutò e cioè: 1 libbra pari a 20 solidi, pari a 240 piccoli scodellati; oltre ai grossi, questo era l'unico "vero" denaro coniato mentre tutte le altre monete si usavano solamente a fini di calcolo fino all'introduzione dello zecchino d'oro nel 1519 (DAROVEC 2004, 65-90).

| tipo di atto | Pirano | | Isola | Capodistria |
|--|----------------------|----------|----------------------|--|
| | 1332 | 1358 | 1360 | 1423 |
| imbreviatura del testamento | 12 denari | | 12 denari | di giorno 8 solidi di notte 20 solidi |
| trascrizione del testamento | 20 denari | 4 solidi | 16 denari | 4 solidi |
| trascrizione dell'atto dotale | 12 denari | 2 solidi | 16 denari | 8 solidi |
| Inventario | 12 denari | 6 solidi | 16 denari | 4 solidi |
| atto: - fino 10 libbre - oltre 10 libbre | 2 denari 4 denari | 2 solidi | 2 denari 4 denari | 4 solidi |
| lettera cambiale: - fino 10 libbre - oltre 10 libbre | 2 denari 4 denari | 1 solido | 2 denari 4 denari | (fino 100 libbre) 2 solidi (fino 100 libbre) 4 solidi |

Tabella 2: Tariffario dei servizi dei vicedomini a Pirano, Isola e Capodistria diviso secondo gli anni di redazioni degli statuti.

Nella *tabella 3* vengono rappresentati gli onorari per gli atti giuridici scritti e registrati alla presenza dei notai e dei vicedomini nel XVII secolo. Si può notare un aumento piuttosto rilevante del costo della stesura dell'atto giuridico, dovuto indubbiamente all'inflazione che, tuttavia, non si riflette sui rapporti fra i denari piccoli, solidi e libbre, cioè sulle unità monetarie con cui erano espressi gli onorari dei notai e vicedomini istriani per la stesura di atti giuridici.

| <i>tipo di servizio</i> | <i>lire : solidi</i> |
|--|----------------------|
| per ciascuna delega | 1 : 4 |
| per atti del valore massimo di 100 lire, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 1 : 11 : 15 |
| per atti da 100 lire a 50 ducati, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 2 : 8 1 : 4 |
| per atti del valore massimo di 100 ducati al vicedomino | 6 : 4 3 : 2 |
| per atti del valore da 100 a 500 ducati, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 12 : 8 6 : 4 |
| da 500 a 1.000 ducati al vicedomino | 18 : 12 9 : 6 |
| per ciascun testamento, al notaio al vicedomino | 1 : 4 : 12 |
| per la pubblicazione di testamenti fino al valore di 50 ducati, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 3 : 2 1 : 16 |
| da 50 a 200 ducati, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 6 : 4 3 : 2 |
| da 200 a 500 ducati, inclusa la stesura e la trascrizione al vicedomino | 12 : 8 6 : 4 |
| da 500 a 1.000 ducati al vicedomino | 18 : 12 9 : 6 |
| oltre 1.000 ducati al vicedomino | 24 : 16 12 : 8 |
| per ciascuna scrittura del notaio, senza la presenza del vicedomino | 1 : 4 |

Tabella 3: Tariffario in vigore per tutti i notai della Provincia e per i vicedomini o giudici, laddove costoro sono presenti alla lettura dei testamenti, codicilli e qualsiasi altro tipo di atto (1651) (STAT. KOP., V, pagg. 279-280).

Per spiegare l'entità dell'aumento nominale dei prezzi che subivano anche altri prodotti all'epoca della Repubblica Veneta, si prende ad esempio un articolo alimentare da sempre richiesto – la carne. È chiaro che ogni confronto di questo tipo può rappresentare un'arma a doppio taglio, in quanto pure a quei tempi i prezzi venivano fissati secondo il principio della domanda e dell'offerta, la qual cosa era condizionata da diversi fattori interni ed esterni quali guerre, epidemie, estensione del commercio ecc., ma degli indicatori della costante disponibilità di questo articolo sono, in fin dei conti, le norme contenute negli statuti civici, con le quali veniva sancito l'obbligo di rifornimento di carne nelle località istriane (STAT. KOP., V/27, 29). Così, ad esempio, a Pirano negli anni 90 del XIII secolo, un pezzo di carne di manzo del peso di 1 libbra (pari a 0,477 kg) costava 6 denari piccoli (MIHELIČ, 1981, 87) mentre all'inizio del XVII secolo, per la stessa quantità di carne il compratore doveva sborsare addirittura 5 solidi (MIHELIČ, 1991, 95), pari a 60 denari piccoli, il che significa una diminuzione del valore del denaro di ben dieci volte in tre secoli. Questo tasso di svalutazione viene confermato in linea di massima dall'allegata tabella che, al contrario dei tariffari riportati in precedenza, divide le tariffe degli estensori di atti e delle imbreviature essenzialmente secondo l'importo scritto nell'atto o nel testamento.

Subito dopo la conquista dei territori della penisola istriana lungo il litorale occidentale ed in parte di quello orientale, i veneziani introdussero una propria efficace politica tributaria: infatti, quasi tutti i servizi o attività venivano tassati, a partire da qualsiasi tipo di trasporto marittimo di prodotti, alla raccolta di letame, particolarmente copioso sulla piazza principale di Capodistria a causa del bestiame da tiro dei commercianti carniolici, i così detti *mussolati* (STAT. KOP., V/32, 33) e, per evitare il costo di una classe impiegatizia esageratamente onerosa, ogni anno o ad anni alternati, i veneziani affidavano la riscossione delle tasse a colui che, in un asta pubblica, presentava l'offerta migliore; nonostante ciò, fino alla seconda metà del XVI secolo, gli introiti notarili non erano soggetti a tassazioni.

Allora, i veneziani, probabilmente a causa delle ingenti spese dovute alla guerra di Cipro contro i turchi, poco prima della celebre vittoria di Lepanto del 1571, cui avevano partecipato con onore anche i capodistriani, stabilirono che le parti di un negozio giuridico a Venezia, nella Terraferma veneta ed in Istria, dovevano pagare una tassa di ulteriori 12 solidi per ciascun atto sotto il valore di 100 ducati; dai 100 ai 500 ducati, una tassa di un *mocenigo*¹⁵⁰; oltre i 500 ducati, ciascuna parte doveva pagare mezzo ducato mentre per i

¹⁵⁰ Il *mocenigo* era una moneta veneziana coniatata nel 1475, ai tempi del Doge Pietro Mocenigo. Veniva chiamata pure *lira moceniga* o *lirazza fina*; il suo valore era di 20 solidi e, dopo il 1523, 24 solidi. Più tardi, questo denaro venne tolto dalla circolazione (BOERIO, 1856, 420).

testamenti del valore complessivo di 500 ducati era necessario sborsare un mocenigo. Oltre a questo valore la tassa era pari a mezzo ducato. In verità, in epoca posteriore gli esattori (daziari) presero a modificare le tariffe a proprio piacere, tanto da indurre i cittadini a ribellarsi, peraltro con successo, a questo tipo di comportamento illecito¹⁵¹.

A questo scopo i notai della Camera statale (*Camera fiscal*) tenevano un libro speciale in cui ogni mese i notai civici registravano gli atti giuridici e, una volta al mese, trasferivano il relativo denaro alla Camera statale o meglio alla *Cancellaria Inferior* a Venezia. Se il notaio civico non rispettava le regole, veniva destituito, allontanato dalla città in cui esercitava la professione, nonché punito con un'ammenda di 50 ducati.

In Istria, per la raccolta delle tasse su questi atti e sui testamenti era incaricata la Camera statale capodistriana ed il suo cancelliere provvedeva al trasferimento a Venezia, ai *camerlenghi de comun*, del denaro raccolto (SAN-CASSANI, 1957, 485/6).

Secondo il verbale del podestà e capitano capodistriano relativamente alle entrate dello stato provenienti dalla tassazione di atti e testamenti nelle città istriane venete dal 1580 al 1585, non si può certo dire che la raccolta delle tasse da parte dei funzionari veneziani godesse di particolare successo¹⁵². Non solo per un quinquennio i comuni di Muggia, Dignano, Albona e Fianona, Pola e Raspo non avevano contribuito con il denaro ricavato da queste tasse, ma pure gli importi dei pagamenti a Capodistria, Isola e Pirano variavano notevolmente di anno in anno.

Pur considerando il fatto che per la città di Isola lo scrivano aveva sbagliato i calcoli, addebitandole 10 solidi, ed a Pirano addirittura 2 libbre in più, si nota quasi a sorpresa una differenza piuttosto elevata fra gli importi di Pirano e Capodistria, e ancor di più se si considera che, per Pirano, sono mancanti i dati per l'anno 1582. Secondo gli indicatori di allora relativi al traffico, alla popolazione ed alla posizione di rilievo nel territorio, ci si aspetterebbe che a Capodistria fosse stato stipulato il maggior numero di atti. Ma, evidentemente le cose non devono esser andate sempre a questo modo, poiché a Pirano non solo avvenivano numerosi passaggi di proprietà, ma era pur sempre presente una forte tradizione nella stesura di atti giuridici resa manifesta anche nei documenti notarili e dei vicedomini conservati ancor oggi in archivio. Questa constatazione non può essere contraddetta neppure dalla notevole sproporzione delle tasse raccolte a Capodistria negli anni in esame.

¹⁵¹ Cfr. STAMPA, p. 94 (13.04.1599) e p. 97 (26.03.1755).

¹⁵² ASV. SENATO MARE, f. 92, allegata lettera di Tommaso Contarini del 2 aprile 1585 (m.v.). Per la segnalazione di questa fonte desidero esprimere i più sinceri ringraziamenti a Rolan Marin di Muggia.

| anno | Città | | | | | |
|--------|-------------|-------|-------|------|--------|------|
| | Capodistria | | Isola | | Pirano | |
| 1580 | l. 10 | s. 12 | l. 54 | s. - | l. 60 | s. 8 |
| 1581 | 25 | 4 | 57 | 2 | 143 | 16 |
| 1582 | 130 | 16 | 37 | 4 | - | - |
| 1583 | 203 | - | 60 | 19 | 128 | 16 |
| 1584 | 33 | - | 19 | 4 | 83 | 4 |
| 1585 | 3 | 12 | 123 | - | 54 | 6 |
| totale | 406 | 4 | 351 | 9 | 470 | 10 |

Tabella 4: Entrate della Camera veneziana provenienti da tasse sugli atti e testamenti a Capodistria, Isola e Pirano negli anni dal 1580 al 1585¹⁵³.

Per quanto riguarda i dati della *tabella 4* è possibile dedurre, ad esempio per il 1583, il numero di atti giuridici compilati. Se per parametro si tiene conto dei contratti o testamenti del valore inferiore a 100 ducati, si deduce allora che a Capodistria vennero compilati 338 atti, a Isola 101 ed a Pirano 214. In verità, l'anno preso in esame è il più florido in tutte e tre le località per estensione complessiva dei traffici e dei commerci, perciò, per un calcolo approssimativo del reddito dei notai e vicedomini, bisognerebbe fare la media fra l'importo più alto e quello più basso del prelievo fiscale sugli atti notarili. In questo modo si valuta che, negli anni citati, a Capodistria furono compilati 172, a Isola 134 ed a Pirano 165 atti notarili. Secondo le tariffe della *tabella 3*, significherebbe che, per il rogito di atti giuridici del valore fino a 100 ducati, il compenso medio annuo del vicedomino capodistriano era di 533 lire e 4 solidi, 415 lire e 8 solidi per il vicedomino isolano e 511 lire e 10 solidi per quello piranese.

Invece, è molto più complicato calcolare il compenso medio dei notai sulla base dei dati citati. Se per il volume totale si applicasse la stessa tariffa, si potrebbe concludere che a Capodistria, dove a metà del XVII secolo esercitavano 12 notai, ciascun notaio percepiva in media 88 lire e 9 solidi all'anno per il rogito di atti del valore inferiore a 100 ducati. Si tratta certamente di un guadagno molto inferiore rispetto a quello dei vicedomini, ma è necessario aggiungere che molte transazioni rogate dai notai sfuggivano alla tassazione.

¹⁵³ ASV. SENATO MARE, f. 92

Così, ad esempio, nel 1641, il notaio piranese Colomban Colombani rogò 94 atti notarili¹⁵⁴ di cui solo 52 (55,3%) vennero registrati dai vicedomini. Secondo la tariffa citata¹⁵⁵, il guadagno annuo di un notaio piranese ammonterebbe a 372 lire e 16 solidi. Da non ignorare che in questo caso si tratta del quaderno relativo ai soli scambi, alienazioni e vendite di beni mobili e immobili, e non ai testamenti ed altri tipi di alienazioni del patrimonio e neppure alle registrazioni dei così detti lasciti di beneficenza.

Dal quaderno del 1641 si evince che, delle 52 trascrizioni, il vicedomino Marquard Apollonio ne registrò addirittura 44 mentre il vicedomino Apollonio Apollonio soltanto 8. Dunque, l'attività di Colombani ha fatto guadagnare a Marquard 136 lire e 8 solidi mentre ad Apollonio soltanto 24 lire e 16 solidi. Dall'elenco dei testamenti conservatisi nella vicedomineria di Capodistria, relativi al periodo dal 1449 al 1726, benché esso si riferisca principalmente ai testamenti scritti negli anni dal 1570 al 1699¹⁵⁶, è evidente che alcuni notai erano di gran lunga più richiesti per il rogito di testamenti. Ciò poteva dipendere naturalmente dalla loro capacità di lavoro, ma anche dall'esosità dei restanti colleghi e soprattutto dalla specializzazione in determinati campi dell'attività notarile. In quest'elenco, che conta 1331 testamenti compresi in nove quaderni, fra i 135-137 notai¹⁵⁷, due sono i notai citati più di frequente: Giovanni Battista Angiari negli anni 1602-1631, con 78 (5,86%) ed Apollonio Apollonio negli anni 1586-1617, con 73 (5,48%) testamenti compilati. Fra le testatrici ed i testatori citati nel suddetto documento si possono registrare numerose persone con cognomi di origine slava (slovena), sebbene la maggioranza portasse ormai nomi latinizzati¹⁵⁸. Ciò attesta un'affluenza

¹⁵⁴ Si tratta di uno dei più antichi libri notarili conservati nel PAK, risalente agli inizi del XIV secolo, quando la loro conservazione cessò (cfr. capitolo VII/Gestione di libri di imbreviature degli atti giuridici); esso riporta la media delle trascrizioni nei libri notarili conservatisi per gli anni fra il 1640 e il 1644; cfr. PAK. 85.

¹⁵⁵ La tariffa della *tabella 3* viene usata unicamente per dare la possibilità di svolgere un calcolo approssimativo delle entrate dei notai e dei vicedomini, poiché non si può ignorare che, nel 1651, essa fu fissata per uniformare gli onorari. A questo scopo furono prese in considerazione le tariffe medie consolidate nell'epoca precedente sulla "piazza" per questo tipo di servizi.

¹⁵⁶ AST. AAMC, bob. 676, MAJER, 1904, 533/A; cfr. APPENDICE 3.

¹⁵⁷ Nel caso di alcuni notai omonimi, nel periodo anche fino a 200 anni, è piuttosto difficile stabilire il limite reale dell'esercizio dei due; cfr. APPENDICE 3.

¹⁵⁸ Apollonia Spech, Andrea Pecchiarich, Andrea Ivancich, Ambroso Coccever, Apollonia Coccever, Anna Scharlich, Antonia Cobilizza, Antonio Rojaz, Antonia Colotich, Andrea Callegarich, Agnesina Budica, Antonia e Arminia Zigante, Antonio Smole, Atonia Coccever, Agnese Pobeliach, Anderiana Carnia, Ambroso Coccever, Bortola Cecovich, Bortolo Schiauci, Beneto Bertoch, Bernardin Bernè, Biasio Dobrodo, Bernardo Cuceverin, Battista Babiq, Cietta Coccever, Cattarina Ivancich, Cristina Sav, Chiara Petrovichio, Cattarina Babich, Cattarina

continua nelle città di popolazioni dalle regioni slave dell'entroterra, che s'integrarono quasi completamente con la maggioranza della popolazione neolatina del luogo. Invece, il contado, che era in prevalenza di origini slave¹⁵⁹, raramente faceva redigere i testamenti dai notai; diversamente, il reddito dei notai sarebbe stato senza dubbio molto maggiore.

Se ci si sofferma ancora per un attimo sull'elenco particolarmente eloquente dei testamenti capodistriani, si può affermare che a rivolgersi ai notai per la compilazione di documenti fosse la grande maggioranza dei cittadini, poiché fra i testamenti elencati e conservati nella vicedomineria, solo 34 furono compilati personalmente dalle testatrici e dai testatori, tre dei quali svolgevano la professione di notaio e dieci erano donne¹⁶⁰. In verità, molte persone elencate erano testatrici, il che conferma la grande integrazione delle donne secondo il diritto istriano¹⁶¹.

Ma poiché, come si suol dire, una cosa tira l'altra, in breve tempo nelle singole città vennero introdotte nuove tasse aggiuntive per gli atti e testamenti. Così, nel 1647, il podestà e capitano di Capodistria, Marc'Antonio Grimani, emanò un decreto che prevedeva il pagamento di un tributo di 4 solidi per ciascun atto del valore da 3 a 100 libbre; per un valore superiore, 8 solidi. Ogni tre mesi, i notai provvedevano a consegnare detti tributi all'esattore e cassiere (*Essator et Cassier*) dell'Accademia capodistriana il quale, anch'egli, per tutta la durata del proprio mandato, aveva l'obbligo di presentare il rendiconto al pubblico rappresentante (*publico Rappresentante*) ed ai reggenti (*Reggenti*) dell'Accademia. Il denaro era destinato ad assicurare il funzionamento dell'Accademia dei Risorti di Capodistria (*Risorti*), come venivano chiamati sia i diplomati di questa scuola sia l'Accademia stessa che venne accreditata dal Senato veneziano poco più di un anno prima dell'introduzione di tasse speciali sugli atti e sui testamenti (STAT. KOP., V/135, 136). Al funzionamento dell'Accademia contribuirono anche i cittadini di Isola con somme

Furlanich, Cornelia Zudich, Cietta Busich, Cattarina Jancich, Cattarina Schiavona, Cattarina Santich, Domenico Sav, Domenico Zendich, Domenico Flego, Diana Cubilizza, Domenica Cossich, Dora Percich, Diana Crevatin, Domenica Cocciancich, Elena Bernè, Francesco Bacich, Francesca Bristrizza, Giure Sergas, Elena Blubovich, Ivan Babich, Gelena Mladusich, Iseppo Bogosich, Giovanna Furlatich, Lorenzo Subich, Lucca Gregorich, Luccia Coccever, Luccietta Cocceverin, Lena Marusich, Marietta Zobaz, Michiel Scargat, Marina Novach, Mattio Oblach, Menega Smole, Millia Prodan, Margaritta Smole, Marinca Sav, Michiela Bristrizza, Michiela Bubich, Maria Schergat, Marina de Gulich, Marchio Bacich, Marcantonio Capilarich, Mattio Baicovich, Maria Dubrigna, Marco Martincich, Michiel Serbich, Martin Balich, Marta Miloch, Matio Cernovaz ecc.

¹⁵⁹ Nel 1560, già il revisore veneziano Vito Moresini riscontra che nella campagna capodistriana "quasi tutti parlano schiavo, et non intendono gran fatto altra lingua" (AMSI, VI/1890, 73).

¹⁶⁰ Cfr. APPENDICE 3.

¹⁶¹ Cfr. capitolo VI/Testamenti.

di denaro pari a quelle per gli atti ed i testamenti (STAT. ISOLA, 1888, 168). È evidente che a quei tempi i cittadini erano pesantemente tassati per la stesura di atti giuridici. Pertanto, il motivo per cui il contado non si rivolgeva di frequente ai notai non era soltanto la lontananza dai centri urbani, ma soprattutto le cospicue tassazioni. Diversamente da alcune località della Terraferma veneziana ove, almeno dal XVII secolo in poi, la professione notarile ebbe un grande impulso (GRANDI, 1981), nelle località del capodistriano, isolano e piranese prevalsero per lo più norme giuridiche del diritto consuetudinario, cosicché nei libri notarili conservatisi a Capodistria ci si imbatte solamente nel notaio Onofrio Vida che, negli anni dal 1640 al 1673, dedicò particolare attenzione agli abitanti delle località del retroterra capodistriano¹⁶².

Eppure, nonostante l'onerosità delle tassazioni, per la regolarizzazione dei propri rapporti patrimoniali la popolazione faceva ricorso ai notai che, con la redazione di atti autenticati, garantivano la tutela dei loro diritti.

¹⁶² Onofrio Vida redigeva atti giuridici a Popocchio, Cristoglie, Sant'Antonio, Pugnano, Antignana, Lonche, Covedo, Oscurus, Villa Decani, Costabona, Carcase, San Pietro, Puzzole, Villanova, Pobeghi, Bertocchi, Albaro Vescovà, Monte di Capodistria, Cerei, Padena, Sasseto, Maresego, Truscolo di Pugnano, Cucciani, Toppolo in Belvedere. Cfr. MAJER, 1904, n. 121 e 128.

VII. TENUTA, CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI LIBRI DEI NOTAI E VICEDOMINI

Analizzando il rapporto fra i libri dei notai e quelli dei vicedomini, ci si chiede se la cessazione della conservazione sistematica dei libri notarili nell'archivio piranese, nel quale i più antichi documenti sono meglio conservati e accessibili di tutte e tre le città dell'Istria slovena, cessazione avvenuta nel 1325 alla comparsa dei libri dei vicedomini, sia dovuta ad un mero caso oppure si sia trattato di una circostanza voluta¹⁶³.

Tenuta dei libri delle abbreviature degli atti giuridici

La questione della conservazione delle scritture notarili che conferivano la fede pubblica agli atti giuridici, conservandone così memoria autentica, era strettamente collegata alla loro tenuta. In verità, in alcune città istriane, il peso della professione notarile diminuì con l'affermazione dell'Ufficio dei vicedomini mentre, viceversa, venne rafforzata dall'autorità comunale che, con l'aiuto di propri specifici funzionari investiti di "fede pubblica", provvedeva a gestire e conservare le scritture di negozi giuridici in appositi libri degli estratti. Ecco perché, con tutta probabilità, per una pura questione di praticità cessò la necessità, se non proprio della tenuta, della conservazione nel tempo dei libri notarili, visto che già così erano necessarie, per la validità dell'atto, le autenticazioni e le trascrizioni dei dati principali dell'atto stesso da parte di addetti comunali, dei vicedomini.

In considerazione della prassi notarile in uso nel periodo esaminato, quando il notaio doveva innanzitutto annotare ogni atto giuridico su dei fogli (*breve*) e, in un secondo momento, o addirittura seduta stante, trascriverlo nei libri notarili, leggere il testo ai soggetti e solo dopo, entro un termine prestabilito, consegnare l'atto autenticato (STAT. PIR., VIII/29; cfr. PERTILE, 1902, 301-3) che, secondo quanto stabilito dagli statuti civici delle città istriane, doveva

¹⁶³ I libri notarili, ovvero i frammenti conservatisi, si riferiscono agli anni dal 1281 (1280) al 1320, ma esiste anche un libro di registrazioni di prestiti per il periodo dal 1329 al 1335 (PAK. PI. Inventar, libri notarili e 24/10).

essere infine registrato dai vicedomini negli uffici comunali competenti, si deduce che i notai continuassero a tenere i propri libri. Questo viene confermato in modo esplicito anche dall'addizione agli statuti piranesi del 1428 (STAT. PIR., 269-270) che evidenzia in modo indiscutibile l'incoerenza della prassi notarile: constatato che nessun notaio gestisce più i propri protocolli (*...quod cum in preterito tempore notaii in Pirano nullum tenuerint protocholum...*) in cui registrava gli atti, ad evitare le conseguenze di fatti accidentali o dello smarrimento dei libri nella vicedomineria (*...adueniente casu quem Deus aduertat, quod de vicedominaria aliquod infortunium accideret...*), dispone che i notai annotino in un libro tutti gli atti, anche se già autenticati (*...debeat ad modum in antea tenere vnum librum, in quo scribere debeat omnia instrumenta que faciet non obstante quod dicta instrumenta sint vicedominata.*), proprio come era già di consuetudine in passato. Inoltre, l'addizione decreta che, entro tre giorni dalla morte del testatore, i notai devono registrare il testamento nei propri libri, pena una sanzione di 200 libbre nonché la radiazione dalla professione. Dunque, il decreto del Maggior Consiglio piranese dell'anno 1428 reintroduceva l'obbligo della tenuta di libri notarili che a Pirano, benché per breve tempo, fosse già in uso almeno dal 1281 (PAK. PI. Libri notarili).

È evidente che la consuetudine di tenere e conservare libri notarili fosse particolarmente radicata ancora nei tempi della redazione degli statuti piranesi del 1332, dunque sette anni dopo l'introduzione di libri dei vicedomini, dal momento che al camerlengo comunale veniva ordinato di conservare i libri (*inbreuiature notariuorum*) nel proprio ufficio mentre in precedenza venivano conservati nella sala di San Giorgio, protettore della città (STAT. PIR., VIII/35). Entro tre giorni dalla morte del notaio, pena un'ammenda di mezzo marco, le sue imbreviature dovevano essere consegnate al podestà che le faceva sigillare e conservare dal camerlengo comunale in modo che nessuno le potesse maneggiare senza l'autorizzazione del podestà stesso. Viceversa, al podestà ed ai suoi giudici questa possibilità era vietata dalla precedente redazione degli statuti (del 1307). Per di più, era stato decretato che i giudici comunali dovessero ogni volta ricordare al podestà, durante il suo giuramento, le disposizioni degli statuti (STAT. PIR., 601), la qual cosa dimostra l'enorme importanza attribuita alla questione.

In un primo tempo, anche i libri dei vicedomini, assieme a quelli notarili, venivano conservati nella sala comunale (STAT. PIR. De Fr., XIII), creando col tempo spesso dei doppioni che i camerlenghi più "esperti", e più tardi gli stessi vicedomini, provarono a risolvere semplicemente eliminando il doppione ritenuto non necessario. Probabilmente ne conseguì che i notai cessarono del tutto di tenere i propri libri. Ma non solo: l'ordinanza del Maggior Consiglio del 1429, dunque solo un anno dopo il nuovo tentativo di introdurre i libri notarili, abrogò il precedente decreto, stabilendo che i

libri dei vicedomini, nei quali venivano registrati tutti gli atti ed i testamenti stilati alla presenza di un notaio, venissero considerati protocolli notarili validi a tutti gli effetti (*Quapropter considerato quod quaterni officii vicedominarie comunis Pirani in quibus per vicedominos notatur omnia, et singula instrumenta, et testamenta, scripta per quemlibet notarium, qui quaterni sunt veri, et clari protocoli ipsorum notariuorum.*), perciò i notai non erano più obbligati a tenere i propri libri e le sanzioni, previste dall'ordinanza precedente, erano abrogate (STAT. PIR., 271).

Pressoché nello stesso periodo si smise di conservare i libri notarili anche a Capodistria, tanto che esistono i libri delle imbreviature notarili, assieme a quelli dei vicedomini, risalenti soltanto al periodo dal 1380 al 1438 (MAJER, 1904, n. 1-22¹⁶⁴). Tuttavia, fino ad oggi non si è trovata alcuna duplicazione di trascrizioni nei libri notarili e in quelli dei vicedomini, probabilmente a causa delle difficoltà oggettive di condurre una ricerca parallela su questo tipo di scritture sia per il fatto che i documenti sono disponibili esclusivamente su microfilm (AST. AAMC.) sia perché già allora veniva effettuata una certa selezione dei doppioni e si decideva di conservare, al posto dei libri dei vicedomini, solo quelli notarili per l'assenza delle trascrizioni dei vicedomini, visto che anche nei libri notarili tutte le registrazioni erano sottoscritte da ambedue i vicedomini pro tempore: in altre parole, perché non c'era alcun bisogno e neppure alcun obbligo legale di tenere e conservare speciali libri notarili, perlomeno dall'introduzione dell'Ufficio dei vicedomini in poi.

In ogni caso, la cessazione della conservazione dei libri notarili aveva origine dalla prassi della gestione delle attività d'ufficio stesse dei notai e dei vicedomini. Come dispongono i citati statuti civici, il vicedomino redigeva l'imbreviatura da inserire nei propri libri sulla base della stesura dell'atto giuridico da parte del notaio. In particolare, lo statuto di Isola (STAT. ISOLA, III/77) disponeva in modo esplicito che né i notai né i vicedomini avessero la facoltà di trascrivere gli atti redatti dal notaio nei libri dei vicedomini mentre quest'ultimi potevano trascrivervi solamente la sintesi dell'imbreviatura notarile relativa all'atto in questione.

Lo statuto di Pirano prosegue nel seguente modo con la descrizione dei compiti del vicedomino nell'ambito della procedura relativa alla sua attività: "Quando il *vicedominus* trascrive la *breviatura* o il testamento nel proprio apposito libro, per prima cosa il notaio legge il contenuto dal libro ed il vicedomino lo confronta con la *breviatura* del notaio, in seguito è il *vicedominus* a leggere dal libro mentre il notaio legge il contenuto della *breviatura*, in modo

¹⁶⁴ Fino alla costituzione del Collegio notarile capodistriano, avvenuta nel 1598, sono stati ritrovati pochi altri libri notarili per alcuni singoli anni, contenenti le trascrizioni di testamenti, inventari, atti dotali ed investiture (MAJER, 1904, n. 33, 38a, 57, 58, 59).

che il testamento o la *breviatura* vengano letti ed ascoltati due volte”¹⁶⁵. Anche gli statuti capodistriani prevedevano la stessa procedura. (STAT. KOP., III/17).

Da quanto sopra è possibile concludere che, previa la rilettura della *breviatura* ai soggetti e dopo la loro approvazione del testo, il vicedomino trascriveva nei propri libri il contenuto della *breviatura* del notaio, la quale poteva anche essere scritta sul quaderno del notaio o soltanto su di un apposito foglio (*breve*). Non bisogna dimenticare, infatti, che i notai non tenevano più libri propri, il che era probabilmente dovuto al fatto che la stesura dell’atto giuridico su di un foglio (*breve*) era ritenuta sufficiente per poterlo verificare ancora una volta alla presenza dei soggetti ed attendere la loro approvazione, dopodiché il vicedomino aveva a disposizione un determinato periodo per trascriverlo nei propri libri.

Una simile prassi era stata introdotta, ad esempio, pure a Bologna dove, dopo la stesura della *breviatura* nel libro notarile, i contraenti ed il notaio si presentavano come prima cosa dal notaio dell’Ufficio dei memoriali che, esattamente come nelle città istriane, trascriveva la *breviatura* notarile nel proprio libro. Dopo la riforma del 1285, invece, era sufficiente che i soggetti si presentassero dal notaio dell’Ufficio dei memoriali con la *breviatura* notarile stilata sul foglio (*breve*), la quale veniva trascritta nel libro dei memoriali. Questa procedura indubbiamente facilitò il compito dei notai, risparmiando loro il fastidio di doversi recare all’Ufficio dei memoriali dove normalmente, a causa dell’aumento delle attività commerciali, c’era una gran calca (TAMBA, 1987, 279). Tuttavia, alcuni notai continuarono a tenere comunque i propri libri, la qual cosa si rivelò molto utile specialmente a loro stessi, soprattutto quando i clienti richiedevano, a seguito di smarrimento o per altre ragioni, l’emissione di un nuovo atto per il quale dovevano pagare il relativo onorario.

Essendo le trascrizioni nei libri notarili, e più tardi in quelli dei vicedomini, assolutamente autentiche, spesso i soggetti neppure richiedevano la redazione dell’atto, ricorrendovi solamente nel caso in cui avessero avuto la necessità di rivendicare i propri diritti oppure perché, come per gli atti obbligazionari, era trascorso il termine pattuito per la restituzione del prestito o il termine previsto dagli statuti. In casi come questi, gli statuti capodistriani prevedevano la convocazione del richiedente prima di tutto presso il notaio che aveva redatto l’atto giuridico in questione, e solo nel caso che quest’ultimo fosse deceduto o si fosse trasferito in un’altra città, il vicedomino, con l’autorizzazione del podestà, poteva consentire al cancelliere del podestà o a

¹⁶⁵ Quo scripto, vicedominus accipiat breuiaturam siue testamentum et notarius legat quaternum et postea vicedominus accipiat quaternum et notarius legat testamentum siue breuiaturam, ita quod omne testamentum dupliciter asculdetur; STAT. PIR., 153/4.

qualche altro notaio cittadino la trascrizione dai libri dei vicedomini dell'atto richiesto (STAT. KOP., II/104). Inoltre, dovevano fare molta attenzione a trascrivere l'atto richiesto, impedendo al richiedente di curiosare nelle altre scritture contenute nei libri della vicedomineria; scritture che neppure i vicedomini potevano sfruttare per altri fini, a meno che non riguardassero la loro persona, pena un'ammenda di 25 libbre (STAT. KOP., II/103).

La discrezionalità nella tenuta dei libri dei vicedomini e nella diffusione delle trascrizioni degli atti giuridici dimostra la necessità di tenere i libri notarili. Tuttavia, né gli statuti capodistriani né quelli isolani prevedevano l'obbligo della conservazione dei libri dopo la morte dei notai, come viceversa imponevano gli statuti piranesi (STAT. PIR., VIII/35), anche se solamente prima della definitiva affermazione dell'Ufficio dei vicedomini (nel 1307 e 1332) mentre nelle redazioni successive (del 1358 e 1384) non c'è più traccia di un simile obbligo (STAT. PIR. De Fr., 186, 212).

In considerazione del fatto che gli statuti isolani e capodistriani, a noi noti ed accessibili, fossero stati redatti nella fase in cui l'Ufficio dei vicedomini aveva raggiunto il suo pieno sviluppo, non è possibile sostenere che gli statuti precedenti non prescrivessero la conservazione obbligatoria dei libri notarili, a maggior ragione se si considera la prassi successivamente in vigore presso certi uffici comunali. Tuttavia, dal momento che avevano valore giuridico pure i libri delle abbreviature dei vicedomini, la necessità di tenere i libri notarili veniva meno anche se per questo non si è autorizzati ad affermare che i notai non li tenessero.

Nonostante l'apparente somiglianza fra l'attività dei vicedomini triestini ed istriani, a Trieste è possibile cogliere una differenza sostanziale. Infatti, nei primi 13 fogli del più antico libro dei vicedomini conservatosi, venivano scritte le *abbreviature* degli atti notarili mentre per le trascrizioni successive in questo e negli altri libri dei vicedomini è caratteristico che vi trascrivessero i documenti nella loro totalità, proprio come si usava fare in diversi Uffici del registro italici. La seguente nota, posta accanto alla data del 19 luglio 1322, è la prova che il quattordicesimo foglio del più antico libro dei vicedomini rappresenta realmente una svolta nella tenuta e nella conservazione di atti giuridici privati: *De hoc dato incipit series documentata* (BCT, AD.). A Trieste, dunque, i libri dei vicedomini sostituirono in tutto e per tutto quelli notarili e non fu necessario conservare neppure gli atti giuridici. Così a Trieste, nel periodo dell'affermazione della vicedomineria non c'è traccia neppure di frammenti di libri o documenti notarili, perlomeno non nell'archivio degli uffici comunali, in quanto tutti gli atti venivano scrupolosamente registrati negli appositi libri¹⁶⁶.

¹⁶⁶ Per questa informazione e per l'approfondimento dell'argomento, ma soprattutto per

Una procedura simile veniva seguita anche a Pirano ed a Capodistria. Sebbene a Pirano sia possibile rilevare che alcuni documenti venivano trascritti in toto già da quando si cominciarono a tenere i libri dei vicedomini, la trascrizione degli estratti nei medesimi libri iniziò a prendere piede solo dal XV secolo, tanto che tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo la loro forma è simile a quella delle trascrizioni che si rinvencono nei libri dei vicedomini triestini. In ogni caso, le trascrizioni degli atti notarili nei libri dei vicedomini non venivano più eseguite dai vicedomini pro tempore, bensì da particolari notai che sottoscrivevano al termine della trascrizione.

Uno di questi fu, ad esempio, il notaio Laurentio Columbanus che, nel 1604, trascriveva gli estratti degli atti notarili nel libro dei vicedomini piranesi, benché in quel periodo fosse stato nominato notaio Antonius Apollonius che, all'inizio del proprio mandato, aveva giurato di registrare ogni atto nel libro dei vicedomini fedelmente e diligentemente, nel rispetto delle norme previste dallo statuto¹⁶⁷. Potrebbe anche darsi che questa pratica fosse a quel tempo prevista dalla legge, ma mancano i riscontri oggettivi; infatti, negli anni 1603 e 1604, pure il vicedomino Nicolaus Petronius aveva affidato la maggior parte delle trascrizioni al notaio Johannes Vitalis (PAK. PI. Libro dei vicedomini 169, 29-59), ed il citato libro dei vicedomini tra il 1603 ed il 1612 contiene addirittura molti esempi di questo tipo.

A questo punto si pone il quesito se questi notai-trascrittori fossero pagati quanto i vicedomini o quanto i notai, e se questa non fosse una consuetudine affermatasi, ad esempio, negli Uffici del registro di altre città italiane dove per la trascrizione degli atti notarili venivano incaricati dei notai ad hoc¹⁶⁸. Forse in questo modo si spiega meglio il dettato piuttosto sorprendente dello statuto capodistriano del 1660, che prescriveva che i due vicedomini sapessero per lo meno leggere e scrivere (STAT. KOP., V/154). Non è dato sapere se fosse stata abrogata l'ordinanza, fino ad allora in vigore, che prevedeva che i due vicedomini fossero di professione notai. Se le trascrizioni nei libri dei vicedomini al posto loro (o suo) venivano eseguite da un notaio appositamente incaricato in loro (o sua) vece, era evidentemente sufficiente che il vicedomino sapesse unicamente leggere e scrivere.

Nonostante che in quel tempo l'alfabetizzazione fosse ormai piuttosto diffusa, ci si sorprende che nel Collegio cittadino dei notai i due vicedomini

la disponibilità nella consultazione dei documenti contenuti nello statuto triestino del 1350, ringrazio sentitamente il professor Renzo Arcon, archivista BCT. AD.

¹⁶⁷ *In hoc quatterno Ego Antonius Apollonius qm Mag.ci Dni. Apollonij Equitis et ad presens V. Dni. communis Mag.ci Communitatis Pirani omnia Instrumenta quae mihi Per contrahentes presentabuntur dum in hoc Off. Permaneui, fideliter registrabo iuxta formam legem, et Statutum Pcti Communitatis.* (PAK. PI. Libro dei vicedomini 169, 60 r.)

¹⁶⁸ Cfr. SANCASSANI, 1957.

coprissero la carica dei così detti *assessori* che, dopo il podestà, era una delle più importanti cariche all'interno della commissione delegata a conferire i privilegi notarili e, dunque, il fatto stesso sarebbe già dovuto bastare per richiedere la padronanza della professione notarile. Viene il dubbio che all'epoca dell'approvazione del citato decreto, coincidente con l'epoca del forte declino dell'Ufficio dei vicedomini, per alcuni nobili cittadini la conoscenza della professione notarile fosse unicamente una condizione formale per poter ottenere più facilmente un impiego municipale abbastanza redditizio.

Libri degli atti dei vicedomini e libri notarili dei testamenti

Soprattutto nel caso della tenuta, conservazione ed archiviazione degli atti giuridici vigeva un sistema ben preciso: da una parte venivano tenuti tutti i tipi di contratti "fra vivi" relativi a beni mobili ed immobili, e dall'altra gli atti relativi alle "ultime volontà", dunque i testamenti, codicilli, elenchi dei bisognosi. A quest'ultimo gruppo appartenevano anche gli atti dotali e matrimoniali, nonché le investiture feudali. Inoltre, vigeva un regime specifico per la tenuta dei libri dei lasciti a pii istituti, soprattutto alle confraternite ed altre istituzioni ecclesiastiche.

In più di trecento anni di tenuta di libri dei vicedomini erano avvenuti dei cambiamenti non solo nella tenuta dei libri ma anche nella struttura stessa delle imbreviature. Mentre dal XIII secolo, quest'ultime contenevano solo i dati relativi al notaio, ai contraenti, ai testimoni, l'oggetto del negozio e l'importo pattuito, il tipo di alienazione ovvero, in generale, di trasferimento di un dato bene e, a seconda delle necessità, anche le sanzioni, più tardi, sia nei libri dei vicedomini che in quelli notarili, le imbreviature si trasformarono in veri e propri atti contenenti tutti i dati necessari, l'indicazione dei confini, i proprietari confinanti, le condizioni del negozio e non di rado pure la descrizione del contesto che aveva portato alla stipula dell'atto giuridico ecc. (PAK. PI. Libri dei vicedomini; MAJER, 1904, n. 37-137).

Durante la trascrizione nel libro dei vicedomini, il notaio che aveva rogato l'atto giuridico veniva quasi sempre citato per nome, tranne le volte in cui c'era la necessità di fare due trascrizioni consecutive di atti giuridici stilati dallo stesso notaio. Nei libri notarili normalmente tenuti da un determinato notaio, questo veniva citato solamente nella prima o ultima trascrizione oppure nell'introduzione. Un'abitudine simile valeva anche per l'anno del contratto giuridico, che veniva citato solo nella prima trascrizione, e così pure valeva per il giorno, se si trattava di più stipule nello stesso giorno: in questo caso veniva impiegata la formula *Eodem millesimo, die et indictione...* e simili (cfr. PAK. 6. Documenti, u.a. 67).

I vicedomini piranesi avevano l'abitudine di citare il notaio anche al termine dell'abbreviatura (PAK. PI. Libri dei vicedomini) mentre quelli capodistriani solo all'inizio¹⁶⁹. Dal XV secolo, le abbreviature dei vicedomini piranesi ed isolani, invece, come avveniva per le abbreviature notarili dei testamenti, iniziavano con l'invocazione *In Cristi nomine amen...* mentre quelle capodistriane specificavano innanzitutto il genere di atto¹⁷⁰.

A causa delle descrizioni sempre più estese relative alle abbreviature, sul bordo dei libri dei vicedomini e di quelli notarili, s'iniziò a riportare il contenuto di ogni trascrizione, ovvero il genere di atto giuridico; in altre parole, la precisazione se si trattasse di compravendita, scambio, donazione, testamento ecc. Poiché a Capodistria, evidentemente sotto l'influenza di altro tipo di "scuola" notarile, il genere di documento veniva riportato già all'inizio dell'abbreviatura, le note a margine nei libri dei vicedomini solitamente ma non per regola iniziarono a scomparire. C'è solo un libro dei vicedomini isolani a noi noto, relativo agli anni dal 1525 al 1531 e conservato nel fondo d'archivio dell'antico archivio comunale di Capodistria (MAJER, 1904, n. 50; AST. AAMC, bob. 69) che, per le modalità di trascrizione degli atti e dei testamenti, è simile alla tenuta dei libri dei vicedomini piranesi.

E proprio questo libro isolano dimostra che anche in questa città tenevano dei libri specifici dedicati ad atti relativi a negozi giuridico-civili ed altri libri dedicati a testamenti, contratti dotali, inventari ed investiture, giacché nell'introduzione del libro si trova una precisazione secondo cui si tratta del libro relativo a tutti gli atti giuridici, esclusi i testamenti (*Hic liber est instrumentorum et omnibus circum stab[ilis] de I[nsula] exceptis testamentis*). Sebbene gli statuti civici prevedessero anche la tenuta di libri specifici per gli istituti di beneficenza (*pias causas*), nella pratica notarile si consolidò solamente la suddivisione degli atti giuridici privati appena citata.

Ma, come reso evidente dagli statuti e dai pochi libri notarili conservatisi, relativi alle abbreviature dei testamenti del XIV e XV secolo, come ad esempio il libro del notaio capodistriano Almericus de Almerigogna negli anni dal 1369 al 1377 (PAK. 6. Documenti, u.a. 39), quest'ultimi venivano tenuti dai notai mentre i vicedomini erano incaricati della gestione di tutte le questioni private collegate a negozi giuridici relativi a beni mobili e immobili. I testamenti stilati da notai o da altri soggetti alfabetizzati venivano conservati unicamente nella vicedomineria. Un concreto esempio di questa prassi viene offerto anche da uno dei pochi libri notarili del XV secolo conservatosi, tenuto negli anni dal 1479 al 1495 dal notaio capodistriano Nicolò de Vulcina

¹⁶⁹ *Instrumentum confectum per ser Natale de Musela notario*. (PAK. 6. Documenti, u.a. 69, foglio 18).

¹⁷⁰ Ad esempio: *Instrumentum venditionis scriptum per Georgium de Vultina notario. Sub anno domini 1470...* (AST. AAMC, bob. 40; MAJER, 1904, 35).

che, fra le altre cose, in questo periodo fu più volte anche vicedomino. In questo libro si trovano unicamente le trascrizioni di testamenti, atti dotali e matrimoniali, inventari ed investiture feudali¹⁷¹ mentre nei due libri dei vicedomini di questo periodo (1475-1481 e 1487-1492; MAJER, 1904, n. 37 e 39) giunti sino a noi sono presenti solo le imbreviature dei negozi di beni mobili ed immobili¹⁷².

Un altro esempio di introduzione contenuta nel libro conservato nella vicedomineria di Capodistria rafforza ulteriormente la tesi appena esposta: *In Cristi nomine amen. In hoc libro, qui vocatus octavus registrentur testamenta, instrumenta dotium matrimonij, instrumenta donationis causa mortis, inventaria bonorum et investitiones feudorum cum eorum tenutis, in quo notarij inchoaverunt registrare anno 1581, existentibus vicedomino domino Ludovico Zaroto, et domino Joanne Victorio*. In esso ci sono varie trascrizioni di atti giuridici stese con scritture diverse da una pluralità di notai (AST. AAMC, bob. 108; MAJER, 1904, n. 74). Sebbene il libro riguardi il periodo dal 1581 al 1589, in cui vi avrebbero dovuto effettuare le trascrizioni vari vicedomini, le trascrizioni stesse ci mostrano che non si tratta del libro dei vicedomini, giacché nella parte iniziale di ciascuna imbreviatura di ciascun atto giuridico riportato c'è la sottoscrizione del notaio¹⁷³ mentre nei libri dei vicedomini c'è solamente l'indicazione da parte del vicedomino del notaio che avrebbe stilato l'atto giuridico¹⁷⁴. Queste difformità ci aiutano a distinguere le imbreviature notarili da quelle dei vicedomini.

Ma la distinzione di fondo nella tenuta di atti giuridici privati si conservò anche dopo la cessazione dei libri dei vicedomini.

¹⁷¹ Vengono riportati i seguenti atti giuridici privati: *testamentum, instrumentum dotis et matrimonij, instrumentum investitionis, inventarium bonorum, instrumentum inventarij, instrumentum additionis inventarij* (AST. AAMC, bob. 45, MAJER, 1904, n. 38a).

¹⁷² Vi sono trascritti i seguenti esempi di atti giuridici privati: *instrumentum venditionis, instrumentum locationis ad curuscungium, instrumentum dationis et consignationis, instrumentum designationis, instrumentum confessionis, instrumentum concordij, instrumentum divisionis, instrumentum conventionis, instrumentum donationis inter vivos, instrumentum locationis perpetualis, instrumentum locationis, instrumentum permutationis, instrumentum dationis in solutum, instrumentum conventionis, instrumentum plezaria, instrumentum confessionis ac dationis, instrumentum oblationis dotis et obligationis, instrumentum permissionis, instrumentum debiti et obligationis, instrumentum locationis ad redditum in perpetuum* (AST. AAMC, bob. 45; MAJER, 1904, n. 37).

¹⁷³ Ad esempio: *Instrumentum matrimonij et dotij scriptum per me Petro Paulo Zarotto Notarius...* (AST. AAMC, bob. 108; MAJER, 1904, n. 74).

¹⁷⁴ Ad esempio: *Instrumentum confectum per Silvano de Adalpero notario...* (*ibidem*, bob. 7; MAJER, 1904, 12) oppure *Instrumentum vendictionis scriptum per domino Donato Gavardo...* (PAK. 6, Documenti, u.a. 68).

Tenuta e conservazione dei libri relativi agli atti giuridici

È probabile che molte abbreviature degli atti giuridici nella vicedomineria di Capodistria venissero rilegate solo dopo la successiva riorganizzazione dei documenti, giacché molti singoli atti, conservati nell'antico archivio capodistriano (PAK. 6. Documenti), inducono a pensare che, in un primo tempo, i vicedomini capodistriani non raccogliessero le proprie trascrizioni in volumi ma in singoli fogli sciolti. Nello stesso modo, a Pirano tenevano nota dei testamenti relativi al periodo dal 1296 al 1699, conservati in oltre 9000 fogli sciolti (PAK. PI. Testamenti), e parallelamente tenevano dei libri contenenti gli indici alfabetici (per nome) distinti per testatore e testatrice (PAK. PI. Inventar, n. 22). I testamenti capodistriani, invece, vennero rilegati, probabilmente in epoca successiva, in specifici fascicoli (AST. AAMC, MAJER, 1904, n. 20, 70, 86, 87 sgg.) oppure vennero conservati in forma di libri notarili nell'Ufficio della vicedomineria.

I contrassegni sui libri notarili e su quelli dei vicedomini comprovano una successiva riorganizzazione dei documenti d'archivio della vicedomineria capodistriana. Mentre fino alla fine del XVI secolo, secondo la sistemazione originaria, dopo un primo ordine cronologico dato nella fase di trascrizione, i libri dei vicedomini vengono contrassegnati in ordine alfabetico con le lettere A., B., C. ecc. fino alla Z., per continuare con A.A., B.B. ecc. fino a Z.Z.¹⁷⁵; nella prima metà del XVII secolo s'iniziano a contrassegnare i libri dei vicedomini con tre lettere maiuscole decorate, ma solo dopo aver trascritto l'ultimo atto giuridico, allorquando la raccolta era completa e pronta ad essere rilegata e archiviata.

Questa prassi viene descritta in modo chiaro proprio nell'inventario del Majer in cui l'Autore prende in esame il criterio della prima, più antica trascrizione. Così, sotto il numero del documento 106 viene indicato il libro dei vicedomini, contrassegnato con le lettere B.B.B. per gli anni dal 1627 al 1650, sotto il numero 116 con le lettere Z.Z. (dal 1633 al 1641) e sotto il numero 123, A.A.A. (dal 1641 al 1646) (MAJER, 1904); ciò significa che in quest'epoca i primi contrassegni vennero pensati già durante l'archiviazione delle scritture e non durante la successiva riorganizzazione, come invece accadeva fino a quest'epoca per i libri dei vicedomini.

Ci si aspetterebbe che a Capodistria il problema della tenuta dei libri notarili

¹⁷⁵ Dai documenti d'archivio conservatisi e dai trattati sui libri dei vicedomini del Majer (1904) e dell'AST. AAMC è possibile individuare proprio questo tipo di archiviazione, benché non si siano conservati tutti i libri oppure il contrassegno si sia cancellato a tal punto da non essere più visibile sul microfilm. Infatti, molti libri appaiono completamente senza il contrassegno e quelli conservati hanno i contrassegni G. e G. *parvus*, seguiti da N., R. (segnato anche come libro 17, il che corrisponde all'ordine alfabetico), T. e V., poi C.C., D.D., E.E., F.F. ecc. interrottamente fino a Z.Z.

si fosse modificato dopo la creazione del Collegio notarile nel 1598. Ma solo nel 1619, il più anziano membro del Collegio notarile, il già citato Ottaviano Gavardo, venne incaricato di provvedere ai libri dei notai deceduti che si trovavano in un archivio della vicedomineria creato già da tempo a questo scopo¹⁷⁶. La nomina di un amministratore specifico corrisponde proprio al periodo della modifica della prassi di archiviazione e successiva conservazione dei libri, tanto che si crede di poter attribuire il merito di questa modifica verosimilmente allo stesso Ottaviano Gavardo.

I decreti dell'inquisitore Girolamo Bragadin, emessi il 31 agosto 1651 a Capodistria, testimoniano il ritardo con cui l'autorità si sia adeguata alle nuove esigenze operative. Prova ne sia che solo allora venne imposta la conservazione degli atti giuridici in un apposito armadio nella vicedomineria capodistriana che "deve essere collocato senza indugio e contraddistinto con la dicitura *Armaro de protocolli de nodari morti*". Inoltre, venne prescritto che, entro un mese dalla pubblicazione del sullodato decreto, i parenti, gli esecutori testamentari, i tutori degli orfani ed altri dovessero consegnare al citato ufficio tutte le scritture dei notai deceduti che conservassero ancora a casa propria, pena una sanzione di 25 ducati. Entro lo stesso termine, i vicedomini avevano l'obbligo di compilare l'inventario dei libri notarili. Nel paragrafo successivo viene statuito che il Collegio dei notai, nel proprio ambito, ogni due anni debba nominare il responsabile del menzionato armadio delle scritture dei notai deceduti (STAT. KOP., V/149).

Dunque si è testimoni della reiterata introduzione del principio di conservazione dei libri notarili nelle città istriane. I relativi decreti appartengono al periodo della cessazione della tenuta dei libri dei vicedomini nelle tre principali località istriane: infatti, a Capodistria ne troviamo traccia fino al 1659 (MAJER, 1904, n. 137) ed a Pirano fino al 1656, ovvero fino al 1661 (PAK. PI. Inventar, Libri dei vicedomini). È interessante come i decreti relativi all'Ufficio dei vicedomini del 1660 (STAT. KOP., V/154) non menzionino più alcun obbligo di tenere i libri delle imbreviature da parte dei vicedomini, ma unicamente di provvedere a tutti i libri degli uffici comunali che dovevano essere custoditi in speciali cassapanche ed armadi (*scrigni, Armari*). Il costo relativo alla custodia veniva coperto da una cassa speciale (*Cassetta di ragion della Vice Dominaria*) e per ogni spesa era necessario ottenere una ricevuta (*bolletta*) emessa dal cancelliere dei sindaci, corredata dalla firma del podestà. Alla conclusione del mandato, i vicedomini dovevano procurarsi una sorta di scheda valutativa (*fede*) da parte del cancelliere dei sindaci, firmata da ambedue i sindaci, che attestasse la corretta amministrazione dei fondi;

¹⁷⁶ ...che li protocolli delli Nodari morti siano riposti nell'ufficio della V. Dominaria in un Archivio già terminato e deputato in detto ufficio. (*ibidem*, f. 208).

in caso contrario non avrebbero potuto competere per nessun altro incarico o ottenere alcun riconoscimento (...*andar à capello, ne hauer alcun officio, ò beneficio...*).

Il processo del passaggio della competenza dei libri di imbreviature degli atti giuridici dai vicedomini ai notai non si svolse solo a Capodistria, ma perlomeno anche a Pirano, tant'è che proprio in questa località si sono conservati i libri notarili con le trascrizioni risalenti al periodo dal 1598 in poi¹⁷⁷ che, dopo la riorganizzazione dell'archivio della vicedomineria nel 1771, vennero custoditi negli armadi n. 6 e 7 (PAK. PI. Inventario) ed oggi sono stati, in linea di massima, raccolti in uno speciale fondo d'archivio delle scritture notarili (PAK. 85 cfr. VODNIK, 1965, 89).

Si può dunque riassumere affermando che, nella metà del XVII secolo, ai vicedomini fu tolto l'ultra trecentesco incarico della tenuta di specifici libri delle imbreviature di atti giuridici, fonte in un certo senso di notevole privilegio e prestigio, pur non avendo perso la competenza di sottoscrivere tutti gli atti giuridici che, altrimenti, non avrebbero avuto alcun valore. I vicedomini ripresero nuovamente la prassi, già di loro competenza fin dall'inizio dell'introduzione del loro ufficio nel XIII secolo, anche se per un periodo breve, perlomeno a Capodistria. Nel 1745, infatti, vennero incaricati della tenuta dei libri di notifica che, di fatto, erano identici agli antichi libri di imbreviature dei vicedomini relativi ai beni mobili ed immobili, con la sola differenza che erano divenuti accessibili al pubblico (LEGGI, 1757, IV, 95).

Disposizioni del governo centrale relative alla tenuta dei libri notarili

Sebbene dopo la conquista delle città istriane, i veneziani avessero concesso alle amministrazioni locali una certa autonomia nella formulazione degli statuti civici, almeno per quanto riguarda lo specifico settore giuridico-civile, in particolare per l'ufficio del notariato, gradualmente la Serenissima iniziò a prescrivere, anche nell'ambito dello sviluppo di una legislazione centrale unitaria in senso lato, norme comuni relative al suo funzionamento. Il significato che i veneziani attribuivano a quest'istituto lo si desume compiutamente dalle frequenti introduzioni che accompagnavano i singoli decreti relativi al notariato, che solitamente esordiscono con consigli o avvertimenti sull'urgenza di un regolare e corretto funzionamento dell'attività di tenuta dei libri, ad evitare numerosi inconvenienti, inutili cause giudiziarie nonché ingiustizie nei confronti della popolazione "meno abbiente" ecc.

¹⁷⁷ Risalgono alla seconda metà del XVI secolo alcuni libri notarili di Pirano, i così detti *minutarii e protocolli*, custoditi nel fondo notarile PAK. 85.

A Venezia e nell'intera Repubblica, i decreti statuirono in breve tempo non solo in merito alla custodia delle scritture dei notai deceduti, ma anche alla vigilanza della professione notarile, compito che, in qualità di capo della cancelleria del Doge e del Collegio notarile, veniva assolto dal **Gran Cancelliere** (*Cancelliere Grande*) pro tempore che, fra l'altro, era responsabile dell'intera attività amministrativa di tutti gli istituti medievali e dell'Evo Moderno. La funzione del Gran Cancelliere è senza dubbio una delle più interessanti nell'ambito della struttura amministrativa della Repubblica di Venezia, benché sia incerto l'anno esatto della sua creazione. È noto soltanto che il primo Gran Cancelliere era, nel 1268, Corrado de Ducati (DA MOSTO, 1937, 219). È piuttosto singolare il fatto che questa carica non fosse riservata alla nobiltà veneziana, ma ad essa venissero eletti, a vita, dal Maggior Consiglio i cittadini ritenuti più "retti", caratteristica questa che veniva riconosciuta a cittadini meritevoli i cui antenati avessero acquisito lo status di cittadini veneziani per aver risieduto a Venezia da oltre 25 anni¹⁷⁸.

Malgrado l'origine non nobile, nella scala gerarchica degli organi amministrativi veneziani il Gran Cancelliere occupava una posizione particolarmente elevata, giacché, ad esempio, in corteo, dopo il Doge, sfilava subito dopo i suoi (sei) Consiglieri e (tre) Procuratori di San Marco¹⁷⁹ e perfino prima dei parenti del Doge. Si abbigliava in modo molto simile al Doge, indossando una tunica scarlatta o viola con larghe maniche, calzava delle scarpe rosse ed in testa portava un copricapo simile a quello del Doge, che non era obbligato a togliere neppure alla presenza del vescovo. Gli era consentito di accedere a tutte le strutture statali e di partecipare a tutte le sedute dei Consigli dove, tuttavia, non gli era permesso né di parlare né di partecipare alle elezioni. Non ci si può dunque meravigliare dell'impetuosa descrizione del Marin Sanudo: "Egli ... conosce tutti i segreti della Repubblica, deve essere fedele ed anziano, ... ed effettivamente è anziano e copre una carica molto importante, tanto da doversi recare al Collegio già di buon ora, dopo essersi recato dal Consiglio dei dieci o dai Pregadi o dal Maggior Consiglio o dall'Audientia."¹⁸⁰ Quando nel 1485, il Maggior Consiglio emise i primi decreti legislativi di una certa importanza, relativi al notariato e validi in tutta la Repubblica, dispose

¹⁷⁸ Una simile regola vigea anche per quegli abitanti (*habitatores*) che desideravano acquisire lo status di cittadino (*cives*) nelle altre località del litorale adriatico, come ad esempio a Capodistria, Isola e Pirano, con la differenza che il limite temporale diminuiva o aumentava parallelamente alla crisi o all'espansione demografica; cfr. BERTOŠA, 1986).

¹⁷⁹ Successivamente, il loro numero aumentò addirittura a quaranta e la carica veniva perfino acquistata; cfr. ZORZI, 1990, 43-104, soprattutto 53-62; FINLEY, 19.

¹⁸⁰ Questo... sa tutti li segreti della Repubblica; bisogna sii fedelissimo et vecchio, ...et è vecchio, et ha uno grandissimo cargo però che la mattina va in Collegio, dopo disnar o Conseio di X, o Pregadi, o Gran Conseio o Audientia." (M. SANUDO: *La Città di Venetia*, pag. 145; cit. nello ZORZI, 1990, 95).

che i notai dovessero essere esaminati e nominati dal Gran Cancelliere e da due cancellieri della Cancelleria Inferiore (*Cancellaria inferior*) mentre, nelle località sotto il dominio veneziano, da un rettore e due *assessori*; nelle regioni istriane, dove questa procedura era già nota, il compito veniva svolto dai due vicedomini, altrimenti dai due giudici cittadini.

Fino al XVI secolo, la professione notarile poteva essere esercitata sia da religiosi che da laici mentre, dal 1514, fu appannaggio unicamente dei laici. Nel medesimo tempo venne pure stabilito che a Venezia e nelle città limitrofe i notai dovessero redigere gli atti intitolandosi unicamente all'autorità veneta (*Veneta auctoritate*) mentre prima potevano farlo intitolandosi anche all'Imperatore o al Papa. Questo decreto fu esteso dal 1567 anche a tutti i territori del dominio veneziano, ma nessun notaio così confermato poteva esercitare la professione in un'altra città senza il consenso del rettore civico veneziano preposto (DA MOSTO, 1937, 226). Quando nel 1612, il Senato veneziano, per la terza volta, fissò la procedura di nomina dei notai, fatto che, come si è già visto, induce a pensare che si tendesse a trasgredire alle disposizioni di legge, fu decretato che i membri dei Collegi potessero essere nominati solo in questo modo e che i notai, prima di trasferirsi in un'altra località, fossero tenuti a consegnare all'archivio tutti gli atti redatti nella località precedente; inoltre, tutti gli atti dei notai deceduti dovevano esser depositati in archivio (STAT. KOP., V/161).

Nel 1553, con l'istituzione dell'Ufficio dei *Conservatori ed Esecutori delle Leggi*, il compito della vigilanza sul notariato passò progressivamente a quest'organo il quale riuscì, in ossequio alla sempre più accentrata politica veneziana, a standardizzare l'istituto del notariato nella Repubblica Veneta, almeno sul piano legislativo.

Uno degli atti legislativi fondamentali di quest'ufficio, che entrava nel merito dell'istituto del notariato, fu il decreto del 1755. In realtà, il decreto in parola si basa sui decreti precedenti emessi dal Maggior Consiglio veneziano e dal Senato, soprattutto su quelli emanati negli anni 1575, 1596, 1622, 1631 e 1653 (LEGGI, 1757, IV, 111-116). Specialmente quest'ultimo, emanato dal Senato il 15 marzo 1653, venne accolto ed applicato senza incontrare ostacoli, probabilmente perché inseritosi nel solco di una consuetudine già affermata in pratica e cioè che i notai trascrivessero gli atti giuridici conclusi in specifici quaderni (*quinternetti cucciti*) chiamati *minutari* mentre la trascrizione vera e propria prese il nome di *minuta*, sostituendosi in questo modo all'*imbreviatura* medievale.

In aggiunta ai *minutari*, i notai dovevano tenere pure i *protocolli* nei quali erano obbligati a trascrivere ogni mese gli atti giuridici contenuti nei *minutari*, oltre a tutte le registrazioni aggiuntive richieste in quei tempi per determinati atti giuridici. Inoltre i notai erano tenuti ad annotare in particolari

protocolli i testamenti che dovevano essere trascritti entro sei mesi dalla loro pubblicazione. Ogni protocollo, infine, doveva essere associato ad un *alfabetario*, cioè un apposito indice dei nomi dei clienti (LEGGI, 1757, IV, 112/3). Già nel 1575, il Senato aveva precisato e, nel 1697, riconfermato la procedura che i notai dovevano seguire per i protocolli. Per impedire un qualsiasi tipo di contraffazione, il Senato, a partire dal 1° gennaio 1757, aveva imposto alle tipografie ufficiali l'obbligo di numerare ogni singola pagina dei protocolli e di apporvi il sigillo di San Marco ed il nome e cognome del notaio cui il protocollo si riferiva. I notai acquistavano a proprie spese i quaderni rilegati con apposto il sigillo di San Marco in copertina; i protocolli non dovevano contenere meno di 100 e più di 200 fogli. Il decreto fissava perfino il prezzo di questi quaderni e precisamente, quelli con 200 fogli costavano 6 libbre, quelli con 100 fogli 3 libbre. La numerazione dei protocolli dei singoli notai doveva essere progressiva, di modo che ogni protocollo continuasse con la numerazione del precedente. Le tipografie ufficiali tenevano un libro specifico dove annotavano tutti i libri protocollo consegnati a ciascun notaio il quale, nel ritirarli, rilasciava una ricevuta di proprio pugno contenente la data, il mese e l'anno, il luogo d'esercizio della professione, nonché il numero delle pagine numerate, per evitare – sottolinea il legislatore – che il notaio avesse quaderni di uguale numerazione (LEGGI, 1757, IV, 113/4).

Ciascun priore o *deputato* dei singoli Collegi notarili era tenuto ad apporre il proprio sigillo sul retro di ogni foglio compilato dei protocolli, contemporaneamente doveva tenere l'evidenza di tutti i notai ed ogni tre mesi informare per iscritto l'Ufficio del magistrato di eventuali modifiche nella composizione del Collegio. Un simile elenco si trova anche fra i documenti dell'antico archivio di Capodistria per il periodo dal 1758 al 1773, relativo a tutta l'Istria veneta (MAJER, 1904, n. 529). I priori annotavano nomi e cognomi dei notai, il paese di provenienza e l'età, ciò naturalmente soltanto per i membri del Collegio o per quei notai nominati direttamente dal Gran Cancelliere veneziano, poiché solo loro erano autorizzati dall'autorità veneziana a redigere atti giuridici dotati di validità. In caso d'inadempienza, i priori erano soggetti ad un'ammenda pari a 100 ducati, e la stessa somma dovevano pagare i tipografi, se ogni sei mesi non consegnavano all'Ufficio della magistratura le copie di tutte le ricevute dei notai relative al ritiro dei protocolli. Se, invece, erano i notai a non rispettare queste regole, venivano puniti con 25 ducati e venivano interdetti per sei mesi dall'esercizio della professione, ovvero fino a quando non avessero pagato la suddetta ammenda (LEGGI, 1757, IV, 115). È interessante il fatto che poco dopo la cessazione dell'ufficio veneziano dei *Conservatori ed Esecutori delle Leggi*, il 31 agosto 1758, venne emanato un decreto, che potremmo quasi definire lo statuto del Collegio dei notai di Capodistria, perché non solo prescrive la procedura ma addirittura riprende la

pluricentenaria prassi notarile istriana (AST. AAMC, bob. 669; MAJER, 1904, n. 528).

Innanzitutto, all'autorità amministrativa di Capodistria, in accordo con il decreto del Senato del 12 gennaio 1612, veniva confermata la competenza della nomina dei notai per l'intera provincia, con il coinvolgimento di due *Consiglieri* della magistratura capodistriana¹⁸¹. Veniva nuovamente fissato il numero dei membri del Collegio notarile a Capodistria (12) ed in altre località istriane; inoltre, secondo quanto previsto dai decreti del Senato emanati nel gennaio, nonché il 3 agosto dello stesso 1612, non veniva consentita la modifica della composizione del Collegio, salvo il caso in cui non avesse raggiunto il numero previsto dei membri regolari. Solamente ai membri del Collegio dei notai di Capodistria era concesso di redigere atti giuridici anche in altre località istriane senza il permesso del podestà locale mentre, ogni anno in marzo, il priore del Collegio con due suoi assistenti era tenuto a controllare tutti i minutari ed i protocolli dei notai dell'Istria veneta. Di tanto in tanto un notaio, in rappresentanza degli altri, portava i libri in visione, risparmiando così ai priori il viaggio fino a Capodistria.

Il notaio era tenuto ad affiggere nella propria bottega i propri titoli o il diploma (*fede*); non gli era permesso di esercitare la professione di avvocato o procuratore oltre a quella di notaio, anche se ne fosse stato in grado, obbligandolo dunque a scegliere fra le due professioni.

Dei complessivi 12 capitoli di questo statuto, addirittura quattro si riferiscono alla procedura relativa ai testamenti. Entro due mesi dalla raccolta delle ultime volontà, i notai dell'Istria veneta erano obbligati ad inviare conferma del ricevimento del testamento al cancelliere del Collegio notarile di Capodistria che annotava in un libro specifico dedicato a questo scopo il nome del testatore, il cognome e nome del padre, il luogo, il nome del notaio che aveva redatto il testamento nonché il giorno del suo ricevimento. I notai capodistriani dovevano, entro il termine di un mese, consegnare tutti i testamenti che ancora non fossero stati pubblicati o aperti, il cancelliere del Collegio doveva conservarli e scrivere in uno specifico *alfabetario* i necessari dati relativi alla ricezione del documento. Un simile libro veniva tenuto anche dai notai; in esso, il cancelliere del Collegio apponeva la propria firma a conferma del ricevimento del testamento o del codicillo. Se i testatori desideravano modificare qualsiasi parte del proprio testamento o codicillo, sia il notaio sia il cancelliere del Collegio erano tenuti a trascrivere scrupolosamente la modifica nei propri *alfabetari*.

È accertato, poi, che in questo periodo s'iniziò a limitare la durata d'eserci-

¹⁸¹ Si tratta senza dubbio di due consiglieri della Corte d'appello del Tribunale di Capodistria, costituita nel 1584: cfr. PAHOR, 1958; LEGGI, 1683).

zio della professione notarile dei singoli notai, decretando nel sesto capitolo che i notai non potessero esercitare la professione per un tempo maggiore a quello stabilito. In relazione alla conservazione delle scritture dei notai deceduti, invece, questi capitoli rivelano altre particolarità caratteristiche di svariate località del Mediterraneo, benché per le località dell'Istria slovena si rinvenivano per la prima volta. Citando il decreto del Senato del 21 aprile 1531 e del 28 febbraio 1631, le scritture dei notai deceduti dovevano essere consegnate in mano al figlio del defunto solo se notaio, altrimenti dovevano esser trasmesse all'archivio pubblico. Poiché in Istria non esisteva un archivio pubblico, i documenti dei notai deceduti finivano custoditi "per sempre" nell'archivio di Capodistria.

Va da sé che il Collegio notarile, e soprattutto il suo priore, aveva il compito di comunicare immediatamente eventuali trasgressioni nell'esercizio della professione notarile. Il Collegio aveva il compito di custodire per un certo periodo gli elenchi dei notai sospesi e, nel caso d'inadempienza a questa disposizione, il legislatore aveva previsto pene severissime nell'ultimo capitolo dello statuto (AST. AAMC, bob. 669; MAJER, 1904, n. 528).

I decreti sopra richiamati erano indubbiamente volti a regolare l'attività del notariato e le disposizioni sulla numerazione dei protocolli notarili dovevano non solo facilitare la ricerca degli atti, ma soprattutto concretizzare la fede pubblica degli stessi, potendoli così, in caso di controversie o di cause giudiziarie, richiamare con facilità, citando solo il notaio e la pagina del suo protocollo dove era stato trascritto l'atto giuridico in questione. Così, nelle località dell'Istria nord-occidentale i protocolli notarili, prescritti per legge, sostituirono con successo non solo i documenti in quanto atti giuridici, ma lo stesso istituto dei vicedomini che, tuttavia, con la propria presenza durante il negozio giuridico e con la sottoscrizione di almeno uno di loro, continuavano a garantire la fede pubblica ai *minutari* notarili. A questo punto ci si pone la domanda, che contiene in nuce già la risposta, e cioè se la ferma volontà di conservare quest'istituto ormai quasi del tutto superato rispondesse al desiderio di mantenere una mera tradizione oppure alla effettiva intenzione di salvaguardare alcune prerogative del comune nella difesa di diritti civili dei propri cittadini, dal momento che, in considerazione delle bisecolari prerogative del Collegio dei notai e dei priori, ci si sarebbe aspettata la cessazione dell'Ufficio dei vicedomini che, però, non avvenne. Non solo: nel 1745, almeno a Capodistria, i vicedomini vennero nuovamente investiti della specifica funzione di scrivani comunali di atti giuridici perfezionati, con il compito di trascrivere in particolari libri, cosiddetti *libri di notifica*, similmente ai funzionari degli Uffici del registro di altre città italiane, il contenuto completo del negozio giuridico, soprattutto delle compravendite di beni mobili ed immobili, nonché delle cambiali. E non furono neppure

privati del compito di conservare, catalogare e pubblicare i testamenti o i codicilli ed inventari.

Come confermato dai documenti d'archivio giunti ai nostri giorni, i vicedomini esercitavano ancora la funzione di autenticatori di tutti gli atti notarili, giacché con la propria sottoscrizione sia delle note nei libri notarili, chiamate *minutari*, che dei *protocolli* ufficiali, garantivano a questi atti giuridici la fede pubblica ed i notai erano tenuti a conservarli.

I vicedomini conservarono le loro funzioni principali pure nell'amministrazione pubblica, soprattutto la vigilanza dell'attività di tutti gli uffici comunali. La rilevanza della loro posizione viene confermata da numerose lapidi cittadine dedicate soprattutto alla costruzione di edifici pubblici dal XVI alla fine del XVIII secolo, dove oltre al podestà o ai sindaci comunali sono citati anche i vicedomini *pro tempore*.

In conclusione è possibile sostenere che, nonostante la creazione dei Collegi notarili ed i decreti che imponevano un'attività notarile standardizzata, l'istituto dei vicedomini, sebbene privato di alcune funzioni prima ritenute della massima importanza, abbia continuato a giocare un ruolo estremamente importante soprattutto in rapporto alla gestione dei libri notarili.

EPILOGO

Il notariato in Istria, in particolare nelle località nord-occidentali, reca chiari segni dell'influenza romana, o meglio neolatina, con molti elementi di origine longobarda e franca.

In seguito all'invasione longobarda dell'Italia settentrionale nella seconda metà del VI secolo, l'istituto romano del notariato aveva perso d'importanza e, per confermare l'autenticità degli atti giuridici, ai notai subentrarono nuovamente i testimoni che presenziavano al negozio giuridico, cosa che si protrasse sino all'epoca dei Franchi nonostante l'introduzione di una specifica normativa e il conferimento dei privilegi notarili da parte delle autorità centrali. Malgrado l'occupazione franca della penisola istriana avvenuta verso la fine dell'VIII secolo, nel periodo che precede il "rinascimento" del diritto e del notariato del XII secolo, esso mantenne in Istria, ancora a lungo, tracce evidenti della pratica notarile neolatina, come si deduce soprattutto dalle formule adottate nella redazione di atti di diritto pubblico e privato. Ciò significa che in quest'area il notariato si era radicato ancor prima del più antico documento di diritto privato sin qui conservatosi: il testamento della suora triestina Maru, risalente all'anno 847.

Parallelamente a quelli neolatini, entrarono in vigore anche alcuni formulari giuridici longobardi e franchi, in particolare la denominazione dell'atto: carta (*charta, carta, chartula*), termine che per indicare l'atto giuridico entrò in uso al posto dell'antico termine romano *instrumentum*, la cui autenticità era attestata semplicemente dalla sottoscrizione del notaio. La *charta* era necessaria solamente per conservare la memoria di un determinato negozio giuridico e, priva di firma o almeno della sottoscrizione (*signum manus*) dell'estensore e dei testimoni – spesso si trattava di una croce – non aveva alcun valore giuridico, benché fosse stata redatta da un notaio accreditato. Il diritto longobardo e franco ebbero, tuttavia, una grande influenza sul diritto civile.

In Istria, diversamente dall'atto notarile, la funzione giuridica del notaio mantenne in linea di massima le caratteristiche della tradizione romana, ovvero neolatina, che aveva trasformato il notariato in un'istituzione civica. Ciò viene confermato anche dalla vicenda del notaio capodistriano Grego-

rius che, nel 932 e 933, nella veste di notaio e sacerdote, compilò un atto pubblico in nome dell'intera città, fatto che si ricollega alle caratteristiche dell'istituto notarile romano, quando le autorità comunali nominavano i notai e controllavano il loro operato. La competenza dell'autorità comunale nell'accreditare i notai, che in forza di tale conferimento godevano di fede pubblica (*fides publica*), viene dimostrata pure dalla causa giudiziaria, all'inizio del XIII secolo, tra il comune di Pirano e il vescovo di Capodistria Alderico, relativa alla decima olearia.

È evidente che, in origine, era sufficiente che i notai di queste due località venissero riconosciuti dalla comunità cittadina mentre all'epoca dell'affermazione dei comuni dovevano essere accreditati anche dalle autorità centrali. Una delle questioni della citata controversia era rappresentata, infatti, proprio dalla validità della fede pubblica dei notai privi del riconoscimento imperiale (*imperiali auctoritate*) o papale (*auctoritate Lateranensis palatii*), principio che s'impose nel Sacro Romano Impero dal IX secolo in poi. In precedenza, neppure i notai di altre regioni affiancavano alla propria sottoscrizione l'indicazione dell'autorità in nome della quale esercitavano la professione, iniziarono però a farlo regolarmente dal XII secolo in poi. Nelle località istriane, in particolare, le formule con intitolazioni di questo genere sugli atti giuridici si diffusero soltanto dalla seconda metà del XIII secolo mentre in precedenza i notai sottoscrivevano semplicemente come notai o notai civici (*civitatis notarius*).

Ma, i formulari che si andarono affermando dal XII secolo in poi nella redazione di atti giuridici indicano una sempre maggior influenza veneziana, ancor prima dell'occupazione "effettiva" delle località istriane nord-occidentali, alla fine del XIII secolo. A quell'epoca fanno la loro comparsa in questa regione le prime manifestazioni del rinascente notariato che restituiscono piena valenza giuridica all'operato del notaio e al documento quale atto giuridico, contrariamente alla *charta* longobarda e franca. Non soltanto si riprende ad usare il termine *instrumentum* al posto di *charta*, che comunque rimane presente ancora a lungo nella prassi notarile per indicare un determinato atto giuridico, ma ben presto si affermano anche nuove forme "moderne" di controllo e soprattutto di convalida legale e di autenticazione degli atti notarili.

Tra i nuovi compiti del notaio rientra certamente anche la tenuta dei propri libri. Quelli di Pirano fin qui conservatisi – purtroppo a Capodistria sono andati perduti nell'incendio dell'archivio della Vicedomineria in seguito all'attacco genovese alla città del 1380 – oltre ad indicare un'applicazione piuttosto puntuale della nuova prassi notarile, testimoniano la presenza nell'Istria nord-occidentale di un'economia, soprattutto a carattere commerciale e creditizio, in tal senso sviluppata e l'affermazione della proprietà privata,

presupposto essenziale per un'intensa attività del notariato, poiché la base delle scritture notarili è costituita dagli atti di diritto privato. Fu proprio per l'arretratezza dell'istituto giuridico della proprietà privata che, in quelle che sono le odierne località slovene dell'entroterra ed, in generale, nell'Europa centrale, il notariato si sviluppò con notevole ritardo rispetto alle città commerciali del Mediterraneo dove, nell'ambito di rapporti di proprietà relativamente liberi e di frequenti trasferimenti patrimoniali, si crearono strumenti originali a garanzia della proprietà privata, tra i quali va annoverato sicuramente anche l'istituto del notariato.

Ai notai facevano capo non solo i negozi di diritto privato, ma anche altri aspetti della vita sociale. In una situazione di analfabetismo generale, i notai erano tra i pochi personaggi dell'epoca dotati di una certa cultura, perciò assumevano, dietro compenso, anche molte funzioni che, in origine, svolgevano parallelamente all'attività notarile, ma in seguito la pratica notarile venne interdetta qualora svolgessero altre funzioni amministrative. Tra queste, oltre all'ambita carica di cancelliere, in alcune località istriane c'era lo specifico istituto dei vicedomini, noto solo a Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano e Pola, al quale, oltre a numerose incombenze di carattere istituzionale, era affidato anche il compito di controllare ed autenticare giuridicamente gli atti notarili. Ma tale istituto non si affermò repentinamente e, benché nella penisola istriana evidenziasse alcune peculiarità, non mancò di subire l'influenza della pratica notarile delle regioni vicine.

Nonostante la fiducia generale di cui godevano i notai, soprattutto per evitare l'abuso e la falsificazione dei documenti notarili, all'epoca dello sviluppo della propria autonomia, le autorità comunali emanarono norme specifiche riguardanti la professione notarile. Accanto alle altre disposizioni di legge, negli statuti civici trovarono spazio anche quelle relative al notariato che, se da un lato istituivano una vigilanza costante della pratica notarile, dall'altro, proprio per effetto di tale vigilanza, conferivano ulteriore fede giuridica ai notai ed ai loro atti.

A garanzia dei rapporti di diritto privato e dell'affidabilità della "professione" (*arte*) notarile, nella penisola italiana sorsero dapprima scuole notarili pubbliche che provvedevano a fornire un'adeguata istruzione in materia. Ma poiché l'espansione dei commerci e la moltiplicazione della tipologia dei rapporti giuridici faceva aumentare la richiesta di notai, ben presto, in stretto collegamento con le autorità civiche (statali), vennero istituiti i Collegi dei notai, soprattutto per tenere l'evidenza, controllare e conferire i privilegi atti a svolgere tale attività.

In alcuni centri, come a Bologna, culla del notariato "moderno", oltre al Collegio dei notai, venne istituito, nel XIII secolo, un particolare ufficio civico con il compito di vigilare sull'attività notarile e, attraverso una procedura

particolare, di tutelare la veridicità e l'autenticità degli atti giuridici privati perfezionati. Erano i cosiddetti notai dell'Ufficio dei memoriali, incaricati soprattutto di trascrivere regolarmente in particolari registri, simili a libri notarili, tutti gli atti di diritto privato. Simili non tanto per la loro forma esteriore, quanto per il carattere di ciò che vi veniva trascritto. Contenevano, infatti, l'esatta trascrizione delle *imbreviature* notarili dei negozi giuridici, con l'indicazione degli elementi base dell'imbreviatura notarile, redatta dapprima come minuta (*breve*) e poi trascritta nei libri notarili. Le imbreviature di norma riportavano il nome del notaio che aveva redatto l'atto giuridico concluso, il giorno, il mese, l'anno e, se necessario, il luogo (se diverso da quello di residenza del rogante) ove l'atto era stato concluso, l'oggetto descritto in modo quanto più conciso possibile, eventuali sanzioni in caso d'inadempienza ed i testimoni presenti. I registri memoriali venivano custoditi dal comune a proprie spese mentre i notai di tale ufficio, oltre al compenso per l'attività svolta, venivano adeguatamente retribuiti per ogni trascrizione.

Altrove, come a Venezia e Genova, dove i rapporti commerciali erano ben più sviluppati che nelle altre località del Mediterraneo, già nel XIII secolo furono istituiti dei particolari archivi "statali" ed in alcune città, a partire dal XV secolo, degli specifici Uffici del registro, il cui compito era quello di trascrivere e conservare i documenti notarili.

Forme particolari di controllo comunale dell'attività notarile erano conosciute già nella prima metà del XIII secolo anche nelle città della costa orientale adriatica. Nei centri del litorale dalmata e croato operavano i cosiddetti esaminatori mentre a Pirano, nel 1258, l'autenticazione degli atti notarili era già affidata ai vicedomini.

Il compito iniziale dei vicedomini (*vicedominus*), che nei paesi germanici fanno la loro comparsa già all'inizio del IX secolo, era quello di amministrare il patrimonio della Chiesa. In tal guisa vengono menzionati nei documenti istriani già nel XII secolo, all'epoca dei patriarchi di Aquileia, ma poiché col passar del tempo assunsero pure la carica di amministratori civici per conto dei patriarchi, la loro funzione si protrasse evidentemente anche nel periodo delle autonomie comunali. Benché a Pirano i documenti relativi a quest'istituto si esauriscano ancor prima della conquista da parte dei Veneziani (1283), ne troviamo traccia a Capodistria, dove nei documenti conservatisi vengono citati già dal 1261, mentre a Trieste fanno la loro comparsa appena nelle delibere statutarie del 1322, allorquando si attribuisce loro inizialmente una funzione alquanto diversa dal consueto. All'epoca, infatti, avevano non solo il compito di autenticare i documenti notarili, ma anche di trascrivere le imbreviature degli atti giuridici in libri comunali specifici e all'uopo riservati, sull'esempio di Bologna. Ben presto questi libri furono istituiti

ufficialmente anche a Pirano (1332), benché esistessero già nel 1325, anno a cui risale il più antico libro piranese dei vicedomini fin qui conservato. A causa dell'incendio, che nel 1380 distrusse l'archivio della vicedomineria di Capodistria, non siamo in grado di stabilire la data esatta della comparsa di queste figure istituzionali, mentre a Isola i vicedomini vengono citati per la prima volta soltanto nel 1338.

Il ruolo dei vicedomini nella vita cittadina viene definito in maniera magistrale dagli statuti civici, che stabiliscono le loro competenze nonché le modalità di pagamento di tutti i servizi offerti. La funzione principale dei vicedomini nell'ambito del notariato nei singoli comuni era senza dubbio la trascrizione delle minute dei negozi giuridici nei registri comunali e l'autenticazione di tutti i documenti notarili che altrimenti erano privi di efficacia e, in giudizio, non avevano alcuna validità legale.

I vicedomini venivano eletti dal Maggior Consiglio cittadino. Ogni anno venivano prescelti due membri del Consiglio stesso, esperti nell'"arte" notarile, cosa del resto indispensabile per tutti i più elevati funzionari comunali. Nel tempo, le modalità dell'elezione dei vicedomini non cambiarono sostanzialmente, era diversa da comune a comune, invece, la durata della carica. Così a Pirano, nella prima metà del XVI secolo, si decise che il candidato più votato restava in carica 18 mesi, mentre quello meno votato solo un anno. All'incirca cento anni più tardi, a Capodistria si dispose che la durata della carica fosse di due anni; colui che otteneva meno voti rimaneva in carica un solo anno mentre a Isola, nella seconda metà del XVII secolo, entrambi ricoprivano la carica per la durata di due anni.

A quell'epoca, però, la situazione del notariato nella penisola istriana e, in generale, nelle vicine regioni italiane, dove tale istituto si era maggiormente diffuso, stava già mutando. Sebbene al momento della conquista delle località istriane nord-occidentali Venezia avesse concesso una notevole autonomia amministrativa, limitata soltanto dalla figura del podestà, quale rappresentante diretto dell'autorità veneziana, la Serenissima iniziò a ridurla gradualmente con una serie di decreti riguardanti proprio l'istituto del notariato che, per la sua natura giuridico-civile, è uno dei pilastri dell'autonomia intrinseca di ogni entità amministrativa subordinata.

Nel 1598, infatti, su iniziativa del Maggior Consiglio capodistriano venne costituito il Collegio dei notai che, per il suo orientamento, si differenziava radicalmente dagli omologhi collegi sorti in Italia, in prevalenza nel XIII secolo. Mentre sino ad allora i Collegi erano aperti a tutti i notai affermati e accreditati, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, da quel momento in poi la condizione essenziale per poter entrare fu lo status di consigliere civico, dunque di appartenenza al patriziato cittadino, il che stava a significare che soltanto al patriziato era permesso di esercitare la professione no-

tarile. Questo principio venne adottato pure da altre località istriane, dove la pratica notarile poteva venir esercitata soltanto dai notabili locali iscritti al Collegio capodistriano, poiché questa era divenuta l'organizzazione notarile centrale dell'Istria. Così anche in questo campo l'autorità venne concentrata a Capodistria, dove la Serenissima, già nel 1584, con l'istituzione della Corte d'appello e di altri uffici amministrativi per l'intera Istria veneta, aveva stabilito la sede regionale della propria amministrazione.

Dal momento in cui i vicedomini godettero di piena investitura e sino alla fondazione del Collegio dei notai e perfino successivamente, i libri notarili non vennero conservati ed archiviati, specie quelli dei notai defunti, poiché i libri dei vicedomini ne avevano ereditato la funzione ed i contenuti, in particolare per tutti gli atti di compravendita. A partire dalla prima metà del XVII secolo, invece, la conservazione dei documenti notarili venne demandata al Collegio dei notai. Pure la nomina dei notai, attribuita di norma ai vicedomini, nelle località dove erano presenti, assistiti dal podestà e laddove i vicedomini non erano presenti, attribuita ai giudici civili, venne trasferita al Collegio dei notai. Benché avessero mantenuto alcune prestigiose funzioni, quali la conservazione di tutti i documenti delle autorità statali e civiche che rimanevano in città, con l'istituzione del Collegio dei notai e verosimilmente a causa dell'espansione dell'attività notarile e della generale alfabetizzazione, i vicedomini persero alcune delle importanti prerogative che avevano in precedenza, come ad esempio la redazione e la conservazione dei libri dei vicedomini, sebbene sottoscrivessero ogni atto giuridico e continuassero, con la loro presenza alla stesura dei testamenti, a conferire validità giuridica.

Nelle località istriane, dove l'istituto dei vicedomini era diffuso, si sviluppò dunque un rapporto del tutto particolare tra l'istituto del notariato e la vicedomineria, poiché quest'ultima aveva assunto diverse funzioni che altrove erano, invece, di competenza dei notai. Inoltre, i vicedomini di queste località non solo esercitavano il controllo dei documenti notarili, la loro trascrizione in libri specifici e la loro conservazione in quanto considerati gli unici giuridicamente validi, ma anche la funzione di archivisti comunali di tutti i documenti ufficiali emessi dalle autorità statali ovvero comunali. Sebbene da una parte ciò significasse per i notai una riduzione di quelle prerogative che il notariato era andato consolidando nella maggior parte delle città italiane dell'epoca, dall'altra parte la loro importanza veniva confermata anche dalle autorità comunali, quindi dall'onnipresente autorità locale, che in tal modo poteva controllare direttamente il regolare e corretto esercizio dell'attività notarile. Che essa fosse piuttosto diffusa ed affermata, lo dimostrano numerosi libri dei vicedomini conservati nell'archivio di Pirano ed i libri elencati dall'inventario di Francesco Majer dell'antico archivio capodistriano e conservati presso l'Archivio di Stato di Trieste, dove sono consul-

tabili su microfilm.

Come nelle altre regioni, dove il notariato si era affermato, pure nelle città istriane nord-occidentali si è soliti suddividere gli atti notarili, ovvero dei vicedomini, in tre gruppi di documenti:

1. contratti di compravendita, obbligazioni ed altri contratti di alienazione del patrimonio, quando alla base c'era uno scambio;
2. testamenti, lasciti agli orfani, donazioni, investiture feudali ed altri negozi giuridici, quando l'alienazione del patrimonio avveniva in assenza di compensi;
3. alienazione del patrimonio alla Chiesa e agli istituti di beneficenza.

Per i citati atti di diritto privato, sia i notai che i vicedomini dovevano conservare degli specifici registri; la conservazione e la tenuta degli atti giuridici dipendeva dalla loro collocazione nei succitati gruppi o categorie. Anche dopo l'istituzione del Collegio dei notai, nel 1598, e quando all'inizio della seconda metà del XVII secolo si cessò di tenere i libri dei vicedomini relativi all'alienazione dei beni mobili ed immobili, i vicedomini conservarono alcune competenze specifiche, in particolar modo nella redazione e nella conservazione dei testamenti, come quella della presenza al pronunciamento delle ultime volontà e della conservazione del testamento sino alla morte del testatore, nonché alla loro pubblicazione.

Lo studio dell'istituto del notariato nell'Istria nord-occidentale ed il suo confronto con quello delle località e delle regioni confinanti porta a concludere che, con la rinascita del diritto romano e delle istituzioni notarili ad esso collegate, dal XII secolo in poi anche le località dell'attuale Istria slovena erano molto ben inserite nel contesto generale dell'Europa occidentale. Le numerose scritture notarili consentono un ulteriore approfondito esame delle caratteristiche sociali, economiche e giuridiche di questo periodo, affrontato dal presente studio con un'analisi della struttura dell'istituto del notariato. La raccolta sistematica dei dati contenuti negli atti notarili, anche con il contributo dell'informatica, potrebbe offrire ai ricercatori non solo una visione dell'evoluzione della vita quotidiana, concetto da intendersi in senso lato e che di solito comprende l'intero ambito delle attività delle popolazioni del passato, ma consentirebbe soprattutto, con il ricorso a metodi statistici, un dettagliato esame dei cicli della vita, dei rapporti familiari, dei mutamenti linguistici, nazionali e sociali e, non ultimo, lo studio in dettaglio dei rapporti sociali, rapporti che soltanto grazie a questo tipo di analisi dei documenti notarili possono offrire un quadro completo della storia della civiltà umana.

APPENDICI

APPENDICE 1

Notai dell'Istria nord-occidentale con i relativi titoli e formule d'autenticazione, dal IX all'inizio del XIII secolo (secondo CDI, Chart. e Kos, *ad annum*) (Cfr. capitolo III)

| <i>anno</i> | <i>nome e titolo del notaio</i> | <i>completia</i> |
|-------------|--|--|
| 847 | Dominicus clericus tabellio hujus sancte Tergestine ecclesie... | propria manu mei scripsi et subscripsi et complevi et absolvi |
| 933 | Ego Georgius diaconus et notarius de civitate Justinopolim... | chartam scripsi, complevi atque firmavi |
| 977 | Ego Rotepertus, dyaconus et notarius huius civitatis Justinopolim... | mea manu propria scripsi atque firmavi |
| 1072 | Ego Basilius notarius hanc traditionis... | chartam manu mea scripsi atque firmavi |
| 1135 | Ego Martinus Notarius... | cartula mano mea propria scripsi et coroboravi |
| 1145 | Ego Albinus tabellator hujus civitatis (Justinopolim)... | cartulam manu mea propria scripsi |
| 1177 | Ego Albertus Notarius publicus... (Capodistria) | hanc cartam subscripsi et coroboravi |
| 1186 | Ego Almericus Justinopolitanae civitatis notarius... | cartulam manu propria scripsi |
| 1192 | Ego Arnustus Notarius in predicto castro Pirani... | pacionis cartulam manu mea propria scripsi et roboravi |
| 1202 | Ego Andreas Conrado presbiter et notarius... | atque plebanus (Muggia) rogatus interfui, complevi et roboravi |

APPENDICE 2

Tipologia di sottoscrizione dei notai di Capodistria, Isola e Pirano nel XIII secolo (secondo CDI, Chart. e Kos, ad annum) (Cfr. capitolo III)

| anno | nome e intitolatura del notaio | Completa | | | | | | | |
|------|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1201 | Ego Dominicus notarius (Pirano)... | * | | | | | | | |
| 1202 | Ego Dominicus notarius Piranensis | * | | | | | | | |
| 1203 | Ego Dominicus notarius Piranensis | | | | | * | | | |
| 1212 | Ego Andricus Justinopolis notarius... | | * | | | | | | |
| 1213 | S.N. Ego Nicolaus Insule notarius... | | | | | * | | | |
| 1222 | Ego Almericus (Pirano) notarius... | | | | | * | | | |
| 1222 | Bonaiuncta notarius et nuntii... civitatis Justinopolis | | | | | | | | |
| 1224 | Ego Gregorius (Trieste) Sacri palatii notarius... | | | | | | | * | |
| 1225 | Ego Almericus Justinopolis notarius et cancellarius... | | | | | | * | | |
| 1225 | Ego Nicolaus Insulanus notarius... | | | | | * | | | |
| 1229 | Ego Severinus Justinop. Et rac. B[ertoldi] march. | | | | | | * | | |
| 1229 | (Actum in Pirano) Ego Ventura sacri palatii notarius | | * | | | | | | |
| 1230 | Ego Rantulfus Pirani notarius... | | | | | * | | | |
| 1235 | Ego Rantulfus sacri palatii notarius... | | | | | | | * | |
| 1238 | Ego Rantulfus Piranensis et sacri B[ertoldi] marchionis notarius... | | | | | * | | | |
| 1239 | Johannes tabellio cives Justinopolis... | | | | | | | | |
| 1248 | Ego magister Riccardus Justinopolitanus et incliti B[ertoldi] marchionis notarius... | | * | | | | | | |
| 1253 | Ego Adelardus Ysule Notarius... | | | | | | * | | |
| 1253 | (S.T.) Ego Leçarus Justinopolitanus... B[ertoldi] marchionis notarius | | | | | | * | | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 1253 | (Actum Pirani) (S.T.) Ego Wilielmus Tercius sacri imperii notarius... | | | | | | * | |
| 1254 | Ego Eppo Adalgerius Justinopolitanus auct. Incliti Bertoldi Marchionis Notarius et communis cancellarius... | | | * | | | | |
| 1255 | Ego Johannes Piranensis... B[ertoldi] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1255 | Ego Valtramus Justinopolitanus... B[ertoldi] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1257 | Ego Gualterus Piranensis... G[regorii] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1259 | Ego Johannes Odorlici de Pirano Notar incliti Gregorio de Montelongo Marchionis | | | | | | | * |
| 1261 | Ego presbiter Facina Piranensis, auct. ... G[regorii] Istrie etque Carniolie marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1261 | Ego Iohannes Almerici Justinopolitanus... Bertoldi marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1262 | Ego Detemario de Justinopolis G[regorio] inclityi Marchionis Istriae Notarius... | | | | | | | * |
| 1262 | Ego Adalpertus qm Vitalis Justinopolitanus et incliti Gregorii marchionis notarius et nunc comunis cancelarius... | | | | | | | * |
| 1263 | Ego Detemarius Iustinopolitanus... marchionis Istrie notarius... | | | | | | * | |
| 1264 | Ego Walterius de Pirano... G[regorii] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1264 | Ego Çanetus Açonis Iustinopolitanus... G[regorii] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1264 | Ego Vitalis filius Menesclavi Justinopolitanus... G[regorii] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1264 | Ego Ambrosius filius Letofredi Iustinopolitanus de Musela... G[regorii]... | | | | | | * | |
| 1265 | Ego Eppo Adalg... Justinopolitanus et sacri palatii imperialis Judex et notarius | | | | | | * | |

| | | | | | | | | |
|------|--|---|--|---|--|--|---|---|
| 1267 | Ego Nicolaus Piranensis... G[regorii] marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1268 | Ego Rolandinus de Padua Incltyi Gregorii Patriarcha, et Marchionis Notarius, et nunc Communis Justinopolis cancellarius... | | | | | | * | |
| 1268 | (S.T.) Ego Marinus Andulfi imperialis aule notarius et cancelarius comunis (Pirano) | | | | | | * | |
| 1271 | Ego Adalgerius Piranensis notarius inclitii G[regorii] marchionis... | | | | | | * | |
| 1271 | Ego Almericus filius Dominici Insule... G[regorii]... notarius... | | | | | | * | |
| 1272 | Ego Rantulfus Puchigna Iustinopolitanus... G[regorii]... notarius | | | | | | * | |
| 1274 | Ego Bonaventura de Busdarino sacri palatii notarius et... cancellarius... Pirani... | | | * | | | | |
| 1277 | Ego Dominicus de Pirano incliti Gregorii marchionis notarius... | | | | | | * | |
| 1279 | Ego Nicolaus Iustinopolitanus... G[regorii]... notarius... | | | | | | * | |
| 1279 | Ego Ançolus filius qm Vitalis Iustinopolitanus... Gregorii... notarius... | | | | | | * | |
| 1279 | Ego presbiter Henricus canonicus Iustinopolitanus et incliti R[aimundi] marchionis Istrie notarius... | | | | | | | * |
| 1283 | Ego Sclavionus de Pirano notarius imperiali auct. ... | * | | | | | | |
| 1283 | (Actum in Pirano) Ego Iohannes Artemani Iustinopolitanus... G[regorii]... notarius... | | | | | | * | |
| 1283 | (Actum Pirani) Ego Andreas Widonis de Çen-sono imperiali auct. Notarius et iudex ordinarius... | * | | | | | | |
| 1284 | (Actum Pirani) Ego Almericus qm Bertoldini Iustinopolitanus et notarius domini G[regorii] marchionis | | | | | | * | |
| 1285 | (in Pirano) Ego Iohanninus Aposaçii de Brixia imperiali auct. Sacri palatii notarius... | * | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| 1285 | (S.T.) Ego Franciscus de Bognolo imperiali auctoritate notarius... Iustinopolitani... potestatis cancellerius... | | | | | | * | | |
| 1287 | Ego Geroldus qm Martini de Iustinopoli... R[aimundi]... notarius... | | | | | | * | | |
| 1290 | Ego Matheus Blaionus... R[aimundi] marchionis notarius... | | | | | | * | | |
| 1290 | Sclavono de Billono (Pirano) | | | | | | | | |
| 1292 | Ego Martinus Insule... Gregorii marchionis notarius | | | | | | * | | |
| 1292 | Ego presbiter Michael de Mari Iustinopolitanus canonicus imperiali auctoritate notarius... | | | | | | * | | |
| 1294 | Ego Petrus filius Venerii Columbani de Pirano imperiali auct. Notarius... | * | | | | | | | |
| 1294 | (S.T.) Ego Dominichinus imperiali auct. Notarius... (pirani) potestatis scriba... | * | | | | | | | |
| 1294 | Petro Bono de Pirano notario... | | | | | | | | |
| 1296 | Ego Annoe Piranensis notarius... G[regorii] marchionis Istrie | | | | | | * | | |
| 1298 | (Actum Pirani) (S.T.) Ego Scotus de Scotis Venetus, imperiali auct. notarius... | * | | | | | | | |
| 1299 | Ego Petrus Appolonij de Pirano notarius imperiali auct. ... | | | | | | * | | |

Leggenda:

1. scripsi et coroboravi (1) / scripsi et firmavi (1)
2. scripsi (9)
3. scripsi et subscripsi (1)
4. subscripsi (1)
5. scripsi, complevi et roboravi (6)
6. scripsi et roboravi (34)
7. subscripsi et roboravi (5)
8. in publicam scripturam redegi (1)

Notai: 60

Completia: 59

APPENDICE 3**Elenco conservatosi dei notai estensori di testamenti capodistriani del XVI e XVII secolo**

La lista delle testatrici, dei testatori e dei notai estratti da nove libri dei testamenti contrassegnati con le lettere A, B, C, D, E, F, G, L, M, scritta su 18 pagine, si è conservata nel fondo d'archivio descritto dal Majer, 1904, n. 533 A (AST. AAMC, bob. 676) e comprende 1331 testamenti. Sulla prima pagina è stata scritta la seguente dichiarazione:

Addi 15 marzo 1802. Capodistria

Si certifica per S.e. off.o del pub.co Archivio di questa Vice Dominaria trovarsi nella Filza dell'Archivio stesso 1121 Testamenti sopra i quali non apparisce notata da Nodari la pubblicazione, trovandosi all'incontro nelle filze medesime n.o 210 Testamenti sopra i quali è stata da Nodari notata la pubblicazione lorché tutto risulta del fedele trassunto fatto dalle filze medesime in fede dictae.

Elio Cristoforo Barbo Nod.o Pub.co Colleg.to, ed Archivista.

| | Nodari di Capodistria XVI – XVII |
|-----------------------|---|
| Notai | anno di attività |
| Gio: Batt:a Angiari | 1602-1631 |
| Gio: Batt:a Angiari | 1645-1671 |
| Agostin Appolonio | 1581-1605 |
| Appolonio Appolonio | 1549 |
| Appolonio Appolonio | 1586-1611 (m.p.) 1617 |
| Appolonio Appolonio | 1661-1696 |
| Domenico Barbabianca | 1695 (m.p.) |
| Andrea Barbo | 1653 |
| Bernardin Barbo | 1587-1589 |
| Antonio Baromini | 1592 |
| Baldasar Baschini | 1580 |
| Lucia Basso | 1603 (m.p.) |
| Aurelio Belgramoni | 1502 |
| Antonio Belgramoni | 1603-1675 |
| Gio: Ambroso de Belli | 1603 (2 volte) |
| Aurelio de Belli | 1694 |
| Giacomo de Belli | 1585-1594 |
| Elena del Bello | 1656 (m.p.) |
| Giacomo del Bello | 1588 |
| Gio: Batta del Bello | 1662 |

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Gio: Maria del Bello | 1591 |
| Giuliano del Bello | 1449 |
| Giulian del Bello | 1540 |
| Lucio del Bello | 1633 (m.p.) |
| Nicollo del Bello | 1591 |
| Pietro Ben(m)bo | 1607-1631 |
| Iseppo Bonci | 1647 (m.p.) |
| Lorenzo Bottoni | 1586 (m.p.) |
| Anselmo Brasilco | 1586 |
| Anselmo Bratti | 1586, 1587 (m.p.) - 1598 |
| Anselmo Bratti | 1684-1689 |
| Gasparo Bratti | 1520 |
| Gasparo Bratti | 1558-1596 |
| Gasparo Bratti | 1613-1628 |
| Giacobo(us) Bratti | 1597-1600 |
| Giulio Bratti | 1597-1636 |
| Giulio Bratti | 1681 |
| Girolamo Bratti | 1589-1652 |
| Gio: Batt:a Bratti | 1597-1651 |
| Iseppo Bratti | 1573-1598 |
| Nicolò Bratti | 1669-1691 |
| Cancelier de Comun | 1625 |
| Domenico Cilber | 1619 |
| Domenico Ciol | 1514 |
| Lorenzo Coloni | 1681 (m.p.) |
| Gio: Maria Contarizo | 1569 |
| Antonio Contesini | 1660 (per mano Confidente) |
| Andrea della Corte | 1631 (m.p.) |
| Gasparo Corte | 1629 |
| Gio: Pietro Corte | 1604 |
| Cristoforo Corum | 1568 |
| Ponponio Ducaino | 1518-1556 |
| Ponponio Ducaino | 1570-1587 |
| Ponponio Ducaino | 1683 |
| Alvise Elio | 1588-1612 |
| Gio: Francesco Fanzago | 1606 |
| Cecilia Fabio R. Fini | 1658 (m.p.) |
| Aurelia Fina | 1631 (m.p.) |
| Antonio Gavardo | 1603 |
| Elena Gavardo | 1692 (m.p.) |
| Gavardo Gavardo | 1644-1654 |
| Girolamo Gavardo | 1500 |
| Girolamo Gavardo | 1571-1600 |
| Girolamo Gavardo | 1629-1658 |
| Giulio Gavardo | 1684-1698 |
| Michiel Gavardo | 1586-1594 (m.p.) |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Niccolò Gavardo | 1610 |
| Ottavian Gavardo | 1611 |
| Pietro Gavardo | 1605-1624 |
| Anna Virginia Gravisi | 1614 (m.p.) |
| Antonio Gravisi | 1591 |
| Elio Gravisi | 1656 (m.p.) |
| Gio: Batta Gravisi | 1603-1609 |
| Marco Gravisi | 1682-1696 |
| Lucio Gravisi | 1613 (m.p.) |
| Alesandro Grisoni | 1583 |
| Aloisius Grisoni | 1581-1587 |
| Alvise Grisoni | 1560-1587 |
| Alvise Grisoni | 1685 |
| Gio: Batt:a Grisoni | 1592-1612 |
| Girolamo Grisoni | 1587 |
| Luigi Grisoni | 1554 |
| Gio: Batta Ingaldeo | 1537-1569 |
| Francesco Ingaldeo | 1593-1595 |
| Marco Ingaldeo | 1605 |
| Elisabetta Landi | 1697 (m.p.) |
| Lodovico Loschi | 1587-1613 |
| Andrea Lugnan | 1699 |
| Zanetto Lugnan | 1637 |
| Benetto Manzioli | 1605 |
| Gio: And:a Marian | 1554 |
| Bernardin Masseli | 1643 (m.p.) |
| Anderian Morosini | 1607 (m.p.) |
| Lugrezio Morosini | 1669-1680 |
| Giovanni Ostacio | 1568 |
| Cesare de Polla | 1574-1587 |
| Cesare Pola | 1661 |
| Domenico Rimino | 1571 |
| Bernardo Ronzan | 1591-1593 |
| Andrea Salo | 1630 (m.p.) |
| Antonio Salo | 1656-1668 |
| Gio: Antonio Salo | 1647-1665 |
| Verginio Salo | 1581-1588 |
| Antonio Santorio | 1583 |
| Ambroso Sapi | 1679 (m.p.) |
| Andrea Sarosina | 1592 |
| Michiel Scargat | 1617 (m.p.) |
| Celio Sereni | 1585-1640 |
| Fabio Sereni | 1591-1617 |
| Fabrizio Sereni | 1616 |
| Francesco Sereni | 1609-1610 |
| Lodovico Sereni | 1627 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Margaritta Sereni | 1582 (m.p.) |
| Ottavio Sereni | 1597 |
| Sereno Sereni | 1625-1638 |
| Anetta Simicia | 1631 (m.p.) |
| Lorenzo Smerego | 1645 (m.p.) |
| Pellegrin Spataris | 1591-1622 |
| Pellegrin Spataris | 1671-1697 |
| Gio: Batta Sporeneo | 1683 |
| Giovanni Sporeneo | 1591-1610 |
| Zuane Sporaneo | 1536 |
| Antonio Tacco | 1673 |
| Fabio del Tacco | 1631 |
| Francesco del Tacco | 1583-1607 |
| Giacomo del Tacco | 1509 |
| Giacomo del Tacco | 1574-1610 |
| Ottavio Tacco | 1581 |
| Zuane (Giovanni) del Tacco | 1571-1580 |
| Alesandro Tarsia | 1597 |
| Antonio Tarsia | 1685 |
| Fabricio Tarsia | 1604-1670 |
| Giacomo Tarsia | 1678 |
| Pietro Teoffaneo | 1594-1617 |
| Francesco Vecelli | 1682 |
| Aurelio Vergerio | 1609 (m.p.) |
| Carlo Vergerio | 1676 (m.p.) |
| Domenico Vergerio | 1671 |
| Almerigo Verzi | 1596 (m.p.) |
| Bortolo Verzi | 1668 (m.p.) |
| Zuane Verzi | 1611 (m.p.) |
| Agostin Vida | 1680 |
| Ambroso Vida | 1587-1651 |
| Gio: Ambroso Vida | 1508-1509 |
| Gio: Ambroso Vida | 1593-1641 |
| Gio: Ambroso Vida | 1660-1670 |
| Gio: Ambroso Vida | 1726 |
| Girolamo Vida | 1524-1570 |
| Girolamo Vida | 1644 |
| Onofrio Vida | 1648-1672 |
| Ottavio Vida | 1557 |
| Ottavio Vida | 1694 |
| Nicolò Vida | 1581-1600 |
| Pietro Vida | 1589-1611 |
| Rizzardo Vida | 1670-1676 |
| Aurelio Vittori | 1571-1581 |
| Gio: Vittori | 1571 |
| Marcantonio Volpe | 1603 (m.p.) |

| | |
|----------------------|-------------|
| Laura Zampieri | 1578 (m.p.) |
| D:n Antonio Zarotti | 1610 (m.p.) |
| Gio: Batta Zarotti | 1587 |
| Gio: Paolo Zarotti | 1589-1647 |
| Girolamo Zarotti | 1521 |
| Girolamo Zarotti | 1595-1681 |
| Ludovico Zarotti | 1570-1584 |
| Niccolò Zarotti | 1595 |
| Oliver Zarotti | 1602 |
| Pietro Paolo Zarotti | 1541 |
| Pietro Paolo Zarotti | 1570-1625 |
| Pietro Paolo Zarotti | 1660-1692 |
| Demostane de Zuanni | 1585 |

APPENDICE 4

**Elenco dei notai (AST. AAMC, bob. 615, fotogramma 226; MAJER, 1904, 468)
e relativi luoghi d'esercizio dell'attività nel 1766 (?):**

Capodistria

Lugnani Giuseppe
Modena Pietro
Baseggio Niccolò
Manzoni Giovanni
Gavardo Alessandro
De Rin Bortolo
Barbo Cristoforo Elio
Lugnani Antonio
De Rin Antonio Francesco
Gravise Francesco Gio:
De Totto Niccolò
Gravisi Gravise Giom:a

Muggia

Trauner Antonio
Bacchiocco Pietro
Zeccaria Antonio Lucca

Pirano

Colombani Lorenzo
Del Seno Alessandro
Venier Giorgio
Petronio Domenico
Fonda Girolamo
Venier Filippo Cristoforo

Umago

Rosello Bernardin
Balanza Francesco

Pola

Vareton Antonio
Vareton Tiziano
Razzo Giovanni
Lombardo Andrea Pietro
Mandussich Lucca

Fianona

Tonnetti Pietro
Tonnetti Giuseppe
Rudan Giammaria

Dignano

Marchesi Antonio
Licini Domenico
Bombarda Giuseppe
Veyla Felice Raffael
Morizza Pasqualino
Bradamante Ant.o Francesco
Fioranti Simon

Valle

Bembo Tomaso
Barbieri Andrea

Duecastelli

Basilisco Francesco Gio:
Meden Gasparo
Basilico Giovanni

San Lorenzo

Boghessich Marco

FONTI

- ASB.** L'Archivio dell'Ufficio dei Memoriali (1265-1436).
- AST.** AAMC Antico Archivio Municipale di Capodistria (Stari koprski občinski arhiv), Inventario secondo MAJER, 1904.
- ASV.** Collegio **Commissioni Rettori** ed al.
- ASV.** Collegio Commissioni. **Formulari.**
- ASV.** **Maggior Consiglio.** Magnus et Capricornus (1299-1308).
- ASV.** **V. Savi** alla Mercanzia.
- ASV.** Segretario alle **Voci.** Universi (Misti), Elezioni Maggior Consiglio.
- ASV.** **Senato Mare**
- ASV.** Sezione notarile – **Testamenti.**
- BENUSSI, B.** *Commissioni dei Dogi ai Podestà veneti nell'Istria.* AMSI, vol. 3, Parenzo, **1887.**
- BMV.** *Manoscritti delle biblioteche d'Italia*, classe VII, 1956. IT. VII 2216 (8632) – Famiglie nobili e Reggimenti. (cc. 130-6) Uffici e Reggimenti della Signoria, con loro stipendi, in Venezia, Terraferma, Istria, Dalmazia, Levante (1581).
- CHART.** *Chartularium Piranense. Raccolta dei documenti medievali di Pirano.* Edizione a cura di Cam. De Franceschi, AMSI 36 (1924), 43-47 (1931-35), 50 (1938).
- CDI – Codice Diplomatico Istriano.** Edizione a cura di P. Kandler, Lloyd Trieste (ristampa), Trieste, 1986.
- DOCUMENTA** *ad Forumjulii patriarchatum Aquileiensem Tergestum Istriam Goritiam spectantia.* Edizione a cura di A. S. Minotto, Venezia, 1870.
- IONA, M. L.** (a cura di): *Le istituzioni di un comune medievale. Statuti di Muggia del sec. XIV,* Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, Trieste, **1972.**
- KOS, F.** *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (Fonti per la storia degli Sloveni nel Medioevo)*, I-IV, Lubiana, **1902-1915.**
- KOS, F.** *Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku (Fonti per la storia degli Sloveni nel Medioevo)*, V, Lubiana, **1928.**
- LEGGI, Decreti e Terminazioni del Ser.mo Magg.t Cons.o etc., concernenti il buon governo dell'Istria.** Valerio Da Riva, Pod.tà e Cap.o di Capodistria, **1683.**
- LEGGI CRIMINALI Venete.** Edizione a cura di E. Della Giovanna e A. Sorgato, Venezia, 1980.
- LEGGI STATUTARIE per il buon governo della Provincia d'Istria. Delle Comunità. Fontici, Monti di Pietà, Scuole, ed altri Luochi Pii, ed Offizj della medesima.** Lorenzo Paruta, Podestae Capitano di Capodistria, 1757.
- LEXICON Latinitatis Medii Aevi Iugoslaviae**, vol. I-III, Editio Istituti historici Academiae scientiarum et artium Savorum meridionalium, Zagabriae, 1973.
- LJUBIČ, S.** *Listine o odnošajih između južnoga Slavenstva i mletačke republike (Atti e rapporti fra gli slavi del Sud e la Repubblica Veneta).* In: MSHSM-JAZU, libro I-X, (f. 1-5, 9, 12, 17, 21, 22), 1868-1893.
- MANARESI, C.** *I placiti del Regnum Italiae*, in *Fonti per la storia d'Italia*, Roma, 1955.
- MINOTTO, A. S.** *Documenta ad Forumjulii, Istriam, Tergestum spectantia.* AMSI, f. 8-13, Parenzo, 1892-1897.

- PAK. 6.** Občina Koper (Comune di Capodistria). Spisi do leta 1600 (**Documenti** fino all'anno 1600).
- PAK. 6.** Občina Koper. Samostani in bratovščine (Comune di Capodistria. Conventi e confraternite) (secondo il MAJER, 1904, **IX gruppo**).
- PAK. 6.** **Appendice** all'Antico Archivio Municipale di Capodistria fino all'anno 1800, manoscritto nel PAK.
- PAK. 83.** Zemljiška knjiga Okrajnega sodišča Koper (Catasto del Tribunale Regionale di Capodistria) (Notificazioni e prenotazioni).
- PAK. 84.** Oporoke iz Izole in Pirana (Testamenti di Isola e Pirano). 1390-1818.
- PAK. 85.** Notarski spisi (Atti notarili).
- PAK. 335.** Zbirka listin (Collezione di pergamene).
- PAK. PI. 9. Inventar** Občine Piran (Inventario del Comune di Pirano) (1173-1945), dattiloscritto nel PAK.
- PAK. PI. 9.** Občina Piran. **Notarske knjige.** (Comune di Pirano. Libri notarili).
- PAK. PI. 9.** Občina Piran. **Vicedominske knjige.** (Comune di Pirano. Libri dei vicedomini).
- PAK. PI. 9.** Občina Piran. **Inventario** di Libri, Dvcali, Scrittvre per Comunità, Fontico, Monte, Atti notarili, et altro nella Vicedominaria di Pirano. Rinovato MDCCLXXI.
- PAK. PI. 9.** Občina Piran. Listine. (Comune di Pirano. **Documenti**).
- PAK. PI. 9.** Občina Piran. Testamenti. (Comune di Pirano. **Testamenti**).
- SENATO MARE.** Parti (deliberazioni, decreti) del Senato veneto, attinenti all'Istria (1440-1797). AMSI, f. **7, 9, 11-17**, Parenzo, 1891, 1893, 1895, 1901.
- SENATO MISTI.** Parti (deliberazioni, decreti) del Senato veneto, attinenti all'Istria (1332-1440). AMSI, f. **3-6**, Parenzo, 1887-1890.
- SCHUMI F.,** *Urkunden und Regestenbuch des Herzogtums Krain*, vol. I-II, Laibach, 1882-1884.
- STAMPA.** *Nobili di Capodistria.* Osrednja knjižnica Srečka Vilharja v Kopru (Biblioteca Centrale Srečko Vilhar di Capodistria), D 10567.
- STAT. ALB.** *Statuta communis Albonae 1341.* Edizione a cura di Cam. De Franceschi. AT 32, Trieste, 1908.
- STATUT Buzeske općine** (*Statuto del Comune di Pinguente*). Edizione a cura di M. Zjačić. VHARP, 8-10, 1965.
- STAT. CITT.** *Statuti di Cittanova.* Edizione a cura di L. Parentin. AMSI nuova serie 14, 1966.
- STATUT** grada Poreča (*Statuto della città di Parenzo*). Edizione a cura di M. Zjačić. VHARP, 6-7, 1962.
- STAT. ISOLA.** *Isola ed i suoi statuti.* Edizione a cura di L. Morteani. AMSI 3-5, Parenzo, 1887-1889.
- STAT. ISOLA KOS,** *Statut izolskega komuna od 14. do 18. stoletja (Lo Statuto del comune di Isola - (secoli XIV-XVIII)).* Edizione a cura di D. Kos, Koper, Založba Annales, 2006.
- STAT. KOP.** *Statut Koprškega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 (Lo statuto del comune di Capodistria del 1423 con addizioni fino al 1668).* Edizione a cura di L. Margetić, Archivio Regionale di Capodistria – Centro di Ricerche Storiche Rovigno, Capodistria – Rovigno, 1993.
- STAT. PIR.** *Statut Piranskega komuna od 13. do 17. stoletja (Gli statuti del comune di Pirano dal XIII al XVII secolo).* Edizione a cura di M. Pahor e J. Šumrada, Lubiana, 1987.

STAT. PIR. De Fr. (*Gli Statuti del comune di Pirano del 1307 confrontati con quelli del 1332 e del 1358*). Edizione a cura di Cam. De Franceschi, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, Venezia, 1960.

STAT. TS. *Statuti di Trieste del 1350*. Edizione a cura di M. De Szombathely, Trieste, 1930.

STAT. UMAGO (Lo) *Statuto di Umago*. Edizione a cura di B. Benussi. AMSI 8/1892.

THESAURUS *Ecclesiae Aquileiensis*. Edizione a cura di J. Bianchi, Udine, 1847.

TESTAMENTI *estratti dall'Archivio della Vicedominaria di Pirano. Saggi di volgare scritto (1332-1489)*. AMSI 3/1887.

BIBLIOGRAFIA

- ABBONDANZA, R. (1973) (ed.), *Il notariato a Perugia : mostra documentaria e iconografica per il 16. Congresso nazionale del notariato*, Roma, Consiglio nazionale del notariato.
- AIRALDI, G. (1974), *I notai die conti palatini genovesi*, In: G. Airaldi, *Studi e documenti su Genova e l'Oltremare*, Genova, 178-315.
- ALTHOFF, G., FRIED J. & P. J. GEARY (2002), *Medieval Concepts of the Past: Ritual, Memory, Historiography*, German Historical Institute, Washington, Cambridge University Press.
- AMELOTTI, M. & G. COSTAMAGNA (1975), *Alle origini del Notariato italiano*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma.
- ANSELMINI, A. (1926), *Le scuole di Notariato in Italia*, Viterbo.
- ANTONI, F. (1989), *Documentazione notarile dei contratti e tutela dei diritti: note sui vicedomini di Trieste (1322-1732)*. *Clio*, anno XXV – n. 2, pp. 319-335.
- ANTONI, F. (1991), *Materiali per una ricerca sui vicedomini di Trieste*. *Archeografo Triestino*, serie IV – vol. LI, Trieste, pp. 151-177.
- ASTUTI, G. (1952), *I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano*, Milano.
- AUDISIO, G. (2005) (ed.): *L'Historien et l'activité Notariale. Provence, Vénétie, Égypte XVe-XVIIIe siècles*. Toulouse, Presses Universitaires du Mirail.
- BARADA, M., (1938) *Dvije naše vladarske isprave. Diplomatično-paleografska studija (Due dei nostri documenti imperiali. Studio diplomatico-paleografico)*, Zagabria.
- BARADA, N. (1946), *Trogirski spomenici (Memorie di Trau)*, I, Zagabria.
- BASCAPÉ, G. C. (1969), *Sigillografia. Il sigillo nella diplomatica, nel diritto, nella storia, nell'arte*, Milano.
- BAUTIER, R. H. (1961), *Leçon d'ouverture du cours de diplomatique à l'École des Chartes*. Bibliothèque de l'École des Chartes, vol. CXIX, Parigi.
- BELLOMO, M. (2011), *L'Europa del diritto comune*, Roma, Il Cigno G.G. Edizioni, (IX ed.).
- BENUSSI, B. (1887), *Commissioni dei dogi ai podestà veneti nell'Istria*. AMSI 3, 3-109.
- BENUSSI, B. (1923), *Pola nelle sue istituzioni municipali sino al 1797*, Deputazione di Storia Patria, Venezia.
- BENUSSI, B. (1924), *L'Istria nei suoi due millenni di storia*, Trieste.
- BERTOŠA, M. (1978), *Istarsko vrijeme prošlo (Il passato dell'Istria)*, Pola.
- BERTOŠA, M. (1986), *Mletačka Istra u XVI i XVII stoljeću (L'Istria Veneta nei secoli XVI e XVII)*, I-II, Pola.
- BESTA, E. (1961), *Le successioni nella storia del diritto italiano*, Padova.
- BETTO, B. (1981), *I Collegi di notai, giudici, medici e nobili in Treviso fra i secoli XIII-XVI*, Deputazione di Storia Patria, Venezia.
- BEUC, I. (1954), *Statut zadarske komune iz 1305. godine (Statuto del comune di Zara del 1305)*. VDAR, II, Fiume.
- BEUC, I. (1962), *Osnovi statutarnog prava u Istri (Principi del diritto statutario in Istria)*. Zbornik pravnog fakulteta u Zagrebu, Leto XII (Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Zagabria, Anno XII), 3-4, Zagabria.

- BETTARINI, F. (2013):** *Il notariato dalmata e la "Santa Intrada"*, in Israel U. & O.-J. Schmitt (eds.), *Venezia e Dalmazia*, Venetiana 12, Viella, Roma, pp. 111-149.
- BEZEK, V. (1977),** *Analitični inventar fonda občine Izola, I del (1775-1848) (Inventario analitico del fondo del comune di Isola, I parte, 1775-1848)*, PAK, Capodistria.
- BLOCH, M. (1968),** *La Société féodale*, Parigi, Eds. Albin Michel.
- BLOISE, D. (1982),** *I Vicedomini e i loro registri*. In: *Le Magistrature cittadine di Trieste nel secolo XIV. Guida e inventario delle fonti*, Roma, pp. 45-50.
- BOERIO, G. (1856),** *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia.
- BONIN Z. (2002),** *Inventar zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776) (Inventario della Collezione di pergamene dell'Archivio regionale di Capodistria)*, Koper, Pokrajinski arhiv.
- BOÜARD (de), A. (1948),** *Manuel de diplomatique française et pontificale. L'Acte privé*, Parigi.
- BRANDT, M. (1955),** *Wycklifova hereza i socijalni pokreti u Splitu krajem XIV stoljeća (L'eresia di Wyckliffe ed i moti sociali a Spalato alla fine del XIV secolo)*, Zagabria.
- BRATOŽ, R. (1989),** *Rižanski zbor (Placito del Risano)*. In: *Koper med Rimom in Benetkami. Prispevki k zgodovini Kopra (Capodistria fra Roma e Venezia. Contributi alla storia di Capodistria)*, Lubiana.
- BRESSLAU, H. (1958),** *Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien*, vol. II, Leipzig, 1889, 1912, 1915, 1931, Berlino.
- BRUNETTIN, G. (2004),** *Gubertino e i suoi registri di cancelleria patriarcale conservati presso la Guarneriana di San Daniele del Friuli (1335, 1337, 1340-1341-1342). Studi sul Trecento in Friuli*, Biblioteca Guarneriana, San Daniele del Friuli.
- BRUNNER, H. (1880),** *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde*, Berlino.
- BRUSCHI, U. (2006),** *Nella fucina dei notai. L'Ars Notaria tra scienza e prassi a Bologna e in Romagna (fine XII - metà XIII secolo)*. Bologna, Bononia University Press,.
- BUDAK, N. (2007) (ed.),** *Sacerdotes, iudices, notarii...: posrednici među društvenim skupinama / Sacerdotes, iudices, notarii...: mediators among social groups*, Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 2. istarski povijesni biennale održanog u Poreču od 19. do 21. svibnja 2005., gl. ur., Zavičajni muzej Poreštine Pučkog otvorenog učilišta - Državni arhiv u Pazinu - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Poreč-Parenzo.
- CAPPELLETTI, G. (1992),** *Relazione storica sulle Magistrature Venete*, ristampa (del 1873) di Filippi Editore, Venezia,.
- CAPPELLI, A. (1988),** *Cronologia, cronografia e calendario perpetuo*, sesta edizione, Hoepli, Milano (prima edizione 1929).
- CAPPELLI, A. (1987),** *Dizionario di abbreviature latine ed italiane*, sesta edizione, Hoepli, Milano.
- CENCETTI, G. (1943),** *I precedenti storici dell'Archivio notarile a Bologna*. *Notizie degli Archivi di Stato*, anno III - n. 2, Roma, pp. 117-124.
- CENCETTI, G. (1965),** *Il notaio medievale italiano*. *Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Genova*, vol. IV, pp. 1-13.
- CENCETTI, G. (1966),** *Dal tabellone romano al notaio medievale*. In: *Il Notariato veronese*, Catalogo della Mostra, Verona, pp. 19-34.

- CESARINI-SFORZA, W. (1914)**, *Sull'ufficio bolognese dei "Memoriali"*. Archiginnasio, Bologna, pp. 379-392.
- CESCA, G. (1882)**, *La sollevazione di Capodistria nel 1348*. 100 documenti inediti, pubblicati ed illustrati da G. Cesca, Verona – Padova.
- CHIAPPELLI, L. (1927)**, *La formazione storica del comune cittadino in Italia*. ASI, 1926., Ser. 7, vol. 6 / (84) 1926, p. 3-60
- COMBI, C. (1859)**, *Studi storici intorno all'Istria*. Porta orientale, vol. 3.
- CONTINELLI, L. (1988)** (ed.), *L'Archivio dell'Ufficio dei Memoriali*, vol. I, 1265–1333, Bologna.
- CORBO, A. M. (1972)**, *Ancora di una »datio penne et calamari«*, *Rassegna degli Archivi di Stato*, 32, 2, pp. 366-371.
- COSTAMAGNA, G. (1970)**, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma.
- COSTAMAGNA, G. (1977)**, *Dalla charta all'instrumentum*. In: *Notariato medievale bolognese II*, Roma, pp. 7-26.
- CRACCO, G et al. (1992)**, *L'Europa e il mondo nel Medioevo*, Torino.
- ČREMOŠNIK, G. (1932)**, *Istorijski spomenici dubrovačkog arhiva: Kancelariski i notarski spisi 1278-1301 (Acta cancellariae et notariae annorum 1278-1301) (Memorie storiche dell'archivio di Ragusa: Atti della cancelleria e notarili 1278-1301)*. Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda (Annali di storia, lingua e letteratura del popolo serbo), serie 3/1, Belgrado.
- ČREMOŠNIK, G. (1939)**, *Notarske listine sa Lastova (Atti notarili di Lågosta)*. JIČ, vol. V.
- ČREMOŠNIK, G. (1951)**, *Spisi dubrovačke kancelarije (Notae et acta cancellariae Ragusinae), Knjiga I, Zapisi notara Tomazina de Savere (Notae et acta notarii Thomasini de Savere), 1278-1282*, Monumenta historica Ragusina, 1, JAZU, Zagreb.
- CVITANIĆ, A. (1964)**, *Pravno uređenje splitske comune po statutu iz 1312. godine (Amministrazione giuridica del comune di Spalato secondo lo statuto del 1312)*, Spalato.
- DA MOSTO, A. (1937)**, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, vol. I, Roma.
- DAROVEC, D. (1988)**, *Prezrez razvoja oblastnih struktur in vpliv Benetk na komun Koper v razvitem srednjem veku (Rassegna dello sviluppo dell'autorità e dell'influenza di Venezia sul comune di Capodistria nel basso Medioevo)*. Primorska srečanja (Incontri della Primorska) 84/85, Capodistria, pp. 402-408.
- DAROVEC, D. (1989)**, *Obrambna organizacija komuna Koper pod Benečani (Strutture di difesa del comune di Capodistria sotto la Repubblica Veneta)*. Kronika, 1-2, Lubiana, pp. 27-37.
- DAROVEC, D. (1990)**, *Od prihoda Slovanov do konca Beneške republike (1797) (Dall'arrivo degli Slavi alla fine della Repubblica Veneta, 1797)*. In: *Kraški rob in Bržanija*, Capodistria, pp. 31-62.
- DAROVEC, D. (1991, 1992)**, *Oblike zavarovalstva v severni Istri v obdobju Beneške republike (Forme di assicurazione nell'Istria settentrionale sotto la Repubblica Veneta)*. Annales 1/91 e 2/92, Capodistria, pp. 69-80 e 109-118.
- DAROVEC, D. (1992)**, *Arhivski viri Pokrajinskega arhiva Koper in objavljeni viri za zgodovino beneške Istre (Fonti d'archivio dell'Archivio Regionale di Capodistria e fonti pubblicate sulla storia dell'Istria veneta)*. Arhivi, XV, Lubiana, pp. 1-6.

- DAROVEC, D. (1993)**, *Memoriali bolognesi come termine di paragone nello studio dell'ufficio dei Vicedomini in Istria*. Contributi dell'Università degli Studi di Bologna, n. 12, Bologna, pp. 7-69.
- DAROVEC, D. (1994)**, *Notarjeva javna vera. Notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v obdobju Beneške republike (Fede pubblica del notaio: notai e vicedomini a Capodistria, Isola e Pirano all'epoca della Repubblica di Venezia / Notary's Public Confidence: The Notaries and Vicedomini in Koper, Izola and Piran in the Time of the Venetian Republic)*. Knjižnica Annales 7. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Koper.
- DAROVEC, D. (1996)**, *Inventar notarskih spisov v Pokrajinskem arhivu Koper (Inventario degli atti notarili dell'Archivio regionale di Capodistria) (1558-1850)*. Pokrajinski arhiv Koper, Koper.
- DAROVEC, D. (2004)**, *Davki nam pijejo kri: gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku v luči beneške davčne politike (Le tasse ci succhiano il sangue, L'economia dell'Istria nord occidentale in età moderna alla luce della politica fiscale veneziana / The Bloodsucking Taxes, Economy of Northwestern Istria in modern age in the light of the Venetian fiscal policy)*, Koper - Capodistria, Annales.
- DAROVEC, D. (2007)**, *Piranska oljčna desetina in vprašanje notarjeve javne vere v Istri v visokem srednjem veku (The Tenth of Olive Oil Production at Piran and the Issue of the Notary's Public Confidence in the Late Middle Ages)*, In: BUDAK, 91-98.
- DAROVEC, D. (2010a)**, *Breve storia dell'Istria*, Udine, Forum-Editrice Universitaria Udinese.
- DAROVEC, D. (2010b)**, *Ruolo dei vicedomini istriani nella redazione degli atti notarili in rapporto ad uffici affini dell'area adriatica*, Acta Histriae, 18, 4, 789-822.
- DAROVEC, D. (2014)**, *De tabellionatu cum lampulo mantelli*. The Ritual of the Investiture of the notary: example from Istria, Acta Histriae, 22, 3.
- DAROVEC, D., KAMIN, V. & M. VOVK (2010)**, *Med izolskimi spomeniki. Umetnostno-zgodovinski vodnik po umetnostni dediščini Izole (Among the monuments of Izola, Art history guide to the cultural heritage of Izola / Tra i monumenti di Isola : guida storico-artistica del patrimonio artistico di Isola = Die Stadt Izola erkunden : Reiseführer durch die kunsthistorischen Sehenswürdigkeiten der Stadt Izola*. Koper, Založba Annales.
- DE FRANCESCHI, C. (1968)**, *Saggi e considerazioni sull'Istria nell'alto Medioevo: I, Dell'omissione di centri dell'Istria settentrionale dal novero di quelli menzionati nel Placito del Risano come soggetti di tributo fondiario*. AMSI, nuova serie, vol. 16, Trieste.
- DE TOTTO, G. (1939)**, *Il patriziato di Capodistria*. AMSI 49, pp. 71-158.
- DE VERGOTTINI, G. (1924)**, *Lineamenti storici della costituzione politica dell'Istria durante il Medio Evo*, I-II, Roma.
- DE VERGOTTINI, G. (1926-1927)**, *La costituzione provinciale dell'Istria nel tardo Medio Evo*. AMSI 38, pp. 81-127 e AMSI 39, pp. 9-60.
- DE VERGOTTINI, G. (1934)**, *Il locoposito nei documenti istriani dal sec. XI fino al XIII*. AMSI, vol. 46, Parenzo, pp. 192-209.
- DE VERGOTTINI, G. (1943)**, *Note sulla formazione degli Statuti del Popolo*. Rivista di storia del diritto italiano, s. 6170.
- DE VERGOTTINI, G. (1977a)**, *Riflessioni sulla storia politica dell'Istria*. Scritti di storia del diritto italiano, Seminario giuridico della Università di Bologna LXXIV, Milano, pp. 1081-1093.

- DE VERGOTTINI, G. (1977b)**, *Momenti e figure della storia istriana nell'età comunale*. Scritti di storia del diritto italiano, Seminario giuridico della Università di Bologna LXXIV, Milano, pp. 1147-1190.
- DE VERGOTTINI, G. (1977c)**, *Comune e vescovo a Trieste nei secoli XII-XIV*. Scritti di storia del diritto italiano, Seminario giuridico della Università di Bologna LXXIV, Milano, pp. 1375-1392.
- DEGRASSI, A. (1969)**, *Podestà e vicedomini d'Isola*. AMSI, nuova serie, vol. 17, Trieste, pp. 9-12.
- DONATI, C. (1988)**, *L'idea di nobiltà in Italia (secoli XIV-XVIII)*. Milano, Editori Laterza.
- DRIVER, G. R. (1976)**, *Semitic Writing. From Pictograph to Alphabet*, Oxford University Press, London.
- DU CANGE, C. (1733)**, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis*, Parisiis : sub oliva Caroli Osmont, 1733-1736, Tomus tertius: [E-K], kol. 1520-1538.
- DUBY, G. (1985)**, *Trije redi ali imaginarij fevdalizma*, Ljubljana, Studia humanitatis, (slov. edicija: prev. Gregor Moder, orig. *Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris, Éditions Gallimard, 1978).
- DURANDO, E. (1897)**, *Il Tabellionato o Notariato nelle leggi romane, nelle leggi medievali italiane e nelle posteriori specialmente piemontesi*, Torino.
- EBNER, P. (1979)**, *Economia e società nel Cilento medievale*, I, Roma.
- ERCEG, I. (1980)**, *Dva i pol stoljeća kretanja stanovništva Istre (1554-1807) (Due secoli e mezzo di moti della popolazione istriana, 1554-1807)*, in *Annali di Gunjač*, Zagabria.
- ERCOLE, F. (1911)**, *Impero e papato nella tradizione giuridica bolognese e nel diritto pubblico italiano del Rinascimento : sec. 14.-15*, Bologna, Nicola Zanichelli.
- FAGGION L., MAILLOUX A. & L. VERDON (2008)**, *Le notaire, entre métier et espace public en Europe, VIII^e-XVIII^e siècle*, Aix-en-Provence, Publications de l'université de Provence.
- FAGGION, L. (2008)**, *Il notaio, la società e la mediazione in età moderna nelle storiografie francese e italiana : un confronto*, *Acta Histriae*, 16, 4, 527-544.
- FAGGION, L. (2013)**, *La pacificazione e il notaio nel vicariato di Valdagno nel secondo cinquecento*, *Acta Histriae*, 21, 1-2, 93-106.
- FALCONI, E. (1983)**, *Lineamenti di diplomatica notarile e tabellionale*, Parma.
- FASOLI, G. (1977)**, *Il notaio nella vita cittadina bolognese*. In: *Notariato medievale bolognese II*, Roma, pp. 123-142.
- FERRARA, R. (1977)**, *Licentia exercendi ed esame di notariato a Bologna nel secolo XIII*. In: *Notariato medievale bolognese II*, Roma, pp. 50-121.
- FERRARI, G. (1932)**, *Il documento privato nell'alto Medioevo e i suoi presupposti classici*. ASI, pp. 3-34.
- FERRO, M. (1778-1781)**, *Dizionario del diritto comune e veneto*, Venezia.
- FINLEY, R. (1982)**, *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, Milano.
- FLORI, J. (1998)**, *Chevaliers et chevalerie au Moyen Age*, Paris, Hachette, collection «La vie Quotidienne».
- FRANCHINI, V. (1914)**, *L'istituto dei "Memoriali" in Bologna nel secolo XIII*. Archiginnasio, Bologna, pp. 95-106.
- GENUARDI, L. (1914)**, *La presenza del giudice nei contratti privati italiani dell'alto Medio Evo*. *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*.

- GESTRIN, F. (1965)**, *Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do konca 16. stoletja (Commercio tra l'entroterra sloveno e le città del Litorale dal XIII alla fine del XVI secolo)*, SAZU, Lubiana.
- GESTRIN, F. (1978)**, *Pomorstvo srednjeveškega Pirana (Marineria della Pirano medievale)*, SAZU, Lubiana.
- GIGANTE, S. (1912)**, *Libri del cancelliere. Cancelliere Antonio di Francesco de Reno. Monumenti di storia fiumana*, vol. II, Fiume.
- GOODY, J. (1993)**, *Med pisnim in ustnim. Študije o pisanosti, družini, kulturi in državi (The interface between the written and the oral. Studies in Literacy, Family, Culture and the State)*. SH, Lubiana.
- GRANDI-VARSORI, M. S. (1981)**, *Il testamento: Source privilégiée. Il caso dei testamenti trevigiani del XVIII secolo*. SV, nuova serie V, pp. 145-189.
- GRBAVAC, B. (2008)**, *Notari kao posrednici između Italije i Dalmacije – studije, službe, seobe između dvije obale Jadrana*, *Acta Histriae*, 16, 4, 503–526.
- GRBAVAC, B. (2011)**, *Svjedočanstvo o stvarnosti ili fikcija: zadarski notari između formulara i prakse*, *Acta Histriae*, 19, 3, 393–406.
- GRBAVAC, B. (2013)**, *Oporuka i inventar splitskog notara Jakova pok. Ubertina de Pugliesibus iz Piacenze. Prilog proučavanju splitskog notarijata*, » *Acta Histriae*«, 21, 1-2, 75-92.
- GRECO, M. (1939)**, *L'attività politica di Capodistria durante il XIII secolo*. AMSI 49.
- GROTEFEND, H. (1909)**, *Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit*, Schwerin.
- HEUBERGER, R. (1921)**, *Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien*. In: *Grundriss der Geschichtswissenschaft*, Berlino.
- HOCQUET, J-C. (1990)**, *Il sale e la fortuna di Venezia*, Jouvance, Roma.
- INCHIOSTRI, U. (1930)**, *Il Comune e gli statuti di Arbe fino al secolo XIV*. Archivio storico per la Dalmazia, anno V, vol. X.
- IONA, M. L. (1988)**, *I vicedomini e l'autenticazione e registrazione del documento privato triestino nel secolo XIV*. AMSI 88, Trieste, pp. 96-108.
- JOPPI, V. (1878)**, *Aggiunte inedite al codice diplomatico istro-tergestino del secolo XIII*, Udine.
- KAMBIČ, M. (2010)**, *Dednopravni položaj hčera po statutih piranskega komunala – recepcija ali kontinuiteta rimskega prava (The Hereditary Status of Daughters According to the Communal Statutes of Piran – Reception or Continuity of Roman Law)*, "Acta Histriae", 18, 4, 769-788.
- KANDLER, P. (1846)**, *Delle notifiche nell'Istria*. L'Istria, anno I, pp. 75-80.
- KANDLER, P. (1861)**, *L'Archivio diplomatico. I Vicedomini*. In: *Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per Trieste*, Trieste, pp. 15-16.
- KELLER, H. (1993)**, *Die Investitur. Ein Beitrag zum Problem der 'Staatssymbolik' im Hochmittelalter*, "Frühmittelalterliche Studien", 27, pp. 51–86.
- KERN, F. (1906)**, *Dorsualkonzept und Imbreviatur*, Stoccarda.
- KITTEL, E. (1970)**, *Siegel*, Braunschweig.
- KLEN, D. (1968)**, *Statuti, urbari, notari Istre, Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka*. Katalog izložbe (Statuti, registri dei beni pubblici, notai dell'Istria, del Litorale croato e delle isole. Catalogo della mostra), Fiume.

- KOS, D. (1994)**, *Pismo, pisava, pisar : prispevek k zgodovini kranjskih listin do leta 1300* (Document, writing, writer : a contribution to the history of the Carniolian documents up to 1300), Ljubljana.
- KOS, M. (1924)**, *Draške privatno-pravne listine v 13. stoletju* (*Atti giuridici privati di Drač nel secolo XIII*). Arhiv za arbanasku starinu, jezik i etnologiju (*Antichità, lingua e etnologia albanese*), vol. II, Belgrado.
- KOS, M. (1956)**, *Aus der Geschichte der mittelalterlichen Urkunde Istriens – Studien zur älteren Geschichte Osteuropas*, I: Festschrift H. F. Schmidt (*Wiener Archiv für Gesch. des Slawentums u. Osteuropas*), Bd. II, Graz – Colonia, pp. 49-62.
- KOSTREŃIĆ, M. (1930)**, *Fides publica* (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka (*Fede pubblica nella storia giuridica dei Serbi e Croati fino alla fine del XV secolo*), Belgrado.
- KULIŠER, J. (1959)**, *Splošna gospodarska zgodovina srednjega in novega veka I* (*Storia generale dell'economia del Medioevo e dell'Eta Moderna I*), Lubiana.
- LE GOFF, J. (1985)**, *Za drugačen srednji vek. Simbolno obredje vazalstva.* (orig. *Pour un autre Moyen Âge. Le rituel symbolique de la vassalité* (1965), Paris, Edition Gallimard, 1977), Ljubljana, *Studia humanitatis*, 383-461.
- LE GOFF, J. (1992)**, *Gli intellettuali nel Medioevo*, Milano, (I 1957).
- LEICHT, P. S. (1906)**, *Formulari notarili nell'Italia settentrionale*. In: *Mélanges Fitting*, Montpellier.
- LEICHT, P. S. (1910)**, *Note ai documenti istriani di diritto privato dei secoli IX-XII*. In: *Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis*, Trieste, pp. 179-201.
- LEICHT, P. S. (1936)**, *Notaio*. In: *Enciclopedia Italiana* 24, 974.
- LEICHT, P. S. (1949)**, *Note agli statuti istriani con particolare riguardo al diritto di prelazione*. AMSI 53, Venezia, pp. 77-86.
- LEICHT, P. S. (1948)**, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, P. III, Milano.
- LEVY-BRUHL, H. (1910)**, *Le témoignage instrumentaire en droit romain*, Parigi.
- LIVA, A. (1979)**, *Notariato e documento notarile a Milano : dall'alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, Consiglio nazionale del notariato.
- LOMBARDO, M. L. (2012)**, *Il notaio romano tra sovranità pontificia e autonomia comunale (secoli XIV-XVI)*. Milano, Giuffrè.
- LONDERO, A. (1994)**, *Lo scriptorium di prete Pino. Analisi di un inventario di beni del secolo XV. Sot la nape*, anno XLVI, n. 1, Societât Filologjche Furlane, Udine.
- LUČIĆ, J. (ed.) (1984)**, *Spisi dubrovačke kancelarije* (*Notae et acta cancellariae Ragusinae*), Knjiga II, *Zapisi notara Tomazina de Savere* (*Notae et acta notarii Thomasini de Sauere*), 1282-1284, *Diversa cancellariae I* (1282-1284), *Testamenta* (1282-1284), *Monumenta historica Ragusina*, 2, Zagreb.
- LUČIĆ, J. (ed.) (1988)**, *Spisi dubrovačke kancelarije* (*Notae et acta cancellariae Ragusinae*), Knjiga III, *Zapisi notara Tomazina de Savere* (*Notae et acta notarii Thomasini de Sauere*), 1282-1284, *Diversa cancellariae II* (1284-1286), *Zapisi notara Aca de Titullo* (*Notae et acta notarii Aconis de Titullo*), 1295-1297, *Diversa cancellariae III* (1284-1286), *Monumenta historica Ragusina*, 3, Zagreb.
- LUČIĆ, J. (ed.) (1993)**, *Spisi dubrovačke kancelarije* (*Notae et acta cancellariae Ragusinae*), Knjiga IV, *Zapisi notara Andrije Beneše* (*Notae et acta notarii Andreae Bennesae*), 1295-1301, *Praecepta rectoris II* (1299-1301), *Testamenta II* (1299-1301), *Monumenta historica Ragusina*, 4, Zagreb.

- MAFFEI, E. (1999)**, *Attività notarile in aree bilingui: i vicedomini a Trieste e in Istria nel 1300*, in »Nuova Rivista Storica«, LXXXIII, pp. 489-542.
- MAJER, F. (1904)**, *Inventario dell'Antico Archivio Municipale di Capodistria*, Capodistria.
- MARGETIČ, L. (1971)**, *Funkcija i porijeklo službe egzaminatora u srednjovjekovnim komunama Hrvatskog Primorja i Dalmacije (Funzione e origini dell'istituto dell'esaminatore nei comuni medievali del Litorale croato ed in Dalmazia)*, Starine JAZU 55, Zagabria.
- MARGETIČ, L. (1973)**, *O javnoj vjeri i dispozitivnosti srednjovjekovnih notarskih isprava s osobitom obzirom na hrvatske primorske krajeve*. Radovi 4, Zagabria, 5-79.
- MARGETIČ, L. (1983)**, *Histrica et Adriatica. Raccolta di saggi storico-giuridici e storici*, Collana degli Atti CRSR, n. 6, Trieste.
- MARGETIČ, L. (1984-1985)**, *La "pace provinciale" tra gli istriani e il Margravio W*. Atti CRSR, vol. XV, Trieste – Rovigno, pp. 49-60.
- MARGETIČ, L. (1993)**, *Uvod / Introduzione*. In: STAT. KOP., Koper, IX-CXVI.
- MARKOVIĆ, S. (2010)**, *Notarijati medievalnih komuna crnogorskog primorja (odrazi antičkog nasljeđa, autonomnosti urbaniteta i humanističkog univerzalizma) (I notariati dei comuni medievali del Litorale montenegrino (riflessi della tradizione antica, dell'autonomia municipale e del universalismo umanistico))*, Acta Histriae, 18, 4, 823-846.
- MAYER, E. (1907)**, *La costituzione municipale dalmato-istriana nel Medio Evo e le sue basi romane*. AMSI, 22.
- MICHETTI, R. (2004)** (ed.): *Notai, miracoli e culto dei santi, Pubblicità e autenticazione del sacro tra 12. e 15. secolo*, Atti del Seminario internazionale, Roma, 5-7 dicembre 2002, Milano, Giuffrè.
- MIHELIČ, D. (1981)**, *O nagrajevanju dela in uslug v srednjeveškem Piranu (Tariffe professionali e dei servizi nella Pirano medievale)*. Acta Hist.-oecon. Iugosl., vol. 8 (1), Zagabria, pp. 81-93.
- MIHELIČ, D. (1984)**, *Najstarejša piranska notarska knjiga (Vetustissimus liber notarialis Piranensis) (1281-1287/89)*, Viri za zgodovino Slovencev (Fontes rerum Slovenicarum), 7, Lubiana.
- MIHELIČ, D. (1985)**, *Neagrarno gospodarstvo Pirana od 1280 do 1340 (Economia non agricola di Pirano dal 1280 al 1340)*, SAZU, Lubiana.
- MIHELIČ, D. (1986a)**, *Piranska notarska knjiga, Quaderno notarile di Pirano (Liber notarialis Piranensis), Drugi zvezek (1284-1288)*, Viri za zgodovino Slovencev (Fontes rerum Slovenicarum), 9, Lubiana.
- MIHELIČ, D. (1986b)**, *Razmislek o objavljanju starejših arhivskih spisov (Riflessioni sulla pubblicazione delle antiche scritture d'archivio)*. ZČ, anno 40, n. 4, Lubiana, pp. 117-140.
- MIHELIČ, D. (1986c)**, *Življenje in poslovanje nekaterih Cavianijev v srednjeveškem Piranu (Vita ed attività di certi Caviani nella Pirano medievale)*. Kronika, anno 34, quaderno 3, Lubiana, pp. 125-136.
- MIHELIČ, D. (1991)**, *Mestni vsakdan v obdobju baroka v luči različnih pisanih virov, Piran 1600-1602 (Quotidiano nell'epoca barocca alla luce di varie fonti scritte, Pirano 1600-1602)*. Annales 1/'91, Capodistria, pp. 91-102.
- MIHELIČ, D. (1993)**, *Hazard (Azzardo)*. Biblioteca Annales 3, Capodistria.
- MIHELIČ, D. (2002)**, *Piranska notarska knjiga, The notary book from Piran (Liber notarialis Piranensis), Tretji zvezek (1289-1292), Thesaurus memoriae, Fontes, 1, Lubiana, Založba ZRC, ZRC SAZU.*

- MIHELIČ, D. (2006)**, *Piranska notarska knjiga, The notary book from Piran (Liber notarialis Piranensis)*, Četrty zvezek (1298-1317), Thesaurus memoriae, Fontes, 4, Lubiana, Založba ZRC.
- MIHELIČ, D. (2009)**, *Piranske notarske knjige - fragmenti, The notary books from Piran - fragments (Libri notariales Piranenses - fragmenta)*, Peti zvezek (1289-1305), Thesaurus memoriae, Fontes, 7, Lubiana, Založba ZRC.
- MIHELIČ, D. (2011)**, *Piranski notar Dominik Petenarij - pričevalec časa (Dominicus Petenarius, notaio piranese - testimone del tempo)*, Acta Histriae, 19, 4, 645-658.
- MIHELIČ, D. (2011a)**, *Prilog proučavanju zemljoposjedničke strukture srednjovjekovne Istre (s naglaskom na posjedu Freisinske biskupije)*, Vjesnik Istarskog arhiva, 18, 345-361.
- MIHELIČ, D. (2011b)**, *Pristop k razpoznavanju članov elite : obalna mesta Slovenije v srednjem veku*, v: MLINAR, J. & B. BALKOVEC, (ur.), *Mestne elite v srednjem in zgodnjem novem veku med Alpami, Jadranom in Panonsko nižino (Urban elites in the Middle Ages and the Early Modern Times between the Alps, the Adriatic and the Pannonian plain)*, Ljubljana, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 148-165.
- MORTEANI, L. (1886)**, *Notizie storiche della città di Pirano*, Trieste.
- MUIR, E. (2005)**, *Ritual in early modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press.
- NAGY, J. (1926)**, *Sredovječna isprava (Atto medievale)*. Savremenik, vol. XIX, Zagabria.
- NETTERSTRÖM J. B. & B. POULSEN (2007)** (eds.), *Feud in Medieval and Early Modern Europe*, Aarhus University Press.
- NOTARIADO PÚBLICO y documento privado de los orígenes al siglo XIV, (1986)** Actas de VII Congreso Internacional de Diplomática, vol. 2, Valencia.
- NOTARIATO medievale bolognese, (1977)** I-II, Roma.
- ORLANDELLI, G. (1965)**, *Genesi dell' "ars notarie" nel secolo XIII*, in Studi medievali, s. 3, VI, 2, pp. 329-366.
- ORLANDELLI, G. (1966)**, *I memoriali bolognesi come fonte per la storia dei tempi di Dante*. In: Dante e Bologna nei tempi di Dante, Bologna, pp. 193-205.
- ORLANDELLI, G. (1977)**, *La scuola bolognese di Notariato*. In: Notariato medievale bolognese II, Roma, pp. 29-46.
- ORTALLI, G. (1977)**, *Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIII-XVI*. In: Notariato medievale bolognese II, Roma, pp. 145-189.
- OTOREPEC, B. (1987)**, *Diplomatika (Diplomatica)*. In: ES 2, Lubiana.
- OTOREPEC, B. (1988)**, *Srednjeveški pečati in grbi mest in trgov na Slovenskem (Sigilli e stemmi medievali delle città e località slovene)*, Lubiana,.
- PAHOR, M. (1953)**, *Koprski upor leta 1348 (La rivolta di Capodistria del 1348)*. In: Istrski zgodovinski zbornik (Raccolta di storia istriana), Capodistria, pp. 29-68.
- PAHOR, M. (1958a)**, *Nastanek apelacijskega sodišča v Koprju (Origini della Corte d'appello a Capodistria)*. Kronika, n. VI, Lubiana, 73-79.
- PAHOR, M. (1958b)**, *Oblastni in upravni organi Pirana v dobi Beneške republike (Strutture di potere e amministrative a Pirano nell'epoca della Repubblica Veneta)*. Kronika, n. VI, Lubiana, 109-130.
- PAPPAFAVA, V. (1983)**, *Delle opere che illustrano il Notariato*, Bologna (ristampa, prima edizione Zara, 1880).

- PEDANI FABRIS, M. P. (1996)**, *Veneta auctoritate notarius : storia del notariato veneziano, 1514-1797*, Milano, Giuffrè.
- PEDANI FABRIS, M. P. (1996a)**, *The Oath of a Venetia Consul in Egipt (1284)*, Quaderni di Studi Arabi, 14, pp. 215-222.
- PERŠIČ, J. (1975)**, *Družina florentinskih bankirjev Soldanieri v Piranu (La famiglia dei banchieri fiorentini Soldanieri a Pirano)*. Kronika, anno 25, n. 1, Lubiana, pp. 12-18.
- PERŠIČ, J. (1984)**, *Židje v poznosrednjeveški beneški Istri (Ebrei nell'Istria veneta del tardo Medioevo)*. Slovensko morje in zaledje (Litorale ed entroterra sloveno) n. 6-7, Capodistria.
- PERTILE, A. (1894-1902)**, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, vol. VI/I, Torino.
- PETKOV, K. (2003)**, *The Kiss of Peace, Ritual, Self, and Society in the High and Late Medieval West*, Brill, Leiden – Boston.
- PETRONIO, A. (1992)**, *La scuola italiana a Pirano dal Medioevo ai giorni nostri*. Annales 2, Capodistria, pp. 239-244.
- PETRUCCI, E. (1972)**, *An clerici artem notariae possint exercere*. In: Studi storici in onore di Ottorino Bertolini, II, pp. 553-598.
- PETTI BALBI, G. (1974)**, *L'investitura e le "vacature" nel collegio notarile di Genova*, - in "Archivi e Cultura", 8, pp. 17-33.
- PIERGIOVANNI, V. (2006)** (ed.): *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*. Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici, Genova 8-9 ottobre 2004, Milano, Giuffrè.
- PIERGIOVANNI, V. (2009)** (ed.): *Il notaio e la città: essere notaio : i tempi e i luoghi (secc. 12.-15.)* : atti del Convegno di studi storici, Genova, 9-10 novembre 2007, Milano, Giuffrè.
- PIERGIOVANNI, V. (2010)** (ed.): *Corsari e riscatto dei captivi: garanzia notarile tra le due sponde del Mediterraneo* : atti del Convegno di studi storici, Marsala, 4 ottobre 2008, Milano, Giuffrè.
- PINI, A. I., (2002)**, *Bologna nel suo secolo d'oro: da »comune aristocratico« a »repubblica di notai«*, in: G. TAMBA (ed.), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino : organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato, Bologna, città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000. Milano, Giuffrè, 1-20.
- PITZORNO, B. (1908-1909)**, *La carta mater e la carta filia*. Studi storico-giuridici sul documento medievale veneziano. Nuovo Archivio Veneto, t. XVII-XVIII, Venezia, pp. 385-432, 94-203.
- POLI, G. (1968)**, *Il notariato a Capodistria*. L'Arena di Pola, 25 giugno.
- POVOLO, C. (1980)**, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI-XVII*. In: Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII), Roma.
- POVOLO, C. (1991)** (ed.), *L'Assessore, discorso del Sig. Giovanni Bonifaccio in Rovigo 1627*, Pordenone, Tip. Sartor.
- PRATESI, A. (1983)**, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*. In: Studi in onore di Leopoldo Sandri, Roma.

- PRATESI, A. (1955)**, *I dicta e il documento privato romano*. In: *Bullettino dell'Archivio Paleografico Italiano*, Roma, pp. 81-97.
- REDLICH, O. (1911)**, *Die Privaturkunden des Mittelalter*. München – Berlin.
- RENZO VILLATA, M. G. (2009)**, *Per la storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, in Matthias Schmoeckel-Werner Schubert, *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, Baden-Baden, Nomosverlagsgesellschaft, pp. 15-64.
- ROACH, L. (2012)**, *Submission an Homage: Feudo-Vassalic Bonds and the Settlement of Disputes in Ottonian Germany*, *History, The Journal of the Historical Association*, pp. 355-379.
- ROLANDINO, R. (1546)**, *Summa Totius Artis Notariae*. Venezia (Ristampa anastatica a cura del Consiglio Nazionale del Notariato, Arnaldo Forni Editore, Bologna 1977).
- ROMITI, A. & G. TORI (1978)**, *Statuti e matricole del Collegio dei giudici e notai della città di Lucca (1434-1483-1541)*, Roma.
- ROŽAC, M. & A. PUCER (2010)**, *Piranske notarske pergamentne listine, I. del, Predbeneško obdobje 1173-1283, 1. zvezek 1173-1212 (Le pergamenenotarili di Pirano, I° capitolo: Il periodo preveneziano 1173-1283, I° Libro 1173-1212 / Notary parchment chartes of Piran, Part I: Pre-Venetian era 1173-1283, Book I 1173-1212)*, Koper, Pokrajinski arhiv Koper.
- RUSSIGNAN, G.**, *Testamenti di Isola d'Istria (dal 1391 al 1579)*, Trieste, **1986**.
- SANCASSANI, G. (1957)**, *L'archivio dell'antico Ufficio del Registro di Verona*. Vita veronese, n. 11-12, Verona, pp. 481-486.
- SANCASSANI, G. (1958-1959)**, *Cancelleria e cancellieri del comune di Verona nei secoli XIII-XVIII*. Atti e memorie Acc. Agr. Sc. e Lettere di Verona, serie VI, vol. X, pp. 269-281.
- SANCASSANI, G. (1987)**, *Documenti sul notariato veronese durante il dominio veneto*, Consiglio Nazionale del Notariato, Milano.
- SANTIFALLER, L. (1938)**, *Beiträge zur Geschichte des Lateinischen Patriarchats von Konstantinopel (1204-1261) und der venezianischen Urkunde*, Weimar.
- SARADI, H. G. (1999)**, *Il sistema notarile bizantino, 6.-15. secolo*, Milano, Giuffrè.
- SCHIAPARELLI, L. (1932)**, *Note diplomatiche sulle carte longobarde. I notai nell'Età Longobarda*. ASI, serie VIII, XVII, pp. 3-34.
- SCHIAPARELLI, L. (1933)**, *Codice diplomatico longobardo*. In: *Fonti per la Storia d'Italia*, vol. I, Roma, 1929, vol. II, Roma.
- SCHMALE, Fr. J. (1957)**, *Die Bologneser Schule der Ars dictandi*. *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters*, vol. 13, Maribor.
- SCHMID, H. F. (1952/1953)**, *Dalmatinische Stadtbücher*. ZČ, n. 6/7, Lubiana, pp. 330-390.
- SCHMITT, J.-C. (2000)**, *Geste v srednjem veku (La Raison des Gestes dans l'Occident médiéval)*, Paris, Edition Gallimard, 1969), Ljubljana, Studia humanitatis.
- SCHUMI, F. (1882-1884)**, *Urkunden und Regestenbuch des Herzogtums Krain*, Laibach, vol. I-II,
- SOFFIETTI, I. (2006)**, *Problemi di notariato dal Medioevo all'età moderna*, Torino, G. Giappichelli.
- SOMEDA DE MARCO, P. (1958)**, *Notariato friulano (Prefazione di Tiziano Tessitori)*, Udine.

- SPAGGIARI, A. (1980)**, *Cenni storici sugli archivi notarili degli Stati dei duchi di Modena e Reggio*, Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi, serie II, 2, pp. 207-226.
- ŠTEFANIĆ, V. (1952)**, *Glagoljski notarski protokol iz Draguča u Istri (Protocollo notarile glagolitico di Draguccio in Istria)*. In: Radovi staroslovenskog instituta, I (Attività dell'Istituto di slavistica antica, I), Zagabria, pp. 73-174.
- ŠTEFANIĆ, V. (1956)**, *Glagoljaši u Kopru g. 1467-1806 (Il glagolitico a Capodistria dal 1467 al 1806)*, Starine JAZU, 46.
- STEINACKER, H. (1927)**, *Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde*, Lipsia.
- STIPIŠIĆ, J. (1954)**, *Razvoj splitske notarske kancelarije (Sviluppo della cancelleria notarile di Spalato)*, Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, I (Annali dell'Istituto di Storia dell'Accademia Jugoslava, I), Zagabria.
- STIPIŠIĆ, J. (1977)**, *Spisi zadarskog bilježnika Franje Manfreda de Surdis iz Piacenze (Notarii Jadrensis Francisci ser Manfredi de Surdis de Placentia acta quae supersunt)*, 1349-1350, Spisi zadarskih bilježnika (Notarilia Jadertina), 3, Zara.
- STIPIŠIĆ, J. (1985)**, *Pomoćne povijesne znanosti u teorici i praksi (Scienze storiche ausiliari nella teoria e nella pratica)*, Zagabria.
- STORIA d'Italia (1981)**, Vol. IV: *Comuni e signorie. Istituzioni, società e lotte per l'egemonia*, Edizione a cura di G. Galasso, UTET, Torino.
- STROHAL, J. (1915)**, *Statutum et reformationes civitatis Tragurii*, MHJSM, vol. X, Zagabria.
- ŠUFFLAY, M. (1904)**, *Die dalmatinische Privaturkunde*. In: Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, Vienna.
- TAMBA, G. (1977)**, *Statuto della società dei notai di Bologna dell'anno 1288*. In: Notariato medievale bolognese II, Roma.
- TAMBA, G. (1987)**, *I Memoriali del comune di Bologna nel secolo XIII. Note di diplomatica*. Rassegna degli Archivi di Stato, anno XLVII, n. 2-3, Roma, pp. 235-290.
- TAMBA, G. (1991)**, *Teoria e pratica della "commissione notarile" a Bologna nell'età comunale*, Archivio di Stato di Bologna, Bologna.
- TAMBA, G. (2002)** (ed.): *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino : organizzato dal Consiglio notarile di Bologna sotto l'egida del Consiglio nazionale del notariato, Bologna, città europea della cultura, 9-10 ottobre 2000. Milano, Giuffrè.
- TAZIO, G. (1573)**, *L'istituzione del Cancelliero*, Venezia.
- TENENTI, A. (1987)**, *Občutje smrti in ljubezen do življenja v renesansi (La percezione della morte e l'amore per la vita nel Rinascimento)*. SH, Lubiana.
- TESSIER, G. (1952)**, *La Diplomatie. L'Acte privé*, Parigi.
- TILATTI, A. (2006)**, *I protocolli di Gabriele da Cremona : notaio della Curia patriarcale di Aquileia (1324-1336, 1334, 1350)*, Roma : Istituto storico italiano per il Medio Evo.
- TREBBI, G. (1980)**, *La cancelleria veneta nei secoli XVI-XVII*. Annali della Fondazione Luigi Einaudi, vol. XIV, Torino, pp. 65-125.
- VENTURINI, D. (1903)**, *Il vecchio "Maggior Consiglio" della città di Capodistria*. PI, anno I - n. 5, Capodistria, pp. 105-115.
- VERBINC, F.**, *Slovar tujk (Dizionario dei termini stranieri)*. Lubiana, 1982.

- VILFAN, S. & B. OTOREPEČ (1962), *Les archives notariales en Yougoslavie*. Archivum, vol. XII, pp. 105-120.
- VILFAN, S. (1961), *Pravna zgodovina Slovencev (Storia del diritto degli sloveni)*. Lubiana.
- VODNIK po arhivih Slovenije (Guida agli archivi sloveni) (1965), Lubiana.
- VOJE, I. (2005), *Formular dubrovniške zadolžnice (Formulario dell'obbligazione di Ragusa)*, In: MIHELIČ D. (ed.), *Ad fontes. Otorepčev zbornik*, Ljubljana, 73-76.
- ZABBIA, M. (2013), *L'investitura notarile e la validità degli instrumenta alle soglie del Duecento. Il caso del notaio Domenico da Pirano*, *Scrineum Rivista*, 10, pp. 191-214.
- ZACCHIGNA, M. (1982), *I Cancellieri del comune*. In: *Le Magistrature cittadine di Trieste nel secolo XIV. Guida e inventario delle fonti*, Roma, pp. 13-20.
- ZETTO, M. E. A. (1974), *Stranoni tra carnefici, monsignori, pirati e... liberatori*, Pisa.
- ZGODOVINA ČLOVEŠTVA. *Razvoj culture in znanosti (Storia dell'umanità. Sviluppo della cultura e della scienza)*. (1969-1972) I/1 – VI/4, Lubiana.
- ZGODOVINA SLOVENCEV (*Storia degli sloveni*), (1978) Editore Cankarjeva Založba, Lubiana.
- ZJAČIĆ, M. (1952), *Spisi šibenskog notara Slavogosta (Atti del notaio di Sebenico Slavogost)*. *Starine JAZU*, vol. 44.
- ZJAČIĆ, M. (1955-1959), *Knjiga riječkog kancelara i notara Antuna de Renno de Mutina (Libro del cancelliere e notaio fiumano Antonio de Renno de Mutina)*. *VDAR*, vol. III-VI, Fiume.
- ZJAČIĆ, M. (1959), *Spisi zadarskih bilježnika Henrika i Creste Tarallo (Notariorum Jadrensiu Henrici et Creste Tarallo acta quae supersunt) 1279-1308*, *Spisi zadarskih bilježnika (Notarilia Jadertina)*, 1, Zara.
- ZJAČIĆ, M. & J. STIPIŠIĆ (1959), *Spisi zadarskog bilježnika Ivana Qualis Nikole pok. Ivana Gerarda iz Padove (Notariorum Jadrensiu Johannis Qualis Nicolai quondam Johannis Gerardi de Padua acta quae supersunt), 1296-1337*, *Spisi zadarskih bilježnika (Notarilia Jadertina)*, 2, Zara.
- ZJAČIĆ, M. (1979), *Notarska knjiga bužetskog notara Martina Sotolića (Registrum imbreviaturarum Martini Sotolich notarii Pinguentini) 1492-1517*, "MHJSM", vol. XIII, Zagabria.
- ZORDAN, G. (1971), *I visdomini di Venezia nel secolo XIII. Ricerche su un'antica magistratura finanziaria*, Padova.
- ŽITKO, S. (1991, 1992), *Listina rižanskega placita - dileme in nasprotja domačega in tujega zgodovinopisja (L'atto del Placito del Risano - dilemmi e contraddizioni della storiografia locale e straniera)*. *Annales* 1 e 2, Capodistria.
- ŽITKO, S. (1993), *Pogodba med Koprom in Benetkami iz leta 932 (Contratto fra Capodistria e Venezia del 932)*. In: *Zbornik Kultura narodnostno mešanega ozemlja slovenske Istre, Razprave Filozofske fakultete (Atti Cultura del territorio di nazionalità mista dell'Istria slovena, Studi della Facoltà di Filosofia)*, Lubiana.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ad annum = lat., nell'anno citato

app. = appendice

bob. = bobina, microfilm

c. = capitolo

cit. = *citatio*; lat., citazione

cfr. = confronta

f. = fascicolo

ibidem = lat., stesso testo

l. = libbra

m.p. = *manu propria*; lat., di propria mano

m.v. = *mos venetus*; lat., criterio in uso nella Repubblica Veneta di dare inizio all'anno col 1° marzo

n. = numero

n.k. = notarska knjiga (SLO), libro notarile

p. = pagina

qm = *quondam, condam*; lat., fu

r. = *recto*; lat., parte anteriore (di un foglio)

s. = solido

sgg. = (pagine) seguenti

t. = tomo

u.a. = unità d'archivio

v.k. = vicedominska knjiga (SLO), libro dei vicedomini

ELENCO DEGLI ACRONIMI

- AS = Arhiv republike Slovenije, Ljubljana (Archivio della Repubblica Slovena, Lubiana)
- ASB = Archivio di Stato di Bologna
- ASI = Archivio Storico Italiano, Roma
- AST. AAMC = Archivio di Stato di Trieste. Antico Archivio Municipale di Capodistria
- ASV = Archivio di Stato di Venezia
- AMSI = Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Parenzo (Trieste)
- AT = Archeografo Triestino, Trieste
- Atti CRSR = Atti del Centro di Ricerche Storiche Rovigno
- BCT. AD. = Biblioteca Civica di Trieste. Archivio Diplomatico
- BMV = Biblioteca Marciana di Venezia
- EGI = Enciclopedia Giuridica Italiana
- EI = Enciclopedia Italiana
- ES = Enciklopedija Slovenije (Enciclopedia della Slovenia)
- JAZU = Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb (Accademia delle scienze e delle arti, Zagabria)
- JiČ = Jugoslovenski istorijski časopis (Gazzetta jugoslava di storia)
- MGH. CRF = Monumenta Germaniae Historica. Capitularia Regum Francorum, Hanoverae, 1883
- MSHSM = Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, JAZU, Zagabria
- MHJSM = Monumenta historico-juridica slavorum meridionalium, JAZU, Zagabria
- PAK = SI-PAK = Slovenia-Pokrajinski arhiv Koper (Archivio Regionale di Capodistria)
- PAK. PI = SI-PAK. PI = Slovenia-Pokrajinski arhiv Koper. Piranski arhiv (Archivio Regionale di Capodistria. Archivio di Pirano)
- PMK = Pokrajinski muzej Koper (Museo Provinciale di Capodistria)
- PMSMP = Museo Marittimo "Sergej Mašera", Pirano
- PI = Pagine Istriane, Capodistria (Trieste)
- SAZU = Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti)
- SH = Studia humanitatis
- SSKJ = Slovar slovenskega knjižnega jezika (Dizionario della lingua slovena)
- SV = Studi veneziani
- VHARP = Vjesnik Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (Gazzetta dell'Archivio Storico di Fiume e Pisino)
- VDAR = Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci (Gazzetta dell'Archivio di Stato, Fiume)
- ZČ = Zgodovinski časopis (Gazzetta di storia)

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI

Illustrazione in copertina:

Evangelista Matteo mentre scrive un vangelo nel momento stesso in cui si stabilisce il contatto con l'angelo. I Vangeli di Ebbone (IX secolo), Épernay, Francia, Bibl. mun., ms. 0001, f. 018v-019 («Saint Matthew2» by Picasa - Giraudon/Art Resource, NY. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Matthew2.jpg#mediaviewer/File:Saint_Matthew2.jpg).

Immagini nell'appendice:

Fig. 1

Evangelista Matteo mentre scrive un vangelo nel momento stesso in cui si stabilisce il contatto con l'angelo. I Vangeli di Ebbone (IX secolo), Épernay, Francia, Bibl. mun., ms. 0001, f. 018v-019 («Saint Matthew2» by Picasa - Giraudon/Art Resource, NY. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Matthew2.jpg#mediaviewer/File:Saint_Matthew2.jpg).

Fig. 2

Pilastro funerario del scrivano Tarhunpias.: Raffigurazione ittita del notaio (ca. 800-700 a.C., Louvre, Paris; SOMEDA 1956).

Fig. 3

Lo scrivano nell'XI secolo (LONDERO 1994, 15).

Fig. 4

Capolettera (N), S. Daniele del Friuli, Biblioteca Guarneriana (tratto da: LONDERO, 1994). L'immagine si riferisce a Dante nello scrittorio durante la creazione della "Divina commedia"; autore ignoto (XIV - XV secolo).

Fig. 5

Cassiodoro. Frontespizio da una Bibbia, disegnato in monastero benedettino britannico (Wearmouth-Jarrow) circa anno 700, dipinge Cassiodoro come copista e conservatore di libri. (<http://www.historyofinformation.com/expanded.php?id=204>).

Fig. 6

Illustrazione tratta da un erbario del 1491 (LONDERO 1994, 12).

Fig. 7

San Matteo con un angelo, miniatura islamica cca.1530. “MattewIslam” by Kesu Das - Masterpieces of the non-Western book, Mughal Art. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons – (<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MattewIslam.JPG#mediaviewer/File:MattewIslam.JPG>).

Fig. 8

Il notaio Candusius al cinquantaquattresimo anno di età (1730) (PMK; foto: D. Podgornik).

Fig. 9

Dettaglio di “Gesù dodicenne fra i discepoli” (olio su tela, 282 x 240 cm). Strugnano, chiesa parrocchiale dell’Apparizione di Maria (XVI secolo). A sinistra, accanto allo scrivano col copricapo, sono chiaramente visibili i libri, il calamaio e la penna (foto: D. Podgornik, 1994).

Fig. 10

Immixtio manuum. La miniatura dell’Archivio di Perpignan (Francia) rappresenta l’*homagium* medievale; al centro, il notaio verbalizza il rito (“Homage au Moyen Age - miniature”). Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Homage_au_Moyen_Age_-_miniature.jpg#mediaviewer/File:Homage_au_Moyen_Age_-_miniature.jpg).

Fig. 11

Giuramento di vassallo: giuramento di Rolando a Carlo Magno, che gli investe con la consegna della spada Durlindana (miniatura del manoscritto tardo medievale). “Rolandfealty”. Con licenza Public domain tramite Wikimedia Commons - <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rolandfealty.jpg#mediaviewer/File:Rolandfealty.jpg>

Fig. 12

Re di Francia Giovanni II, detto il Buono (*Jean le Bon*, 1350 – 1364) investe i Cavalieri, Bibliothèque Nationale de France, Richelieu, Manuscrits Français, *Grandes chroniques de France*, Paris, XIVE / XVe siècles, GNU Free Documentation License.

Fig. 13

Disputa sulla decima olearia fra i cittadini di Pirano ed il vescovo di Capodistria. Sottoscrizione del notaio: “*Ego Dominicus notarius qui anc comisionis cartulam interfui, scripsi et coroboravi*”. Pirano, 1.12.1201, PAK. PA. Instruments, 10 (Cfr. CHART., 17; ROŽAC, PUCER 2010, 38; foto: R. Titan, 2010).

Fig. 14

Disputa sulla decima olearia fra i cittadini di Pirano ed il vescovo di Capodistria. Sottoscrizione del notaio: “*Ego Manfredus presbiter et notarius ... scripsi, complevi et roboravi*”. Torcello, 14.12.1201, PAK PA Instruments, 15 (Cfr. CHART. 22; ROŽAC, PUCER 2010, 48; foto: R. Titan, 2010).

Fig. 15

Disputa sulla decima olearia fra i cittadini di Pirano ed il vescovo di Capodistria. Sottoscrizione del notaio: “*Ego Dominicus Suavis diaconus et notarius rogatus interfui, scripsi, complevi et roboravi*”. Rialto, 29.07.1202, PAK PA Instruments, 36A (Cfr. CHART. 34; ROŽAC, PUCER 2010, 92; foto: R. Titan, 2010).

Fig. 16

San Matteo, angelo, penna e calamaio. Miniatura del San Matteo nei Vangeli d'incoronazione presentati da re Athelstan a Priore di Chiesa del Cristo. Manoscritto è di origine carolingiana. HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/British_Library” \o “en:British Library” British Library MS Cotton Tiberius A ii. Wikimedia Commons. File: Coronation Gospels Athelstan Saint Matthew.jpg

Fig. 17

Lezione universitaria verso il 1350. Laurentius de Voltolina - The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202. Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH.

Fig. 18

Notaio nel capolettera (O) (BCT. AD. STAT. TS., III/49).

Fig. 19

Il Maggior Consiglio di Pirano. Strugnano, chiesa parrocchiale dell'Apparizione di Maria (documentazione fotografica PMSMP).

Fig. 20

Vicedomino nel capolettera (O) del capitolo sull'elezione dei vicedomini (BCT. AD. STAT. TS., I/21).

Fig. 21

Zorzi Ventura Zaratino in Capodistria / Pingeva 1603. Isola, Chiesa parrocchiale di San Mauro (DAROVEC et al., 2010, 44-45; foto: M. Božič, 2010)

Fig. 22

Vicedomino nel capolettera (I) del capitolo sul giuramento dei vicedomini (BCT. AD. STAT. TS., I/22).

Fig. 23

Muggia. La piazza principale con il Palazzo del podestà e la chiesa capitolare (Tischbein, 1842).

Fig. 24

Giudice o notaio nel capolettera (O) (BCT. AD. STAT. TS., III/43).

Fig. 25

San Matteo, angelo, penna e calamaio. Mstislavovo Evangelie: Мстиславово Евангелие (Евангелие Апракос). Миниатюра - Евангелист Матфей) (ca. 1110). Wikimedia Commons. File: Saint Matthew (Mstislavovo Evangelie).jpg.

Fig. 26

Elezioni (sorteggio) dei funzionari comunali per mezzo del cappello (BCT. AD. STAT. TS., I/6).

Fig. 27

Trieste, Porta Cavana e Piazza del sale nel 1500 (Scusa, *Storia cronografica di Trieste*, 1863).

Fig. 28

Notaio nel capolettera (S) del capitolo sui documenti autenticati (BCT. AD. STAT. TS., III/40).

Fig. 29

Pola (Lavalée, 1802).

Fig. 30

Personaggio con in mano un libro nel capolettera (Q) del capitolo sulla restituzione dei debiti (BCT. AD. STAT. TS., III/16).

Fig. 31

Mappa di "Istria olim Iapidia" di Giovanni Blavio dal 1663 (PMK, foto: D. Podgornik).

Fig. 32

Capolettera (I) del capitolo sui cancellieri (BCT. AD. STAT. TS., I/9).

Fig. 33

La pagina del più antico libro notarile di Pirano, 1281-1287 / 89 (PAK. PI 9, N.k., u.a. 1, 74-75)

Fig. 34

L'accordo nella capolettera (A) (BCT. AD. STAT. TS., IV/49).

Fig. 35

Il libro del vicedomino Johanes, figlio del defunto Henrico, Pirano, 1342-1344 (PAK. PI 9, V.k., u.a. 10, 1).

Fig. 36

Il giuramento nella capolettera (I) (BCT. AD. STAT. TS., I/77).

Fig. 37

Contrassegno notarile e sottoscrizione di notaio di Capodistria Baysinus de Baysio (PAK, Documenti, 67).

Fig. 38

Capodistria nel XVI secolo (PMK, foto D. Podgornik).

Fig. 39

Cormons, 1348. Contrassegno notarile e sottoscrizione: *Ego Petrus dicti Hermacoras de Aquilegia Imperiali auctoritate notarius ... interfui et rogatus scripsi* (PAK. 335. Listine, a.e. 1; cfr. BONIN, 2002, 41).

Fig. 40

Pirano, alla fine del XVI secolo, dettaglio di un quadro di Domenico Tintoretto (PMSMP, foto D. Podgornik).

Fig. 41

Venezia, 1608. Contrassegno notarile e sottoscrizione: *Ego Lucas Gabriolius quondam Domini Gabrielis publicus Imperialis et Venetiarum Notarius de promissis rogatus in fedem subscripsi, signo meo apposito consueto* (PAK. 335, u.a. 81; cfr. BONIN, 2002, 177).

Fig. 42

Messaggero cittadino e Consiglieri piranesi; dettaglio di un quadro di Domenico Tintoretto (PMSMP, foto D. Podgornik).

Fig. 43

Il documento di doge veneziano su pergamena con un sigillo di piombo, Venezia 1630 (PAK. 335, a.e. 84; cfr. BONIN, 2002, 182).

Fig. 44

Rialto, V. Carpaccio. ("Vittore Carpaccio, miracolo della Croce a Rialto 01" by Vittore Carpaccio, cca. 1496 - Web Gallery of Art: Image Info about artwork. Licensed under Public domain via Wikimedia Commons - <http://commons>).

wikimedia.org/wiki/File:Vittore_carpaccio,_miracolo_della_Croce_a_Rialto_01.jpg#mediaviewer/File:Vittore_carpaccio,_miracolo_della_Croce_a_Rialto_01.jpg).

Fig. 45

Ego Paulus de Peregrinis vicedominus subscripsi et cum dicto notario ascultavi.

Ego Rolandus de Almerigogna vicedominus comunis subscripsi.

Autenticazione dei vicedomini capodistriani sul testamento del 1428, scritta dal notaio capodistriano Antonius de Giroldo (PAK. Documenti, u.a. 66/75).

Fig. 46

Vittore Carpaccio, Entrata del podestà e capitano Sebastiano Contarini nel duomo di Capodistria. 1517

Fig. 47

Atto dotale (e matrimoniale) di Capodistria del 1439 (PAK. Documenti, u.a. 66/59).

Fig. 48

Testamento in ebraico che, nel 1598, venne dettato da Bonola Agnoli, ebrea, e che dopo la sua morte avvenuta cinque mesi più tardi, venne letto dal banchiere isolano Salomone Luzzato al vicedomino isolano Balsemino Manzuoli (PAK. 84, u.a. 2/103).

Fig. 49

Inventario in caratteri glagolitici del convento di San Gregorio a Capodistria (PAK. 6. IX gruppo, u.a. 1253).

Fig. 50 a

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 8).

Fig. 50 b

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 11).

Fig. 50c

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 9).

Fig. 51a

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 27).

Fig. 51b

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 2).

Fig. 52a

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 73).

Fig. 52b

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 52).

Fig. 53a

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 30).

Fig. 53b

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 16).

Fig. 54a

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 64).

Fig. 54b

Contrassegno e sottoscrizione notarile (PAK. 335, 83).

Fig. 55a

Libro Testamenti del notaio capodistriano Giuseppe Lugnani, 1782 (PAK. 85, 348, 1).

Fig. 55b

Libro Instrumenti del notaio capodistriano Giuseppe Lugnani, 1782 (PAK. 85, 338, 404).

Fig. 56

Immagine del vicedomino triestino Andrea Pacis sulla copertina del suo libro del 1359 (AS. Collectanea I, f. 1).

Fig. 57

Matrimonio slavo nell'entroterra di Labino (Tischbein, 1842).

Fig. 58a

Immagine di Rolandino con il tipico copricapo da notaio (Bologna, 1483) (ORLANDELLI, 1977).

Fig. 58b

*Ego Paulus de Peregrinis vicedominus subscripsi et cum dicto notario ascultavi.
Ego Rolandus de Almerigogna vicedominus comunis subscripsi.*
(PAK. 6. Documenti, u.a. 66/75).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11



Fig. 12

In nomine dñi dī et in aō sū dñi orl' duodevimo. p
mo diei pma oñis dec' indicō in aōm i castro puvino.
in pñencia eoz quoz nomina inferi cōvnt' pleban' relier
eole puvinehil consencōre alb' auo cūcōz cōstuerē suū hū
dicū 7. acōz. a. diacon' sup' eā decimaz olei que vnt' in dñio. l.
iust' no po l'vanū epm. exuna pzo. 7. dicos plebanū 7. elicol' ex
altera parte corā domine. l. dī gōz orollano epō 7. thelano gra
diē li puvino. delegat' dñi papē. sup' eadē cā ad agēdū 7. rōpō
dēdū 7. d' hū dēdūm 7. en' hū dē dū. mēi 7. hū dē dū ha hū dē dū qe qd
cū. 7. l' puvinea caula gestū fuerit. acū 7. eadē p' hū dē dū
n' pleban'. 7. eleraz pū q' ano cōr' consencōre lora hū dē dū
uōz. 7. signo man' nūi iudic' eē. 7. signo man' iuan' d'at
m' hū dē dū 7. signo man' p' hū dē dū. 7. signo man'.
7. signo man' bellul. eē.

*De dampnis notariū q' me consencōre d'at sup' l'us l'us p'lo
7. corob' hū dē dū*

1401

Fig. 13




Fig. 14



Fig. 16



Fig. 17



Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20



Fig. 21



Fig. 22



Fig. 23



Fig. 24



Fig. 25



Fig. 26




Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29



Fig. 30



Fig. 31



Fig. 32




Fig. 33



Fig. 38




Fig. 39



Fig. 40




Fig. 41



Fig. 42




Fig. 43



Fig. 44




Fig. 45



Fig. 46




Fig. 47




Fig. 48




Fig. 49




Fig. 50a




Fig. 50b




Fig. 50c




Fig. 51a




Fig. 51b




Fig. 53a




Fig. 53b




Fig. 54a




Fig. 54b



Fig. 56



Fig. 57



Fig. 58a




Fig. 58b

Stampato in Italia
presso LegoDigit s.r.l.
via Galileo Galilei, 15/1
38015 Lavis (TN)
marzo 2015



Università
Ca'Foscari
Venezia



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE



Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia



MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA



COMUNITÀ
AUTOGESTITA
DELLA NAZIONALITÀ
ITALIANA
DI CAPODISTRIA
SAMOUPRAVNA
SKUPNOST
ITALIJANSKE
NARODNOSTI
KOPER

Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso **Shared Culture** (cod. CB 016) finanziato nell'ambito del programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013, dal fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.

Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine - **Shared Culture** (cod. CB 016) sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ
IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO